



Consiglio regionale della Calabria

DOSSIER

PL n. 44/11

di iniziativa del Consigliere P. MOLINARO recante:

"Disposizioni in materia di costituzione, individuazione e riconoscimento dei
distretti del cibo"

relatore: P. MOLINARO;

DATI DELL'ITER

NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI	
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	14/9/2020
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE	14/9/2020
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO	15/09/2020
SEDE	MERITO
PARERE PREVISTO	Il Comm.
NUMERO ARTICOLI	

Normativa nazionale

D.M. 22 luglio 2019 <i>Criteri, modalità e procedure per l'attuazione degli interventi per la creazione e il consolidamento dei distretti del cibo</i>	pag. 4
D.M. 22 luglio 2019 allegato <i>allegato D.M. 22 luglio 2019 tabelle aiuti</i>	pag. 29
L. 27 dicembre 2002 n. 289 art. 66 <i>Sostegno della filiera agroalimentare</i>	pag. 37
D.Lgs. 18 maggio 2001 n. 228 art. 13 <i>Distretti del cibo</i>	pag. 38
L. 5 marzo 2001 n. 57 art. 7 <i>Delega per la modernizzazione nei settori dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura.</i>	pag. 41
L. 5 ottobre 1991 n. 317 art. 36 <i>Sistemi produttivi locali, distretti industriali e consorzi di sviluppo industriale</i>	pag. 43

Normativa regionale

L.R. 13 ottobre 2004 n. 22 <i>Istituzione dei distretti rurali e agroalimentari di qualità in Calabria</i>	pag. 44
L.R. 13 ottobre 2004 n. 21 <i>Istituzione dei distretti rurali ed agroalimentari di qualità. Istituzione del distretto agroalimentare di qualità di Sibari</i>	pag. 45

Normativa comparata

Regione Lombardia Delibera G.R. 2 marzo 2020, n. 11 <i>Approvazione dei criteri per il riconoscimento dei nuovi distretti del cibo ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 228/2001 e del D.M. n. 7775 del 22 luglio 2019 - L.R. 31/2008 art. 7-bis "Distretti del cibo.</i>	pag. 54
Regione Lazio L.R. 12 luglio 2019, n. 11 <i>Disposizioni per la disciplina e la promozione dei biodistretti</i>	pag. 63
Regione Piemonte L.R. 22 gennaio 2019, n. 1 <i>Riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale</i>	pag. 72
Regione Abruzzo L.R. 9 giugno 2015, n. 14 <i>Nuova disciplina per l'istituzione dei distretti rurali della Regione Abruzzo e modifica alla legge regionale 3 marzo 1988, n. 25 (norme in materia di usi civici e gestione delle terre civiche - esercizio delle funzioni amministrative)</i>	pag. 189

Regione Lombardia L.R. 5 dicembre 2008, n. 31 art. 7 bis
Distretti del cibo

pag. 197

Giurisprudenza Costituzionale

Corte Costituzionale sentenza n. 72 del 2019

pag. 199

Giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 499, della legge 27 dicembre 2017, n. 205

Documentazione correlata

Agenda 2030 ONU sviluppo sostenibile

pag. 205

Trasformare il nostro mondo: l'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile

D.M. 22 luglio 2019 ⁽¹⁾.

Criteri, modalità e procedure per l'attuazione degli interventi per la creazione e il consolidamento dei distretti del cibo. ⁽²⁾

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 23 settembre 2019, n. 223.

(2) Emanato dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO

DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il [regolamento \(UE\) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013](#) relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, recante modifica dei [regolamenti \(CE\) n. 1184/2006](#) e [\(CE\) n. 1224/2009](#) del consiglio e che abroga il [regolamento \(CE\) n. 104/2000 del Consiglio](#);

Visto il [regolamento \(UE\) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013](#) sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il [regolamento \(CE\) n. 1698/2005 del Consiglio](#), pubblicato nella G.U.U.E del 20 dicembre 2013, n. L 347;

Visto il [regolamento \(UE\) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014](#) che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli [articoli 107 e 108 del trattato](#), pubblicato nella G.U.U.E. 26 giugno 2014, n. L 187 e, in particolare, gli [articoli 17, 19 e 41](#);

Visto il [regolamento \(UE\) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014](#) che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli [articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea](#), alcune categorie di aiuti nel settore agricolo e forestale e nelle

zone rurali e che abroga il [regolamento \(CE\) n. 1857/2006](#), pubblicato nella G.U.U.E. 1° luglio 2014, n. L 193 e, in particolare, l'[art. 31](#);

Visti gli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01);

Vista la decisione della Commissione europea C(2015) 9742 final del 6 gennaio 2016 e successive modificazioni che autorizza il regime di Aiuto di Stato - Italia SA.42821 Contratti di filiera e di distretto;

Visto il [decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123](#), recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'[art. 4, comma 4, lettera c\), della legge 15 marzo 1997, n. 59](#)» ed in particolare, l'[art. 5](#), rubricato «Procedura valutativa»;

Visto l'[art. 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228](#), e successive modificazioni e integrazioni in materia di «Orientamento e modernizzazione del settore agricolo a norma dell'[art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57](#)»;

Visto l'[art. 66, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289](#), recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato» ([Legge finanziaria 2003](#)) che istituisce i contratti di filiera e di distretto, al fine di favorire l'integrazione di filiera del sistema agricolo e agroalimentare e il rafforzamento dei distretti agroalimentari nelle aree sottoutilizzate;

Visto l'[art. 66, comma 2, della sopracitata legge](#) che stabilisce che i criteri, le modalità e le procedure per l'attuazione delle iniziative di cui al comma 1 sono definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;

Visto il [decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99](#), recante «Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'[art. 1, comma 2, lettere d\), f\), g\), l\), ee\), della legge 7 marzo 2003, n. 38](#)»;

Visto il [decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35](#), recante «Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale» convertito con modificazioni dalla [legge 14 maggio 2005, n. 80](#), ed in particolare, l'[art. 10-ter](#), comma 1;

Visto il [decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 101](#), recante «Ulteriori disposizioni per la modernizzazione dei settori dell'agricoltura e delle foreste, a norma dell'[art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38](#)»;

Visto [decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5](#), recante «Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi» convertito, con modificazioni, dalla [legge 9 aprile 2009, n. 33](#), ed in particolare l'[art. 3](#), comma 4-ter, relativo all'introduzione del «Contratto di rete», e successive modifiche e integrazioni;

Vista la [legge 3 febbraio 2011, n. 4](#), recante «Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari» ed, in particolare, l'[art. 1](#) recante l'estensione dei contratti di filiera e di distretto a tutto il territorio nazionale;

Visto l'[art. 1, commi 126 e 499 della legge 27 dicembre 2017, n. 205](#), recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»;

Visto l'[art. 1, commi 657 e 660 della legge 30 dicembre 2018, n. 145](#), recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»

Visto il [decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86](#), recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità» convertito con modificazioni dalla [legge 9 agosto 2018, n. 97](#);

Visto il decreto ministeriale 14 febbraio 2019, n. 1785, recante approvazione del «Piano di intervento per il rilancio del settore agricolo e agroalimentare nei territori colpiti da Xylella»;

Vista la sentenza della [Corte costituzionale n. 72/2019](#);

Ritenuta la necessità di definire, ai sensi del richiamato [art. 1, comma 499, della legge 27 dicembre 2017, n. 205](#) con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, i criteri, le modalità e le procedure per l'attuazione degli interventi per la creazione e il consolidamento dei distretti del cibo;

Acquisito il concerto del Ministero dello sviluppo economico con nota prot. n. 0006990 del 2 luglio 2019;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 3 luglio 2019;

Decreta:

Art. 1. Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) «Accordo di distretto»: l'accordo sottoscritto dai diversi soggetti operanti nel territorio del distretto del cibo, che individua il soggetto proponente, gli obiettivi, le azioni, incluso il Programma, i tempi di realizzazione, i risultati e gli obblighi reciproci dei soggetti beneficiari;

b) «Commercializzazione di prodotti agricoli»: la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, mettere in vendita, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, esclusa la prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o imprese di trasformazione e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita;

c) «Contratto di distretto»: il contratto tra il Ministero e i soggetti beneficiari, che hanno sottoscritto un Accordo di distretto, e che, in base alla normativa regionale, rappresentano i distretti di cui all'[art. 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228](#), e sue modificazioni, finalizzato alla realizzazione di un Programma volto a rafforzare lo sviluppo economico e sociale dei distretti stessi;

d) «Contratto di distretto Xylella»: il contratto di cui alla lettera c, in attuazione delle disposizioni dell'[art. 1, comma 126 della legge 27 dicembre 2017, n. 205](#) e dell'[art. 1, commi 657 e 660 della legge 30 dicembre 2018, n. 145](#). Di seguito nel testo ogni riferimento per i Contratti di distretto si applica anche al Contratto di distretto Xylella, salvo specifiche disposizioni richiamate espressamente nel testo;

e) «Contratto di rete»: il contratto di cui all'[art. 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 9 aprile 2009, n. 33](#), e successive modifiche e integrazioni;

f) «Contributo in conto capitale»: il contributo a fondo perduto, calcolato in percentuale delle spese ammissibili, erogato dal Ministero e/o dalle regioni e province autonome;

g) «Filiera agroalimentare»: l'insieme delle fasi di produzione, di trasformazione, di commercializzazione e di distribuzione dei prodotti agricoli ed agroalimentari;

h) «Filiera agroenergetica»: l'insieme delle fasi di produzione, di trasformazione e di commercializzazione di biomasse di origine agricola e di prodotti energetici;

i) «Ministero»: il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo;

j) «PMI»: le piccole e medie imprese che soddisfano i criteri di cui all'[allegato I del regolamento \(UE\) n. 702/2014](#) o all'[allegato I del regolamento \(UE\) n. 651/2014](#);

k) «Prodotto agricolo»: i prodotti elencati nell'allegato I del Trattato e nell'[allegato I del regolamento \(UE\) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del consiglio, del 21 novembre 2012](#), sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, ad eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura elencati nell'[allegato I del regolamento \(UE\) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del consiglio](#);

l) «Progetto»: il Programma di interventi proposto dal singolo soggetto beneficiario aderente ad un Accordo di distretto;

m) «Programma»: l'insieme dei progetti proposti dai soggetti della filiera aderenti ad un Accordo di distretto;

n) «Provvedimenti»: i bandi emanati dal Ministero in attuazione del presente decreto;

o) «Settore agricolo»: l'insieme delle imprese attive nel settore della produzione primaria, della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli;

p) «Soggetto beneficiario»: l'impresa ammessa alle agevolazioni previste da ciascun provvedimento;

q) «Soggetti della filiera»: le imprese che concorrono direttamente alla produzione, raccolta, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, agroalimentari e agroenergetici e le imprese che forniscono servizi e mezzi di produzione;

r) «Soggetto gestore»: il Ministero, ovvero il soggetto da questo incaricato, ai sensi dell'[art. 10-ter del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35](#) convertito, con modificazioni, dalla [legge 14 maggio 2005, n. 80](#), sulla base di quanto indicato nei singoli provvedimenti;

s) «Soggetto proponente»: il soggetto, individuato dai soggetti beneficiari, che assume il ruolo di referente nei confronti del Ministero circa l'esecuzione del Programma, nonché la rappresentanza dei soggetti beneficiari per tutti i rapporti con il Ministero medesimo, ivi inclusi quelli relativi alle attività di erogazione delle agevolazioni;

t) «Trasformazione di prodotti agricoli»: qualsiasi trattamento subito da un prodotto agricolo a seguito del quale il prodotto ottenuto resta un prodotto agricolo o è trasformato in un prodotto non agricolo per il quale troveranno applicazione le condizioni di cui all'[art. 17 del regolamento \(UE\) n. 651/2014](#), eccezion fatta per le attività realizzate

nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita;

u) «Regioni meno sviluppate»: i territori localizzati nelle regioni meno sviluppate e in tutte le regioni il cui prodotto interno lordo (PIL) pro capite nel periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013 è stato inferiore al 75 % della media dell'UE-25 per il periodo di riferimento, ma superiore al 75 % della media del PIL dell'UE-27.

Art. 2. Ambito operativo

1. Il presente decreto disciplina, ai sensi di quanto previsto dalla [legge 27 dicembre 2017, n. 205](#), i criteri, le modalità e le procedure per l'attuazione dei Contratti di distretto e Contratto di distretto Xylella le relative misure agevolative per la realizzazione dei Programmi.

2. Gli interventi di cui al presente decreto sono diretti, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, a concedere:

a) aiuti compatibili con il mercato interno, ai sensi dell'[art. 107, paragrafo 3, lettere a\) e c\) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea](#), soggetti all'obbligo di notifica alla Commissione europea ai sensi dell'[art. 108 del medesimo Trattato](#);

b) aiuti compatibili con il mercato interno, ai sensi dell'[art. 107, paragrafo 3, lettere a\) e c\) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea](#), esentati dall'obbligo di notifica.

3. Gli interventi agevolativi sono attuati con provvedimenti che individuano, oltre a quanto già previsto nel presente decreto, i requisiti di accesso dei soggetti beneficiari, le condizioni di ammissibilità dei programmi e dei progetti, le spese ammissibili, la forma e l'intensità delle agevolazioni, nonché i termini e le modalità per la presentazione delle domande, i criteri di valutazione dei programmi o progetti e le modalità per la concessione ed erogazione degli aiuti.

Art. 3. Misure agevolative

Le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse nella forma del Contributo in conto capitale. Le agevolazioni sono concesse mediante una procedura di valutazione delle domande presentate dai soggetti proponenti, per la selezione dei programmi/progetti, sulla base di priorità, condizioni minime e criteri di valutazione previsti nei provvedimenti. Possono essere ammessi alle agevolazioni Contratti di distretto che prevedono programmi con un ammontare delle spese ammissibili compreso tra 4 milioni e 50 milioni di euro. Le risorse

finanziarie disponibili per la concessione delle agevolazioni previste dal presente decreto sono individuate a valere sulle disponibilità del Ministero, con riferimento a quanto previsto dall'[art. 1 comma 126 e 499 della legge 27 dicembre 2017, n. 205](#), nonché in ulteriori successive disponibilità anche delle regioni e province autonome.

Art. 4. Contratto di distretto e Contratto di distretto Xylella

1. Il Contratto di distretto ha lo scopo di promuovere lo sviluppo territoriale, la coesione e l'inclusione sociale, favorire l'integrazione di attività caratterizzate da prossimità territoriale, garantire la sicurezza alimentare, diminuire l'impatto ambientale delle produzioni, ridurre lo spreco alimentare e salvaguardare il territorio e il paesaggio rurale attraverso le attività agricole e agroalimentari. Il Contratto di distretto deve quindi anche favorire processi di riorganizzazione delle relazioni tra i differenti soggetti delle filiere operanti nel territorio del distretto del cibo, al fine di promuovere la collaborazione e l'integrazione fra i soggetti delle filiere, stimolare la creazione di migliori relazioni di mercato e garantire prioritariamente ricadute positive sulla produzione agricola.

2. Il Contratto di distretto Xylella, oltre quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, ha lo scopo di realizzare un programma di rigenerazione dell'agricoltura nei territori colpiti dal batterio Xylella fastidiosa, anche attraverso il recupero di colture storiche di qualità.

3. Il Contratto di distretto si fonda su un Accordo di distretto sottoscritto tra i diversi soggetti operanti nel territorio, che individua il soggetto proponente, gli obiettivi, le azioni, incluso il programma, i tempi di realizzazione, i risultati e gli obblighi reciproci.

4. Al Contratto di distretto possono partecipare sia soggetti beneficiari, impegnati direttamente nella realizzazione di specifici progetti, sia soggetti coinvolti indirettamente che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi di integrazione di filiera. In ogni caso, il Contratto di distretto è sottoscritto dai soli soggetti facenti parte dell'Accordo di distretto che sono beneficiari delle agevolazioni in quanto direttamente coinvolti nella realizzazione del Programma.

5. Il Programma deve essere articolato in diverse tipologie di interventi ammissibili in relazione all'attività svolta dai soggetti beneficiari e dimostrare l'integrazione fra i differenti soggetti in termini di miglioramento del grado di relazione organizzativa, commerciale e in termini di distribuzione del reddito e di vantaggio distrettuale.

Art. 5. Soggetti proponenti e soggetti beneficiari

1. Sono soggetti proponenti del Contratto di distretto le rappresentanze di distretti del cibo individuati dalle regioni ai sensi dell'[art. 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228](#), così come modificato dall'[art. 1, comma 499 della legge 27 dicembre 2017, n. 205](#).

2. Sono soggetti beneficiari delle agevolazioni del Contratto di distretto le seguenti categorie di imprese:

a) le imprese come definite dalla normativa vigente, anche in forma consortile, le società cooperative e loro consorzi, nonché le imprese organizzate in reti di imprese, che operano nel settore agricolo e agroalimentare;

b) le organizzazioni di produttori agricoli e le associazioni di organizzazioni di produttori agricoli riconosciute ai sensi della normativa vigente;

c) le società costituite tra soggetti che esercitano l'attività agricola e le imprese commerciali e/o industriali e/o addette alla distribuzione, purché almeno il 51 per cento del capitale sociale sia posseduto da imprenditori agricoli, cooperative agricole e loro consorzi o da organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi della normativa vigente. Il capitale delle predette società può essere posseduto, in misura non superiore al 10%, anche da grandi imprese, agricole o commerciali;

d) i distretti di cui al comma 1 laddove costituiti in forma societaria. Ai distretti di cui alla presente lettera non si applicano le disposizioni di cui al precedente comma c.

3. I soggetti beneficiari di cui al comma 2 devono possedere i seguenti requisiti:

a. avere una stabile organizzazione in Italia;

b. essere regolarmente costituiti ed iscritti nel registro delle imprese;

c. essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposti a procedure concorsuali;

d. non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;

e. trovarsi in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli

infortuni e della salvaguardia dell'ambiente ed essere in regola con gli obblighi contributivi;

f. non essere stati sottoposti alla sanzione interdittiva di cui all'[art. 9, comma 2, lettera d\), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231](#) e successive modifiche e integrazioni;

g. essere in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero;

h. non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà così come individuata nella parte I, capitolo 2, paragrafo 2.4, punto 15) degli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 o dall'[art. 2, punto 18\) del regolamento \(UE\) n. 651/2014](#) o dall'[art. 2, punto 14\) del regolamento \(UE\) n. 702/2014](#).

4. I soggetti beneficiari non residenti nel territorio italiano devono avere una personalità giuridica riconosciuta nello Stato di residenza come risultante dall'omologo registro delle imprese. Per tali soggetti beneficiari la disponibilità di almeno una sede sul territorio del distretto deve essere dimostrata alla data di richiesta della prima erogazione dell'agevolazione, pena la decadenza dalle stesse. Resta fermo il possesso da parte di tali soggetti beneficiari degli ulteriori requisiti previsti dal presente punto 3 alla data di presentazione della domanda di agevolazione.

Art. 6. Interventi ammissibili

1. Gli interventi ammissibili alle agevolazioni di cui all'art. 3 comprendono le seguenti tipologie:

a. investimenti in attivi materiali e attivi immateriali nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria;

b. investimenti per la trasformazione di prodotti agricoli e per la commercializzazione di prodotti agricoli e alimentari;

c. investimenti concernenti la trasformazione di prodotti agricoli in prodotti non agricoli, nei limiti individuati nei provvedimenti;

d. costi per la partecipazione dei produttori di prodotti agricoli ai regimi di qualità e misure promozionali a favore dei prodotti agricoli;

e. investimenti per la promozione dell'immagine e delle attività del distretto;

f. progetti di ricerca e sviluppo nel settore agricolo e agroalimentare.

2. Per i progetti di ricerca e sviluppo nel settore agricolo, le condizioni del sostegno sono quelle stabilite dall'[art. 31 del regolamento \(UE\) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014](#).

3. Per gli investimenti concernenti la trasformazione di prodotti agricoli in prodotti agroalimentari non compresi nell'allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, per la partecipazione alle fiere e per gli investimenti volti a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili effettuati da imprese di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, le condizioni del sostegno sono quelle stabilite dal [*regolamento \(UE\) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014*](#).

4. Gli interventi ammissibili possono riguardare una o più unità produttive relative ad uno stesso soggetto beneficiario.

5. Gli interventi devono essere realizzati entro 4 anni dalla data di sottoscrizione del Contratto di distretto, di cui all'art. 12, comma 1.

Art. 7. Aiuti concedibili

1. Le spese ammissibili e le intensità massime di aiuto sono riportate nell'Allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. La misura degli aiuti è fissata dai provvedimenti in percentuale delle spese ammissibili e nel rispetto delle intensità massime stabilite per ciascuna tipologia di aiuto nell'allegato A di cui al comma 1.

3. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) non è ammissibile, salvo nel caso in cui non sia recuperabile ai sensi della legislazione nazionale sull'IVA.

4. L'aiuto può essere concesso esclusivamente per attività intraprese o servizi ricevuti dopo che il regime è stato istituito e dichiarato compatibile con il Trattato dalla Commissione europea ed è stata presentata una domanda debitamente compilata.

5. Gli interventi devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni di cui all'art. 9, comma 1.

6. Le agevolazioni di cui al presente decreto si intendono concesse con la sottoscrizione del Contratto di distretto.

7. Per i contratti di distretto le agevolazioni sono concesse nella forma di Contributo in conto capitale tenuto conto della localizzazione, della tipologia di interventi e della dimensione dell'impresa, come segue:

a. investimenti nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria: nella forma di Contributo in conto capitale, fino al 50% degli investimenti ammissibili nelle regioni meno sviluppate e fino al 40% degli investimenti ammissibili nelle altre regioni;

b. investimenti nel settore della trasformazione di prodotti agricoli e della commercializzazione di prodotti agricoli: nella forma di Contributo in conto capitale, fino al 50% degli investimenti ammissibili nelle regioni meno sviluppate e fino al 40% degli investimenti ammissibili nelle altre regioni;

c. per gli investimenti di cui alle lettere a) e b), proposti da grandi imprese, che non soddisfano i criteri di cui all'[allegato I del regolamento \(UE\) n. 702/2014](#), la forma e l'intensità dell'aiuto sono subordinati alla verifica dell'effetto di incentivazione e della proporzionalità dell'aiuto, secondo le modalità specificate all'art. 9, commi 6 e 7;

d. spese per la partecipazione dei produttori di prodotti agricoli ai regimi di qualità, per le misure promozionali a favore dei prodotti agricoli: nella forma di Contributo in conto capitale, fino al 50% delle spese ammissibili;

e. spese per ricerca e sviluppo nel settore agricolo fino al 100% delle spese ammissibili, purché siano soddisfatte le condizioni di cui all'allegato A del presente decreto;

f. spese per investimenti concernenti la trasformazione di prodotti agricoli in prodotti non agricoli nel limite della soglia di notifica dell'aiuto pari a 7,5 milioni di euro per impresa e per progetto di investimento, nella forma di Contributo in conto capitale, fino al 20% dei costi ammissibili per le piccole imprese; fino al 10% dei costi ammissibili per le medie imprese.

Nel caso di Contratti di distretto Xylella, le aliquote di aiuto di cui alla lettera a sono maggiorate di 20 punti percentuali per:

i giovani agricoltori o gli agricoltori che si sono insediati nei cinque anni precedenti la data della domanda di aiuto;

gli investimenti collettivi, come impianti di magazzinaggio utilizzati da un gruppo di agricoltori o impianti di condizionamento dei prodotti agricoli per la vendita;

gli investimenti in zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici ai sensi dell'[art. 32 del regolamento \(UE\) n. 1305/2013](#);

investimenti destinati a migliorare l'ambiente naturale, anche collegati ad operazioni di cui agli [articoli 28 e 29 del regolamento \(UE\) n. 1305/2013](#), le condizioni di igiene o le norme relative al benessere degli animali, oltre le vigenti norme dell'Unione; in tal caso la maggiorazione si applica unicamente ai costi aggiuntivi necessari per

raggiungere un livello superiore a quello garantito dalle norme dell'Unione in vigore, senza che ciò comporti un aumento della capacità di produzione.

8. I provvedimenti possono stabilire eventuali limiti massimi di agevolazioni concedibili per singolo Programma.

Art. 8. *Cumulabilità degli aiuti*

Gli aiuti di cui al presente decreto possono essere cumulati con altri aiuti di Stato, compresi gli aiuti «de minimis», nella misura in cui tali aiuti riguardino costi ammissibili individuabili diversi. Gli aiuti possono essere cumulati con qualsiasi altro aiuto di Stato, compresi gli aiuti «de minimis», in relazione agli stessi costi ammissibili, in tutto o in parte coincidenti, purché tale cumulo non porti al superamento dell'intensità di aiuto stabilita, per ciascun tipo di aiuto, nell'allegato A al presente decreto.

Art. 9. *Presentazione e istruttoria delle domande di accesso alle agevolazioni*

1. Il soggetto proponente, che intende richiedere le agevolazioni previste dal presente decreto, deve preventivamente trasmettere al Ministero apposita domanda di accesso.

2. La domanda di accesso alle agevolazioni, sottoscritta dai legali rappresentanti delle imprese coinvolte, redatta, a pena di esclusione, secondo l'apposito modello che sarà allegato ai provvedimenti, predisposto dal Ministero e disponibile sul sito internet del Ministero stesso, è composta dal modulo di domanda e dalla proposta di massima, completa della descrizione del Contratto di distretto, delle caratteristiche tecnico-economiche dei singoli progetti, compresa la loro ubicazione e le date di inizio e di fine, l'importo dell'aiuto necessario per realizzarli e i costi ammissibili, con l'indicazione dei soggetti beneficiari e delle dimensioni delle imprese. Alla domanda di accesso deve essere allegato l'Accordo di distretto, sottoscritto da tutti i soggetti beneficiari e da eventuali altri soggetti coinvolti indirettamente che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi di distretto.

3. Il Ministero rende disponibile attraverso il proprio sito internet l'elenco della documentazione da presentare a corredo della domanda d'accesso e necessaria ai fini delle verifiche e valutazioni da effettuare.

4. Il Ministero richiede ai soggetti beneficiari, per il tramite del soggetto proponente, la documentazione o i chiarimenti utili alla fase istruttoria. I chiarimenti e/o le integrazioni richiesti dal Ministero dovranno pervenire entro il termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento della relativa richiesta, salvo proroghe concesse per cause debitamente motivate.

5. Il Ministero conclude l'istruttoria dell'ammissibilità entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda di accesso alle agevolazioni. I termini di cui sopra, sono sospesi fino alla scadenza del termine assegnato per la produzione della documentazione o dei chiarimenti di cui al comma 4.

6. Il Ministero, accertato che sussistono le condizioni di ammissibilità stabilite dal presente decreto e dai singoli provvedimenti e verificata la disponibilità delle risorse finanziarie per la concessione delle agevolazioni, provvede ad inviare la domanda alle regioni o province autonome dove sono localizzati i progetti, al fine di acquisire entro trenta giorni l'eventuale disponibilità al cofinanziamento nella forma di Contributo in conto capitale e comunica al soggetto proponente:

- a) l'ammissibilità della domanda di accesso;
- b) i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, assegnando al soggetto proponente il termine di dieci giorni per la presentazione di osservazioni o documenti, ai sensi dell'[*art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241*](#), e successive modificazioni.

7. Per le domande ammissibili, il Ministero procede, nel termine di novanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 6, alla valutazione della fattibilità tecnico-economica dei programmi e dei progetti sulla base dei seguenti principali criteri:

- a) fattibilità tecnico-economica del Programma;
- b) idoneità del Programma a conseguire gli obiettivi produttivi ed economici prefissati e a realizzare/consolidare sistemi di distretto;
- c) competenze specifiche possedute dai soggetti beneficiari in relazione al Programma;
- d) solidità economico-finanziaria dei soggetti beneficiari, sulla base, ove previsto, della documentazione predisposta da un istituto bancario;
- e) entità dell'eventuale cofinanziamento regionale.

8. Il sistema di punteggi e le condizioni minime di ammissibilità tecnico-economica alle agevolazioni sono individuati nei singoli provvedimenti.

9. Per la valutazione delle domande, il Ministero si avvale di una Commissione da nominare con atto del Ministero stesso.

10. In caso di partecipazione di una o più grandi imprese, il Ministero verifica la proporzionalità e l'effetto incentivante dell'aiuto, rispetto alla situazione in assenza di aiuti. Al fine di dimostrare l'effetto incentivante, le grandi imprese beneficiarie devono descrivere nella domanda di aiuto la situazione in assenza di aiuti, indicare quale situazione è indicata come scenario controfattuale o progetto o attività alternativi e fornire documenti giustificativi a sostegno dello scenario controfattuale descritto nella domanda. Il Ministero verifica la credibilità dello scenario controfattuale per confermare che l'aiuto produca l'effetto di incentivazione richiesto. In caso di aiuti agli investimenti soggetti a notifica individuale, quando non è noto uno specifico scenario controfattuale, l'effetto di incentivazione può essere altresì dimostrato in presenza di un deficit di finanziamento, vale a dire quando i costi di investimento superano il valore attuale netto (VAN) degli utili di esercizio attesi dell'investimento sulla base di un piano aziendale ex ante.

11. Il Ministero verifica altresì la proporzionalità dell'aiuto acquisendo dal soggetto beneficiario, per il tramite del soggetto proponente, la documentazione utile a dimostrare che, per gli aiuti agli investimenti concessi alle grandi imprese, l'importo dell'aiuto è limitato al minimo e corrisponde ai sovraccosti netti di attuazione dell'investimento nella regione interessata, rispetto allo scenario controfattuale in assenza di aiuto. A tal fine l'importo dell'aiuto agli investimenti concesso a grandi imprese non deve superare il minimo necessario per rendere il progetto sufficientemente redditizio. Ciò è confermato se l'aiuto non porta il Tasso di rendimento interno (TRI) oltre i normali tassi di rendimento applicati dall'impresa interessata ad altri progetti di investimento analoghi o, se tali tassi non sono disponibili, non determina un aumento del TRI oltre il costo del capitale dell'impresa nel suo insieme oppure oltre i tassi di rendimento abitualmente registrati nel settore interessato.

12. Conclusa l'attività di valutazione della fattibilità tecnico-economica, il Ministero determina l'ammontare massimo delle agevolazioni concedibili nelle forme e nelle misure ritenute idonee alla realizzazione del Programma.

13. Il Ministero, laddove applicabile, procede con la notifica individuale del progetto alla Commissione europea, ai sensi dell'[*art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea*](#).

14. Il Ministero rende pubblica sul proprio sito la graduatoria dei programmi sottoposti a valutazione.

15. Per i Programmi per i quali la valutazione dell'ammissibilità tecnico-economica si conclude con esito positivo, il Ministero approva il Programma, così come definito nell'ambito dell'attività di valutazione e secondo la graduatoria composta in base ai punteggi ottenuti dai singoli programmi, con l'indicazione delle spese ammesse e delle agevolazioni spettanti a ciascun soggetto beneficiario, dandone comunicazione al soggetto proponente e alle regioni o province autonome dove sono localizzati i progetti.

16. Per i programmi per i quali la valutazione dell'ammissibilità tecnico-economica si conclude con esito negativo, il Ministero ne dà motivata comunicazione al soggetto proponente, anche al fine di consentire l'eventuale presentazione, nel termine di dieci giorni, di osservazioni o documenti, ai sensi dell'[art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241](#), e successive modificazioni.

17. Per il computo dei termini di cui al presente articolo non si considera il mese di agosto.

Art. 10. *Presentazione della proposta definitiva di Contratto di distretto*

1. La proposta definitiva di Contratto di distretto di cui al comma 3, completa della documentazione progettuale prevista al comma 4, è presentata dal soggetto proponente al Ministero e, nel caso di cofinanziamento regionale, alle regioni o province autonome interessate entro il termine di novanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui all'art. 9, comma 15, salvo proroghe concesse per cause debitamente motivate. Decorso tale termine, senza che la documentazione prevista sia stata presentata, la stessa non è più ricevibile e la relativa decisione di approvazione del Programma, di cui all'art. 9, comma 15, è considerata decaduta.

2. La proposta definitiva di Contratto di distretto di cui al comma 1 deve corrispondere a quanto riportato nella decisione di approvazione del Programma di cui all'art. 9, comma 15.

3. La proposta definitiva di Contratto di distretto, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto proponente e degli altri soggetti beneficiari, redatta, a pena di esclusione, secondo il modello che sarà allegato al provvedimento, deve descrivere compiutamente e

chiaramente i contenuti del Programma approvato, con particolare riguardo ai seguenti elementi:

- a) soggetto proponente e soggetti beneficiari;
- b) accordo di distretto definitivo, sottoscritto da tutti i soggetti beneficiari e da eventuali altri soggetti coinvolti indirettamente che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi di distretto;
- c) progetti previsti;
- d) piano finanziario di copertura del Programma, con indicazione dell'ammontare e della forma delle agevolazioni e delle relative previsioni economiche, patrimoniali e finanziarie;
- e) ogni altro elemento descrittivo e di valutazione richiesto dai provvedimenti.

4. Per ciascun soggetto beneficiario, alla proposta definitiva devono essere allegati i seguenti documenti:

- a) scheda sintetica, contenente i principali dati e informazioni relativi a ciascun soggetto beneficiario e relativo progetto;
- b) progetto redatto secondo le indicazioni previste nel provvedimento e relativi preventivi di spesa.

5. Il Ministero può prevedere nei singoli provvedimenti ulteriore documentazione ritenuta necessaria per l'istruttoria dei progetti.

6. Per il computo dei termini di cui al presente articolo non si considera il mese di agosto.

Art. 11. *Istruttoria della proposta definitiva*

1. Il Ministero, entro sessanta giorni dalla data di presentazione della proposta definitiva di cui all'art. 10, procede ad effettuare l'attività istruttoria. Se, ai fini dello svolgimento dell'istruttoria, si rendono necessari chiarimenti e/o integrazioni, il suddetto termine di sessanta giorni resta sospeso. I chiarimenti e/o le integrazioni richiesti dal Ministero devono pervenire entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della relativa richiesta, pena la decadenza della domanda, salvo proroghe concesse per cause debitamente motivate.

2. Il Ministero per lo svolgimento dell'attività istruttoria può avvalersi del soggetto gestore.

3. Le modalità di svolgimento dell'attività istruttoria sono individuate nei singoli provvedimenti.

4. Entro il medesimo termine previsto per l'espletamento dell'attività istruttoria, le regioni o province autonome trasmettono al Ministero gli atti attestanti l'eventuale cofinanziamento.
5. Completata l'istruttoria, il Ministero approva la proposta di Contratto di distretto. Per le proposte di Contratto di distretto non ammissibili, il Ministero comunica al soggetto proponente, alle regioni o province autonome interessate l'esito negativo e le relative motivazioni, anche al fine di consentire l'eventuale presentazione, nel termine di dieci giorni, di osservazioni o documenti, ai sensi dell'[art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241](#), e successive modificazioni. In tal caso, il procedimento si intende concluso.
6. L'approvazione della proposta di Contratto di distretto, è comunicata, nel termine di dieci giorni lavorativi, dal Ministero ai soggetti proponenti, e, in caso di cofinanziamento regionale, alle regioni o province autonome interessate, specificando, per ciascuno dei progetti, le spese ammesse e le relative agevolazioni.
7. Il Ministero trasmette al soggetto proponente lo schema di Contratto di distretto, fissando un termine perentorio per la sua sottoscrizione. Detto termine non può essere fissato oltre sessanta giorni dall'approvazione della proposta di Contratto di distretto. Nel caso in cui il soggetto proponente non sottoscriva il contratto entro il predetto termine, salvo proroghe concesse per cause debitamente motivate, il Ministero stesso provvede a comunicare al soggetto proponente, e alle regioni o province autonome interessate la decadenza della decisione di approvazione del Programma, di cui all'art. 9, comma 15.
8. Per il computo dei termini di cui al presente articolo non si considera il mese di agosto.

Art. 12. Sottoscrizione del Contratto di distretto

1. Entro sessanta giorni, salvo proroghe concesse per cause debitamente motivate, dall'approvazione della proposta di Contratto di distretto, di cui all'art. 11 comma 5, il Ministero e il soggetto proponente sottoscrivono il Contratto di distretto.
2. Il Contratto di distretto, nel quale sono indicati impegni ed obblighi, regola le modalità di erogazione delle agevolazioni, anche in riferimento all'eventuale quota di cofinanziamento regionale per il Contributo in conto capitale, le condizioni che possono determinare la revoca delle stesse, gli obblighi connessi al monitoraggio e alle attività di

accertamento finale dell'avvenuta realizzazione dei progetti nonché di controllo ed ispezione, e quanto altro necessario ai fini della realizzazione dei programmi e dei progetti previsti.

3. L'efficacia del Contratto di distretto è condizionata alla effettiva esibizione, entro il termine massimo di centoventi giorni dalla sottoscrizione, salvo proroghe concesse per cause debitamente motivate, della documentazione comprovante il rilascio delle concessioni, autorizzazioni, licenze e nulla osta delle competenti pubbliche amministrazioni necessarie alla realizzazione dei progetti ammessi alle agevolazioni. L'intervenuta efficacia è comunicata dal Ministero alle regioni o province autonome che cofinanziano il Programma.

4. Per il computo del termine di cui al presente articolo non si considera il mese di agosto.

Art. 13. Erogazione delle agevolazioni

1. L'erogazione del Contributo in conto capitale avviene per stato di avanzamento, subordinatamente all'effettiva realizzazione della corrispondente parte degli interventi ritenuti ammissibili. La prima quota, fino al 40%, del Contributo in conto capitale, può essere erogata, su richiesta, a titolo di anticipazione, previa presentazione di fidejussione irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, di importo pari alla somma da erogare e di durata adeguata.

2. Il Ministero per lo svolgimento dell'attività istruttoria delle richieste di erogazione può avvalersi del soggetto gestore.

3. Il Ministero e le regioni o province autonome provvedono ad erogare il Contributo in conto capitale per le quote di rispettiva competenza.

4. Per il computo del termine di cui al presente articolo non si considera il mese di agosto.

Art. 14. Variazioni dei programmi

1. I soggetti proponenti, in ogni fase del procedimento oggetto del presente decreto, devono comunicare tempestivamente al Ministero, pena l'inammissibilità delle variazioni o la revoca delle agevolazioni, le variazioni della localizzazione territoriale e della tipologia degli interventi, nonché le variazioni relative al soggetto beneficiario e

conseguenti ad operazioni aziendali straordinarie, quali fusioni, scorpori, cessioni di azienda o di rami aziendali.

2. Eventuali variazioni riguardanti i soggetti beneficiari, anche a seguito di rinuncia alle agevolazioni, nonché quelle afferenti il Programma oggetto del Contratto di distretto sottoscritto, devono essere preventivamente comunicate dal soggetto proponente al Ministero, con adeguata motivazione. Ai fini dell'autorizzazione delle variazioni proposte, il Ministero, con apposita istruttoria tecnica, verifica la permanenza dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità del Programma e dei singoli progetti. Ove, a seguito delle variazioni intervenute, vengano meno le condizioni e i requisiti di ammissibilità, o sia compromesso l'equilibrio economico-finanziario del Contratto di distretto, il Ministero dichiara l'inammissibilità della variazione o la revoca le agevolazioni secondo le modalità previste all'art. 15.

3. Laddove non siano intervenute erogazioni delle agevolazioni, il soggetto proponente può richiedere al Ministero, a seguito dell'intervenuto recesso o esclusione di uno o più soggetti beneficiari, l'autorizzazione al subentro di nuovi soggetti beneficiari delle agevolazioni di cui al presente decreto. La richiesta deve essere inoltrata tempestivamente e, in caso di contratto già sottoscritto, entro tre mesi dalla data dell'intervenuto recesso o esclusione di uno o più soggetti beneficiari.

4. Non sono considerate, di norma, varianti del progetto, e quindi non sono soggette alla preventiva comunicazione e autorizzazione del Ministero, le modifiche tecniche di dettaglio, le soluzioni migliorative e i cambi di preventivo decisi in corso d'opera e per i quali il soggetto beneficiario possa dare evidenza in sede di stato di avanzamento/rendicontazione, a condizione che:

a) sia garantita la possibilità di identificare il bene cui le modifiche si riferiscono;

b) il beneficiario dimostri che gli investimenti realizzati confermino le finalità del progetto e siano coerenti con gli obiettivi del Contratto di distretto e il termine per la realizzazione degli investimenti.

5. Variazioni dei singoli interventi ammessi e indicate nel Contratto di distretto sottoscritto, ivi comprese quelle dovute a incrementi di costi rispetto a quelli ammessi e/o a nuovi interventi, non possono comportare, in nessun caso, aumento delle agevolazioni concesse in relazione a ciascun Contratto di distretto.

6. In caso di revoca, anche a seguito di rinuncia alle agevolazioni, in relazione a uno o più progetti, il Ministero verifica che permanga comunque la validità tecnico-economica del Programma oggetto del Contratto di distretto. Detta verifica è effettuata anche nel caso in cui l'ammontare delle spese complessivamente realizzate e ritenute ammissibili risulti significativamente inferiore all'ammontare delle spese ammesse.

7. Per il computo del termine di cui al presente articolo non si considera il mese di agosto.

Art. 15. *Revoca delle agevolazioni*

1. Le agevolazioni concesse sono revocate in tutto o in parte dal Ministero, e comunicate alle regioni o province autonome, qualora:

a) per i beni del medesimo intervento oggetto della concessione siano state erogate agevolazioni di qualsiasi natura previste da altre norme statali, regionali o dell'Unione europea o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche, che comportino il superamento dell'intensità di aiuto stabilita, per ciascun tipo di aiuto, nell'allegato A al presente decreto;

b) vengano distolte dall'uso previsto, in qualsiasi forma, anche mediante cessione di attività ad altro imprenditore, le immobilizzazioni materiali o immateriali, la cui realizzazione od acquisizione è stata oggetto dell'agevolazione, prima di cinque anni dalla data di completamento dell'investimento;

c) non vengano rispettati nei confronti dei lavoratori dipendenti gli obblighi previsti dalla legislazione in materia di lavoro, previdenza ed assistenza ovvero dai contratti collettivi nazionali di lavoro;

d) il soggetto beneficiario non abbia maturato, entro diciotto mesi dalla data di sottoscrizione del Contratto di distretto, salvo proroghe concesse per cause debitamente motivate, le condizioni previste per l'erogazione a stato di avanzamento della prima quota del Contributo in conto capitale;

e) gli interventi non siano ultimati entro i termini previsti dall'art. 6, comma 5, salvo proroghe concesse per cause debitamente motivate;

f) siano gravemente violate specifiche norme settoriali, anche appartenenti all'ordinamento dell'Unione europea;

g) venga dichiarato il fallimento del soggetto beneficiario, ovvero l'apertura nei confronti del medesimo di altra procedura concorsuale con finalità liquidatoria e cessazione dell'attività;

h) si verifichi il mancato rispetto delle vigenti disposizioni, in particolare gli [articoli 5](#) ed eventualmente [6 del decreto-legge 12 luglio](#)

[2018, n. 87](#), in materia di delocalizzazione e, ove ricorrano le condizioni, del mantenimento dell'occupazione delle unità produttive interessate dagli investimenti;

i) per qualsiasi altra causa indicata dai provvedimenti.

2. Nell'ipotesi sub a) di cui al comma 1, la revoca delle agevolazioni è parziale, in relazione alle spese ammesse alle agevolazioni afferenti i beni oggetto di altre agevolazioni.

3. Nell'ipotesi sub b) di cui al comma 1, la revoca delle agevolazioni è parziale ed è commisurata alla spesa ammessa alle agevolazioni afferente, direttamente o indirettamente, l'immobilizzazione distratta e al periodo di mancato utilizzo dell'immobilizzazione medesima, con riferimento al prescritto quinquennio. A tal fine, il soggetto beneficiario comunica tempestivamente al Ministero l'eventuale distrazione delle immobilizzazioni agevolate prima del suddetto quinquennio. Qualora la detta distrazione dovesse essere rilevata nel corso degli accertamenti o delle ispezioni di cui all'art. 18 senza che il soggetto beneficiario ne abbia dato comunicazione come sopra specificato, la revoca è comunque parziale ma commisurata all'intera spesa ammessa afferente, direttamente o indirettamente, l'immobilizzazione distratta, indipendentemente dal periodo di mancato utilizzo. Nel caso in cui la distrazione dall'uso previsto delle immobilizzazioni agevolate prima dei cinque anni dalla data di entrata in funzione dell'impianto costituisca una variazione sostanziale del progetto, determinando, di conseguenza, il mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati, la revoca è pari all'intero importo concesso a fronte del progetto approvato.

4. Nell'ipotesi sub c) di cui al comma 1, il Ministero provvede a fissare un termine non superiore a sessanta giorni per consentire al soggetto beneficiario di regolarizzare la propria posizione. Trascorso inutilmente tale termine, il Ministero medesimo procede alla revoca totale delle agevolazioni.

5. Nelle ipotesi sub e) di cui al comma 1, la richiesta di proroga è inoltrata dal soggetto beneficiario al Ministero almeno quattro mesi prima del termine previsto per il completamento degli interventi. Nell'ipotesi di cui al presente comma, la revoca delle agevolazioni è parziale e interessa le agevolazioni afferenti le spese effettuate successivamente ai termini di ultimazione prescritti, comprensivi dell'eventuale proroga, fatta salva ogni ulteriore determinazione conseguente alle verifiche sull'effettivo completamento del progetto e sul raggiungimento degli obiettivi prefissati.

6. Nelle ipotesi sub d) ed f), la revoca delle agevolazioni è totale.
7. Nell'ipotesi sub g) la revoca delle agevolazioni può essere parziale o totale in relazione al momento in cui interviene, con riferimento allo stato di realizzazione del progetto, la dichiarazione di fallimento ovvero l'apertura di altra procedura concorsuale con finalità liquidatoria e cessazione dell'attività.
8. Nell'ipotesi sub h) si rimanda a quanto indicato nei provvedimenti.
9. La revoca delle agevolazioni comporta, l'obbligo di restituire l'importo erogato in Conto capitale.
10. In caso di revoca parziale delle agevolazioni, per il Contributo in conto capitale, si procede alla riliquidazione delle stesse e alla rideterminazione delle quote erogabili. Le maggiori agevolazioni già erogate vengono recuperate anche mediante detrazione dalle successive erogazioni. In caso di recupero delle somme erogate, ovvero di detrazione di parte delle stesse dalle erogazioni successive a seguito di provvedimenti di revoca di cui al presente articolo o a seguito di altre inadempienze del soggetto beneficiario di cui al presente decreto, le medesime vengono maggiorate di un tasso di interesse pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente alla data di erogazione, fatti salvi i casi in cui sono applicabili le maggiorazioni di tasso e le sanzioni di cui all'[art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123](#).
11. La revoca parziale o totale delle agevolazioni è comunicata, ove previsto, dal Ministero alle regioni o province autonome per il recupero delle relative quote di Contributo in conto capitale.

Art. 16. *Documentazione di spesa*

1. Ai fini dell'erogazione delle quote del Contributo in conto capitale il soggetto beneficiario trasmette, per il tramite del soggetto proponente, al Ministero la documentazione di spesa necessaria per i riscontri e le verifiche sugli interventi realizzate, secondo le modalità previste dal Contratto di distretto sottoscritto.

Art. 17. *Concessione definitiva delle agevolazioni*

1. A seguito del ricevimento della documentazione di spesa di cui all'art. 16, il Ministero dispone accertamenti sull'avvenuta realizzazione del Programma del Contratto di distretto.

2. Sulla base degli accertamenti di cui al comma 1 e della prevista relazione finale, il Ministero provvede al ricalcolo delle agevolazioni spettanti al soggetto beneficiario, anche al fine di verificare il rispetto delle intensità massime di aiuto di cui all'allegato A e adotta il decreto di concessione definitiva o dispone la revoca delle agevolazioni. Al fine di garantire la partecipazione del soggetto beneficiario al procedimento di ricalcolo delle agevolazioni spettanti, gli esiti degli accertamenti di cui al comma 1 e la relazione finale, sono portati a conoscenza del soggetto beneficiario stesso.

3. A seguito della concessione definitiva, il Ministero e la regione o provincia autonoma, ove applicabile, provvede ad erogare, relativamente al Contributo in conto capitale, quanto eventualmente ancora dovuto ai soggetti beneficiari, ovvero a richiedere agli stessi le somme da questi dovute, che in caso di revoca parziale o totale saranno maggiorate nella misura stabilita all'art. 15, comma 10.

4. Il decreto di concessione definitiva di cui al comma 2 deve essere adottato entro sei mesi dal ricevimento della documentazione di spesa di cui all'art. 16 riferita all'ultimo stato di avanzamento. Trascorso detto termine si provvede alle residue erogazioni secondo quanto disciplinato al precedente comma 3. Il decreto di concessione definitiva viene trasmesso dal Ministero al soggetto beneficiario, e, ove applicabile, alle regioni o province autonome.

Art. 18. Monitoraggio, controlli e ispezioni

1. In ogni fase e stadio del procedimento il Ministero può disporre controlli e ispezioni sui soggetti beneficiari, al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni medesime, sulla regolarità dei procedimenti, nonché l'attuazione dei progetti finanziati e i risultati conseguiti per effetto degli interventi realizzati.

2. Ai fini del monitoraggio del Programma agevolato, il soggetto proponente, a partire dalla data di sottoscrizione del Contratto di distretto, si fa carico di inviare periodicamente al Ministero le dichiarazioni, rese dai legali rappresentanti o procuratori speciali dei soggetti beneficiari, ai sensi degli [articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445](#), attestanti lo stato d'avanzamento dei progetti e l'indicazione degli eventuali beni dismessi, sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero. Il soggetto proponente provvede a detto invio entro sessanta giorni dalla chiusura di ciascun esercizio sociale a decorrere da quello relativo all'avvio del

Programma agevolato e fino al quinto esercizio successivo a quello di ultimazione del Programma medesimo. Il dato relativo allo stato d'avanzamento è dichiarato fino alla prima scadenza utile successiva alla conclusione del Programma. La mancata, incompleta o inesatta dichiarazione dei dati richiesti può determinare, previa contestazione al soggetto beneficiario inadempiente, la revoca totale delle agevolazioni concesse.

3. Per le attività di monitoraggio, comprensiva di eventuale assistenza tecnica e per il tramite di eventuale soggetto gestore, il Ministero è autorizzato a utilizzare fino 3 milioni di euro delle risorse disponibili per il finanziamento dei contratti di distretto, anche attraverso convenzione con Ismea.

4. Il Ministero presenta relazioni annuali alla Commissione europea in conformità al [regolamento \(CE\) n. 659/1999](#) e al [regolamento \(CE\) n. 794/2004](#) e alle loro successive modifiche.

Art. 19. Entrata in vigore

1. Gli aiuti compatibili con il mercato interno, ai sensi dell'[art. 107, paragrafo 3, lettere a\) e c\) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea](#), soggetti all'obbligo di notifica ai sensi dell'[art. 108 del medesimo Trattato](#) di cui al presente decreto sono in conformità con la decisione della Commissione europea C(2015) 9742 final del 6 gennaio 2016 e successive modificazioni che autorizza il regime di Aiuto di Stato - Italia SA.42821 Contratti di filiera e di distretto.

2. Le agevolazioni concesse in conformità alla tabella 4 A dell'allegato A del presente decreto sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'[art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea](#) ai sensi dell'[art. 3 del regolamento \(UE\) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014](#) che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli [articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea](#), alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il [regolamento della Commissione \(CE\) n. 1857/2006](#), pubblicato nella G.U.U.E. 1° luglio 2014, n. L 193.

3. Gli aiuti di cui alla tabella 4 A dell'allegato A del presente decreto entrano in vigore dalla data di ricezione da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali della ricevuta contrassegnata dal numero di identificazione dell'aiuto, inviata dalla Commissione europea ai sensi dell'[art. 9 del regolamento \(UE\) n. 702/2014](#).

4. Le agevolazioni concesse in conformità alla tabella 5A dell'Allegato A del presente decreto sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'[art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea](#) ai sensi dell'[art. 3 del regolamento \(UE\) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014](#) che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli [articoli 107 e 108 del Trattato](#), pubblicato nella G.U.U.E. 26 giugno 2014, n. L 187.

5. Informazioni sintetiche su ciascuna misura di aiuto di cui alla tabella 5 A dell'allegato A del presente decreto, sono inviate alla Commissione europea entro venti giorni lavorativi dalla loro entrata in vigore.

6. Sono rispettate le condizioni previste all'[art. 9, paragrafi 2 e 4, del regolamento \(UE\) n. 702/2014](#), in materia di pubblicazione delle informazioni sugli aiuti di Stato da parte degli Stati membri. Il Ministero provvederà, altresì, alla registrazione della misura e a tutti i necessari adempimenti relativi al Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA) di cui all'[art. 52 della legge n. 234/2012](#).

Art. 20. Revisione

1. Trascorsi ventiquattro mesi dall'entrata in vigore, al fine di rafforzare le iniziative per l'attuazione delle finalità di cui all'art. 1, il presente decreto è sottoposto a revisione con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

Il presente decreto è sottoposto ai controlli degli organi competenti ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Allegato **[Spese ammissibili e intensità massime di aiuto]**

ALLEGATO A

Tabella 1A: Aiuti agli investimenti in attivi materiali e attivi immateriali nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria

L'investimento riguarda attivi materiali o immateriali connessi alla produzione agricola primaria. L'investimento è realizzato nelle aziende agricole da uno o più beneficiari o riguarda un bene materiale o immateriale utilizzato da uno o più beneficiari. L'investimento deve perseguire almeno uno dei seguenti obiettivi:

- a) migliorare le prestazioni globali e la sostenibilità dell'azienda agricola, in particolare mediante una riduzione dei costi di produzione o il miglioramento e la riconversione della produzione;
- b) migliorare l'ambiente naturale o le condizioni di igiene e di benessere animale, purché l'investimento in questione vada oltre le vigenti norme dell'Unione;
- c) creare e migliorare l'infrastruttura connessa allo sviluppo, all'adeguamento e all'ammodernamento dell'agricoltura, compresi l'accesso ai terreni agricoli, la ricomposizione e il riassetto fondiari, l'approvvigionamento e il risparmio energetico e idrico;
- d) garantire il rispetto delle norme in vigore alle condizioni seguenti:
 - ai giovani agricoltori che si insediano per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo dell'azienda per investimenti realizzati al fine di conformarsi alle norme dell'Unione relative alla produzione agricola, inclusa la sicurezza sul lavoro. Tali aiuti possono essere erogati per un periodo massimo di 24 mesi dalla data di insediamento;
 - qualora il diritto dell'Unione imponga nuovi requisiti relativi alle imprese attive nella produzione agricola primaria, possono essere concessi aiuti per investimenti finalizzati a conformarsi a tali prescrizioni per un periodo massimo di 12 mesi dalla data in cui esse divengono obbligatorie per l'impresa interessata. L'aiuto è limitato alle PMI.

Non possono essere concessi aiuti per: a) acquisto di diritti di produzione, diritto all'aiuto e piante annuali; b) impianto di piante annuali; c) acquisto di animali¹; d) investimenti intesi a conformarsi alle norme dell'Unione in vigore, ad eccezione dei casi di cui al primo paragrafo, lettera d); e) capitale circolante; f) costi diversi da quelli elencati nella presente tabella, connessi al contratto di leasing, quali il margine del concedente, i costi di rifinanziamento degli interessi, le spese generali e gli oneri assicurativi.

Nel caso dell'irrigazione, è assicurato, dal 1° gennaio 2017, con riguardo al bacino idrografico in cui è effettuato l'investimento, un contributo al recupero dei costi dei servizi idrici a carico dei vari settori di impiego dell'acqua da parte del settore agricolo con forme all'articolo 9, paragrafo 1, primo trattino, della direttiva 2000/60/CE, tenendo in considerazione, ove del caso, gli effetti sociali, ambientali ed economici del recupero nonché le condizioni geografiche e climatiche della regione o delle regioni interessate.

In caso di investimenti connessi alla produzione di biocarburanti o alla produzione di energia da fonti rinnovabili a livello delle aziende agricole, devono essere rispettate le condizioni indicate ai punti da 137 a 142 degli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020.

Gli investimenti devono essere conformi alla legislazione dell'UE e in particolare alle norme in materia di tutela ambientale e alle buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA) della condizionalità a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013 e dell'Italia in materia di tutela ambientale. Per gli investimenti che richiedono una valutazione dell'impatto ambientale ai sensi della direttiva 2011/92/UE, gli aiuti sono concessi a condizione che il progetto di investimento sia stato oggetto di tale valutazione e abbia ottenuto l'autorizzazione prima della data di concessione degli aiuti individuali. Gli investimenti devono rispettare i requisiti ambientali previsti nei PSR delle regioni nei quali sono realizzati.

Non è ammesso il sostegno ad investimenti che avrebbero come conseguenza un aumento della produzione superiore alle eventuali restrizioni o limitazioni stabilite da un'organizzazione comune di mercato che comprende regimi di sostegno diretto finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA).

¹ L'aiuto per l'acquisto di animali da riproduzione può essere concesso, fino all'intensità massima del 30% dell'importo dei costi ammissibili, purché soddisfatti le condizioni di cui alla nota 6.

SPESE AMMISSIBILI	INTENSITÀ MASSIMA AGEVOLAZIONE ²	
	Regioni meno sviluppate e tutte le regioni il cui prodotto interno lordo (PIL) pro capite nel periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013 è stato inferiore al 75 % della media dell'UE-25 per il periodo di riferimento, ma superiore al 75 % della media del PIL dell'UE-27	Altre Regioni
1. Costruzione, acquisizione, incluso il leasing, o miglioramento di beni immobili ³ .	50%	40%
2. Acquisto o noleggio con patto di acquisto di macchinari e attrezzature, fino ad un massimo del loro valore di mercato ⁴ .	50%	40%
3. Acquisizione o sviluppo di programmi informatici, e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore e marchi commerciali.	50%	40%
4. Costi generali, collegati alle spese di cui ai punti 1) e 2), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, onorari per consulenze sulla sostenibilità ambientale ed economica brevetti, compresi gli studi di fattibilità ⁵ .	50%	40%
5. Acquisto di animali da riproduzione ⁶	30%	30%

² Le aliquote di aiuto possono essere maggiorate di 20 punti percentuali per:

- i giovani agricoltori o gli agricoltori che si sono insediati nei cinque anni precedenti la data della domanda di aiuto;
- gli investimenti collettivi, come impianti di magazzinaggio utilizzati da un gruppo di agricoltori o impianti di condizionamento dei prodotti agricoli per la vendita;
- gli investimenti in zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici ai sensi dell'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013;
- investimenti destinati a migliorare l'ambiente naturale, le condizioni di igiene o le norme relative al benessere degli animali, oltre le vigenti norme dell'Unione; in tal caso la maggiorazione si applica unicamente ai costi aggiuntivi necessari per raggiungere un livello superiore a quello garantito dalle norme dell'Unione in vigore, senza che ciò comporti un aumento della capacità di produzione.-

³ I terreni acquistati sono ammissibili solo in misura non superiore al 10% dei costi totali ammissibili dell'intervento.

⁴ Con riguardo all'irrigazione di superfici irrigue nuove o già esistenti, si considerano costi ammissibili solo gli investimenti che soddisfino i requisiti indicati ai punti 149, 150 e 151 degli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020.

⁵ Gli studi di fattibilità sono costi ammissibili anche quando, sulla base dei loro risultati, non è effettuata alcuna delle spese di cui ai punti 1) e 2).

⁶ L'aiuto per l'acquisto di animali da riproduzione può essere concesso, fino all'intensità massima del 30% dell'importo dei costi ammissibili, purché soddisfi le seguenti condizioni:

- gli aiuti possono essere concessi soltanto per l'acquisto di animali da riproduzione per il miglioramento della qualità genetica del patrimonio zootecnico di bovini, ovini e caprini;
- sono ammissibili solo gli investimenti finalizzati al miglioramento della qualità genetica del patrimonio zootecnico mediante l'acquisto di riproduttori di qualità pregiata, maschi e femmine, registrati nei libri genealogici; nel caso della sostituzione di animali da riproduzione esistenti, gli aiuti possono essere concessi solo per la sostituzione di animali che non erano registrati in un libro genealogico;
- sono ammissibili agli aiuti solo gli agricoltori in attività;
- dovrebbero essere acquistati solo gli animali che garantiscono un potenziale di riproduzione ottimale per un determinato periodo di tempo; pertanto, sono ammissibili soltanto femmine acquistate prima che abbiano partorito per la prima volta;
- i capi acquistati devono essere tenuti nella mandria per un periodo di almeno quattro anni.

Tabella 2A: Aiuti agli investimenti nel settore della trasformazione di prodotti agricoli e della commercializzazione di prodotti agricoli

L'investimento riguarda la trasformazione di prodotti agricoli o la commercializzazione di prodotti agricoli. Gli investimenti relativi alla produzione di biocarburanti prodotti da colture alimentari non sono ammissibili all'aiuto ai sensi della presente tabella 2 A. Gli investimenti devono essere conformi alla legislazione dell'UE e dell'Italia in materia di tutela ambientale. Per gli investimenti che richiedono una valutazione dell'impatto ambientale ai sensi della direttiva 2011/92/UE, gli aiuti sono concessi a condizione che il progetto di investimento sia stato oggetto di tale valutazione e abbia ottenuto l'autorizzazione prima della data di concessione degli aiuti individuali. Gli investimenti devono rispettare i requisiti ambientali previsti nei PSR delle regioni nei quali sono realizzati.

Il capitale circolante non è ritenuto un costo ammissibile. Gli aiuti non sono concessi per investimenti realizzati per conformarsi alle norme dell'Unione in vigore.

Non possono essere concessi aiuti che contravvengano ai divieti o alle restrizioni stabiliti nel regolamento (UE) n. 1308/2013, anche se tali divieti e restrizioni interessano solo il sostegno dell'Unione previsto da tale regolamento.

Gli aiuti individuali con costi ammissibili superiori a 25 milioni di euro o il cui equivalente sovvenzione lordo supera i 12 milioni di euro sono appositamente notificati alla Commissione a norma dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato.

Gli investimenti devono essere mantenuti per almeno 5 anni dopo la data del loro completamento, altrimenti gli aiuti dovranno essere rimborsati.

SPESE AMMISSIBILI	INTENSITÀ MASSIMA AGEVOLAZIONE	
	Regioni meno sviluppate e tutte le regioni il cui prodotto interno lordo (PIL) pro capite nel periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013 è stato inferiore al 75 % della media dell'UE-25 per il periodo di riferimento, ma superiore al 75 % della media del PIL dell'UE-27	Altre regioni
1. Costruzione, acquisizione, incluso il leasing, ¹ o miglioramento di beni immobili ²	50%	40%
2. Acquisto o noleggio con patto di acquisto di macchinari e attrezzature, al massimo fino al loro valore di mercato ³	50%	40%
3. Costi generali collegati alle spese di cui ai punti 1) e 2), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, onorari per consulenze sulla sostenibilità ambientale ed economica, compresi studi di fattibilità; gli studi di fattibilità rimangono spese ammissibili anche quando, sulla base dei loro risultati, non è sostenuta alcuna delle spese di cui ai punti 1) e 2)	50%	40%
4. Acquisizione o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore e marchi commerciali.	50%	40%

¹ I costi diversi, connessi ai contratti di leasing, quali il margine del concedente, i costi di rifinanziamento degli interessi, le spese generali e gli oneri assicurativi, non costituiscono costi ammissibili.

² I terreni sono ammissibili solo in misura non superiore al 10 % dei costi ammissibili totali dell'intervento in questione.

³ I costi diversi, connessi ai contratti di leasing, quali il margine del concedente, i costi di rifinanziamento degli interessi, le spese generali e gli oneri assicurativi, non costituiscono costi ammissibili.

Tabella 3A: Aiuti per la partecipazione dei produttori di prodotti agricoli ai regimi di qualità e per le misure promozionali a favore dei prodotti agricoli

I regimi di qualità sono i seguenti: A) regimi di qualità istituiti dai seguenti regolamenti e dalle seguenti disposizioni: i) parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda il settore vitivinicolo; ii) regolamento (UE) n. 1151/2012; iii) regolamento (CE) n. 834/2007 (62); iv) regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio; v) regolamento (UE) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio; B) regimi di qualità, inclusi i regimi di certificazione delle aziende agricole, dei prodotti agricoli riconosciuti dagli Stati membri in quanto conformi ai seguenti criteri: i) la specificità del prodotto finale tutelato da tali regimi deve derivare da obblighi tassativi che garantiscono caratteristiche specifiche del prodotto, oppure particolari metodi di produzione, oppure termini di sanità pubblica, salute delle piante e degli animali, benessere degli animali o tutela ambientale; ii) il regime di qualità deve essere accessibile a tutti i produttori; iii) il regime di qualità deve prevedere disciplinari di produzione vincolanti, il cui rispetto deve essere verificato dalle autorità pubbliche o da un organismo di controllo indipendente; iv) il regime di qualità deve essere trasparente e assicurare una tracciabilità completa dei prodotti agricoli; C) regimi facoltativi di certificazione dei prodotti agricoli riconosciuti dagli Stati membri in quanto conformi ai requisiti stabiliti nella comunicazione della Commissione «Orientamenti UE sulle migliori prassi che riguardo ai regimi facoltativi di certificazione per i prodotti agricoli e alimentari». L'attività di promozione deve essere destinata a informare il pubblico sulle caratteristiche dei prodotti agricoli (ad esempio mediante l'organizzazione di concorsi, la partecipazione a fiere commerciali e ad attività di pubbliche relazioni, la divulgazione di conoscenze scientifiche, o mediante pubblicazioni contenenti dati fattuali) oppure a incoraggiare gli operatori economici o i consumatori ad acquistare il prodotto agricolo in questione mediante campagne promozionali. La campagna promozionale deve essere incentrata su prodotti coperti dai regimi di qualità o deve essere di carattere generico e a vantaggio di tutti i produttori del tipo di prodotto in questione. La campagna promozionale deve rispettare il regolamento (UE) n. 1169/2011 e, se del caso, le norme specifiche in materia di etichettatura. Le campagne promozionali con una dotazione annuale superiore a 5 milioni di euro, devono essere notificate individualmente.	
A) AIUTI PER LA PARTECIPAZIONE DEI PRODUTTORI DI PRODOTTI AGRICOLI AI REGIMI DI QUALITÀ ¹	INTENSITÀ MASSIMA AGEVOLAZIONE
a) Costi per le ricerche di mercato, l'ideazione e la progettazione del prodotto nonché la preparazione delle domande di riconoscimento dei regimi di qualità ²	Fino al 100% della spesa ammissibile
B) AIUTI PER LE MISURE PROMOZIONALI A FAVORE DEI PRODOTTI AGRICOLI ³	INTENSITÀ MASSIMA AGEVOLAZIONE
a) Organizzazione e la partecipazione a concorsi, fiere o mostre, a condizione che gli aiuti siano accessibili a tutti i soggetti ammissibili della zona interessata sulla base di criteri oggettivamente definiti: spese di iscrizione; spese di viaggio e costi per il trasporto degli animali; spese per pubblicazioni e siti web che annunciano l'evento; affitto dei locali e degli stand e i costi del loro montaggio e smontaggio ⁴ .	Fino al 100% della spesa ammissibile

¹ Gli aiuti sono concessi per la partecipazione dei produttori di prodotti agricoli e delle loro associazioni ai regimi di qualità. Gli aiuti sono accessibili a tutte le imprese ammissibili della zona interessata sulla base di criteri oggettivamente definiti.

² Gli aiuti non devono comportare pagamenti diretti ai beneficiari e devono essere versati al prestatore del servizio di ricerca o al prestatore del servizio di consulenza.

³ Le misure promozionali si riferiscono all'intero settore agricolo. Se la misura promozionale è attuata da associazioni di produttori o da altre organizzazioni, la partecipazione alla misura stessa non è subordinata all'adesione a tali associazioni od organizzazioni e i contributi alle spese amministrative dell'associazione o dell'organizzazione sono limitati ai costi di prestazione della misura promozionale.

⁴ Possono beneficiare dell'aiuto di cui alla lettera a) solo le PMI.

b) Costi delle pubblicazioni su mezzi cartacei ed elettronici, siti web e annunci pubblicitari nei mezzi di comunicazione elettronici, radiofonici o televisivi, destinati a presentare informazioni fattuali sui produttori di una data regione o di un dato prodotto, purché tali informazioni siano neutre e tutti i produttori interessati abbiano le stesse possibilità di figurare nella pubblicazione.	
c) Costi relativi alla divulgazione di conoscenze scientifiche e dati fattuali su i) regimi di qualità aperti a prodotti agricoli di altri Stati membri e di paesi terzi; ii) prodotti agricoli generici e i loro benefici nutrizionali, nonché sugli utilizzi proposti per essi ⁵ .	
d) Costi delle campagne promozionali destinate ai consumatori e organizzate nei mezzi di comunicazione o presso i punti di vendita al dettaglio, nonché di tutto il materiale promozionale distribuito direttamente ai consumatori ⁶	Fino al 50% della spesa ammissibile ⁷

⁵ Le attività promozionali di carattere generico e a vantaggio di tutti i produttori di quel tipo di prodotto, non devono far riferimento al nome di un'impresa, a un marchio o a una particolare origine. La restrizione riguardante il riferimento all'origine non si applica se i) l'attività promozionale riguarda denominazioni riconosciute dall'Unione, purché tale riferimento corrisponda esattamente a quello registrato dall'Unione; ii) se l'attività riguarda prodotti coperti da regimi di qualità diversi dai regimi per le denominazioni riconosciute dall'Unione, l'origine dei prodotti può essere menzionata purché tale riferimento sia secondario nel messaggio. Il riferimento all'origine non deve avere carattere discriminatorio, non deve avere lo scopo di incoraggiare il consumo del prodotto agricolo per il solo motivo della sua origine, deve rispettare i principi generali del diritto dell'Unione e non deve equivalere a una restrizione della libera circolazione dei prodotti agricoli, in violazione dell'articolo 34 del trattato.

⁶ Gli aiuti per le campagne promozionali sono erogati solo sotto forma di servizi agevolati. Prima del lancio di campagne promozionali, devono essere trasmessi alla Commissione UE campioni rappresentativi di materiale promozionale. Le attività promozionali di carattere generico e a vantaggio di tutti i produttori di quel tipo di prodotto, non devono far riferimento al nome di un'impresa, a un marchio o a una particolare origine e non devono riguardare i prodotti di una o più aziende particolari. La restrizione riguardante il riferimento all'origine non si applica se i) l'attività promozionale riguarda denominazioni riconosciute dall'Unione, purché tale riferimento corrisponda esattamente a quello registrato dall'Unione; ii) se l'attività riguarda prodotti coperti da regimi di qualità diversi dai regimi per le denominazioni riconosciute dall'Unione, l'origine dei prodotti può essere menzionata purché tale riferimento sia secondario nel messaggio.

⁷ L'intensità può raggiungere l'80% delle spese ammissibili per attività promozionali nei paesi terzi.

Tab. 4A: Aiuti alla ricerca e allo sviluppo nel settore agricolo, in esenzione ai sensi del regolamento (UE) n. 702/2014.

Le misure di aiuto si riferiscono all'intero settore agricolo, nel limite della soglia di notifica dell'aiuto pari a 7,5 milioni di euro per progetto. Il progetto sovvenzionato deve essere di interesse per tutte le imprese attive nello specifico settore o comparto agricolo. Prima della data di avvio del progetto, le seguenti informazioni sono pubblicate su internet: a) la conferma dell'attuazione del progetto; b) gli obiettivi del progetto; c) la data di pubblicazione approssimativa dei risultati attesi del progetto; d) l'indirizzo del sito web in cui saranno pubblicati i risultati attesi del progetto; e) un riferimento al fatto che i risultati del progetto saranno disponibili gratuitamente per tutte le imprese attive nello specifico settore o comparto agricolo. I risultati del progetto sovvenzionato devono essere messi a disposizione su Internet dalla data di fine del progetto o dalla data in cui le eventuali informazioni su tali risultati sono fornite ai membri di un particolare organismo, a seconda di cosa avvenga prima. I risultati devono restare a disposizione su Internet per un periodo di almeno cinque anni dalla data di fine del progetto sovvenzionato. Gli aiuti sono concessi direttamente all'organismo di ricerca e diffusione della conoscenza. Non sono concessi aiuti basati sul prezzo dei prodotti agricoli alle imprese attive nel settore agricolo.	
SPESE AMMISSIBILI	INTENSITÀ MASSIMA AGEVOLAZIONE
1. Spese di personale relative a ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui sono impiegati nel progetto	Fino al 100% delle spese ammissibili ¹
2. Costi relativi a strumentazione e attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto. Se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per tutto il loro ciclo di vita per il progetto, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati	
3. Costi relativi agli immobili e ai terreni nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto. Per quanto riguarda gli immobili, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati. Per quanto riguarda i terreni, sono ammissibili i costi delle cessioni a condizioni commerciali o le spese di capitale effettivamente sostenute;	
4. Costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato, nonché costi per i servizi di consulenza e i servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini del progetto;	
5. Spese generali supplementari e altri costi di esercizio, compresi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili al progetto.	

¹ A condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- la ricerca è di interesse generale per il particolare settore o sottosettore interessato;
- prima dell'inizio della ricerca vengono pubblicate su Internet informazioni relative allo svolgimento e alla finalità della stessa. Tali informazioni devono contenere la data approssimativa dei risultati attesi e l'indirizzo della loro pubblicazione su Internet nonché precisare che i risultati saranno disponibili gratuitamente;
- i risultati della ricerca sono messi a disposizione su Internet per un periodo di almeno 5 anni. Tali informazioni su Internet saranno pubblicate simultaneamente ad altre informazioni eventualmente fornite a membri di organismi specifici;
- gli aiuti sono concessi direttamente all'organismo o ente di ricerca e non devono comportare la concessione diretta di aiuti non connessi alla ricerca a favore di un'impresa di produzione, trasformazione o commercializzazione di prodotti agricoli, né fornire un sostegno in termini di prezzo ai produttori di detti prodotti.

Tabella 5A: Aiuti in esenzione ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014

Articolo 17 – Aiuti alle PMI per investimenti concernenti la trasformazione di prodotti agricoli in prodotti non agricoli nel limite della soglia di notifica dell'aiuto pari a 7,5 milioni di euro per impresa e per progetto di investimento.	
I costi ammissibili comprendono:	INTENSITÀ MASSIMA AGEVOLAZIONE
a) investimento in attivi materiali e/o immateriali per installare un nuovo stabilimento, ampliare uno stabilimento esistente, diversificare la produzione di uno stabilimento mediante prodotti nuovi aggiuntivi o trasformare radicalmente il processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente	20% dei costi ammissibili per le piccole imprese; 10% dei costi ammissibili per le medie imprese
b) attivi immateriali che soddisfano tutte le seguenti condizioni: a) sono utilizzati esclusivamente nello stabilimento beneficiario degli aiuti; b) sono considerati ammortizzabili; c) sono acquistati a condizioni di mercato da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente; d) figurano nell'attivo di bilancio dell'impresa per almeno tre anni.	
Articolo 19 - Aiuti alle PMI per la partecipazione alle fiere nel limite della soglia di notifica dell'aiuto pari a 2 milioni di euro per impresa e per anno	INTENSITÀ MASSIMA AGEVOLAZIONE (ESL)
I costi ammissibili corrispondono ai costi sostenuti per la locazione, l'installazione e la gestione dello stand in occasione della partecipazione di un'impresa ad una determinata fiera o mostra.	50% dei costi ammissibili
Articolo 41 – Aiuti agli investimenti volti a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili. Gli aiuti agli investimenti per la produzione di biocarburanti sono ammessi esclusivamente per la produzione di biocarburanti sostenibili diversi da quelli prodotti da colture alimentari. Non sono ammissibili i costi non direttamente connessi al conseguimento di un livello più elevato di tutela dell'ambiente.	
I costi ammissibili sono i costi degli investimenti supplementari necessari per promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili. Tali costi sono determinati come segue:	INTENSITÀ MASSIMA AGEVOLAZIONE (ESL) ¹
a) se il costo dell'investimento per la produzione di energia da fonti rinnovabili è individuabile come investimento distinto all'interno del costo complessivo dell'investimento, ad esempio come una componente aggiuntiva facilmente riconoscibile di un impianto preesistente, il costo ammissibile corrisponde al costo connesso all'energia rinnovabile;	45 % dei costi ammissibili
b) se il costo dell'investimento per la produzione di energia da fonti rinnovabili è individuabile in riferimento a un investimento analogo meno rispettoso dell'ambiente che verosimilmente sarebbe stato realizzato senza l'aiuto, questa differenza tra i costi di entrambi gli investimenti corrisponde al costo connesso all'energia rinnovabile e costituisce il costo ammissibile;	
c) nel caso di alcuni impianti su scala ridotta per i quali non è individuabile un investimento meno rispettoso dell'ambiente in quanto non esistono impianti di dimensioni analoghe, i costi di investimento totali per conseguire un livello più elevato di tutela dell'ambiente costituiscono i costi ammissibili	30 % dei costi ammissibili

¹ L'intensità di aiuto può essere aumentata di 20 punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese e di 10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese. L'intensità di aiuto può essere aumentata di 15 punti percentuali per investimenti effettuati in zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del trattato e di 5 punti percentuali per investimenti effettuati in zone assistite che soddisfano le condizioni dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato.

L. 27 dicembre 2002 n. 289

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003).

Pubblicata nella Gazz. Uff. 31 dicembre 2002, n. 305, S.O.

Art. 66 *(Sostegno della filiera agroalimentare)* ⁽³⁵²⁾

1. Al fine di favorire l'integrazione di filiera del sistema agricolo e agroalimentare e il rafforzamento dei distretti agroalimentari, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nel rispetto della programmazione regionale, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, promuove, nel limite finanziario complessivo fissato con deliberazione del CIPE in attuazione degli articoli 60 e 61 della presente legge e nel rispetto dei criteri di riparto territoriale stabiliti dalla medesima deliberazione del CIPE, ovvero nei limiti finanziari fissati dall'*articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311*, e successive modificazioni, nonché dagli eventuali altri stanziamenti previsti dalla legge, contratti di filiera e di distretto a rilevanza nazionale con gli operatori delle filiere, ivi comprese le forme associate di cui all'*articolo 5 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102*, finalizzati alla realizzazione di programmi di investimenti aventi carattere interprofessionale, in coerenza con gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato in agricoltura. ⁽³⁵³⁾ ⁽³⁵⁷⁾

2. I criteri, le modalità e le procedure per l'attuazione delle iniziative di cui al comma 1 sono definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. ⁽³⁵⁶⁾ ⁽³⁵⁷⁾

[3. Al fine di facilitare l'accesso al mercato dei capitali da parte delle imprese agricole e agroalimentari, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è istituito un regime di aiuti conformemente a quanto disposto dagli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato in agricoltura nonché dalla comunicazione della Commissione delle Comunità europee 2001/C 235 03 del 23 maggio 2001, recante aiuti di Stato e capitale di rischio, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee C/235 del 21 agosto 2001. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005. ⁽³⁵⁵⁾ ⁽³⁵⁴⁾ ⁽³⁵⁸⁾]

⁽³⁵²⁾ A norma dell'*art. 3, comma 1, D.Lgs. 27 maggio 2005, n. 100*, i contratti di filiera previsti e disciplinati dal presente articolo si applicano agli operatori della filiera ittica, ivi comprese le forme associate.

⁽³⁵³⁾ Comma modificato dall'*art. 10, comma 5, D.L. 14 marzo 2005, n. 35*, convertito con modificazioni dalla *L. 14 maggio 2005, n. 80* e, successivamente, così sostituito dall'*art. 1, comma 1, L. 3 febbraio 2011, n. 4*.

⁽³⁵⁴⁾ A norma dell'*art. 3, comma 4, D.Lgs. 27 maggio 2005, n. 100*, il regime di aiuti di cui alle presenti disposizioni è esteso, nei limiti dell'autorizzazione di spesa ivi prevista, anche alle imprese della pesca e dell'acquacoltura.

⁽³⁵⁵⁾ Comma abrogato dall' *art. 1, comma 46, L. 11 dicembre 2016, n. 232*, a decorrere dal 1° gennaio 2017.

⁽³⁵⁶⁾ Per i criteri, le modalità e le procedure per l'attuazione dei contratti di filiera, vedi il *D.M. 1° agosto 2003*, il *D.M. 20 marzo 2006* ed il *D.M. 8 gennaio 2016*.

⁽³⁵⁷⁾ Vedi, anche, l'*art. 10-ter, D.L. 14 marzo 2005, n. 35*, convertito con modificazioni dalla *L. 14 maggio 2005, n. 80*.

⁽³⁵⁸⁾ In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M. 22 giugno 2004, n. 182*. Vedi, anche, l'*art. 14, D.Lgs. 27 maggio 2005, n. 102* e l'*art. 1, comma 31, L. 27 dicembre 2013, n. 147*.

D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228 ⁽¹⁾.

Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 15 giugno 2001, n. 137, S.O.

13. Distretti del cibo ⁽²²⁾.

1. Al fine di promuovere lo sviluppo territoriale, la coesione e l'inclusione sociale, favorire l'integrazione di attività caratterizzate da prossimità territoriale, garantire la sicurezza alimentare, diminuire l'impatto ambientale delle produzioni, ridurre lo spreco alimentare e salvaguardare il territorio e il paesaggio rurale attraverso le attività agricole e agroalimentari, sono istituiti i distretti del cibo.

2. Si definiscono distretti del cibo:

a) i distretti rurali quali sistemi produttivi locali di cui all'*articolo 36, comma 1, della legge 5 ottobre 1991, n. 317*, caratterizzati da un'identità storica e territoriale omogenea derivante dall'integrazione fra attività agricole e altre attività locali, nonché dalla produzione di beni o servizi di particolare specificità, coerenti con le tradizioni e le vocazioni naturali e territoriali, già riconosciuti alla data di entrata in vigore della presente disposizione;

b) i distretti agroalimentari di qualità quali sistemi produttivi locali, anche a carattere interregionale, caratterizzati da significativa presenza economica e da interrelazione e interdipendenza produttiva delle imprese agricole e agroalimentari, nonché da una o più produzioni certificate e tutelate ai sensi della vigente normativa europea o nazionale, oppure da produzioni tradizionali o tipiche, già riconosciuti alla data di entrata in vigore della presente disposizione;

c) i sistemi produttivi locali caratterizzati da una elevata concentrazione di piccole e medie imprese agricole e agroalimentari, di cui all'*articolo 36, comma 1, della legge 5 ottobre 1991, n. 317*;

d) i sistemi produttivi locali anche a carattere interregionale, caratterizzati da interrelazione e interdipendenza produttiva delle imprese agricole e agroalimentari, nonché da una o più produzioni certificate e tutelate ai sensi della vigente normativa europea, nazionale e regionale;

e) i sistemi produttivi locali localizzati in aree urbane o periurbane caratterizzati dalla significativa presenza di attività agricole volte alla riqualificazione ambientale e sociale delle aree;

f) i sistemi produttivi locali caratterizzati dall'interrelazione e dall'integrazione fra attività agricole, in particolare quella di vendita diretta dei prodotti agricoli, e le attività di prossimità di commercializzazione e ristorazione esercitate sul medesimo territorio, delle reti di economia solidale e dei gruppi di acquisto solidale;

g) i sistemi produttivi locali caratterizzati dalla presenza di attività di coltivazione, allevamento, trasformazione, preparazione alimentare e agroindustriale svolte con il metodo biologico o nel rispetto dei criteri della sostenibilità ambientale, conformemente alla normativa europea, nazionale e regionale vigente;

h) i biodistretti e i distretti biologici, intesi come territori per i quali agricoltori biologici, trasformatori, associazioni di consumatori o enti locali abbiano stipulato e sottoscritto protocolli per la diffusione del metodo biologico di coltivazione, per la sua divulgazione nonché per il sostegno e la valorizzazione della gestione sostenibile anche di attività diverse dall'agricoltura. Nelle regioni che abbiano adottato una normativa specifica in materia di biodistretti o distretti biologici si applicano le definizioni stabilite dalla medesima normativa.

3. Le regioni e le province autonome provvedono all'individuazione dei distretti del cibo e alla successiva comunicazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, presso il quale è costituito il Registro nazionale dei distretti del cibo.

4. Al fine di sostenere gli interventi per la creazione e il consolidamento dei distretti del cibo si applicano le disposizioni relative ai contratti di distretto, di cui all'*articolo [66, comma 1](#), della [legge 27 dicembre 2002, n. 289](#)*.

5. I criteri, le modalità e le procedure per l'attuazione degli interventi di cui al comma 4 sono definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo

economico, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione ⁽²³⁾ ⁽²⁴⁾.

6. Per le finalità di cui al comma 4 è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2018 e di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 ⁽²⁵⁾.

7. Al fine di valorizzare la piena integrazione fra attività imprenditoriali ai sensi della lettera f) del comma 2, al comma 8-bis dell'articolo 4 del [decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228](#), dopo le parole: «nell'ambito dell'esercizio della vendita diretta è consentito» sono inserite le seguenti: «vendere prodotti agricoli, anche manipolati o trasformati, già pronti per il consumo, mediante l'utilizzo di strutture mobili nella disponibilità dell'impresa agricola, anche in modalità itinerante su aree pubbliche o private, nonché».

⁽²²⁾ Articolo così sostituito dall'art. 1, comma 499, [L. 27 dicembre 2017, n. 205](#), a decorrere dal 1° gennaio 2018.

⁽²³⁾ La [Corte costituzionale, con sentenza 20 febbraio-5 aprile 2019, n. 72](#) (Gazz. Uff. 10 aprile 2019, n. 15 – Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 499, [L. 27 dicembre 2017, n. 205](#), nella parte in cui, sostituendo il presente comma, stabilisce che il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali dallo stesso previsto sia adottato «sentita la» Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, anziché «previa intesa in sede di» detta Conferenza.

⁽²⁴⁾ In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il [D.M. 22 luglio 2019](#).

⁽²⁵⁾ Per la rideterminazione dell'autorizzazione di spesa di cui al presente comma, vedi l'art. 7, comma 2-ter, [D.L. 29 marzo 2019, n. 27](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 21 maggio 2019, n. 44](#).

L. 5 marzo 2001 n. 57

Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati.

Pubblicata nella Gazz. Uff. 20 marzo 2001, n. 66

Capo II**Interventi nei settori agricolo, forestale, della pesca e dell'acquacoltura****7. Delega per la modernizzazione nei settori dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura.**

1. Il Governo è delegato a emanare, senza che ciò comporti oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, uno o più decreti legislativi contenenti norme per l'orientamento e la modernizzazione nei settori dell'agricoltura, delle foreste, della pesca, dell'acquacoltura e della lavorazione del pescato, anche in funzione della razionalizzazione degli interventi pubblici ⁽³⁰⁾.

2. Gli schemi di decreto legislativo di cui al comma 1, a seguito della deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri e dopo avere acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica affinché sia espresso, entro quaranta giorni, il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia; decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere. Qualora il termine previsto per il parere parlamentare scada nei trenta giorni antecedenti la scadenza del termine di cui al comma 1 o successivamente ad esso, quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono diretti, in coerenza con la politica agricola dell'Unione europea, a creare le condizioni per:

a) promuovere, anche attraverso il metodo della concertazione, il sostegno e lo sviluppo economico e sociale dell'agricoltura, dell'acquacoltura, della pesca e dei sistemi agroalimentari secondo le vocazioni produttive del territorio, individuando i presupposti per l'istituzione di distretti agroalimentari, rurali ed ittici di qualità ed assicurando la tutela delle risorse naturali, della biodiversità, del patrimonio culturale e del paesaggio agrario e forestale;

b) favorire lo sviluppo dell'ambiente rurale e delle risorse marine, privilegiando le iniziative dell'imprenditoria locale, anche con il sostegno della multifunzionalità dell'azienda agricola, di acquacoltura e di pesca, comprese quelle relative alla gestione ed alla tutela ambientale e paesaggistica, anche allo scopo di creare fonti alternative di reddito;

c) ammodernare le strutture produttive agricole, della pesca e dell'acquacoltura, forestali, di servizio e di fornitura di mezzi tecnici a minor impatto ambientale, di trasformazione e commercializzazione dei prodotti nonché le infrastrutture per l'irrigazione al fine di sviluppare la competitività delle imprese agricole ed agroalimentari, soddisfacendo la domanda dei mercati ed assicurando la qualità dei prodotti, la tutela dei consumatori e dell'ambiente;

d) garantire la tutela della salute dei consumatori nel rispetto del principio di precauzione, promuovendo la riconversione della produzione intensiva zootecnica in produzione estensiva biologica e di qualità, favorire il miglioramento e la tutela dell'ambiente naturale, delle condizioni di igiene e di benessere degli animali negli allevamenti, nonché della qualità dei prodotti per uso umano e dei mangimi per gli animali, in particolare sviluppando e regolamentando sistemi di controllo e di tracciabilità delle filiere agroalimentari;

e) garantire un costante miglioramento della qualità, valorizzare le peculiarità dei prodotti e il rapporto fra prodotti e territorio, assicurare una adeguata informazione al consumatore e tutelare le

tradizioni alimentari e la presenza nei mercati internazionali, con particolare riferimento alle produzioni tipiche, biologiche e di qualità;

f) favorire l'insediamento e la permanenza dei giovani e la concentrazione dell'offerta in armonia con le disposizioni comunitarie in materia di concorrenza;

g) assicurare, in coerenza con le politiche generali del lavoro, un idoneo supporto allo sviluppo occupazionale nei settori agricolo, della pesca, dell'acquacoltura e forestale, per favorire l'emersione dell'economia irregolare e sommersa;

h) favorire la cura e la manutenzione dell'ambiente rurale, anche attraverso la valorizzazione della piccola agricoltura per autoconsumo o per attività di agriturismo e di turismo rurale;

i) favorire lo sviluppo sostenibile del sistema forestale, in aderenza ai criteri e principi individuati dalle Conferenze ministeriali sulla protezione delle foreste in Europa.

(30) In attuazione della delega prevista dal presente comma, per il settore della pesca e dell'acquacoltura, vedi il D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 226; per il settore forestale, vedi il D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 227; per il settore agricolo, vedi il D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228.

L. 5-10-1991 n. 317

Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese.

Pubblicata nella Gazz. Uff. 9 ottobre 1991, n. 237, S.O.

Capo VII**Disposizioni varie****36. Sistemi produttivi locali, distretti industriali e consorzi di sviluppo industriale ⁽⁴⁴⁾.**

1. Si definiscono sistemi produttivi locali i contesti produttivi omogenei, caratterizzati da una elevata concentrazione di imprese, prevalentemente di piccole e medie dimensioni, e da una peculiare organizzazione interna ⁽⁴⁵⁾.

2. Si definiscono distretti industriali i sistemi produttivi locali di cui al comma 1, caratterizzati da una elevata concentrazione di imprese industriali nonché dalla specializzazione produttiva di sistemi di imprese ⁽⁴⁶⁾.

3. Ai sensi del titolo II, capo III, del *decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112*, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla individuazione dei sistemi produttivi locali nonché al finanziamento di progetti innovativi e di sviluppo dei sistemi produttivi locali, predisposti da soggetti pubblici o privati ⁽⁴⁷⁾.

4. I consorzi di sviluppo industriale, costituiti ai sensi della vigente legislazione nazionale e regionale, sono enti pubblici economici. Spetta alle regioni soltanto il controllo sui piani economici e finanziari dei consorzi ⁽⁴⁸⁾.

5. I consorzi di sviluppo industriale di cui al comma 4 promuovono, nell'ambito degli agglomerati industriali attrezzati dai consorzi medesimi, le condizioni necessarie per la creazione e lo sviluppo di attività produttive nei settori dell'industria e dei servizi. A tale scopo realizzano e gestiscono, in collaborazione con le associazioni imprenditoriali e con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, infrastrutture per l'industria, rustici industriali, servizi reali alle imprese, iniziative per l'orientamento e la formazione professionale dei lavoratori, dei quadri direttivi e intermedi e dei giovani imprenditori, e ogni altro servizio sociale connesso alla produzione industriale ⁽⁴⁹⁾.

⁽⁴⁴⁾ Rubrica così sostituita dall'art. 6, *L. 11 maggio 1999, n. 140*.

⁽⁴⁵⁾ Comma così sostituito dall'art. 6, *L. 11 maggio 1999, n. 140*.

⁽⁴⁶⁾ Comma così sostituito dall'art. 6, *L. 11 maggio 1999, n. 140*.

⁽⁴⁷⁾ Comma così sostituito dall'art. 6, *L. 11 maggio 1999, n. 140*.

⁽⁴⁸⁾ Periodo aggiunto dall'art. 11, *D.L. 23 giugno 1995, n. 244*.

⁽⁴⁹⁾ Con *D.M. 21 aprile 1993* (Gazz. Uff. 22 maggio 1993, n. 118, S.O.) sono stati determinati gli indirizzi e i parametri di riferimento per l'individuazione, da parte delle regioni, dei distretti industriali. Vedi, anche, l'art. 54, *L. 27 dicembre 1997, n. 449*, l'art. 63, *L. 23 dicembre 1998, n. 448* e il comma 369 dell'art. 1, *L. 23 dicembre 2005, n. 26*.

LEGGE REGIONALE 13 ottobre 2004, n. 22**Istituzione dei distretti rurali e agroalimentari di qualità in Calabria.*****(BUR n. 19 del 16 ottobre 2004. supplemento straordinario n. 2)*****Art. 1**

1. La Giunta regionale è delegata, previa acquisizione del parere vincolante della Commissione consiliare competente, alla istituzione di nuovi distretti rurali e agroalimentari di qualità in Calabria secondo i criteri previsti dalla normativa vigente.

Legge Regionale 13 ottobre 2004, n. 21

Istituzione dei distretti rurali ed agroalimentari di qualità. Istituzione del distretto agroalimentare di qualità di Sibari.

(BUR n. 19 del 16 ottobre 2004, supplemento straordinario n. 2)

(Testo coordinato ed integrato con le modifiche di cui alla L.R. 5 ottobre 2007, n. 22 e L.R. 31 marzo 2009, n. 6)

Art. 1 *(Finalità)*

1. La Regione, con la presente legge, valorizza, sostiene e promuove il consolidamento e lo sviluppo di sistemi produttivi locali, individuati quali distretti rurali e quali distretti agroalimentari di qualità, ai sensi dell'articolo 13, commi 1 e 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo, 2001, n. 57).

2. La Regione, a questo scopo e coerentemente con l'art. 21 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo, 2001, n. 57) e la legge Regionale 16 aprile 2002 n° 19: “Norme per la tutela, governo ed uso del territorio, - Legge Urbanistica della Calabria” - interviene mediante politiche finalizzate a:

- a) valorizzare le produzioni agricole ed agro-alimentari enfatizzando la relazione tra prodotto e territorio;
- b) favorire la concentrazione dell'offerta in logica di filiera e di multifiliera;
- c) predisporre condizioni infrastrutturali di servizio e alle esigenze delle produzioni agricole ed agro-alimentari;
- d) garantire la sicurezza degli alimenti;
- e) sostenere la proiezione sui mercati nazionali ed internazionali delle imprese;
- f) migliorare la qualità territoriale, ambientale e paesaggistica dello spazio rurale;
- g) predisporre strumenti tecnici che favoriscono investimenti aventi quali precipuo obiettivo l'ispessimento delle relazioni tra imprese dell'agro-alimentare;
- h) contribuire al mantenimento ed alla crescita dell'occupazione.

3. La Regione pertanto realizza, attraverso strumenti di programmazione negoziata, il coordinamento degli strumenti di politica agraria e rurale, con il coinvolgimento delle altre istituzioni e soggetti operanti nel territorio del distretto.

Art. 2 *(Individuazione - Definizioni)*

1. Si definiscono distretti rurali i sistemi produttivi locali di cui all'articolo 36, comma 1, della legge 5 ottobre 1991, n. 317 (Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese),

caratterizzati da identità storica e territoriale omogenee derivante dall'integrazione tra attività agricole e altre attività locali, nonché dalla produzione di beni e servizi di particolare specificità, coerenti con le tradizioni e le vocazioni naturali e territoriali.

2. Si definiscono distretti agro-alimentari di qualità i sistemi produttivi locali, caratterizzati da significativa presenza economica e da interrelazione e interdipendenza produttiva delle imprese agricole e agro-alimentari, nonché da una o più produzioni certificate e tutelate, ai sensi della vigente normativa comunitaria o nazionale, oppure da produzioni tradizionali o tipiche.

3. Si definisce filiera agro-alimentare un insieme costituito da imprese operanti nelle diverse fasi di valorizzazione di un prodotto agro-alimentare, e cioè della produzione, trasformazione e commercializzazione, distribuzione di un prodotto agro-alimentare.

4. Si definisce segmento di filiera agro-alimentare un insieme costituito da imprese operanti almeno su due fasi della valorizzazione di un prodotto agro-alimentare.

Art. 3

(Requisiti per l'individuazione dei distretti rurali)

1. Ai fini della loro individuazione, i distretti rurali devono possedere i seguenti requisiti:

a) che la produzione agricola realizzata nell'area distrettuale risulti coerente con le vocazioni naturali dei territori e sia significativa in rapporto con l'economia locale;

b) che vi sia la presenza di un sistema consolidato di relazioni tra le imprese agricole e le imprese locali operanti in altri settori;

c) che parte rilevante dell'innovazione tecnologica ed organizzativa delle imprese agricole, nonché dell'assistenza tecnica ed economica e della formazione professionale sia soddisfatta dall'offerta locale;

d) che vi sia integrazione tra produzione agricola e fenomeni culturali e turistici;

e) che le imprese agricole possiedano le risorse aziendali necessarie per attività di valorizzazione dei prodotti agricoli e del patrimonio rurale e forestale, nonché di tutela del territorio e del paesaggio rurale;

f) che vi sia forte interesse delle istituzioni locali verso la realtà distrettuale a stabilire rapporti di tipo collaborativo e convenzionale con le imprese agricole e con quelle di altri settori locali.

Art. 4

(Requisiti per l'individuazione dei distretti agro-alimentari di qualità)

1. Ai fini della loro individuazione i distretti agro-alimentari di qualità devono possedere i seguenti requisiti:

a) che siano realizzati uno o più prodotti merceologicamente omogenei, certificati e tutelati, ai sensi della vigente normativa comunitaria o nazionale, tradizionali o tipici, la cui produzione risulti significativa a livello dell'economia agro-alimentare regionale;

- b) che vi sia la presenza di un sistema consolidato di relazioni tra le imprese agricole ed agro-alimentari;
- c) che parte rilevante dell'innovazione tecnologica ed organizzativa delle imprese agricole e delle imprese agro-alimentari, nonché dell'assistenza tecnica ed economica e della formazione professionale, sia soddisfatta dall'offerta locale;
- d) che vi sia integrazione tra produzione agro-alimentare e fenomeni culturali e turistici;
- e) che vi sia forte interesse delle istituzioni locali verso la realtà distrettuale, al fine stabilire rapporti di tipo collaborativo e convenzionale con le imprese agricole e agro-alimentari.

Art. 5¹

(Individuazione dei distretti rurali e dei distretti agro-alimentari di qualità)

1. I distretti rurali e i distretti agro-alimentari di qualità sono individuati con deliberazione della Giunta regionale, previo parere vincolante della Commissione consiliare competente, in base ai requisiti di cui agli articoli 3 e 4, sulla base di proposte documentate e motivate presentate da comitati promotori costituiti dalle O.O.P.P. provinciali e regionali e/o da enti e organismi rappresentativi del territorio e del sistema economico locale, fatto salvi i distretti rurali e agro-alimentari di qualità già istituiti con legge regionale.

2. La deliberazione di individuazione dei distretti è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria (BURC).

Art. 6²

(Costituzione società di distretto)

1. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione sul BURC della deliberazione di individuazione del distretto, il comitato promotore, gli enti locali, le rappresentanze economiche e sociali nonché le autonomie funzionali e le strutture dello sviluppo locale, che operano sul territorio del distretto, gli imprenditori agricoli, agro-alimentari, agrituristici e agro-industriali rappresentativi del distretto, di concerto con le O.O.P.P., con i rappresentanti delle filiere organizzate con le O.P. di riferimento, promuovono la costituzione del soggetto giuridico, denominato società di distretto.

2. Possono far parte della società di distretto anche i soggetti gestori di strumenti quali programmi leader, strade dei prodotti tipici, piani di sviluppo socio-economico delle comunità montane, interessanti le aree del distretto.

Art. 6 bis³

(Competenze e funzioni della società di Distretto)

1. La società di distretto elabora e cura l'attuazione del piano di distretto sulla scorta degli indirizzi forniti dal comitato di distretto di cui all'articolo 7.

Il Piano deve essere elaborato entro 120 giorni dalla costituzione della società di distretto e del comitato di distretto.

¹ Articolo riformulato dall'art. 1, comma 1 della L.R. 31 marzo 2009, n. 6.

² Articolo sostituito dall'art. 2, comma 1 della L.R. 31 marzo 2009, n. 6.

³ Articolo aggiunto dall'art. 3, comma 1 della L.R. 31 marzo 2009, n. 6.

La società di distretto svolge altresì le seguenti funzioni:

- a) rappresenta in modo unitario gli interessi del distretto;*
- b) promuove e coordina, anche attraverso forme di programmazione negoziata tra i soggetti pubblici e privati interessati, l'elaborazione, il cofinanziamento e la realizzazione dei progetti di cui all'articolo 7 ter, in coerenza con gli obiettivi individuati dal piano di distretto, e li presenta alla Regione per il relativo finanziamento;*
- c) presenta per i relativi finanziamenti i progetti di cui all'articolo 7 ter, secondo le modalità previste per ciascuna forma di finanziamento dalla normativa vigente;*
- d) propone l'aggiornamento del piano di distretto, previo parere del comitato di distretto di cui all'articolo 7 sulla base di nuovi scenari e mutamenti di contesto socio-economico;*
- e) raccoglie ed elabora i dati relativi all'attuazione del piano di distretto e li trasmette, con cadenza annuale, alla direzione regionale competente in materia di agricoltura, ai fini dell'attività di monitoraggio e controllo;*
- f) gestisce le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano di distretto e presenta, annualmente, alla Giunta Regionale una relazione che illustri gli aspetti qualitativi e quantitativi dell'attività del distretto ed, in particolare:*
 - 1) il grado di raggiungimento degli obiettivi individuati dal piano di distretto;*
 - 2) il grado di attuazione del piano di distretto e di realizzazione delle azioni e dei progetti finanziati;*
 - 3) il livello di spesa impegnata ed erogata, con l'indicazione delle diverse forme di finanziamento attivate, pubbliche e private.*

Art. 7
(Comitato di distretto)

1. Al fine di assicurare unicità d'intenti e coordinamento politico amministrativo è costituito un comitato di indirizzo del distretto, di seguito denominato comitato di distretto.
2. Il comitato di distretto è costituito da:
 - 1 rappresentante indicato dalla Col-diretti Provinciale;
 - 1 rappresentante indicato dalla Unione Agricoltori Provinciale;
 - 1 rappresentante indicato dalla Confederazione Italiana Agricoltori Provinciale;
 - 1 rappresentante indicato dall'ordine degli Agronomi Provinciale;
 - 1 rappresentante indicato dalla Camera di Commercio e/o Centro Estero;⁴

⁴ Parole aggiunte dall'art. 4, comma 1 della L.R. 31 marzo 2009, n. 6.

1 rappresentante indicato dall'Istituto Commercio Estero;

1 rappresentante indicato dall'Unical e/o dall'Università degli Studi di Reggio Calabria;

1 rappresentante indicato dalla CGIL, UIL e CISL;

1 rappresentante indicato dall'Amministrazione provinciale;

3 rappresentanti indicati dai comuni del distretto.

3. Il comitato di distretto avrà la responsabilità:

- a) di determinare politiche, proposte, progetti finalizzati a garantire un generale quadro di convenienza e proficua agibilità alle imprese agricole, agrituristiche, agro-alimentari, agroindustriali del distretto;
- b) di predisporre politiche, proposte, progetti per la infrastrutturazione del distretto coerentemente con le esigenze di qualità delle produzioni esitate, di salvaguardia ambientale e paesaggistica;
- c) di supportare tutte quelle attività che favoriscano il consolidamento di politiche intersettoriali tra produzione agricola, produzione agro-alimentare, ospitalità rurale agriturismo, artigianato, valorizzazione dei beni storico – culturali;
- d) predisporre politiche finalizzate a saldare gli elementi storico culturali del distretto con le produzioni sottese con l'obiettivo di un comune processo identitario;
- e) a dare, per quanto di propria competenza, unicità nei tempi e nelle metodologie amministrative, al fine di velocizzare gli investimenti che si proporranno;
- f) di accettare e verificare la relazione annuale, di cui all'art. 6, punto g) della presente legge, predisposta dalla società di distretto;
- g) di predisporre una relazione annuale in cui sintetizzare le attività economiche e istituzionali svolte nel distretto da trasmettere al Presidente della Giunta regionale e al Presidente del Consiglio regionale.

Art. 7 bis⁵

(Criteri per l'elaborazione e l'adozione del Piano di Distretto)

1. *Il piano di distretto è elaborato per lo sviluppo economico e la valorizzazione delle risorse del territorio, tenendo conto della programmazione regionale di settore e in conformità alla vigente normativa comunitaria.*

2. *La Giunta regionale, con propria deliberazione, approva il piano di ogni singolo distretto, previo parere di un'apposita commissione di valutazione nominata dall'assessorato all'agricoltura e coordinata dal Dirigente Generale dello stesso dipartimento.*

3. *Il piano di distretto, in particolare, deve contenere:*

⁵ Articoli aggiunti dall'art. 4, comma 2 della L.R. 31 marzo 2009, n. 6.

a) una dettagliata relazione concernente:

- la situazione esistente e le prospettive in materia di produzione, trasformazione, distribuzione e consumo dei prodotti del distretto;*
- la rappresentazione cartografica dell'area interessata dal piano, con identificazione dei comuni e dei loro confini amministrativi;*
- l'analisi del territorio, da cui emergano i punti di forza e i punti di debolezza, le opportunità ed i rischi nello sviluppo del territorio;*
- la descrizione degli elementi che caratterizzano il distretto come rurale o agroalimentare di qualità, in base ai requisiti stabiliti dagli articoli 3 e 4 ed in coerenza con le analisi e le strategie del PSR;*

b) la rappresentazione della strategia perseguita con:

- l'individuazione, sulla base dell'analisi del territorio effettuata, degli obiettivi di sviluppo economico da raggiungere informa integrata e coordinata nonché delle azioni necessarie per il raggiungimento degli obiettivi;*
- l'illustrazione della coerenza degli obiettivi e delle azioni individuati in relazione agli ambiti di programmazione del PSR e alla integrazione degli stessi con le altre politiche di sviluppo insistenti sul territorio del distretto;*
- la descrizione dell'impatto ambientale, economico e sociale delle azioni individuate;*

c) le risorse suddivise tra gli obiettivi e le azioni del piano, con l'indicazione dei finanziamenti, pubblici e privati, distinguendo le risorse che si intendono reperire attraverso altre forme di finanziamento previste dalla vigente normativa comunitaria, statale e regionale, con particolare riferimento a quelle in materia di sviluppo rurale e di coesione e sviluppo locale, e le altre risorse provenienti da soggetti pubblici e privati.

4. Il piano di distretto ha validità triennale e può essere aggiornato.

Art. 7 ter

(Attuazione del Piano di Distretto)

1. *La Regione, in conformità ai contenuti del piano di distretto di cui all'articolo 7 bis, finanzia progetti di sviluppo dei distretti rurali e dei distretti agroalimentari di qualità elaborati, attraverso strumenti di programmazione negoziata, dalle amministrazioni, dagli enti e dai soggetti, pubblici e privati, interessati.*

2. *Possono essere ammessi ai finanziamenti i progetti che, in linea con i contenuti del piano di distretto di cui all'articolo 7 bis, perseguono uno o più dei seguenti obiettivi:*

- a) favorire i processi di coesione e correlazione tra i diversi settori produttivi presenti all'interno dei distretti rurali ed agroalimentari di qualità;*

b) sostenere la creazione, riorganizzazione ed il completamento, in ambito distrettuale, delle filiere produttive agroalimentari;

c) incentivare le attività volte a garantire la sicurezza degli alimenti e la loro tracciabilità, anche al fine di elevare gli standard qualitativi delle produzioni agricole ed agroalimentari e favorire la loro penetrazione nei mercati nazionali ed internazionali;

d) contribuire al mantenimento ed alla crescita dei livelli occupazionali del settore, anche attraverso la valorizzazione delle risorse umane disponibili mediante qualificati programmi di formazione, finalizzati alla stabilizzazione dell'occupazione;

e) effettuare il monitoraggio delle problematiche socio-economiche, culturali, ambientali di ogni distretto, con speciale riferimento alla individuazione dell'esistenza di eventuali fattori negativi che possono impedirne o ritardarne lo sviluppo;

f) favorire la creazione e il miglioramento di strutture produttive ed infrastrutture di servizio adeguate per le esigenze funzionali dei distretti.

Art. 8

(Istituzione distretto agro-alimentare di Sibari)

1. Al fine di rendere immediatamente operativa la presente legge, la Regione Calabria per le finalità di cui all'art. 1 istituisce, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 18 marzo 2001 n° 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001 n° 57) il distretto agro-alimentare di qualità di Sibari, di seguito denominato distretto.

Art. 9

(Organizzazione funzionale del distretto agro-alimentare di qualità di Sibari)

1. Il distretto è costituito dai territori ricadenti nei comuni di:

- Paludi
- Rossano
- Corigliano Calabro
- S. Giorgio Albanese
- Vaccarizzo Albanese
- S. Cosmo Albanese
- S. Demetrio Corone
- Firmo
- Frascineto
- Lungo
- Roggiano Gravina
- S. Marco Argentano
- Tarsia
- Terranova da Sibari
- Cassano allo Ionio
- Spezzano Albanese
- S. Lorenzo del Vallo
- Altomonte

- Saracena
- Castrovillari
- Francavilla Marittima
- Cerchiara di Calabria
- Villapiana
- Trebisacce
- Amendolara
- Roseto Capo Spulico
- Rocca Imperiale
- Montegiordano
- Albidona
- Civita
- Plataci
- San Basile
- *Mongrassano*⁶
- *Crosia*
- *Calopezzati*
- *Cropalati*
- *Caloveto*
- *Pietrapaola*
- *Mandatoriccio*
- *Scala Coeli*
- *Cariati*⁷

In quanto presentano caratteristiche:

- a) di rilevante presenza di attività agricole di qualità;
- b) di presenza di produzioni certificate, tutelate ai sensi della vigente normativa comunitaria e nazionale;
- c) di significative presenze di imprese agricole, agro-alimentari, agrituristiche ed agro-industriali in relazione, interrelazione e interdipendenza tra loro;
- d) di rilevante PLV agricola, agro-alimentare e agro-industriale di qualità organizzata in forma di filiera e orientata al mercato;
- e) radicata presenza di realtà organizzate (Coop. OP Macro Organizzazioni Commerciali, MOC, società controllate da produttori, ecc.) tra operatori della filiera.

2. Gli imprenditori agricoli, agro-alimentari, agrituristici e agroindustriali rappresentativi del distretto, di concerto con le O.O.PP., con i rappresentanti delle filiere organizzate, con le OP di riferimento avranno cura di costituire una società di distretto con le finalità di cui all'articolo 6 della presente legge.

3. I comuni di cui al punto 1 del presente articolo avranno cura di costituire un comitato distretto di cui all'articolo 7 della presente legge.

⁶ Parola aggiunta dall'art. 11, comma 8 della L.R. 5 ottobre 2007, n. 22.

⁷ Comuni aggiunti dall'art. 5, comma 1 della L.R. 31 marzo 2009, n. 6.

Art. 10
(Disposizioni finali)

1 La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Delib.G.R. 2 marzo 2020, n. 11/2892 ⁽¹⁾.

Approvazione dei criteri per il riconoscimento dei nuovi distretti del cibo ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 228/2001 e del D.M. n. 7775 del 22 luglio 2019 - L.R. 31/2008 art. 7-bis "Distretti del cibo".

(1) Pubblicata nel B.U. Lombardia 6 marzo 2020, n. 10.

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamati:

- il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis" (G.U. Unione Europea L. 352 del 24 dicembre 2013) ed in particolare gli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di "impresa unica"), 3 (Aiuti de minimis), 5 (Cumulo) e 6 (Controllo);

- il Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo (pubblicato sulla GUUE L152 24 dicembre 2013) ed in particolare gli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di "impresa unica"), 3 (Aiuti de minimis), 5 (Cumulo) e 6 (Controllo);

- il Regolamento (UE) 2019/316 della Commissione del 21 febbraio 2019 che modifica il Regolamento (UE) n. 1408/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo (GUUE L51 del 22 febbraio 2019);

- l'art. 15 della legge 4 giugno 1984, n. 194, "Interventi a sostegno dell'agricoltura", con il quale è stato istituito il SIAN Sistema informativo agricolo nazionale e s.m.i.;

- la legge 24 dicembre 2012, n. 234 "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea e in particolare l'art. 52 "registro nazionale degli aiuti di stato";

- il decreto ministeriale del 31 maggio 2017, n. 115 "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni" e in particolare l'art. 6 "Aiuti nei settori agricoltura e pesca", l'art. 9 "registrazione degli aiuti individuali", l'art. 14 "verifica degli aiuti de minimis", l'art. 17 "Conseguenze dell'inadempimento degli obblighi di utilizzo del Registro nazionale aiuti";

- il decreto legislativo 228/2001 "Orientamento e modernizzazione del settore agricolo" e in particolare l'art. 13 che definisce i distretti rurali e agroalimentari di qualità, demandandone l'individuazione alle Regioni così come modificato dall'art. 1 comma 499 della legge 27 dicembre 2017 n. 205 del Bilancio di previsione dello stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018/2020;

- il decreto ministeriale n. 7775 del 22 luglio 2019 "Criteri, modalità e procedure per l'attuazione degli interventi per la creazione e consolidamento dei distretti del Cibo";

- la legge regionale 31/2008 e in particolare l'art. 7-bis "Distretti del cibo";

- la legge regionale 19 febbraio 2014 n. 11 "Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività" in particolare l'art. 5 sulle aggregazioni e l'art. 12 abrogativo della legge regionale 1/2007 del 2 febbraio 2007;

- la Delib.G.R. n. 10085 del 7 agosto 2009 - Determinazioni in merito ai requisiti per l'accreditamento dei distretti agricoli (l.r. n. 1/2007);

- il d.d.s. n. 436 del 20 gennaio 2017 "D.g.r. 10085 del 7 agosto 2009 "semplificazione e adeguamento delle disposizioni attuative per l'accreditamento dei distretti agricoli, la presentazione e la valutazione dei piani di distretto";

- la Delib.G.R. del 31 luglio 2019 n. 11/2040 "Determinazioni in merito all'accreditamento dei distretti del cibo ai sensi della legge

regionale 31/2008 art. 7-bis", che ha individuato le finalità e i principi generali relativi ai Distretti del cibo;

Preso atto che il comma 3 dell'art. 13 del D.Lgs. 228/2001 stabilisce che Regioni e Province autonome provvedano alla individuazione dei Distretti del cibo e alla successiva comunicazione al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali presso il quale è costituito il Registro nazionale dei Distretti del cibo;

Preso atto, inoltre del dettato del decreto ministeriale n. 7775 del 22 luglio 2019 "Criteri, modalità e procedure per l'attuazione degli interventi per la creazione e consolidamento dei distretti del Cibo", con particolare riferimento all'attivazione delle procedure per la sottoscrizione del Contratto di Distretto;

Considerato pertanto opportuno definire e approvare nel dettaglio i criteri per il riconoscimento dei nuovi Distretti del cibo in Regione Lombardia, al fine di consentire agli stessi di essere inseriti nel registro nazionale costituito presso il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali e di poter accedere a misure agevolative pubbliche;

Ritenuto pertanto di:

- approvare i criteri per il riconoscimento dei nuovi Distretti del cibo, di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

- demandare a successivo atto del dirigente competente l'approvazione delle disposizioni attuative del presente provvedimento, che individueranno i requisiti per il riconoscimento dei Distretti del cibo, le modalità di presentazione della domanda, i contenuti della relazione tecnica, nonché le modalità di erogazione del contributo di Regione Lombardia per le spese sostenute dai Distretti del Cibo per l'istanza di riconoscimento;

- stabilire che le spese relative ai costi sostenuti per l'istanza di riconoscimento dei Distretti del cibo di euro 10.000,00 esercizio 2020, euro 10.000,00 esercizio 2021 ed euro 10.000,00 esercizio 2022, trovino copertura finanziaria sul capitolo 16.01.104.7838 del bilancio 2020/2022;

Evidenziato che il contributo per le spese relative ai costi sostenuti per l'istanza di riconoscimento è concesso:

- nel rispetto del Reg. (UE) n. 1408/2013, come modificato dal Reg. (UE) n. 316/2019, ed in particolare degli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni), 3 (aiuti "de minimis"), 5 (cumulo) e 6 (controlli), per quanto riguarda le attività svolte per il sostegno del settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del TFUE,

- nel rispetto del Reg. (UE) 1407/2013 artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni), 3 (aiuti "de minimis"), 5 (cumulo) e 6 (controlli), prevedendo altresì che la concessione dei contributi non è rivolta ai settori esclusi di cui all'art. 1 par. 1 e 2 del Reg. UE 1407/2013;

Dato atto che il distretto beneficiario dovrà sottoscrivere una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, che:

- informi su qualsiasi altro aiuto "de minimis" ricevuto a norma dei suddetti o di altri regolamenti durante i due esercizi finanziari precedenti e l'esercizio finanziario in corso, al fine della verifica del rispetto della soglia per impresa unica ai sensi dell'art. 2 del Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 e del Regolamento (UE) n. 1408 come modificato dal reg. (UE) n. 316/2019 e del cumulo con altri regimi "de minimis" a partire dalle risultanze pubbliche del registro nazionale aiuti;

- attesti di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all'articolo 1 par. 1 e 2 dei suddetti Regolamenti;

Preso atto, pertanto, che gli aiuti individuali sono registrati:

- in SIAN per quanto riguarda le agevolazioni assegnate nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1408/2013 come modificato dal reg. (UE) n. 316/2019 e,

- nel Registro nazionale aiuti, per quanto riguarda le agevolazioni assegnate nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013;

All'unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge;

Delibera

[Testo della deliberazione]

Recepito le premesse:

1. di approvare l'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, "Criteri per il riconoscimento dei nuovi Distretti del cibo ai sensi dell'*art. 13 D.Lgs. n. 228/2001* e D.M. n. 7775 del 22 luglio 2019;
2. di demandare a successivo atto del dirigente competente l'approvazione delle disposizioni attuative del presente provvedimento, che individueranno i requisiti per il riconoscimento dei Distretti del cibo, le modalità di presentazione della domanda, i contenuti della relazione tecnica, nonché le modalità di erogazione del contributo di Regione Lombardia per le spese sostenute dai Distretti del Cibo per l'istanza di riconoscimento che è concesso nel rispetto delle disposizioni di cui al Reg. (UE) n. 1407/2013, al Reg. (UE) n. 1408/2013, come modificato dal Reg. (UE) n. 2019/316, e delle disposizioni nazionali sulla registrazione dei contributi di cui alla *legge n. 234/2012* e al *D.M. 115/2017*;
3. di stabilire che le spese relative ai costi sostenuti per l'istanza di riconoscimento dei Distretti del cibo trovino copertura finanziaria sul capitolo 16.01.104.7838, euro 10.000,00 esercizio 2020, euro 10.000,00 esercizio 2021 ed euro 10.000,00 esercizio 2022, bilancio 2020/2022;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul BURL e sul sito web di Direzione all'indirizzo www.agricoltura.regione.lombardia.it;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli art. 26 e 27 del *D.Lgs. 33/2013*.

Allegato A

Criteri per il riconoscimento dei nuovi distretti del cibo ai sensi dell'*art. 13 D.Lgs. n. 228/2001* e D.M. n. 7775 del 22 luglio 2019

1) FINALITÀ

La Regione Lombardia, con il presente atto, definisce i primi criteri per il riconoscimento dei Distretti del Cibo, come definiti dall'*art. 13 del D.Lgs. 18 maggio 2001 n. 228* e ai sensi del D.M. n. 7775 del 22 luglio 2019 al fine di promuovere lo sviluppo territoriale, la coesione e l'inclusione sociale, garantire la sicurezza alimentare, ridurre

l'impatto ambientale, ridurre lo spreco alimentare e salvaguardare il territorio e il paesaggio rurale, valorizzare le produzioni agroalimentari di qualità favorendo l'integrazione di filiera.

Il Distretto del cibo, dunque, nelle finalità normative, deve configurarsi come soggetto portatore di interessi diffusi e condivisi, collocandosi all'interno del partenariato regionale o locale facendosi promotore e gestore di progetti e relazioni prevalentemente economiche, ma non solo, tra i suoi aderenti.

2) DISTRETTI DEL CIBO (art. 13 D.Lgs. 228/2001)

In base alla soprarichiamata normativa sono definiti distretti del cibo

A. distretti rurali, quali sistemi produttivi locali di cui all'art. 36, comma 1 della legge n. 317/1991, caratterizzati da un'identità storica e territoriale omogenea derivante dall'integrazione fra attività agricole e altre attività locali, nonché dalla produzione di beni o servizi di particolare specificità, coerenti con le tradizioni e le vocazioni naturali e territoriali, già riconosciuti alla data di entrata in vigore della presente disposizione;

B. distretti agroalimentari di qualità quali sistemi produttivi locali, anche a carattere interregionale, caratterizzati da significativa presenza economica e da interrelazione e interdipendenza produttiva delle imprese agricole e agroalimentari, nonché da una o più produzioni certificate e tutelate ai sensi della vigente normativa comunitaria o nazionale, oppure da produzioni tradizionali o tipiche, già riconosciuti alla data di entrata in vigore della presente disposizione;

C. sistemi produttivi locali caratterizzati da una elevata concentrazione di piccole e medie imprese agricole, agroalimentari, di cui all'articolo 36, comma 1, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e successive modificazioni;

D. sistemi produttivi locali anche a carattere interregionale, caratterizzati da interrelazione e interdipendenza produttiva delle imprese agricole e agroalimentari, nonché da una o più produzioni certificate e tutelate ai sensi della vigente normativa europea, nazionale e regionale;

E. sistemi produttivi locali localizzati in aree urbane o periurbane caratterizzati dalla significativa presenza di attività agricole volte alla riqualificazione ambientale e sociale delle aree;

F. sistemi produttivi locali caratterizzati dall'interrelazione e dall'integrazione fra attività agricole, in particolare quella di vendita diretta dei prodotti agricoli, e le attività di prossimità di commercializzazione e ristorazione esercitate sul medesimo territorio, delle reti di economia solidale e dei gruppi di acquisto solidale.

G. sistemi produttivi locali caratterizzati dalla presenza di attività di coltivazione, allevamento, trasformazione, preparazione alimentare e agroindustriale svolte con il metodo biologico o nel rispetto dei criteri della sostenibilità ambientale, conformemente alla normativa europea, nazionale e regionale vigente.

H. biodistretti e i distretti biologici, intesi come territori per i quali agricoltori biologici, trasformatori, associazioni di consumatori o enti locali abbiano stipulato o sottoscritto protocolli per la diffusione del metodo biologico di coltivazione, per la sua divulgazione nonché per il sostegno e la valorizzazione della gestione sostenibile anche di attività diverse dall'agricoltura. Nelle regioni che adottano una normativa specifica in materia di biodistretti o distretti biologici si applicano le definizioni stabilite dalla medesima normativa.

3) SOGGETTI RICHIEDENTI

Possono richiedere il riconoscimento di distretto del cibo, di seguito indicato come "Distretto "le persone giuridiche, in forma di impresa societaria o consortile.

Ferme restando le specifiche previsioni e limitazioni in ordine alla partecipazione degli enti pubblici a forme societarie possono richiedere e far parte del distretto oltre alle imprese, anche Enti pubblici locali.

4) PRESUPPOSTI PER IL RICONOSCIMENTO

I Soggetti aderenti alla costituzione del Distretto devono sottoscrivere un accordo di distretto con il quale evidenziano le motivazioni, la rappresentatività del contesto economico e produttivo di riferimento a livello regionale, gli obiettivi le azioni, i risultati attesi. gli obblighi reciproci, come definito dalla normativa nazionale.

La richiesta di riconoscimento di Distretto deve essere presentata alla Regione Lombardia da un Capofila, tale soggetto, pubblico o privato, è la persona giuridica designata da tutti gli aderenti al momento della presentazione della domanda di riconoscimento.

La domanda di riconoscimento può essere supportata da manifestazioni di interesse da parte di altri soggetti privati o pubblici (OOPP, mondo della ricerca etc.), in qualità di portatori di interesse all'iniziativa.

La richiesta di riconoscimento deve essere accompagnata da una relazione tecnica che permetterà la valutazione dell'istanza stessa.

5) ELEMENTI ESSENZIALI DELLA RELAZIONE TECNICA

- finalità e obiettivi della costituzione del Distretto del cibo, in coerenza con le finalità definite dalle normative di riferimento;
- definizione del comparto, dell'ambito territoriale, supportata da analisi e dati di natura economico-sociale, atta a inquadrare la proposta in correlazione alle finalità;
- risultati attesi, ricadute e vantaggi conseguibili a livello di comparto e territorio, in sintesi il valore aggiunto derivabile grazie all'organizzazione distrettuale;
- rappresentatività del Distretto del cibo a livello settoriale o territoriale, documentabile dal numero di imprese aderenti e dalla rilevanza economica del complesso degli aderenti (valore della produzione/valore complessivo sul territorio distrettuale);
- rete delle relazioni in essere a livello della filiera e con altri stakeholder (es. Enti di ricerca, imprese di filiere correlate, associazioni etc.) ed eventuali strumenti di integrazione in essere di risorse e funzioni tra le imprese aderenti;
- evidenze di iniziative e di modalità attivate di pubblicità dell'iniziativa, per la consultazione e il coinvolgimento dei potenziali soggetti interessati;
- livello organizzativo e operativo idoneo, in funzione di competenze, ruoli e principali campi di attività individuate in capo al Distretto (programmazione, coordinamento, integrazione, collettore di risorse etc.).

6) SOGGETTI COMPETENTI PER LA VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DI RICONOSCIMENTO

La domanda di riconoscimento, accompagnata dalla relazione tecnica riportante i contenuti sopra descritti, sarà oggetto di valutazione

coordinata dalla Direzione Generale Agricoltura E Sistemi Verdi in collaborazione con le strutture territoriali di AFCP.

7) DISPOSIZIONI FINALI

I soggetti riconosciuti come distretti per poter beneficiare degli interventi per la creazione ed il consolidamento dei Distretti del cibo dovranno attenersi alle disposizioni del D.Lgs. 228/2001 art. 13 comma 4 e del D.M. 22 luglio 2019 n. 7775 in particolare in merito all'attivazione dei contratti di distretto.

Le disposizioni attuative relative al procedimento di riconoscimento dei Distretti del cibo, che stabiliscono le modalità di presentazione della domanda, di redazione della relazione tecnica, di valutazione e riconoscimento saranno definite in apposito successivo atto della Direzione Generale Agricoltura e Sistemi Verdi.

Sono demandate a successivo atto del dirigente competente le specifiche di concessione dei contributi afferenti alle disposizioni di cui al reg. (UE)n. 1407/2013, al reg. (UE) n 1408/2013 come modificato dal reg. (UE) n. 2019/316 e delle disposizioni nazionali sulla registrazione dei contributi di cui alla legge n. 234/2012 e al D.M. 115/2017.

L.R. Lazio 12 luglio 2019, n. 11 ⁽¹⁾.**Disposizioni per la disciplina e la promozione dei biodistretti.**

(1) Pubblicata nel B.U. Lazio 16 luglio 2019, n. 57.

Art. 1 *Finalità e obiettivi.*

1. La presente legge, in conformità alla normativa dell'Unione europea, in particolare al [regolamento \(CE\) n. 2018/848/UE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio e al [decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20](#) concernente i controlli in materia di produzione agricola ed agroalimentare biologica nonché alla [legge regionale 30 giugno 1998, n. 21](#) (Norme per l'agricoltura biologica) e successive modifiche, e sulla base della pianificazione agricola definita dal Piano agricolo regionale (PAR) di cui all'[articolo 52 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38](#) (Norme sul governo del territorio) e successive modifiche, disciplina e promuove i biodistretti, al fine di diffondere la cultura del biologico e i principi dell'agro-ecologia e stabilire un modello di sviluppo sostenibile e compatibile con le esigenze dei territori e delle comunità insediate, tenendo conto dei quattro principi dell'agricoltura biologica formulati dalla Federazione internazionale dei movimenti dell'agricoltura biologica (IFOAM): benessere, ecologia, equità e precauzione.

2. La Regione, attraverso l'individuazione e il riconoscimento dei biodistretti, persegue, in particolare, l'obiettivo di:

a) valorizzare la conservazione delle risorse naturali e locali impiegando le stesse nei processi produttivi agricoli, al fine di salvaguardare l'ambiente e favorire lo sviluppo sostenibile del territorio;

b) valorizzare e sostenere la produzione, il confezionamento, la commercializzazione, la distribuzione e la promozione dei prodotti biologici;

c) favorire e semplificare l'applicazione delle norme di certificazione biologica e ambientale previste dal [regolamento \(CE\) n. 2018/848/UE](#) e dalla normativa statale;

d) favorire i rapporti commerciali tra i soggetti della filiera;

e) promuovere e sostenere l'agricoltura sociale finalizzata ad impiegare risorse umane nelle aziende agricole per promuovere azioni terapeutiche, di riabilitazione, di inclusione sociale e lavorativa, di educazione e di ricreazione;

f) promuovere la sovranità alimentare, la coesione e la partecipazione dei soggetti economici e sociali presenti in un ambito territoriale delimitato ed omogeneo;

g) promuovere e sostenere le azioni finalizzate alla valorizzazione e conservazione della biodiversità, agricola e naturale, del paesaggio e del patrimonio storico culturale;

h) applicare i concetti di eco-sostenibilità economica, ambientale ed energetica alla filiera, in un'ottica di uso razionale delle energie e delle fonti energetiche rinnovabili;

i) favorire la riduzione dell'impatto ambientale anche attraverso il miglioramento e recupero dei terreni marginali, l'incremento della fertilità di quelli esistenti, la riduzione delle emissioni di gas serra e della produzione *pro capite* dei rifiuti, la salvaguardia delle risorse idriche anche attraverso la tutela delle aree di escavazione dismesse non recuperate ed interessate da falde acquifere esposte o superficializzate, la limitazione di consumo di suolo ed il contrasto alle monoculture;

l) promuovere l'apicoltura come attività rilevante per il mantenimento della biodiversità;

m) garantire la sicurezza degli alimenti;

n) sostenere il posizionamento sui mercati nazionali ed internazionali delle imprese;

o) promuovere e sostenere le attività eco compatibili collegate all'agricoltura biologica, quali l'offerta di prodotti biologici nella ristorazione pubblica e collettiva, la vendita diretta, la filiera corta, la produzione di energie rinnovabili, l'attività agrituristica, il turismo rurale, l'eco-turismo, il turismo culturale e quello enogastronomico;

p) promuovere l'agroecologia e favorire la biodiversità tenendo conto della Dichiarazione del Forum internazionale di agroecologia di Nyéléni, Mali, del 27 febbraio 2015 e della Dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei contadini e di altre persone che lavorano in zone rurali.

Art. 2 *Definizione.*

1. Ai fini della presente legge si definiscono biodistretti, ai sensi dell'*articolo 13, comma 2, lettera h)*, del *decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228* (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'*articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57*) e successive modifiche, i distretti del cibo intesi quali sistemi produttivi locali individuati sulla base della pianificazione agricola definita dal PAR, ove approvato, e comunque caratterizzati in particolare:

a) dalla presenza di sistemi di coltivazione, allevamento, trasformazione e preparazione alimentare e industriale di prodotti con il metodo biologico;

b) dalla tutela delle produzioni e delle metodologie colturali, d'allevamento e di trasformazione tipiche locali;

c) dall'elevata qualità ambientale del territorio che consenta di perseguire la tutela delle qualità intrinseche dei prodotti biologici, anche al fine di evitare la contaminazione accidentale da organismi geneticamente modificati (OGM), la conservazione della biodiversità e la tutela del patrimonio naturalistico e paesaggistico;

d) dalla sostenibilità ambientale attraverso l'impiego delle risorse energetiche rinnovabili in forma funzionale e non alternativa né sostitutiva alla

produzione agricola, che favorisca in via prioritaria l'autoconsumo anche in forma associata;

e) da un'identità storica e territoriale omogenea derivante dall'integrazione tra le attività agricole e le altre attività locali nonché dall'esistenza di produzioni tradizionali o tipiche, al fine di raggiungere un pieno sviluppo delle potenzialità economiche, sociali e culturali;

f) dalla presenza di zone paesaggisticamente rilevanti, inclusi i monumenti naturali e le aree naturali protette nonché le aree ricadenti nella rete "Natura 2000" di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357](#) (Regolamento recante attuazione della [direttiva 92/43/CEE](#) relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche) e successive modifiche;

g) da attività di diffusione del metodo biologico di coltivazione, nonché di sostegno e valorizzazione della gestione sostenibile anche di attività diverse dall'agricoltura.

2. È vietata la costituzione di biodistretti comprendenti aree fortemente inquinate ed aree da bonificare, quali i siti di interesse nazionale (SIN), ove previsto dalla normativa statale di riferimento.

Art. 3 *Comitato promotore. Individuazione e costituzione del biodistretto.*

1. Il Comitato promotore, costituito tra gli enti locali ricadenti nel territorio del distretto ed i soggetti, pubblici e privati, rappresentativi del sistema economico e sociale che operano nel medesimo territorio, con particolare riferimento ai soggetti che esercitano le attività rurali aziendali di cui all'articolo 2, comma 1-bis, lettera a), della [legge regionale 2 novembre 2006, n. 14](#) (Norme in materia di diversificazione delle attività agricole) e successive modifiche, promuove l'individuazione e la costituzione del biodistretto.

2. Ai fini di cui al comma 1, il Comitato promotore formula e sottopone alla direzione regionale competente in materia la proposta di individuazione e costituzione del biodistretto ai fini della relativa istruttoria.

3. Entro centottanta giorni dalla conclusione dell'istruttoria di cui al comma 2, la Giunta regionale, verificato che sussistono le caratteristiche previste dall'articolo 2 e tenuto conto degli ambiti rurali definiti nel PAR, ove approvato, individua e riconosce con propria deliberazione il biodistretto e, sulla base della proposta di cui al comma 2, ne promuove la costituzione nella forma giuridica individuata per la gestione del distretto dal Comitato promotore.

4. Ai fini dell'iscrizione nel Registro nazionale dei distretti del cibo di cui all'[articolo 13, comma 3, del D.Lgs. 228/2001](#), la Giunta regionale provvede a comunicare al ministero competente in materia di agricoltura il biodistretto individuato e riconosciuto ai sensi del comma 3.

5. Il PAR disciplina i rapporti e le modalità di coesistenza tra i biodistretti e i distretti produttivi di cui alla [*legge regionale 23 gennaio 2006, n. 1*](#) (Istituzione dei distretti rurali e dei distretti agroalimentari di qualità) e successive modifiche, che ricadono nei medesimi ambiti rurali e individua comprensori composti da più ambiti rurali aventi la medesima vocazionalità alla coltivazione con il metodo biologico.

Art. 4 *Piano del biodistretto.*

1. La Giunta regionale, sentite le commissioni consiliari competenti in materia di agricoltura e ambiente, approva il Piano del biodistretto, elaborato dal relativo soggetto gestore.

2. Il Piano del biodistretto contiene, in particolare:

a) una relazione sulla situazione esistente e sulle prospettive di sviluppo dell'agricoltura biologica;

b) gli obiettivi, le motivazioni e i risultati attesi che definiscano la strategia di sviluppo;

c) gli interventi per il raggiungimento degli obiettivi e dei risultati previsti, con particolare riguardo allo sviluppo dell'agricoltura biologica;

d) i progetti per l'uso razionale ed eco sostenibile delle materie prime e delle risorse energetiche;

e) gli interventi e/o i progetti che i comuni ricompresi nel territorio del biodistretto sono tenuti a realizzare per assicurare le percentuali di raccolta differenziata previste dalla normativa vigente e per aderire ad una gestione integrata dei rifiuti secondo la strategia "rifiuti zero";

f) gli interventi per regolamentare e ridurre, tenuto conto della normativa vigente in materia, l'uso dei fitofarmaci e dei fertilizzanti di sintesi, nell'ottica di favorire, nel rispetto della salute dei cittadini e dell'ambiente, lo sviluppo dell'agricoltura biologica;

g) gli interventi per promuovere il recupero ambientale delle aree di escavazione dismesse situate nel territorio dei comuni del biodistretto da realizzare attraverso il riporto di terreno di coltivo o vegetale preesistente. Qualora tale recupero non fosse possibile gli enti locali interessati, d'intesa con il soggetto gestore del biodistretto, possono promuovere azioni di recupero secondo i principi della sostenibilità ambientale;

h) i sistemi di misurazione dei risultati attesi relativi alle trasformazioni sociali, economiche, ambientali e culturali, condivisi dalle comunità locali che partecipano al biodistretto;

i) gli interventi e/o i progetti per promuovere investimenti a sostegno della filiera agroalimentare ed in particolare le attività di trasformazione, commercializzazione e sviluppo dei prodotti agroalimentari.

3. Il Piano del biodistretto può contenere, altresì, l'indicazione degli strumenti di programmazione o di sviluppo del settore agricolo o rurale e degli altri

strumenti di programmazione, dell'Unione europea, statale o regionale, rilevanti per la realizzazione del medesimo Piano.

4. Il Piano del biodistretto ha validità triennale e può essere aggiornato nel corso del triennio.

5. Al termine di ciascun triennio, il soggetto gestore del biodistretto trasmette alla Giunta regionale una relazione sull'attuazione del Piano.

6. Il Piano del biodistretto è attuato dal soggetto gestore mediante specifici programmi annuali nei quali sono individuati, in particolare, gli interventi e/o i progetti tra quelli di cui al comma 2, da realizzare nell'anno di riferimento, i soggetti interessati e le relative forme di finanziamento.

7. La Regione contribuisce, in tutto o in parte, alla realizzazione degli interventi e/o dei progetti contenuti nei programmi annuali secondo i criteri e le modalità indicati nel regolamento di cui all'articolo 6.

8. La concessione del contributo regionale di cui al comma 7 è subordinata alla verifica dell'attuazione degli interventi e/o dei progetti di cui al comma 2, lettere e), f) e g), finalizzati alla salvaguardia e al risanamento ambientale del territorio del distretto.

9. Il Piano del biodistretto è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione (BUR) e sul sito istituzionale della Regione.

Art. 5 *Ulteriori misure regionali di promozione dei biodistretti.*

1. La Regione istituisce un fondo per la promozione dei biodistretti destinato alla realizzazione, in particolare, delle seguenti attività:

- a) studi e indagini di mercato e di settore;
- b) azioni informative e di educazione alimentare;
- c) organizzazione o partecipazione a concorsi, mostre e fiere;
- d) diffusione di conoscenze scientifiche;
- e) pubblicazione di cataloghi o realizzazione di siti web.

2. Il fondo è ripartito secondo le modalità e i criteri definiti nel regolamento di cui all'articolo 6.

3. La Regione, compatibilmente con le norme dell'Unione europea e statali, individua nei propri strumenti di programmazione, i criteri sulla base dei quali attribuire priorità nei finanziamenti in materia agro-ambientale a progetti presentati da imprese certificate biologiche, singole o associate, operanti nel territorio del biodistretto e dagli enti locali ricadenti nel medesimo territorio.

4. La Regione, anche attraverso il proprio sito *web*, favorisce la divulgazione dei biodistretti costituiti e delle migliori pratiche da questi messe in atto, promuovendo e valorizzando i risultati ottenuti.

Art. 6 *Regolamento regionale.*

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentite le commissioni consiliari competenti in materia di agricoltura e ambiente, adotta, ai sensi dell'[articolo 47, comma 2, lettera b\), dello Statuto](#) un regolamento di attuazione e integrazione nel quale sono definiti, in particolare:

- a) i criteri e i parametri per l'individuazione dei soggetti facenti parte del biodistretto, nelle more dell'approvazione del PAR;
 - b) le modalità per l'elaborazione dei programmi annuali di cui all'articolo 4, comma 6;
 - c) i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui all'articolo 4, comma 7, nel rispetto di quanto previsto dall'[articolo 93 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6](#) e successive modifiche, gli importi massimi di spesa e la relativa percentuale nonché le modalità di erogazione dei medesimi contributi;
 - d) le modalità per l'effettuazione dei controlli sulla corretta utilizzazione dei contributi concessi ai sensi della lettera c) nonché le relative cause di revoca e di recupero delle somme erogate;
 - e) i criteri e le modalità per la ripartizione del fondo di cui all'articolo 5, commi 1 e 2;
 - f) i criteri e le modalità per l'adeguamento dei distretti biologici di cui all'articolo 9, comma 2.
-

Art. 7 *Rispetto della normativa dell'Unione europea.*

1. I contributi previsti dalla presente legge sono concessi nel rispetto della normativa dell'Unione europea vigente relativa agli aiuti di Stato, tenendo conto, in particolare, di quanto disciplinato dai commi 2 e 3 del presente articolo.

2. I contributi di cui al comma 1, esentati dall'obbligo di notifica ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 4, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), sono concessi nel rispetto dei regolamenti della Commissione europea, tenendo conto dei relativi periodi di validità, emanati in virtù del [regolamento \(UE\) n. 2015/1588](#) del Consiglio, del 13 luglio 2015, sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali, pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie L 248 del 24 settembre 2015.

3. I contributi di cui al comma 1, soggetti alla procedura di notifica ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE, sono concessi previa autorizzazione

della Commissione europea ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, e dell'*articolo 9, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) n. 2015/1589* del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee serie L 248 del 24 settembre 2015, oppure quando sia giustificato ritenere che siano stati autorizzati dalla Commissione stessa ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 6, del medesimo regolamento. I contributi sono concessi a decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione dell'avviso relativo all'autorizzazione esplicita o implicita della Commissione europea.

Art. 8 *Relazione.*

1. La Giunta regionale, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente con cadenza annuale, presenta alla commissione consiliare competente in materia e al Comitato per il monitoraggio dell'attuazione delle leggi e la valutazione degli effetti delle politiche regionali una relazione sullo stato di attuazione della stessa e, in particolare, sugli interventi e sui progetti contenuti nel piano di cui all'articolo 4 e sulle misure per la promozione dei biodistretti.

Art. 9 *Abrogazioni. Disposizioni transitorie e finali.*

1. Sono abrogati:

- a) l'*articolo 7-bis della legge regionale 30 giugno 1998, n. 21* (Norme per l'agricoltura biologica);
- b) l'*articolo 17, comma 73, della legge regionale 14 agosto 2017, n. 9* che ha inserito l'*articolo 7-bis nella L.R. 21/1998*.

2. In sede di prima applicazione della presente legge, i distretti biologici riconosciuti ai sensi dell'*articolo 7-bis della L.R. 21/1998*, sono equiparati ai biodistretti di cui all'articolo 2.

3. I procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, relativi all'individuazione e riconoscimento dei distretti biologici ai sensi dell'*articolo 7-bis della L.R. 21/1998* si concludono secondo le disposizioni di cui alla medesima *L.R. 21/1998*.

4. Nel regolamento previsto all'articolo 6 sono definiti i criteri e le modalità per l'adeguamento alle disposizioni previste dalla presente legge dei distretti biologici di cui al comma 2.

Art. 10 *Modifiche alla [legge regionale 23 gennaio 2006, n. 1](#) "Istituzione dei distretti rurali e dei distretti agroalimentari" e successive modifiche.*

1. Alla [L.R. 1/2006](#) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al [comma 1 dell'articolo 1](#) dopo le parole: "5 marzo 2001, n. 57)." sono aggiunte le seguenti: "nonché sulla base della pianificazione agricola definita dal Piano agricolo regionale (PAR) di cui all'[articolo 52 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38](#) (Norme sul governo del territorio) e successive modifiche, ove approvato, e comunque tenuto conto dei requisiti di cui agli articoli 3 e 4.";

b) l'[articolo 5](#) è sostituito dal seguente:

"Art. 5

(Individuazione)

1. I distretti rurali e i distretti agroalimentari di qualità sono individuati con deliberazione della Giunta regionale sulla base dei requisiti di cui agli articoli 3 e 4 e tenuto conto degli ambiti rurali definiti dal PAR, ove approvato.

2. L'individuazione dei distretti avviene su proposta di un comitato promotore costituito, su base volontaria, dai soggetti, rappresentativi del sistema economico, ricadenti nel territorio del distretto, con particolare riferimento ai soggetti che esercitano le attività rurali aziendali di cui all'articolo 2, comma 1-bis, lettera a), della [legge regionale 2 novembre 2006, n. 14](#) (Norme in materia di diversificazione delle attività agricole) e successive modifiche, nonché dalle amministrazioni locali e dai soggetti pubblici o privati rappresentativi del sistema sociale ricadenti nel medesimo territorio.

3. Il PAR disciplina le modalità di coesistenza ed i reciproci rapporti tra i distretti produttivi di cui alla presente legge e i biodistretti, che ricadono nei medesimi ambiti rurali. Il PAR, inoltre, individua territori comprendenti più ambiti rurali aventi la medesima vocazione produttiva.";

c) al comma 1 dell'articolo 6, le parole: "della programmazione regionale di settore e" sono sostituite dalle seguenti: "della pianificazione agricola definita dal PAR, o in assenza di tale programmazione, ".

2. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adegua il [Reg. reg. 6 settembre 2006, n. 5](#) (Disciplina dei distretti rurali e dei distretti agroalimentari di qualità) alle disposizioni introdotte dal comma 1.

Art. 11 *Disposizioni finanziarie.*

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, con esclusione di quelli di cui all'articolo 5, si provvede mediante l'istituzione, nell'ambito del programma 01 "Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare" della missione 16 "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca", titolo I "Spese correnti" e titolo 2 "Spese in conto capitale", di due appositi fondi:

a) "Fondo per la realizzazione degli interventi dei biodistretti - parte corrente", alla cui autorizzazione di spesa, pari ad euro 150.000,00 per ciascuna

annualità 2020 e 2021, si provvede attraverso la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2019-2021, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titolo I;

b) "Fondo per la realizzazione degli interventi dei biodistretti - parte in conto capitale", alla cui autorizzazione di spesa, pari ad euro 200.000,00 per ciascuna annualità 2020 e 2021, si provvede attraverso la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2019-2021, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 della missione 20, titolo 2.

2. Ai sensi dell'articolo 5, commi 1 e 2 è istituito nel programma 01 della missione 16, titolo 1, il "Fondo per la promozione dei biodistretti" a copertura degli interventi ivi previsti, alla cui autorizzazione di spesa, pari ad euro 50.000,00 per ciascuna annualità 2020 e 2021, si provvede attraverso la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2019-2021, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 della missione 20, titolo 1.

3. Al finanziamento degli interventi di cui alla presente legge concorrono le risorse per gli interventi in materia di agricoltura biologica derivanti dalle assegnazioni statali di cui al programma 01 della missione 16, nonché le risorse del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) 2014-2020, misura 11 "Agricoltura biologica".

Art. 12 *Entrata in vigore.*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

L.R. 22 gennaio 2019, n. 1 ⁽¹⁾.

Riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale ⁽²⁾.

(1) Pubblicata nel B.U. Piemonte 24 gennaio 2019, n. 4, S.O. n. 3.

(2) Vedi, anche, la *Delib.G.R. 17 dicembre 2019, n. 37-718*.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

TITOLO I

Principi generali

Capo I

Finalità e definizioni

Art. 1 *Finalità.*

1. La Regione, ai sensi dell'*articolo 117* della Costituzione, concorre con l'Unione europea e lo Stato:

a) al miglioramento della competitività sostenibile del sistema agroalimentare, agricolo e rurale piemontese;

b) alla valorizzazione dell'impresa agricola sostenendola attraverso investimenti nella ricerca, nelle infrastrutture, nelle innovazioni tecnologiche e digitali;

c) al mantenimento, alla salvaguardia ed allo sviluppo delle produzioni agricole ed agroalimentari, compresi metodi di produzione biologica;

d) alla salvaguardia ed al miglioramento dell'ambiente, con particolare riferimento alla biodiversità, alle risorse naturali quali l'acqua, il suolo e l'aria, nonché all'energia sostenibile, alla mitigazione dei cambiamenti climatici e agli interventi per l'adattamento ad essi;

e) alla preservazione degli habitat e del paesaggio agrario, con particolare riferimento agli elementi che lo caratterizzano;

f) al recupero, alla conservazione, all'uso ed alla valorizzazione delle risorse genetiche in agricoltura anche evitando inquinamenti da parte di piante geneticamente modificate;

g) al mantenimento del divieto di coltivazione di piante geneticamente modificate come stabilito dallo Stato in accordo con le regioni e le province autonome, nell'ambito del quadro normativo europeo;

h) al miglioramento della qualità della vita ed allo sviluppo della diversificazione dell'economia nelle zone rurali, incluse le attività commerciali, artigianali e turistiche di piccola scala e di prossimità;

i) all'affermazione ed alla crescita della responsabilità sociale delle imprese, con particolare riferimento alla salvaguardia della dignità del lavoro;

l) ad un'efficace collaborazione e ad un'equa distribuzione del valore aggiunto tra i soggetti appartenenti alle filiere agricole, agroalimentari ed agroindustriali;

m) alla tutela dei diritti fondamentali dei consumatori e dei produttori con riferimento alla qualità dei prodotti agricoli ed agroalimentari;

n) al rispetto della lealtà e della trasparenza nelle transazioni commerciali dei prodotti agricoli ed agroindustriali;

o) allo sviluppo delle attività agricole diversificate e multifunzionali, nonché dell'attività polifunzionale commerciale e di servizio di prossimità per favorire il benessere sociale, fornire servizi alla persona e creare occupazione in agricoltura, in particolare nei settori dell'agriturismo e dell'agricoltura sociale;

p) al contrasto della desertificazione commerciale ed allo sviluppo turistico nelle aree rurali e montane, anche attraverso il rafforzamento della collaborazione tra le micro imprese dei diversi settori economici operanti all'interno delle filiere produttive;

q) alla tutela del territorio rurale, allo sviluppo ed all'efficientamento delle infrastrutture agricole, alla bonifica e all'irrigazione, concorrendo alla conservazione e valorizzazione del patrimonio idrico in forma integrata con le attività di difesa del suolo;

r) alla razionalizzazione fondiaria dei terreni agricoli.

2. La Regione, nel perseguire le finalità di cui al comma 1, definisce ed attua politiche di intervento, conformandosi ai principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e semplificazione e promuovendo lo sviluppo degli strumenti integrati, con particolare riferimento all'integrazione di filiera ed al rafforzamento delle reti d'impresa nonché lo sviluppo di strumenti per la regolazione dei mercati agricoli e agroalimentari. Tali politiche sono definite ed attuate nell'ambito di una leale collaborazione tra i soggetti pubblici con competenze in materia di agricoltura e sviluppo rurale per il raggiungimento degli obiettivi della presente legge nonché con la partecipazione delle parti economiche e sociali.

3. La Regione orienta le politiche di intervento per la protezione dei suoli agricoli finalizzandole al contenimento di consumo di suolo ed alla tutela del paesaggio.

4. Per il raggiungimento delle finalità di cui al presente articolo, la Regione interviene tramite gli strumenti di politica agricola comune, statale ed attraverso gli strumenti previsti dalla presente legge, oltre che con gli strumenti propri degli altri settori economici interessati.

Art. 2 *Definizioni.*

1. Ai fini dell'applicazione della presente legge si assumono le definizioni contenute nell'allegato A, parte integrante della presente legge.

2. La Giunta regionale, ai fini di procedere alla corretta attuazione della presente legge, può provvedere, con propria deliberazione, ad apportare le necessarie modifiche ed integrazioni alle definizioni di cui all'allegato A.

Capo II

Partecipazione

Art. 3 *Tavolo per il partenariato agroalimentare e rurale.*

1. La Regione promuove la partecipazione delle parti economiche e sociali alla determinazione della politica agricola e di sviluppo rurale.
 2. A tal fine è istituito con compiti di consultazione il Tavolo del partenariato agroalimentare e rurale, presieduto dall'assessore regionale competente in materia di agricoltura o da un suo delegato, che si articola in tavoli di filiera, tematici o in altri organismi collegiali.
 3. I tavoli e gli organismi di cui al comma 2 possono essere integrati dai rappresentanti delle associazioni degli enti locali e delle strutture regionali competenti nelle materie di interesse comune.
 4. La Giunta regionale disciplina con deliberazione i compiti e la composizione dei tavoli e degli organismi di cui al comma 2, rinviando agli stessi l'adozione delle relative modalità di organizzazione e funzionamento.
 5. La partecipazione ai tavoli ed agli organismi di cui al comma 2 è a titolo gratuito.
-
-

Art. 4 *Partecipazione ad organismi internazionali.*

1. La Regione, allo scopo di dare attuazione alle finalità della presente legge, aderisce ad organismi e reti internazionali operanti nella determinazione della politica agricola.
 2. La Giunta regionale con propria deliberazione disciplina le modalità organizzative delle singole adesioni.
-

TITOLO II

Interventi in materia di agricoltura e sviluppo rurale

Capo I

Programma regionale degli interventi

Art. 5 *Programmazione.*

1. La Regione, ai sensi degli articoli 4 e 62 dello Statuto, esercita la funzione di programmazione nel rispetto delle norme e degli indirizzi comunitari e statali ed assicura la complementarietà ed integrazione con le politiche di settore, ambientali e territoriali mediante l'adozione del Programma regionale degli interventi di cui all'articolo 6.

Art. 6 *Programma regionale degli interventi.*

1. Nei limiti previsti dal bilancio di previsione finanziaria ed in attuazione delle linee fondamentali di programmazione contenute nel documento economico-finanziario regionale (DEFR), la Giunta regionale, anche sulla base delle relazioni presentate ai sensi dell'articolo 107 ed acquisito il parere della commissione consiliare competente, approva un programma annuale degli interventi.

2. In particolare, il Programma è adottato garantendo:

- a) la partecipazione delle parti economiche e sociali e degli enti locali;
- b) l'individuazione di obiettivi strategici;
- c) la selezione, la concentrazione ed il coordinamento degli interventi attraverso l'utilizzo di un approccio integrato;
- d) il coordinamento degli interventi pubblici e privati, anche con riferimento ai programmi già approvati nell'ambito della programmazione europea;

- e) l'organizzazione e lo sviluppo di progetti integrati di filiera;
- f) l'adeguamento degli interventi al mutare delle condizioni di contesto;
- g) ottimizzazione delle risorse disponibili.

3. Il Programma prevede:

- a) l'analisi del sistema agricolo, agroalimentare, agroindustriale e rurale, incluse le attività commerciali, artigianali e turistiche di piccola scala e di prossimità, contenente i punti di debolezza, di forza ed i fabbisogni di intervento;
- b) gli obiettivi da conseguire e la loro priorità;
- c) le strategie d'intervento finanziarie ed operative;
- d) gli strumenti di attuazione;
- e) gli interventi da attivare, di cui all'allegato B parte integrante della presente legge, nonché ogni altro intervento previsto dalla presente legge;
- f) le risorse finanziarie a disposizione ed il loro riparto;
- g) i soggetti attuatori ed i beneficiari degli interventi;
- h) le modalità di sovvenzione, compresi gli strumenti finanziari di cui all'articolo 9.

4. Gli interventi finalizzati al sostegno della ripresa produttiva in zone interessate da calamità naturali, eventi eccezionali ed avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, di cui all'articolo 12, a causa del loro carattere non prevedibile sono oggetto di uno specifico programma.

Art. 7 *Definizione delle modalità di attuazione degli interventi.*

1. La Giunta regionale con deliberazione definisce le modalità di attuazione degli interventi di cui all'articolo 6, comma 3, lettera e).
2. La Giunta regionale, acquisito il parere della commissione consiliare competente, con deliberazione può modificare l'elenco degli interventi previsti nell'allegato B della presente legge anche ai fini della loro conformità europea.

3. Gli atti emanati in applicazione del presente articolo e che prevedono l'attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato, ad eccezione dei casi in cui detti aiuti sono erogati in conformità a quanto previsto dai regolamenti comunitari di esenzione o in regime de minimis, sono oggetto di notifica ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

Art. 8 *Modalità di sovvenzione.*

1. Gli interventi di cui all'articolo 6, comma 3, lettera e), attuati attraverso diverse forme di sovvenzione, anche in combinazione tra loro, sono realizzati sotto forma di:

- a) sovvenzioni quali contributi in conto capitale, premi, indennizzi;
- b) contributi in conto interessi;
- c) prestiti;
- d) conferimenti di capitale;
- e) garanzie;
- f) altre forme individuate e definite dalla Giunta regionale.

2. Gli interventi sono attivati a seguito di domanda individuale o tramite un soggetto capofila rappresentante di una filiera o di un progetto.

Art. 9 *Strumenti finanziari.*

1. La Regione per promuovere la partecipazione di investitori privati e delle istituzioni finanziarie, sulla base della condivisione dei rischi, attiva strumenti finanziari complementari alle sovvenzioni.

2. La Giunta regionale prevede l'attivazione degli strumenti finanziari di cui al comma 1 nell'ambito del Programma regionale degli interventi di cui all'articolo 6, definendo:

- a) le risorse per la costituzione di eventuali fondi;
 - b) i criteri e le modalità per l'accesso all'aiuto;
 - c) le modalità di gestione e di incremento dei fondi.
-
-

Art. 10 *Programmi cofinanziati.*

1. La Regione può cofinanziare progetti ricadenti sul territorio regionale inseriti in programmi di intervento statali purché coerenti con la programmazione agricola regionale e con il Programma regionale degli interventi di cui all'articolo 6.

Capo II

Servizi ed interventi

Art. 11 *Servizi ed attuazione di interventi diretti a supporto dell'agricoltura.*

1. Per l'attuazione di quanto disposto dalla normativa europea e statale in materia di agricoltura e per le finalità di cui all'articolo 1, la Regione, direttamente o mediante affidamento a terzi:

- a) realizza indagini, studi, monitoraggi e programmi o progetti di ricerca, di sperimentazione, di dimostrazione, di sviluppo, d'innovazione e di trasferimento tecnologico;
- b) svolge attività di informazione e formazione e di divulgazione;
- c) eroga servizi tra cui la consulenza agricola e l'assistenza agli utenti motori agricoli (UMA);
- d) attua specifici interventi previsti nel Programma regionale degli interventi di cui all'articolo 6 nonché in altri programmi europei e statali.

2. Per la realizzazione dei servizi, delle attività e degli interventi di cui al comma 1, la Regione opera direttamente o tramite:

- a) l'affidamento agli enti strumentali;
 - b) l'affidamento in house;
 - c) l'affidamento o la collaborazione con organismi di ricerca e di diffusione della conoscenza, con le strutture dei servizi di sviluppo e altri soggetti operanti nel settore agricolo;
 - d) l'acquisizione di consulenze specialistiche;
 - e) l'adesione a società scientifiche inerenti il campo della ricerca;
 - f) i centri autorizzati di assistenza agricola (CAA).
-
-

Art. 12 *Interventi per il sostegno della ripresa produttiva nei territori interessati da calamità naturali, eventi eccezionali ed avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali.*

1. La Giunta regionale con propria deliberazione, ai sensi dell'*articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102* (Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'*articolo 1, comma 2, lettera i) della legge 7 marzo 2003, n. 38*), procede alla delimitazione dei territori interessati da calamità naturali, eventi eccezionali ed avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, che hanno arrecato danni al settore agricolo.

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, disciplina le modalità di segnalazione dei danni, individuando i soggetti competenti.

3. La Regione, oltre agli interventi a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali, eventi eccezionali ed avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, previsti dalla normativa statale, può disporre:

a) l'anticipazione, anteriormente al provvedimento ministeriale che dichiara l'esistenza del carattere di eccezionalità delle calamità naturali, o del provvedimento ministeriale di assegnazione della quota da prelevare dal fondo di solidarietà nazionale, di cui all'*articolo 6, commi 2 e 3 del D.Lgs. 102/2004*, degli interventi compensativi previsti dall'*articolo 5 del D.Lgs. 102/2004*, che riguardano:

1. interventi compensativi per i danni a produzioni, scorte e strutture delle aziende agricole da calcolare secondo le modalità previste dagli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato;

2. misure volte al ripristino delle infrastrutture connesse all'attività agricola, comprese quelle irrigue e di bonifica;

b) lavori di pronto intervento o di ripristino urgente per assicurare l'efficienza delle infrastrutture connesse all'attività agricola, comprese quelle irrigue e di bonifica, i quali possono essere effettuati anche senza la delimitazione del territorio prevista dall'*articolo 6, comma 1, del D.Lgs. 102/2004*;

c) interventi in zone non delimitate ai sensi dell'*articolo 6, comma 1, del D.Lgs. 102/2004*, seppur interessate da calamità naturali, eventi eccezionali ed avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali.

4. L'onere delle provvidenze concesse, in caso di mancato accoglimento della proposta di riconoscimento dell'eccezionalità dell'evento o in caso di eccedenza delle somme anticipate dalla Regione, per gli interventi di cui al comma 3, lettere a) e b), rispetto alle assegnazioni disposte ai sensi del *D.Lgs. 102/2004*, è a carico della Regione.

Art. 13 *Interventi regionali per la gestione e prevenzione del rischio in agricoltura.*

1. In accompagnamento alle misure di aiuto attivate a livello statale per la prevenzione e la gestione del rischio in agricoltura, la Giunta regionale con propria deliberazione attiva specifici interventi relativi:

a) al pagamento di premi assicurativi per la produzione agricola primaria per i danni arrecati da calamità naturali o eventi eccezionali, avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, epizootie e organismi nocivi ai vegetali, da incidente ambientale per la rimozione e la distruzione dei capi morti e per i danni causati da animali protetti;

b) al pagamento di contributi finanziari versati ai fondi di mutualizzazione per danni causati da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, epizootie e organismi nocivi ai vegetali o per i danni causati da emergenze ambientali;

c) al sostegno a strumenti di stabilizzazione del reddito degli agricoltori, che offrano la compensazione per perdite rilevanti di reddito o di ricavo;

d) ad azioni di prevenzione dei danni da calamità naturali, avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali o eventi di portata catastrofica, incidente ambientale, da animali selvatici, epizoozie ed organismi nocivi ai vegetali.

Art. 14 *Gestione delle risorse pastorali.*

1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, previo parere della commissione consiliare competente, definisce le disposizioni per disciplinare le procedure per l'affitto, la concessione d'uso nonché le relative condizioni contrattuali e gestionali per la conservazione e la salvaguardia dei pascoli montani e delle malghe di proprietà pubblica, nel rispetto della normativa statale e regionale vigente in materia di contratti agrari, di usi civici e di affitto dei fondi rustici.

2. La Giunta regionale adotta atti di indirizzo generale per la conservazione ed il miglioramento degli agro-ecosistemi e del paesaggio a pascolo montano e la sua gestione sostenibile.

Art. 15 *Produzione di materiale vivaistico certificato.*

1. Al fine di promuovere la produzione di materiale vivaistico viticolo certificato, la Regione realizza, in quanto titolare, direttamente o affidando il servizio a soggetti qualificati, l'attività del centro di premoltiplicazione materiale viticolo (CEPREMAVI), autorizzato dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo ad esercitare la funzione di nucleo di premoltiplicazione del materiale vegetativo della vite.

2. Per consentire la produzione di materiale vivaistico di qualità, come definito dalla normativa europea e statale in materia di produzione di materiale di moltiplicazione delle piante, la Regione può istituire e

sostenere centri finalizzati alla premoltiplicazione vivaistica delle specie arboree, da frutto o da legno.

Art. 16 *Sistemazioni dei terreni agricoli.*

1. La Regione e gli enti locali promuovono e valorizzano la realizzazione e la manutenzione delle sistemazioni dei terreni utilizzati a scopo agricolo per la prevenzione dei rischi idrogeologici ed il mantenimento o il recupero delle sistemazioni agrarie tradizionali di valenza paesaggistica.

1-bis. Il divieto di abbruciamento di materiale vegetale, nel periodo compreso tra il 1° novembre e il 31 marzo dell'anno successivo, di cui all'*articolo 10, comma 2 della legge regionale 4 ottobre 2018, n. 15* (Norme di attuazione della *legge 21 novembre 2000, n. 353* "Legge quadro in materia di incendi boschivi"), può essere derogato, limitatamente all'abbruciamento dei residui colturali, per un massimo di trenta giorni, anche non continuativi, per i comuni montani e per un massimo di quindici giorni, anche non continuativi, per le aree di pianura. Tali deroghe sono concesse dai sindaci, con propria ordinanza, fermo restando i limiti e le condizioni di cui all'*articolo 182, comma 6-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152* (Norme in materia ambientale) ⁽³⁾.

2. Per la realizzazione e manutenzione delle sistemazioni agrarie la Regione, gli enti locali ed i consorzi di bonifica, nell'ambito delle rispettive competenze, possono stipulare convenzioni con gli imprenditori agricoli, ai sensi dell'*articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228* (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'*art. 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57*).

3. La Regione, in considerazione dei peculiari aspetti rurali, ambientali, paesaggistici, storici, culturali e sociali, promuove la realizzazione e la manutenzione di sistemazioni agrarie di fondi in attualità di conduzione costruite con tecniche di ingegneria naturalistica e tradizionali.

4. Ove presenti, la Regione valorizza le sistemazioni agrarie tradizionali ad elevata valenza paesaggistica costituite dai terrazzamenti realizzati

con muretti a secco, da siepi e filari, da pascoli arborati, da vigneti impiantati con paleria in legno o piloni di pietra e calce, e dalle risaie.

5. I regolamenti di polizia rurale dei comuni prevedono le norme di manutenzione e conservazione delle sistemazioni agrarie tradizionali, che insistono sui terreni in coltivazione ai sensi della *legge regionale 4 novembre 2016, n. 22* (Norme in materia di manutenzione del territorio).

6. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce con deliberazione le modalità ed i criteri per l'attuazione del presente articolo nonché le linee guida che definiscono le tipologie e le caratteristiche tecnico-costruttive delle sistemazioni agrarie, compresi i manufatti con particolare riferimento ai muretti a secco ed ai piloni di pietra e calce.

(3) Comma aggiunto dall' *art. 1, comma 1, L.R. 26 febbraio 2020, n. 3*.

TITOLO III

Multifunzionalità

Capo I

Multifunzionalità dell'agricoltura

Art. 17 *Disposizioni sull'agricoltura multifunzionale.*

1. La Regione, in armonia con gli strumenti di programmazione adottati in base alla normativa europea, statale e regionale e nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettera o) sostiene l'agricoltura anche attraverso la promozione della multifunzionalità e la diversificazione delle attività delle aziende agricole singole o associate.

2. Per multifunzionalità si intendono le attività proprie del settore primario che svolgono le seguenti funzioni:

a) economiche: produzione, generazione di reddito e di occupazione nelle aree rurali;

b) ambientali: mantenimento delle qualità dell'ambiente, conservazione del paesaggio, salvaguardia idrogeologica, manutenzione del territorio, conservazione della biodiversità, valorizzazione delle risorse naturali locali e delle varietà di erbe e piante spontanee, benessere animale;

c) sociali: mantenimento delle tradizioni e dei tessuti socioculturali, erogazione di servizi di tipo ricreativo, didattico-educativo e socio-riabilitativo, di inserimento nel mondo del lavoro e di inclusione sociale, garanzia della qualità e della sicurezza degli alimenti, gestione di spazi polivalenti per l'erogazione di servizi finalizzati al miglioramento della qualità della vita nelle zone rurali.

3. Le attività esercitate dall'imprenditore agricolo, come definito ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, diverse dall'attività propriamente agricola, costituiscono attività connesse ai sensi dell'articolo 2135, comma terzo, del codice civile ed ai sensi del *D.Lgs. 228/2001*.

4. Qualora l'imprenditore agricolo intenda attivare un servizio educativo per la prima infanzia, si applicano le disposizioni vigenti del settore, in particolare *l'articolo 6, comma 1, lettera f) del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65* (Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino ai sei anni, a norma dell'*articolo 1, commi 180, 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107*) e *l'articolo 18 della legge regionale 22 novembre 2017, n. 18* (Assestamento del bilancio di previsione finanziario 2017-2019 e disposizioni finanziarie).

Art. 18 *Disposizioni sull'agricoltura sociale.*

1. La Regione, nell'ambito della multifunzionalità agricola, riconosce e promuove l'agricoltura sociale, come definita ed in attuazione della *legge 18 agosto 2015, n. 141* (Disposizioni in materia di agricoltura sociale).

2. Le attività di agricoltura sociale sono esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile e dai soggetti di cui all'*articolo 2, comma 1, della legge 141/2015*, nei limiti ivi fissati.

3. Ai fini della presente legge sono definite fattorie sociali le imprese agricole e i soggetti di cui all'*articolo 2, comma 4, della legge 141/2015* che esercitano le attività di agricoltura sociale di cui al presente articolo e che risultano iscritte all'elenco di cui al comma 4.

4. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito presso la struttura regionale competente l'elenco delle fattorie sociali della Regione.

5. La Regione, per favorire lo sviluppo delle attività di agricoltura sociale, promuove il recupero del patrimonio edilizio esistente ad uso degli imprenditori agricoli e progetti specifici nell'ambito dei programmi di sviluppo rurale, nel rispetto della normativa vigente in materia edilizia ed urbanistica.

6. Le strutture impiegate e i luoghi in cui si svolgono dette attività devono essere conformi alle normative vigenti in materia di sicurezza dei luoghi lavoro, di accessibilità, di gestione delle risorse ambientali e igienico-sanitarie per l'immissione al consumo degli alimenti e profilassi degli allevamenti.

7. La Regione, ai sensi dell'*articolo 7, comma 2, della legge 141/2015*, istituisce presso la struttura competente in materia di agricoltura, l'Osservatorio regionale sull'agricoltura sociale.

8. La Giunta regionale, acquisito il parere della commissione consiliare competente, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta con regolamento, nel rispetto di quanto previsto dal decreto ministeriale di cui all'*articolo 2, comma 2, della legge 141/2015*, gli strumenti attuativi con cui si definiscono:

a) i requisiti, i limiti, le prescrizioni e le modalità operative per lo svolgimento delle attività di agricoltura sociale;

b) le modalità di iscrizione, di tenuta e di aggiornamento dell'elenco di cui al comma 4;

c) le caratteristiche e le modalità di utilizzo del marchio di riconoscimento delle fattorie sociali iscritte all'elenco di cui al comma 4;

d) i compiti, la composizione e il funzionamento dell'Osservatorio di cui al comma 7;

e) i requisiti per il riconoscimento degli operatori di agricoltura sociale ai sensi dell'*articolo 3 della legge 141/2015*.

Art. 19 *Fattorie didattiche.*

1. La Regione riconosce come fattorie didattiche le imprese agricole, singole o associate, che svolgono, oltre alle attività agricole, anche attività educative rivolte ai diversi cicli di istruzione scolastica, alle famiglie e a tutti coloro che intendono approfondire la propria conoscenza del mondo rurale, finalizzate:

a) alla conoscenza del territorio rurale, dell'agricoltura e dei suoi prodotti ed in generale del legame esistente fra l'agricoltura, il cibo e il patrimonio storico-culturale, paesaggistico e ambientale;

b) all'educazione al consumo consapevole attraverso la comprensione delle relazioni esistenti fra la produzione, i consumi alimentari e l'ambiente, nella prospettiva di uno sviluppo sostenibile e socialmente responsabile;

c) alla conoscenza dei cicli biologici animali e vegetali e dei processi di produzione, trasformazione e conservazione dei prodotti agricoli locali in relazione alle attività agricole praticate in azienda.

2. L'avvio dell'attività è soggetto alla segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA) ai sensi dell'articolo 22.

3. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a frequentare percorsi di formazione e di aggiornamento professionale per la conduzione delle fattorie didattiche.

4. Le fattorie didattiche si dotano di uno specifico marchio grafico.

5. Presso la struttura regionale competente è istituito l'elenco delle fattorie didattiche della Regione costituito dagli operatori che svolgono le attività di fattoria didattica di cui al presente articolo.

6. La Giunta regionale, acquisito il parere della commissione consiliare competente, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta con regolamento gli strumenti attuativi con cui si definiscono:

a) i requisiti, i limiti, le prescrizioni e le modalità operative per lo svolgimento delle attività di fattoria didattica, con particolare riferimento alle caratteristiche dell'offerta didattica ed i requisiti professionali necessari per lo svolgimento dell'attività;

b) le modalità di iscrizione, di tenuta e di aggiornamento dell'elenco di cui al comma 5;

c) le caratteristiche e le modalità di utilizzo del marchio di riconoscimento delle fattorie didattiche iscritte all'elenco di cui al comma 5.

Art. 20 *Presidio agricolo di prossimità.*

1. L'imprenditore agricolo ed i soggetti di cui all'*articolo 2, comma 4, della legge 141/2015*, nell'ambito dell'azienda agricola o degli immobili di cui abbiano la disponibilità in forza di un titolo legittimo, possono strutturare appositi spazi polivalenti per lo svolgimento di attività e l'erogazione di servizi di varia natura, al fine di rispondere alle necessità quotidiane delle persone ed aumentare altresì il presidio antropico dello spazio rurale.

2. Le attività ed i servizi di cui al comma 1 sono svolti dall'azienda agricola singola o associata in assenza o ad integrazione di attività e servizi forniti da altri soggetti nel territorio dove è localizzato il presidio agricolo di prossimità e mediante l'utilizzo delle risorse materiali e immateriali dell'azienda medesima.

3. L'avvio dell'attività è soggetto alla presentazione della SCIA ai sensi dell'articolo 22.

4. Presso la struttura regionale competente è istituito l'elenco regionale degli operatori che svolgono l'attività di presidio agricolo di prossimità.

5. La Giunta regionale, acquisito il parere della commissione consiliare competente, adotta entro centottanta giorni dall'approvazione della presente legge, con regolamento gli strumenti attuativi con cui si definiscono le modalità operative ed i requisiti professionali necessari per lo svolgimento dell'attività di cui al comma 1.

Art. 21 *Cimiteri per animali d'affezione.*

1. Le aziende agricole possono dedicare parte del loro terreno per la sepoltura di spoglie di animali di affezione a sistema di inumazione, nel rispetto delle vigenti norme igienico-sanitarie e della *legge regionale 7 aprile 2000, n. 39* (Cimiteri per animali d'affezione), nonché nell'ambito degli strumenti e regolamenti edilizi ed urbanistici comunali e nel rispetto delle indicazioni delle aziende sanitarie locali.
 2. L'istituzione dei cimiteri per animali è soggetta ad autorizzazione dell'autorità comunale competente secondo le procedure definite dal regolamento di attuazione della *L.R. 39/2000*.
 3. Il trasporto ed il seppellimento delle spoglie di animali che vengono conferite nei cimiteri per animali d'affezione sono consentiti previo rilascio di apposito certificato veterinario che escluda la presenza di malattie trasmissibili all'uomo o denunciabili ai sensi del vigente regolamento di polizia veterinaria e nel rispetto del regolamento regionale d'attuazione della *L.R. 39/2000*.
-

Art. 22 *Riconoscimento degli operatori di agricoltura sociale, di fattoria didattica e di presidio agricolo di prossimità.*

1. I soggetti che intendono esercitare attività di agricoltura sociale, di fattoria didattica e di presidio agricolo di prossimità presentano una SCIA, ai sensi dell'*articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241* (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), in modalità telematica allo sportello unico attività produttive (SUAP) del comune nel cui territorio insistono le strutture e gli immobili da destinare all'attività, su apposita modulistica predisposta e resa disponibile dalla struttura regionale competente.
2. Il SUAP, ricevuta la SCIA, ne trasmette tempestivamente copia in via telematica agli uffici regionali competenti e all'azienda sanitaria locale (ASL).
3. Ogni variazione relativa a stati, fatti e qualità indicati nella SCIA di cui al comma 1 è segnalata, entro e non oltre i dieci giorni successivi al

suo verificarsi, al SUAP territorialmente competente che procede ai sensi del comma 2.

4. Il titolare dell'impresa agricola conferma, nella segnalazione di cui al comma 1, sotto la propria responsabilità, la sussistenza dei requisiti e degli adempimenti previsti dalla presente legge.

5. I soggetti di cui al comma 1 possono costituire, ai sensi del *decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102*, (Regolazioni dei mercati agroalimentari, a norma dell'*articolo 1, comma 2, lettera e*), della *legge 7 marzo 2003, n. 38*), organizzazioni di produttori per prodotti dell'agricoltura sociale in coerenza con il *regolamento (UE) 17 dicembre 2013, n. 1308/2013* del Parlamento europeo e del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/1972, (CEE) n. 234/1979, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, e con le relative norme statali di applicazione.

Art. 23 *Sospensione e cessazione delle attività di agricoltura sociale, di fattoria didattica e di presidio agricolo di prossimità.*

1. L'esercizio delle attività di agricoltura sociale, di fattoria didattica e di presidio agricolo di prossimità, svolto in assenza di SCIA, comporta, oltre alla sanzione di cui all'articolo 99, comma 1, la cessazione delle attività medesime.

2. In caso di sopravvenuta carenza di una o più condizioni che hanno legittimato l'esercizio delle attività, il comune, anche su segnalazione di altra autorità competente, assegna un termine per il ripristino delle medesime, decorso inutilmente il quale ordina la sospensione dell'esercizio delle attività fino ad un massimo di sessanta giorni.

3. Trascorso il periodo di sospensione, senza il ripristino delle condizioni, il comune ordina la cessazione delle attività.

4. Entro cinque giorni dall'adozione dei provvedimenti di cui ai commi 1, 2 e 3, il comune informa la Città metropolitana di Torino o gli altri

enti territoriali a cui le funzioni sono delegate e l'ASL territorialmente competente.

5. La sospensione temporanea o la cessazione volontaria delle attività sono soggette a comunicazione.

6. Il periodo di sospensione temporanea delle attività di cui al comma 5 non può essere superiore a centottanta giorni, prorogabili da parte del comune di ulteriori centottanta giorni. Decorso tale termine, le attività, qualora non riavviate, si intendono definitivamente cessate.

Art. 24 *Ruolo multifunzionale dell'apicoltura.*

1. La Regione disciplina, tutela e sviluppa l'apicoltura regionale, valorizzandone i prodotti.

2. L'apicoltura è riconosciuta materia di formazione ed informazione professionale, di consulenza aziendale e divulgazione in agricoltura.

3. La Regione riconosce il ruolo dell'impollinazione a mezzo delle api nella tutela dell'ambiente e nella produzione agricola e forestale e si impegna ad assumere le iniziative idonee a diffonderla.

4. La Regione promuove l'inserimento di specie vegetali di interesse apistico, privilegiando quelle autoctone, nei programmi di rimboschimento, negli interventi per la difesa del suolo e nelle azioni di sviluppo delle colture officinali.

5. La Regione promuove e disciplina la pratica del nomadismo, ispirandosi alle seguenti linee guida:

a) il riconoscimento del nomadismo quale pratica essenziale per l'attività apistica produttiva;

b) la priorità degli apiari a conduzione produttiva e commerciale rispetto a quelli a conduzione amatoriale;

c) la conservazione dei diritti acquisiti dagli apicoltori produttori apistici che svolgono abitualmente l'attività produttiva con postazioni nomadi o stanziali;

d) la tutela delle risorse economiche degli apicoltori produttori apistici che operano in zone montane e svantaggiate;

e) la tutela dello stato sanitario del patrimonio apistico territoriale con controlli su tutti gli apiari, a prescindere dalla forma di conduzione;

f) la tutela, mediante l'istituzione di aree di rispetto, degli allevamenti di api regine in cui si attuano programmi di selezione.

6. La Giunta regionale, con proprio regolamento approvato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, acquisito il parere della commissione consiliare competente, disciplina:

a) i criteri per l'individuazione dei soggetti produttori apistici, apicoltori amatoriali o per autoconsumo e delle loro forme associative;

b) l'organizzazione ed il funzionamento del Centro apistico regionale istituito presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta.

c) la definizione di sciame o nucleo;

c-bis) e linee guida per la pratica del nomadismo in apicoltura ⁽⁴⁾.

(4) Lettera aggiunta dall' *art. 29, comma 1, L.R. 9 luglio 2020, n. 15*, a decorrere dal 9 luglio 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 92, comma 1, della medesima legge*).

Capo II

Disposizioni in materia di esercizio delle attività agrituristiche

Art. 25 *Attività agrituristiche.*

1. Per attività agrituristiche si intendono le attività di ricezione e ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, anche nella forma di società di capitali o di persone, oppure associati fra loro, attraverso l'utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali.

2. Possono essere addetti allo svolgimento dell'attività agriturbistica l'imprenditore agricolo e i suoi familiari ai sensi dell'articolo 230-bis del codice civile, nonché i lavoratori dipendenti a tempo determinato,

indeterminato e parziale. Gli addetti sono considerati lavoratori agricoli ai fini della vigente disciplina previdenziale, assicurativa e fiscale. Il ricorso a soggetti esterni è consentito esclusivamente per lo svolgimento di attività e servizi complementari.

3. Rientrano fra le attività agrituristiche:

a) dare ospitalità in alloggi o in spazi aperti destinati alla sosta dei campeggiatori, purché attrezzati con i servizi essenziali previsti dalle norme igienico-sanitarie;

b) locare ad uso turistico camere con l'eventuale prestazione del servizio di prima colazione, mezza pensione o pensione completa, di somministrazione di merende, da servire ai propri ospiti, nonché di organizzazione di attività ricreative, sportive e culturali. Nel caso dell'ospitalità con prestazione del solo servizio di prima colazione, è consentito l'uso dell'angolo cottura in dotazione nelle camere locate oppure di una cucina in uso comune a tutti gli ospiti;

c) preparare e somministrare pasti e bevande secondo le modalità definite nell'articolo 26;

d) organizzare degustazioni di prodotti aziendali, ivi inclusa la mescita di vini, alla quale si applica la *legge 27 luglio 1999, n. 268* (Disciplina delle strade del vino);

e) organizzare, anche all'esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell'azienda, attività ricreative, culturali, didattiche, divulgative e pedagogiche nel settore dell'educazione alimentare-ambientale o di pratica sportiva, nonché escursionistiche e di ippoturismo, anche per mezzo di convenzioni con gli enti locali, finalizzate alla valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale.

4. Le attività di cui al comma 3 possono essere svolte anche disgiuntamente tra loro.

5. Ai fini del riconoscimento delle diverse qualifiche di imprenditore agricolo, nonché della priorità nell'erogazione dei contributi e, comunque, ad ogni altro fine che non sia di carattere fiscale, il reddito proveniente dall'attività agrituristica è considerato reddito agricolo.

Art. 26 *Criteri e limiti dell'attività agrituristica.*

1. Al fine di meglio qualificare l'attività agrituristica, di promuovere i prodotti agroalimentari regionali e di caratterizzare l'offerta enogastronomica piemontese, l'azienda agrituristica si attiene ai seguenti criteri:

a) apportare, nella preparazione e somministrazione di pasti e bevande, una quota di prodotto proprio il cui costo non sia inferiore al 25 per cento del costo totale del prodotto utilizzato;

b) apportare, nella preparazione e somministrazione di pasti e bevande, una quota di prodotto proveniente da aziende agricole singole o associate operanti, preferibilmente in accordi di filiera, nel territorio della Regione, il cui costo, comprensivo di quello di cui alla lettera a), non sia inferiore all'85 per cento del costo totale del prodotto utilizzato;

c) possibilità di approvvigionarsi per la parte rimanente dei prodotti impiegati prioritariamente da artigiani alimentari piemontesi o da produzioni agricole provenienti da zone omogenee contigue di regioni limitrofe;

d) per il completamento delle pietanze da somministrare sono consentiti l'utilizzo di ingredienti complementari non ottenibili in Piemonte, nonché la somministrazione di prodotti, tipicamente di largo consumo, di uso comune dell'ospitalità tradizionale;

e) in deroga alla lettera a), negli alloggi agrituristici possono essere somministrati, limitatamente alle persone alloggiate e alle sole prime colazioni, cibi e bevande anche non costituiti da prodotti propri dell'azienda agricola purché per l'80 per cento del costo totale siano di origine agricola piemontese;

f) nel caso di preparazione di diete speciali riconducibili a motivi di salute è consentito l'utilizzo di prodotti in deroga alle lettere a), b), c) d), e) per un quantitativo non superiore al 10 per cento del costo totale;

g) esporre l'indicazione dell'origine e della provenienza di tutti i prodotti;

h) qualora per cause di forza maggiore, dovute in particolare a calamità atmosferiche, fitopatie o epizootie, accertate dalla Regione, non sia possibile rispettare i limiti di cui alle lettere a) e b), è data comunicazione al comune in cui ha sede l'azienda il quale, verificato il fatto, autorizza temporaneamente l'esercizio dell'attività.

2. Alle aziende agrituristiche ubicate nei comuni montani individuati dal programma di sviluppo rurale, per il calcolo delle percentuali di prodotto di cui al comma 1, lettere a), b), e), f) si applica il parametro del peso o del costo.

3. Sono considerati di propria produzione i cibi e le bevande prodotti, lavorati e trasformati nell'azienda agricola, nonché quelli ricavati da materie prime dell'azienda agricola e ottenuti attraverso lavorazioni esterne.

Art. 27 *Prevalenza dell'attività agricola e connessione dell'attività agrituristica.*

1. L'attività agricola dell'azienda o delle aziende, in caso di imprenditori agricoli associati, deve rimanere prevalente rispetto all'attività agrituristica.

2. La prevalenza dell'attività agricola si realizza quando, a scelta dell'imprenditore, sussista una delle seguenti condizioni:

a) il tempo di lavoro impiegato per lo svolgimento dell'attività agricola nel corso dell'anno solare è superiore al tempo utilizzato nell'attività agrituristica, tenuto conto della diversità delle tipologie di lavorazione;

b) il valore della produzione standard, ai sensi del regolamento delegato (UE) 1° agosto 2014, n. 1198/2014 della Commissione, che integra il *regolamento (CE) n. 1217/2009* del Consiglio relativo all'istituzione di una rete d'informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole nell'Unione europea, compresi gli aiuti di mercato e di integrazione al reddito, come deducibile dal sistema informativo agricolo piemontese (SIAP) di cui all'articolo 81, è maggiore rispetto alle entrate dell'attività agrituristica.

3. Qualora, per cause di forza maggiore dovute a calamità atmosferiche, fitopatie o epizootie, accertate dalla struttura regionale competente per materia, non sia possibile rispettare il valore di cui al comma 2, sono prese come riferimento le due annualità precedenti.

4. Il requisito della prevalenza si considera comunque sussistente qualora la ricettività agrituristica rientri in quanto previsto nell'articolo 29.

5. La connessione dell'attività agrituristica rispetto all'attività agricola si realizza allorché l'azienda agricola, in relazione alla sua estensione, alle sue dotazioni strutturali, alla natura e alla varietà delle attività agricole praticate, agli spazi disponibili, agli edifici in essa ricompresi e al numero degli addetti, sia idonea anche allo svolgimento dell'attività agrituristica nel rispetto delle disposizioni di cui al presente Capo.

6. Il regolamento di attuazione di cui all'articolo 37, tenendo conto della localizzazione delle aziende agricole e in particolare di quelle ubicate nei territori montani, individua tra l'altro:

a) le ore lavorative occorrenti per le singole attività agricole come da tabella ettaro/coltura definita dalla Giunta regionale con proprio provvedimento;

b) i valori della produzione standard attribuibili alle singole colture e allevamenti.

7. L'attività agricola si considera comunque prevalente quando le attività di ricezione e di somministrazione di pasti e bevande interessano un numero non superiore a dieci ospiti.

Art. 28 *Criteri e modalità per la verifica del rapporto di prevalenza.*

1. La prevalenza e la connessione sono dimostrate dall'imprenditore agricolo che intende svolgere l'attività agrituristica tramite apposita relazione sull'attività agrituristica in forma di autocertificazione da presentare secondo le modalità stabilite dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 37.

2. Nella relazione di cui al comma 1 sono indicate:

a) l'attività agrituristica e l'attività agricola e la consistenza della produzione aziendale;

b) la scelta della condizione per realizzare la prevalenza dell'attività agricola, ai sensi dell'articolo 27, comma 2;

c) le strutture edilizie presenti nelle unità tecniche economiche (UTE) da utilizzare per le attività agrituristiche e per l'attività agricola.

3. A seconda della scelta effettuata sono indicate le previsioni relative:

a) al tempo di lavoro impiegato per lo svolgimento dell'attività agricola e a quello per l'attività agrituristica;

b) alla produzione standard, compresi gli aiuti di mercato e di integrazione al reddito, e alle entrate ottenibili dall'attività agrituristica, al netto dell'eventuale intermediazione dell'agenzia.

4. I requisiti soggettivi e oggettivi, nonché la prevalenza dell'attività agricola rispetto all'attività agrituristica sono mantenuti per tutto il periodo di esercizio dell'attività agrituristica.

5. Qualora l'imprenditore agricolo ritenga necessario applicare una condizione diversa da quella scelta relativamente al requisito della prevalenza dell'attività agricola, la comunicazione va trasmessa al SUAP come individuato all'articolo 33, tramite il sistema informatizzato. La nuova condizione scelta si applica anche al periodo dell'anno solare già trascorso, salvo eventuali procedimenti di accertamento pendenti.

Art. 29 *Ospitalità rurale familiare.*

1. L'ospitalità rurale familiare può essere esercitata solo dall'imprenditore agricolo professionale, ai sensi del *decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99* (Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della *legge 7 marzo 2003, n. 38*), dal coltivatore diretto e dai loro familiari esclusivamente nella parte abitativa del fabbricato rurale ed è incompatibile con qualsiasi altra forma ricettiva o di ospitalità agrituristica.

2. Nell'ambito dell'ospitalità rurale familiare la ricettività e la somministrazione di pasti è limitata ad un massimo di dieci persone al giorno.

3. I requisiti igienico-sanitari ed urbanistici sono gli stessi delle abitazioni rurali. Per lo svolgimento dell'attività è necessario il possesso della certificazione di conformità edilizia ed agibilità o della dichiarazione di conformità di un professionista abilitato.

4. Per la preparazione dei pasti è consentito l'utilizzo della cucina dell'abitazione. Per l'ospitalità rurale è confermata la possibilità di utilizzo della cucina familiare.
 5. Per l'ospitalità è consentito l'utilizzo delle camere dell'abitazione.
-
-

Art. 30 *Alloggi agrituristiche e spazi per campeggi.*

1. Sono alloggi agrituristiche i locali siti in fabbricati rurali, e quelli collocati in immobili rurali, quali baite, alpeggi, malghe e simili, siti in zone montane, nei quali viene data ospitalità ai turisti dagli imprenditori agricoli.
2. La capacità ricettiva di un'azienda agricola in alloggio agrituristico non può essere superiore ai trentacinque posti letto, di cui dieci destinati a bambini di età inferiore a dodici anni.
3. Nel caso di alloggi agrituristiche collocati in immobili rurali, quali baite, alpeggi, malghe e simili, siti in zone montane ad altitudini superiori ai 1.000 metri e raggiungibili solo con sentieri, mulattiere o strade di servizio non aperte al traffico, è consentito utilizzare camerette a più letti e di sovrapporre ciascun letto base ad un altro per una ricettività massima di trentacinque posti letto, senza dover incrementare superfici e cubature delle camere.
4. Negli alloggi agrituristiche sono assicurati i seguenti servizi minimi di ospitalità compresi nel prezzo della camera:
 - a) pulizia dei locali ad ogni cambio di cliente ed almeno due volte la settimana;
 - b) cambio della biancheria ad ogni cambio di cliente ed almeno una volta la settimana;
 - c) fornitura di energia elettrica, acqua, riscaldamento.
5. Nelle aziende agricole possono essere previsti spazi aperti destinati all'insediamento temporaneo di un massimo di tre tende o caravan.
6. In relazione alle esigenze locali il comune può consentire, in alternativa ai posti letto di cui al comma 2, l'elevazione del numero di

tende o caravan fino ad un massimo di dieci, per non più di trenta persone, previa verifica che l'azienda agricola abbia un'estensione territoriale e caratteristiche adeguate per ospitarle.

Art. 31 *Immobili destinati all'attività agrituristica.*

1. Gli imprenditori agricoli per le attività agrituristiche possono utilizzare i fabbricati o le parti di essi esistenti da almeno tre anni sul fondo alla data di presentazione della SCIA di cui all'articolo 33 o della richiesta di variazione dell'attività esistente, e conformi alla normativa urbanistico-edilizia. In deroga alla normativa vigente, possono essere utilizzati per attività agrituristiche anche i fabbricati rurali la cui destinazione d'uso è stata modificata negli ultimi cinque anni alla data di presentazione della SCIA.

2. Qualora l'imprenditore agricolo svolga la propria attività in un fondo privo di fabbricati adattabili all'uso agrituristicamente, è consentito utilizzare per tale attività:

a) l'abitazione ove risiede l'imprenditore medesimo anche se ubicata fuori dal fondo;

b) altri fabbricati già esistenti sul fondo di cui abbia la preesistente disponibilità l'imprenditore agricolo o, nel caso di impresa familiare, i soggetti indicati nell'articolo 230-bis, comma terzo del codice civile, a condizione che siano siti nello stesso comune o in comune limitrofo a quello in cui è collocato il fondo.

3. L'utilizzo dei fondi e degli edifici per le attività agrituristiche previste dal presente Capo, non comporta la modifica della destinazione d'uso agricolo dei medesimi.

4. Per l'esercizio delle attività agrituristiche possono essere effettuati gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo e ristrutturazione per il recupero del patrimonio edilizio esistente, nonché gli interventi necessari per la fornitura dei servizi igienicosanitari ai turisti dotati di tende o caravan, in conformità delle disposizioni degli strumenti urbanistici e della normativa statale in materia di superamento ed eliminazione delle

barriere architettoniche. Non possono essere utilizzate nuove costruzioni per l'attività agrituristiche. In deroga al divieto di utilizzo di nuovi fabbricati, è consentito l'ampliamento dei volumi esistenti per la realizzazione di locali tecnici, servizi igienici, centrali termiche e per l'adeguamento dei percorsi e dei vani alla normativa relativa all'abbattimento delle barriere architettoniche.

5. Al fine di garantire migliori standard per le aziende agrituristiche di maggiori dimensioni e di nuova apertura, in materia di eliminazione delle barriere architettoniche:

a) gli spazi comuni destinati all'attività devono essere accessibili anche ricorrendo ad opere provvisorie e dotati di servizi igienici per disabili;

b) le strutture agrituristiche con un numero superiore a dieci posti letto devono essere dotate di almeno una camera accessibile e di servizio igienico per disabili;

c) le strutture agrituristiche con un numero superiore a venticinque posti letto devono essere dotate di almeno due camere accessibili e di servizi igienici per disabili.

Art. 32 *Norme igienico-sanitarie e requisiti tecnici ed igienico-sanitari.*

1. Le camere e le unità abitative degli alloggi agrituristiche devono possedere i requisiti tecnici ed igienico-sanitari previsti dalla *legge regionale 14 luglio 1988, n. 34* (Modifiche ed integrazioni alle norme igienico-sanitarie delle strutture ricettive alberghiere ed extra alberghiere, *L.R. 15 aprile 1985, n. 31*).

2. Le camere e le unità abitative devono disporre almeno dei seguenti servizi igienico-sanitari: un wc ogni dieci persone, un bagno o doccia ogni dodici persone, un lavabo ogni sei persone, comprese le persone appartenenti al nucleo familiare e conviventi.

3. Per gli insediamenti di non più di tre tende o caravan devono essere garantiti ai turisti i servizi igienico-sanitari e la fornitura d'acqua mediante le strutture ordinarie dell'azienda agricola; per gli insediamenti superiori a tre tende o caravan deve essere garantito,

mediante strutture apposite, il rispetto dei parametri minimi dei requisiti igienico-sanitari previsti per i campeggi ad una stella dalla *legge regionale 31 agosto 1979, n. 54* (Disciplina dei complessi ricettivi all'aperto).

4. Qualora le caratteristiche strutturali o architettoniche degli edifici rurali esistenti non consentano l'adeguamento ai requisiti di cui al comma 1, è consentito l'uso di camere o unità abitative anche con altezza non inferiore a 2,20 metri, sempre che venga garantito un volume minimo dei locali pari a quello risultante dal rapporto tra superficie minima e altezza indicati dall'*articolo 4 della L.R. 34/1988*; è, altresì, consentita una finestratura inferiore a un ottavo della superficie del pavimento, purché sia garantito un sufficiente ricambio d'aria.

5. La produzione, la preparazione, il confezionamento e la somministrazione di alimenti e bevande avvengono nel rispetto dei requisiti di sicurezza alimentare previsti dall'ordinamento.

6. È possibile utilizzare la cucina agrituristica come laboratorio multifunzionale.

7. Nei comuni montani, in deroga a quanto disposto dall'articolo 29, comma 3, per attività effettuate esclusivamente con carattere di stagionalità, l'uso della cucina domestica può essere autorizzato per la preparazione e per la somministrazione di pasti fino ad un massimo di venti posti.

8. La macellazione nella azienda agrituristica è consentita per i volatili da cortile, i conigli, la selvaggina allevata e cacciata nel rispetto della normativa vigente.

9. In conformità di quanto previsto dall'*articolo 50 della legge regionale 4 maggio 2012, n. 5* (Legge finanziaria per l'anno 2012), le piscine delle aziende agrituristiche sono classificate private ad uso collettivo e sono riservate ai soli ospiti che fruiscono delle attività di cui all'articolo 25, nel rispetto della normativa igienico-sanitaria in materia di qualità delle acque. In deroga a quanto previsto dall'*articolo 50 della L.R. 5/2012*, per tali piscine non è obbligatoria la presenza dell'assistente ai bagnanti e di personale addetto ad interventi di pronto soccorso purché vengano predisposte misure idonee a garantire la sicurezza dell'impianto, come disciplinato dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 37.

Art. 33 *Segnalazione certificata di inizio attività.*

1. Chiunque intende gestire un'azienda agrituristica presenta una SCIA, ai sensi dell'*articolo 19 della L. 241/1990*, in modalità telematica al SUAP del comune sul cui territorio insistono le strutture e gli immobili da destinare all'attività, su apposita modulistica predisposta e resa disponibile dalla struttura regionale competente.

2. L'esercizio dell'attività di cui al comma 1 è subordinato al possesso:

a) dei requisiti previsti dal *regio decreto 18 giugno 1931, n. 773* (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza);

b) dei requisiti previsti in materia di prevenzione incendi ai sensi del *decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994* (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere) e del decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 2011, n. 151 (Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'*articolo 49-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78*, convertito con modificazioni dalla *legge 30 luglio 2010, n. 122*; ⁽⁵⁾

c) dei requisiti tecnico-edilizi ed igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente.

3. Il SUAP, ricevuta la SCIA, ne trasmette tempestivamente copia in via telematica:

a) agli uffici comunali, al comando dei vigili del fuoco e all'ASL territorialmente competenti per l'esercizio delle rispettive attività di vigilanza ⁽⁶⁾;

b) alla provincia o Città metropolitana di Torino altro soggetto cui le relative funzioni sono delegate e all'agenzia di accoglienza e promozione turistica locale (ATL) competenti per territorio, ai fini informativi.

4. Ogni variazione relativa a stati, fatti e qualità indicati nella SCIA di cui al comma 1 è segnalata, entro e non oltre i dieci giorni successivi al suo verificarsi, al SUAP territorialmente competente che procede ai sensi del comma 3.

(5) Lettera così modificata dall' *art. 5, comma 1, L.R. 26 marzo 2019, n. 10*, a decorrere dal 28 marzo 2019 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 11, comma 1, della medesima legge*).

(6) Lettera così sostituita dall' *art. 5, comma 2, L.R. 26 marzo 2019, n. 10*, a decorrere dal 28 marzo 2019 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 11, comma 1, della medesima legge*).

Art. 34 *Sospensione e cessazione dell'attività agrituristica.*

1. L'esercizio dell'attività agrituristica, svolto in assenza di SCIA, comporta, oltre alla sanzione di cui all'articolo 102, comma 1, la cessazione dell'attività medesima.

2. In caso di sopravvenuta carenza di una o più condizioni che hanno legittimato l'esercizio dell'attività, il comune, anche su segnalazione di altra autorità competente, assegna un termine per il ripristino delle medesime, decorso inutilmente il quale ordina la sospensione dell'esercizio dell'attività fino ad un massimo di sessanta giorni.

3. Trascorso il periodo di sospensione senza il ripristino delle condizioni, il comune ordina la cessazione dell'attività.

4. Entro cinque giorni dall'adozione dei provvedimenti di cui ai commi 1, 2, e 3, il comune informa la provincia o la Città metropolitana di Torino o altro soggetto cui le relative funzioni sono delegate, l'ASL e l'ATL territorialmente competenti.

5. La sospensione temporanea o la cessazione volontaria dell'attività sono soggette a comunicazione.

6. Il periodo di sospensione temporanea dell'attività non può essere superiore a centottanta giorni, prorogabili da parte del comune di ulteriori centottanta giorni. Decorso tale termine, l'attività, qualora non riavviata, si intende definitivamente cessata.

Art. 35 *Riserva di denominazione, classificazione e marchi identificativi delle aziende agrituristiche.*

1. L'uso della denominazione agriturismo e dei suoi termini attributivi derivati è riservato esclusivamente agli imprenditori agricoli, singoli o associati, che esercitano le attività agrituristiche ai sensi dell'articolo 25.
2. L'uso della denominazione ospitalità rurale familiare è riservato esclusivamente agli imprenditori agricoli professionali che esercitano le attività turistiche ricettive ai sensi dell'articolo 29.
3. In aggiunta alle denominazioni di cui ai commi 1 e 2 è consentita la denominazione posto tappa se la struttura ricettiva agrituristica o di ospitalità rurale familiare è situata lungo un itinerario, riconosciuto come tale dalla Regione ai sensi della *legge regionale 18 febbraio 2010, n. 12* (Recupero e valorizzazione del patrimonio escursionistico del Piemonte) e dal relativo regolamento di attuazione, ubicata anche in località servite da strade aperte al pubblico transito veicolare con offerta di peculiari servizi turistici e dotazioni definiti dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 37.
4. Le aziende agrituristiche sono classificate in base a standard qualitativi minimi obbligatori riferiti al contesto aziendale e paesaggistico, alla dotazione strutturale dell'azienda, ai requisiti di professionalità dell'operatore agrituristico e ai servizi complementari offerti e si dotano di un marchio grafico che identifica l'azienda e le attività agrituristiche esercitate ai sensi del presente Capo.
5. La Giunta regionale, con il regolamento di attuazione di cui all'articolo 37, provvede all'adozione delle modalità e dei criteri di classificazione omogenei, nonché dell'uso del marchio che individua, nel territorio regionale, le aziende agrituristiche coerentemente con quanto approvato dal Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali con il *decreto 13 febbraio 2013* (Determinazione dei criteri omogenei di classificazione delle aziende agrituristiche) e con il *decreto 3 giugno 2014* (Modalità di applicazione del Marchio nazionale dell'agriturismo e istituzione del repertorio nazionale dell'agriturismo).
6. Le attività di ospitalità rurale familiare si dotano di un ulteriore specifico marchio grafico predisposto e approvato secondo le modalità di cui al comma 5.

7. Eventuali modifiche oggettive comportanti il cambio della classificazione dell'azienda agrituristica sono soggette alle procedure amministrative di cui all'articolo 33, comma 4.

Art. 36 *Interventi per lo sviluppo.*

1. La Regione, nell'ambito degli strumenti di programmazione adottati in base alla normativa europea, statale e regionale sullo sviluppo rurale, realizza azioni di sostegno dello sviluppo e di promozione dell'offerta agrituristica.

2. La Regione promuove l'attività agrituristica sul proprio territorio attraverso propri portali turistici, aggiornati in collaborazione con le organizzazioni turistiche locali.

Capo III

Disposizioni attuative

Art. 37 *Regolamento di attuazione.*

1. La Giunta regionale, con proprio regolamento, acquisito il parere della commissione consiliare competente, con riferimento alle attività agrituristiche, disciplina:

a) i parametri per la definizione dei rapporti di prevalenza e connessione tra attività agricola e attività agrituristica sulla base di apposite tabelle per il calcolo delle ore lavorative occorrenti per l'attività agricola, le modalità di conteggio, i criteri per la determinazione delle relative percentuali di prodotti agricoli aziendali da utilizzarsi nella somministrazione di pasti e bevande, i valori della produzione standard nonché i limiti di ristorazione tenuto conto delle previsioni di cui all'articolo 27;

b) i criteri e le modalità di verifica del rapporto di prevalenza e di connessione tra attività agricola e agrituristica sulla base della relazione che l'imprenditore agricolo deve allegare alla documentazione utile per l'apertura dell'attività, nel rispetto delle previsioni indicate all'articolo 28 tenendo conto delle caratteristiche del territorio, delle condizioni socio-economiche della zona nonché delle tecniche colturali stabilmente utilizzate dall'imprenditore agricolo;

c) le caratteristiche e la localizzazione dei fabbricati ai fini dell'esercizio agrituristico di cui all'articolo 31, comma 2, lettera a), nel rispetto della ruralità dei luoghi e degli strumenti urbanistici di pianificazione territoriale locale;

d) i criteri e le modalità per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente e per gli eventuali ampliamenti strutturali ai fini dello svolgimento dell'attività agrituristica, tenendo conto anche delle caratteristiche di pregio storico ed architettonico riferibili a tipologie meritevoli di conservazione e tutela;

e) i requisiti tecnico-edilizi ed igienico-sanitari, di sicurezza e di accessibilità dei locali da adibire ad attività agrituristica, degli spazi aperti destinati alla sosta dei campeggiatori, delle piscine e di ulteriori attività pertinenziali, laddove presenti, nonché di eventuali servizi connessi, tenuto conto della disciplina statale, regionale e dei regolamenti igienico-edilizi comunali vigenti in materia e delle disposizioni previste all'articolo 32;

f) le modalità e i criteri omogenei di classificazione, nonché dell'uso del marchio che individua, nel territorio regionale, le aziende agrituristiche sulla base dei parametri approvati dal Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali con il *decreto 13 febbraio 2013* e con il *decreto 3 giugno 2014*;

g) i requisiti professionali del personale interno a servizio dell'attività agrituristica nonché di eventuali collaboratori professionali esterni a servizio delle attività complementari all'agriturismo;

h) il periodo di apertura delle aziende agrituristiche tenendo conto della possibilità di esercitare l'attività con apertura annuale o stagionale.

2. Con riferimento all'ospitalità rurale familiare, il regolamento di cui al comma 1 stabilisce:

a) i requisiti e le modalità di esercizio dell'ospitalità rurale familiare tenendo conto della qualifica di imprenditore agricolo professionale e nel rispetto della normativa statale di riferimento;

b) le modalità e i criteri di adozione e di utilizzo dello specifico marchio grafico che individua, nel territorio regionale, l'attività di ospitalità rurale familiare esercitata ai sensi dell'articolo 29.

3. Il regolamento di cui al comma 1 stabilisce, inoltre, le caratteristiche dei servizi turistici offerti dalle strutture agrituristiche e di ospitalità rurale familiare che si avvalgono della denominazione aggiuntiva posto tappa e le loro modalità di identificazione e di comunicazione al pubblico, tenuto conto delle peculiarità della relativa struttura ricettiva.

Capo IV

Controllo dell'attuazione e dei risultati

Art. 38 *Controllo dell'attuazione e dei risultati.*

1. La Giunta regionale integra i contenuti della relazione prevista dall'articolo 107, comma 2 con le seguenti informazioni, che rendono conto delle modalità di attuazione e dei risultati ottenuti in attuazione del presente Titolo:

a) l'andamento delle principali attività e iniziative realizzate sul territorio regionale per promuovere la multifunzionalità e la diversificazione delle attività delle aziende agricole singole o associate;

b) in che misura la semplificazione delle procedure ha favorito il consolidamento e l'incremento delle attività di agriturismo sul territorio regionale con particolare riferimento all'aumento dei posti letto disponibili;

c) il contributo dato allo sviluppo dell'attività agrituristica dalla diffusione del modello di ospitalità rurale familiare previsto dall'articolo 29;

d) la consistenza delle aziende agricole, singole o associate, che esercitano attività di fattoria sociale o di fattoria didattica iscritte negli elenchi di cui all'articolo 18, comma 4 e all'articolo 19, comma 6;

e) le attività svolte dall'Osservatorio regionale sull'agricoltura sociale di cui all'articolo 18, comma 7 ed, in particolare, le iniziative promosse con la rete delle fattorie sociali;

f) la consistenza delle aziende agricole, singole o associate, che esercitano l'attività di presidio agricolo di prossimità di cui all'articolo 20, la descrizione delle modalità operative e la tipologia dei servizi forniti attraverso lo svolgimento di questa attività;

g) le misure di sostegno attivate, i risultati conseguiti, nonché l'entità e le fonti di finanziamento.

TITOLO IV

Valorizzazione dell'agricoltura

Capo I

Valorizzazione dell'agricoltura

Art. 39 *Valorizzazione delle produzioni agricole ed agroalimentari.*

1. La Regione, per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettere c) e m), promuove la produzione, la commercializzazione e la valorizzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari destinati all'alimentazione umana con specificità di processo e di prodotto, aventi caratteristiche qualitativamente superiori rispetto alle norme di commercializzazione o ai requisiti minimi stabiliti dalla normativa europea e statale.

2. La Regione, per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettere c), i), m), n), o) e p) valorizza le produzioni agricole ed agroalimentari e il paesaggio rurale del Piemonte attraverso l'attivazione di misure specifiche di sostegno ed il riconoscimento, l'indirizzo ed il coordinamento delle Enotecche regionali, delle Botteghe del vino, delle Cantine comunali e delle Strade tematiche dei prodotti agroalimentari del Piemonte.

3. La Regione, per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettere c), i), m), n), o) e p) valorizza le produzioni agricole ed agroalimentari ed il paesaggio rurale del Piemonte attraverso l'individuazione dei Distretti del cibo di cui all'articolo 43 al fine di coniugare le attività economiche con la cultura, la storia, la tradizione e l'offerta turistica locale.

4. La Regione, per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettere m) e n), promuove un servizio di tracciabilità e rintracciabilità dei prodotti agricoli e agroalimentari, attraverso una piattaforma informatica multifunzionale open source decentrata.

5. La Regione per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettere c), l), m) e n), promuove la valorizzazione delle filiere con particolare attenzione all'equità nella distribuzione del valore aggiunto del prodotto agricolo.

Art. 40 *Sistema di qualità delle produzioni agricole ed agroalimentari.*

1. Per le finalità di cui all'articolo 39, comma 1, è istituito il sistema di qualità delle produzioni agricole ed agroalimentari, di seguito denominato Sistema.

2. La Giunta regionale, acquisito il parere della commissione consiliare competente, approva i regolamenti di attuazione del Sistema, tenuto conto dei seguenti principi:

- a) il diritto di accesso a tutti i produttori interessati;
- b) la trasparenza del Sistema, la rintracciabilità e la tracciabilità completa dei prodotti;
- c) la rispondenza agli sbocchi di mercato attuali o prevedibili;
- d) la tutela dell'assetto dei territori nelle sue componenti ambientali, sociali e paesaggistiche;
- e) la valorizzazione della naturale vocazione produttiva dei territori, delle radici storiche e culturali;
- f) la salvaguardia delle identità delle comunità secondo le tradizioni e la cultura locali.

3. I regolamenti di cui al comma 2 definiscono:

- a) i contenuti dei disciplinari di produzione vincolanti per ogni prodotto che individuano i processi produttivi e gli elementi che contraddistinguono la qualità superiore del prodotto o del processo produttivo;
- b) la disciplina di etichettatura dei prodotti;

- c) i contenuti dei piani di controllo dei disciplinari di produzione, il cui rispetto è verificato da organismi di controllo indipendenti, individuati ai sensi della normativa statale;
 - d) il logo identificativo del Sistema;
 - e) le modalità di adesione dei produttori al Sistema;
 - f) le modalità di rilascio ai produttori dell'autorizzazione all'uso del logo identificativo;
 - g) le modalità di comunicazione alla Regione degli esiti dei controlli da parte degli organismi di controllo di cui alla lettera c).
-
-

Art. 41 *Piattaforma informatica multifunzionale.*

1. Per le finalità di cui all'articolo 39, comma 4, la Regione promuove la creazione, lo sviluppo e l'applicazione di una piattaforma informatica multifunzionale open source al fine di creare archivi digitali distribuiti ed interconnessi, condivisi, inalterabili ed immutabili, in grado sia di favorire forme estese di trasparenza, sia di valorizzare i prodotti agricoli ed agroalimentari permettendo l'accesso da parte dei consumatori alle informazioni in ordine all'origine, alla natura, alla composizione ed alle caratteristiche qualitative dei prodotti agricoli ed agroalimentari.
2. L'adesione alla piattaforma informatica multifunzionale da parte degli aderenti alla filiera agroalimentare è libera ed avviene su base volontaria.
3. La Regione promuove la conoscenza della piattaforma informatica multifunzionale, nonché l'adesione alla stessa ed il suo utilizzo attraverso specifiche attività di formazione ed informazione.
4. La Giunta regionale, acquisito il parere della competente commissione consiliare, con deliberazione, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce anche avvalendosi di esperti in materia:
 - a) i requisiti, le specifiche tecniche, i livelli di performance tecnica, di sicurezza e di affidabilità della piattaforma;
 - b) le modalità di accesso e di fruizione del servizio.

Art. 42 *Enoteche regionali, Botteghe del vino, Cantine comunali e Strade tematiche dei prodotti agroalimentari del Piemonte.*

1. La Regione in attuazione dell'articolo 39, comma 2, incentiva, indirizza e coordina le attività delle Enoteche regionali, delle Botteghe del vino, delle Cantine comunali nonché delle Strade tematiche dei prodotti agroalimentari del Piemonte, allo scopo di promuovere:

a) la conoscenza e la valorizzazione delle produzioni enologiche di qualità con particolare riguardo ai vini a denominazione di origine ricadenti sul territorio regionale, nonché ai marchi di qualità di altri prodotti derivanti dalla lavorazione dell'uva e dei vini;

b) la conoscenza e la valorizzazione dei prodotti agroalimentari piemontesi di qualità;

c) la conoscenza e la valorizzazione del paesaggio rurale piemontese in forma sinergica con le produzioni di qualità;

d) la realizzazione di un'azione di conservazione e documentazione della cultura contadina anche assumendo la forma di musei etnografici ed enologici.

2. La Regione riconosce le Enoteche regionali in possesso dei seguenti requisiti obbligatori:

a) essere costituite con atto pubblico con la partecipazione di almeno due delle seguenti categorie: enti pubblici, consorzi di tutela dei vini a denominazione di origine, produttori vitivinicoli singoli o associati;

b) prevedere nel proprio statuto lo svolgimento delle attività di cui alle lettere c), d), e) ed f);

c) valorizzare le produzioni enologiche e agroalimentari piemontesi di qualità;

d) operare in sede aperta al pubblico che possieda adeguati requisiti storici, artistici ed architettonici;

e) adottare una idonea selezione dei vini proposti;

f) svolgere l'eventuale attività commerciale esclusivamente senza fini di lucro e come attività strumentale e funzionale agli obiettivi di cui al comma 1.

3. La Regione riconosce le Botteghe del vino e le Cantine comunali in possesso dei seguenti requisiti obbligatori:

- a) essere promosse da enti locali, da viticoltori associati o da cantine sociali cooperative;
- b) adottare una idonea selezione dei vini proposti.

4. La Regione riconosce, secondo la normativa statale, le Strade tematiche riferite a specifiche produzioni agroalimentari quali percorsi, segnalati e pubblicizzati, che collegano luoghi di interesse, ambientale, culturale, agricolo e commerciale; esse costituiscono uno strumento attraverso il quale i territori e le relative produzioni agroalimentari di qualità possono essere divulgati, commercializzati e fruiti in forma di offerta turistica.

5. La Giunta regionale con propria deliberazione, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce:

- a) i requisiti minimi delle Enotecche regionali, delle Botteghe del vino e delle Cantine comunali, tra i quali i criteri di selezione dei vini proposti ed i requisiti storici, artistici ed architettonici delle sedi;
- b) gli strumenti di organizzazione, gestione e fruizione nonché le eventuali forme di promozione e sovvenzione delle Enotecche regionali, delle Botteghe del vino, delle Cantine comunali e delle Strade tematiche dei prodotti agroalimentari del Piemonte;
- c) le modalità di adeguamento delle Enotecche regionali già costituite, ai contenuti del comma 2, lettera a).

Art. 43 *Individuazione dei Distretti del cibo.*

1. Per le finalità di cui all'articolo 39, comma 3, la Regione ai sensi dell'*articolo 13 del D.Lgs. 228/2001*, individua i Distretti del cibo.
2. La Giunta regionale, acquisito il parere della commissione consiliare competente, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adotta il regolamento di individuazione dei Distretti del cibo di cui al comma 1 e la relativa disciplina.

3. I distretti rurali ed i distretti agroalimentari di qualità già riconosciuti dalla Regione alla data di entrata in vigore della presente legge rientrano nei Distretti del cibo di cui al comma 1.

Art. 43-bis *Educazione al cibo ed orientamento ai consumi.* ⁽⁷⁾

1. La Regione, per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettere c, d), e), h), m), o) e p), attua la promozione di un consumo alimentare consapevole nei confronti della popolazione, a partire dalla conoscenza della qualità del cibo, della sostenibilità del sistema che lo produce, delle caratteristiche del territorio rurale e delle relative implicazioni ambientali, etiche e sociali tipiche delle produzioni agricole e del consumo alimentare.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale approva linee guida atte a:

a) promuovere la conoscenza e il consumo di alimenti provenienti da produzioni regolamentate, con interventi di orientamento dei consumi e di educazione al cibo che pongono al centro l'agricoltura e i prodotti del territorio e l'importanza del loro consumo, anche all'interno dei servizi di ristorazione collettiva pubblica;

b) promuovere la conoscenza dell'agricoltura, la valorizzazione del territorio, della cultura rurale e delle tradizioni locali, dare continuità all'attività della rete delle fattorie didattiche e agli agriturismi, quali presidi fondamentali per l'attività di educazione al consumo agroalimentare sul territorio e favorire altre iniziative di conoscenza del territorio rurale e delle produzioni agricole;

c) promuovere la cultura della sostenibilità e orientare le scelte alimentari, gli stili di vita e i consumi in funzione della sostenibilità, sottolineando il ruolo attivo degli agricoltori a tutela e presidio dei territori.

(7) Articolo aggiunto dall' art. 30, comma 1, L.R. 9 luglio 2020, n. 15, a decorrere dal 9 luglio 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall' art. 92, comma 1, della medesima legge).

Capo II

Tutela e valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo ed alimentare

Art. 44 *Tutela e valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo ed alimentare.*

1. La Regione, ai sensi della *legge 1° dicembre 2015, n. 194* (Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare), promuove azioni di valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo ed alimentare, finalizzate alla tutela ed alla conservazione delle risorse genetiche locali a rischio di estinzione e di erosione genetica.
 2. La Regione sostiene le attività degli agricoltori e degli allevatori custodi e dei centri di conservazione ex situ, volte al recupero ed alla conservazione delle risorse genetiche locali e alla realizzazione della Rete nazionale della biodiversità di interesse agricolo ed alimentare di cui all'*articolo 4 della legge 194/2015*.
 3. La Regione promuove progetti volti al recupero, alla conservazione ed alla trasmissione delle conoscenze in materia di biodiversità di interesse agricolo ed alimentare.
-

Capo III

Birra agricola, piante officinali e specie spontanee

Art. 45 *Produzione della birra agricola piemontese.*

1. La Regione, nell'ambito dei prodotti individuati ai sensi dell'*articolo 32, comma 2, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917* (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), suscettibili di trasformazione da parte

dell'imprenditore agricolo, singolo o associato, favorisce la produzione della birra agricola da parte delle imprese agricole.

2. La Giunta regionale con deliberazione disciplina, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i criteri e le modalità per la produzione e la vendita di birra agricola piemontese da parte delle imprese agricole, con particolare riferimento alla provenienza delle materie prime, come previsto dall'*articolo 4 del D.Lgs. 228/2001*.

Art. 46 *Piante officinali.*

1. La Giunta regionale, in applicazione dell'*articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 75* (Testo unico in materia di coltivazione, raccolta e prima trasformazione delle piante officinali, ai sensi dell'*articolo 5, della legge 28 luglio 2016, n. 154*), stabilisce con deliberazione, le modalità di formazione, di aggiornamento professionale dell'imprenditore agricolo e l'attività di consulenza aziendale in materia di coltivazione, raccolta e prima trasformazione delle piante officinali.

Art. 47 *Raccolta di specie spontanee ad uso alimentare.*

1. La Regione promuove la raccolta di specie spontanee ad uso alimentare.

2. La Giunta regionale stabilisce, con propria deliberazione, le modalità di formazione dei raccoglitori e quelle di raccolta.

Capo IV

Lavorazione, trasformazione e confezionamento dei prodotti agricoli di esclusiva provenienza aziendale

Art. 48 *Lavorazione, trasformazione e confezionamento dei prodotti agricoli di esclusiva provenienza aziendale.*

1. Al fine di sostenere e preservare le piccole produzioni agricole locali, la Regione detta disposizioni dirette ad agevolare la lavorazione, la trasformazione ed il confezionamento dei prodotti di cui al comma 4, destinati alla degustazione effettuata presso l'azienda ed alla vendita diretta al consumatore finale nel mercato locale, identificato nel territorio regionale piemontese.

2. Le attività di cui al comma 1 sono svolte in osservanza della normativa in materia di igiene e sicurezza degli alimenti ed, in particolare, nel rispetto del regolamento (CE) 28 gennaio 2002, n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, che istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e che fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare, nonché del regolamento (CE) 29 aprile 2004, n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, sull'igiene dei prodotti alimentari, e del regolamento (CE) 29 aprile 2004, n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce norme specifiche in materia d'igiene per gli alimenti di origine animale.

3. I destinatari degli interventi previsti dal presente Capo sono:

- a) gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile;
- b) i coltivatori diretti di cui all'articolo 2083 del codice civile;
- c) le cooperative agricole di produzione primaria.

4. Sono consentiti la lavorazione, la trasformazione ed il confezionamento dei prodotti agricoli di esclusiva produzione aziendale. Sono ammessi prodotti extra aziendali tradizionalmente usati a fini conservativi: sale, zucchero, olio, aceto e similari.

5. La Giunta regionale, acquisito il parere della commissione consiliare competente, approva entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il regolamento di attuazione con cui sono definiti i requisiti strutturali ed igienico-sanitari relativi alla lavorazione, trasformazione e confezionamento dei prodotti di cui al comma 4, nel

rispetto di quanto previsto dai regolamenti (CE) n. 178/2002, n. 852/2004 e n. 853/2004.

Art. 49 *Avvio dell'attività.*

1. Le attività di lavorazione, trasformazione e confezionamento dei prodotti di cui all'articolo 48, comma 4, sono soggette a notifica sanitaria ai sensi dei regolamenti (CE) n. 852/2004 e n. 853/2004 da presentare al SUAP del comune in cui ha sede legale l'impresa.
 2. L'esercizio dell'attività di vendita diretta dei prodotti agricoli si svolge nel rispetto della disciplina di cui all'*articolo 4 del D.Lgs. 228/2001*.
-

Art. 50 *Requisiti dei locali, locale polifunzionale e autocontrollo per la lavorazione, la trasformazione e il confezionamento dei prodotti agricoli di esclusiva provenienza aziendale.*

1. Le attività di lavorazione, trasformazione e confezionamento dei prodotti di cui all'articolo 48, comma 4, sono svolte presso i locali dell'azienda o dell'abitazione dell'imprenditore agricolo.
2. I requisiti edilizi dei locali destinati alla lavorazione, trasformazione e confezionamento sono quelli previsti per gli edifici ad uso residenziale del comune in cui ha sede l'impresa, tenuto conto delle particolari caratteristiche di ruralità degli edifici.
3. I requisiti strutturali ed igienico-sanitari dei locali e delle attrezzature, compresi quelli per il locale polifunzionale di cui al comma 6, sono specificati con il regolamento di cui all'articolo 48, comma 5, nel rispetto della normativa statale e regionale in materia di igiene e sicurezza degli alimenti ed in coerenza con gli obiettivi di flessibilità di cui ai regolamenti (CE) n. 852/2004 e n. 853/2004.

4. La destinazione di un locale alle attività di cui al comma 1 non determina la necessità di un cambiamento di destinazione d'uso dello stesso.

5. Per le lavorazioni, le trasformazioni ed il confezionamento dei prodotti di cui all'articolo 48, comma 4, può essere utilizzata la cucina dell'abitazione dell'imprenditore agricolo, purché dotata delle caratteristiche igienico-sanitarie prescritte dal regolamento di cui all'articolo 48, comma 5 e purché le lavorazioni e le trasformazioni avvengano in maniera distinta dall'uso domestico del locale.

6. Per lo svolgimento delle diverse fasi di lavorazione dei prodotti di cui all'articolo 48, comma 4, è consentito utilizzare uno stesso locale, subordinatamente alla sussistenza delle seguenti condizioni:

a) le attività sono effettuate in tempi diversi ed intervallate da operazioni di pulizia e disinfezione, in modo da evitare pericoli per gli alimenti, con particolare riferimento alle contaminazioni crociate tra alimenti con diverso profilo microbiologico;

b) le tempistiche e le modalità di separazione sono accuratamente descritte nel piano di autocontrollo di cui al comma 8.

7. Le lavorazioni possono anche interessare prodotti agricoli diversi tra di loro; in tal caso esse sono effettuate in momenti distinti, attuando, tra una lavorazione e la successiva, adeguate operazioni di pulizia e disinfezione, atte ad eliminare ogni possibile pericolo di contaminazione.

8. I soggetti che svolgono le attività di lavorazione, trasformazione e confezionamento di cui al presente Capo sono tenuti a redigere un piano di autocontrollo secondo le modalità previste dai regolamenti (CE) n. 852/2004 e n. 853/2004.

9. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con propria deliberazione, adotta linee guida relative alle procedure di autocontrollo.

TITOLO V

Contrasto alle frodi agroalimentari

Capo I

Contrasto alle frodi

Art. 51 *Contrasto alle frodi e monitoraggio della produzione agroalimentare.*

1. La Regione, in applicazione dell'*articolo 77, comma 1, lettera d) e comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616* (Attuazione della delega di cui all'*articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382*) e nell'ambito delle finalità di cui all'*articolo 1, comma 1 lettere m) ed n)*, istituisce un sistema per il contrasto delle frodi agroalimentari e delle pratiche ingannevoli adottate nella produzione, trasformazione, trasporto, stoccaggio, mediazione, commercializzazione dei prodotti agroalimentari, uso della designazione, presentazione ed etichettatura dei prodotti ed elusione delle normative settoriali, europee, statali e regionali ivi comprese quelle relative ai contributi e aiuti.

2. Il sistema di cui al comma 1 promuove e sostiene il coordinato svolgimento dei compiti comunque affidati in materia alle regioni, alle province ed ai comuni e si attua in tutto il territorio regionale con le modalità e gli strumenti operativi previsti dal presente titolo.

Art. 52 *Strumenti di intervento.*

1. Per il raggiungimento delle finalità del presente titolo e nell'ambito delle attività volte alla repressione delle frodi agroalimentari, la Regione:

a) si avvale dei servizi antisofisticazione agroalimentare (SAA) di cui all'*articolo 54, comma 1*;

b) istituisce, in attuazione delle disposizioni contenute nella *legge 12 dicembre 2016, n. 238* (Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino), sistemi di controllo quantitativi, nonché qualitativi delle uve provenienti dai vigneti iscritti nello schedario viticolo;

c) adotta i provvedimenti, in ottemperanza delle disposizioni contenute nel *regolamento (UE) n. 1308/2013* e nelle relative norme di attuazione, necessari per il conseguimento degli equilibri produttivi e di mercato;

d) attua un monitoraggio delle aziende operanti all'interno del sistema agroalimentare regionale;

e) provvede per la modernizzazione dei processi di monitoraggio, accertamento, verifica e controllo delle frodi agroalimentari attraverso l'utilizzo di tecnologie innovative anche telemetriche, oggetti volanti radiocomandati, sistemi sensoristici avanzati, immagini georeferenziate, applicazioni Information and communications technology (ICT), applicazioni software per telefoni cellulari multimediali, tecniche di reperimento delle informazioni digitali di libero accesso;

f) acquisisce e si avvale, nell'ambito del programma di cui all'articolo 53, comma 1, lettera c), delle informazioni preesistenti e concernenti le aziende operanti nel settore agroalimentare, attraverso gli archivi formati e gestiti da enti, istituti, organismi del settore sia pubblico sia privato, nonché le dichiarazioni presentate dai titolari delle aziende che producono, trasformano, elaborano, detengono, trasportano, commercializzano prodotti agroalimentari.

2. Le informazioni raccolte ai sensi del comma 1, lettere d), e), ed f), sono restituite, eventualmente integrate con richieste di informazioni, alle aziende oggetto di monitoraggio, con le modalità ed i criteri definiti dalla Giunta regionale con propria deliberazione, nella forma di documento riassuntivo.

3. Il titolare o il rappresentante legale dell'azienda destinataria del documento riassuntivo di cui al comma 2, entro trenta giorni dalla data di ricevimento, lo consolida tramite sottoscrizione ed eventuale aggiornamento ed integrazione dei dati ivi contenuti; il documento consolidato è oggetto di verifica e controllo da parte dei SAA.

4. I soggetti pubblici e privati forniscono le informazioni necessarie all'espletamento delle attività previste dal presente titolo.

5. Qualora una o più produzioni agricole ed agroalimentari regionali siano oggetto di criticità o di emergenze legate a fenomeni di frodi o di sofisticazioni, la Giunta regionale può disporre l'esecuzione di attività straordinarie di vigilanza e controllo, affidandole ai SAA.

Capo II

Funzioni della regione e degli enti locali

Art. 53 *Funzioni della Regione.*

1. La Regione per le finalità di cui all'articolo 51:

a) istituisce e presiede, presso la struttura competente in materia di agricoltura, il Comitato regionale con il compito di coordinamento per la prevenzione e la repressione delle frodi e delle sofisticazioni nella lavorazione e nel commercio dei prodotti alimentari di cui all'*articolo 6, comma 5, del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282* (Misure urgenti in materia di prevenzione e repressione delle sofisticazioni alimentari), convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 agosto 1986, n. 462*;

b) istituisce, presso la struttura competente in materia di agricoltura, l'Ufficio regionale di coordinamento dei SAA;

c) redige il programma annuale di intervento dei SAA ⁽⁸⁾;

d) individua i laboratori di analisi ove svolgere la ricerca analitica sui prodotti agroalimentari e sulle sostanze utilizzate nel processo produttivo;

e) attiva gli strumenti di intervento di cui all'articolo 52 e istituisce il portale dei SAA per la raccolta delle informazioni necessarie alle attività previste dal presente titolo, attraverso l'adozione dei necessari atti amministrativi.

2. La Giunta regionale, informata la commissione consiliare competente, con propria deliberazione, adotta entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le disposizioni attuative del presente articolo.

3. Sono a carico della Regione le spese necessarie per l'applicazione del presente titolo comprese quelle relative al funzionamento dell'Ufficio regionale di coordinamento di cui all'articolo 55.

(8) Vedi, anche, la *Delib.G.R. 16 maggio 2019, n. 67-8976*.

Art. 54 *Funzioni delle province e della Città metropolitana di Torino.*

1. Le province e la Città metropolitana di Torino, in applicazione del combinato disposto dagli *articoli 4 e 20 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267* (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), istituiscono il SAA e demandano allo stesso le funzioni previste dagli *articoli 5, 10 e 12 della legge 7 marzo 1986, n. 65* (Legge-quadro sull'ordinamento della Polizia Municipale) e dalla *legge regionale 30 novembre 1987, n. 58* (Norme in materia di Polizia locale).

2. Il personale dei SAA, messo a disposizione della Regione attraverso l'istituto dell'avvalimento di cui all'*articolo 10 della legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23* (Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della *legge 7 aprile 2014, n. 56* "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni"), è adibito esclusivamente alle attività previste dal presente titolo.

3. I SAA operano in tutto il territorio regionale e svolgono le seguenti attività:

a) controllo, volto alla repressione delle frodi e delle sofisticazioni agroalimentari, del rispetto della normativa di settore relative all'attività di: produzione, lavorazione, stoccaggio, conservazione, trasporto, mediazione, commercio dei prodotti agroalimentari, nonché dei mezzi tecnici di produzione e lavorazioni e dell'impiego di sostanze chimiche destinate al processo produttivo agroalimentare;

b) prelievo, per la successiva analisi, di campioni di prodotti agroalimentari e di campioni dei prodotti chimici e fisici che intervengono nella produzione trasformazione e conservazione dei prodotti agroalimentari;

c) controllo dell'osservanza dei provvedimenti adottati dalla Regione e previsti all'articolo 52 e accertamento delle dichiarazioni contenute nel documento consolidato previsto dall'articolo 52, comma 3;

d) ogni altro controllo per il perseguimento delle finalità individuate nel presente titolo; le violazioni riscontrate durante le attività dei SAA sono perseguite secondo i regimi sanzionatori amministrativi e penali previsti dalle relative normative di settore, compreso il regime sanzionatorio di cui alla *legge 23 dicembre 1986, n. 898* (Conversione in legge, con modificazioni, del *decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701*, recante misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla

produzione dell'olio di oliva. Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo).

4. Le province e la Città metropolitana di Torino possono nominare, per l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, anche dipendenti di altri enti pubblici interessati, d'intesa con gli stessi.

5. La Regione assegna finanziamenti alle province ed alla Città metropolitana di Torino per le spese straordinarie sostenute per l'attuazione delle attività di cui al presente articolo.

Art. 55 *Ufficio regionale di coordinamento.*

1. L'Ufficio regionale di coordinamento, di cui all'articolo 53, comma 1, lettera b), avvalendosi dei SAA:

a) garantisce l'attuazione del presente titolo mediante il coordinamento e la supervisione delle funzioni svolte dai SAA di cui all'articolo 54, comma 3;

b) garantisce e mantiene i rapporti con gli altri enti ed organismi operanti nel settore agroalimentare, anche allo scopo di ottimizzare e armonizzare l'azione di controllo delle frodi agroalimentari;

c) garantisce e mantiene i rapporti esterni con i soggetti incaricati della gestione e dello sviluppo delle attività tecniche e di ricerca concernenti l'applicazione del presente titolo;

d) dà attuazione agli strumenti di intervento di cui all'articolo 52 e ad ogni altra attività, anche di monitoraggio, volta al perseguimento delle finalità individuate dal presente titolo;

e) rendiconta periodicamente alla Giunta regionale sull'attuazione del presente titolo e dei risultati ottenuti in termini di controlli effettuati sulle aziende operanti nel sistema agroalimentare;

f) controlla l'osservanza dei provvedimenti adottati dalla Regione e previsti dal presente titolo.

TITOLO VI

Bonifica ed irrigazione

Capo I

Disposizioni generali

Art. 56 *Ambito di applicazione.*

1. Nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettera q), la Regione riconosce nell'attività di bonifica e d'irrigazione un mezzo permanente finalizzato allo sviluppo, alla tutela ed alla valorizzazione delle produzioni agricole con particolare riguardo alla qualità ed alla protezione dei suoli agricoli, alla regolazione delle acque ed alla salvaguardia dell'ambiente e delle risorse naturali.

2. La Regione riconosce nei consorzi di bonifica e negli enti irrigui gli organismi idonei allo svolgimento, da parte degli utenti interessati, delle attività di bonifica e d'irrigazione e di gestione della risorsa idrica nell'ambito dell'attività agricola. Tali organismi concorrono all'efficace gestione della risorsa idrica attraverso l'organizzazione delle reti irrigue, cooperando alla sicurezza idraulica del territorio rurale ed urbano, alla resilienza ed alla conservazione dell'ambiente.

3. Il presente titolo, per l'attuazione delle finalità di cui al comma 1, disciplina l'istituzione e il funzionamento dei consorzi di bonifica e degli enti irrigui, ai quali, nel rispetto ed in attuazione del principio di sussidiarietà, riconosce un prevalente ruolo sul territorio ai fini della presentazione di proposte di programmazione e per la progettazione, realizzazione e gestione delle opere irrigue e di bonifica.

Art. 57 *Collaborazione, concertazione ed accordi di programma.*

1. Allo scopo di realizzare sul territorio la più ampia collaborazione e concertazione tra i consorzi di bonifica, gli enti irrigui e gli enti locali, la

Regione promuove accordi di programma, nonché patti territoriali ed intese interistituzionali.

2. I consorzi di bonifica e gli enti irrigui possono, altresì, stipulare, nel rispetto delle disposizioni vigenti, intese e convenzioni con gli enti locali per la realizzazione di azioni di comune interesse, per la gestione in comune di specifici servizi e, comunque, per il conseguimento di obiettivi comuni rientranti nell'ambito delle rispettive finalità istituzionali.

Capo II

Ambiti territoriali e comprensori

Art. 58 *Ambiti territoriali per la bonifica e l'irrigazione.*

1. Gli ambiti territoriali riconosciuti dalla Regione nei quali si esplicano attività di bonifica ed irrigazione collettiva sono:

- a) i comprensori di bonifica;
- b) i comprensori irrigui;
- c) i comprensori interregionali.

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, delimita e modifica i comprensori di bonifica, irrigui ed interregionali.

3. Gli ambiti territoriali da riconoscere quali comprensori di bonifica e quelli da riconoscere quali comprensori irrigui sono individuati secondo i criteri e le procedure indicate agli articoli 59 e 60.

Art. 59 *Comprensori di bonifica.*

1. I comprensori di bonifica corrispondono ad unità omogenee sotto il profilo idrografico e funzionale in rapporto alle esigenze di organicità dell'azione pubblica di bonifica e di difesa del suolo e del coordinamento dell'intervento pubblico con quello privato.

Art. 60 *Comprensori irrigui.*

1. I comprensori irrigui corrispondono ad unità omogenee sotto il profilo idrografico e funzionale, in relazione alle esigenze di coordinamento delle utenze, di organicità degli interventi irrigui, della unitarietà delle fonti di approvvigionamento e delle reti di adduzione collettive.

2. Gli enti irrigui interessati possono inviare alla Giunta regionale le proprie proposte di delimitazione o di modifica delle delimitazioni esistenti.

3. In ciascun comprensorio irriguo si costituisce ed opera, anche attraverso associazione o accordi tra consorzi, un solo organismo gestore, territorialmente competente, autorizzato con deliberazione della Giunta regionale.

4. Gli enti irrigui autorizzati ai sensi del comma 3 alla gestione del comprensorio irriguo hanno la natura di consorzio privato di interesse pubblico.

Art. 61 *Comprensori interregionali.*

1. Nelle unità omogenee idrografiche che comprendono anche il territorio di regioni limitrofe possono essere delimitati comprensori interregionali, in conformità all'*articolo 73 del D.P.R. n. 616/1977*.

2. La delimitazione di comprensori interregionali e la relativa disciplina sono stabiliti d'intesa con le regioni interessate.

3. A tal fine la Giunta regionale, sentiti gli enti locali ed i consorzi competenti per territorio, predispone, di concerto con i competenti organi delle Regioni interessate, la proposta d'intesa e la trasmette al Consiglio regionale per l'approvazione.

4. Nei comprensori interregionali si applicano le disposizioni contenute nelle intese tra le Regioni, anche in deroga a quanto stabilito dal presente titolo.

Capo III

Consorzi di bonifica

Art. 62 *Consorzi di bonifica.*

1. I consorzi di bonifica sono enti pubblici economici e concorrono con gli altri enti irrigui alla realizzazione delle attività di cui all'articolo 56, secondo le direttive, i piani e i programmi disposti dalla Regione.

2. In ciascun comprensorio di bonifica opera un solo consorzio di bonifica.

3. La costituzione di un consorzio di bonifica non comporta la cessazione degli enti irrigui esistenti sul territorio che continuano ad esercitare la loro attività conservando la loro personalità giuridica, la loro autonomia di gestione e le loro competenze sul territorio interessato.

4. In caso di sovrapposizione territoriale di competenze per l'esercizio dell'irrigazione tra i consorzi di bonifica ed altri enti irrigui esistenti, le rispettive zone di competenza sono definite dai soggetti interessati, nel rispetto dei criteri dell'organicità, funzionalità ed economicità della gestione irrigua.

5. Qualora le parti interessate non raggiungano l'intesa, la Giunta regionale nomina un commissario secondo le procedure e le modalità stabilite nel regolamento di cui all'articolo 63.

Art. 63 *Regolamento.*

1. La Giunta regionale, con proprio regolamento da approvarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, acquisito il parere della commissione consiliare competente, stabilisce:

- a) le funzioni dei consorzi di bonifica;
 - b) le modalità di partecipazione al consorzio;
 - c) le procedure di istituzione del consorzio su iniziativa degli interessati o su iniziativa della Regione;
 - d) le procedure di modifica e soppressione dei consorzi;
 - e) gli obblighi dei consorziati;
 - f) le modalità e le procedure di costituzione del catasto consortile;
 - g) le modalità di rilascio di concessioni, licenze e permessi di cui agli *articoli 134 e 138 del regio decreto 8 maggio 1904, n. 368* (Regolamento sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi);
 - h) le modalità di accertamento delle violazioni amministrative previste dagli *articoli 132, 133, 134 e 136 del r.d. n. 368/1904*;
 - i) le modalità di realizzazione, concessione e gestione delle opere di bonifica;
 - l) i criteri per la redazione e approvazione del piano di classifica e le modalità di determinazione del contributo di bonifica;
 - m) gli organi del consorzio, le loro funzioni, la durata in carica, la loro composizione, le modalità di elezione, di designazione dei rappresentanti dei comuni e di nomina dei rappresentanti della Regione;
 - n) le modalità di vigilanza e controllo ed i poteri sostitutivi;
 - o) gli obblighi in materia di pubblicità, trasparenza ed anticorruzione.
-

Art. 64 *Statuto.*

1. Il consorzio di bonifica è dotato di un proprio statuto che prevede disposizioni per il suo funzionamento, in conformità con le disposizioni del presente titolo.
 2. La proposta di statuto o di sua modifica è deliberata dal consorzio di bonifica o dai suoi organi costituenti ed inviata alla Giunta regionale che, verificata la conformità con le disposizioni del presente titolo, ne autorizza la pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione (BUR).
 3. Entro i sessanta giorni successivi a tale pubblicazione i soggetti interessati possono presentare pareri ed osservazioni alla Giunta regionale.
 4. Entro i successivi novanta giorni la Giunta regionale, valutati i pareri e le osservazioni ricevute ed apportate le eventuali modifiche per garantirne la legittimità e la funzionalità, approva la proposta di statuto con propria deliberazione.
-

Capo IV**Enti irrigui****Art. 65** *Enti irrigui.*

1. Gli enti irrigui sono enti privati che concorrono con i consorzi di bonifica alla realizzazione delle attività di cui all'articolo 56 secondo le direttive, i piani e i programmi disposti dalla Regione.
2. Gli enti irrigui riconosciuti dalla Regione sono:
 - a) i consorzi di irrigazione gestori di comprensorio irriguo;
 - b) i consorzi di miglioramento fondiario;
 - c) i consorzi di irrigazione e bonifica;
 - d) le coutenze irrigue;
 - e) i consorzi di secondo grado;

f) i consorzi concessionari gestori di canali o di opere appartenenti al patrimonio regionale.

3. Ai consorzi di bonifica e agli enti irrigui di cui ai commi 1 e 2 sono riconosciute le prerogative previste all'*articolo 166 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152* (Norme in materia ambientale).

Art. 66 *Consorzi di irrigazione gestori di comprensorio irriguo.*

1. A ciascun comprensorio irriguo, definito ai sensi dell'articolo 60, corrisponde un consorzio gestore di comprensorio irriguo, riconosciuto con deliberazione della Giunta regionale, ed avente natura giuridica di consorzio privato di interesse pubblico.

2. La Giunta regionale individua i consorzi di cui al comma 1 tra consorzi qualificati come consorzi di bonifica, consorzi di irrigazione e bonifica, consorzi di miglioramento fondiario o consorzi di secondo grado.

Art. 67 *Consorzi di miglioramento fondiario.*

1. I consorzi di miglioramento fondiario, costituiti ai sensi dell'*articolo 71 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215* (Nuove norme per la bonifica integrale), sono soggetti privati con personalità giuridica che possono svolgere in tutto il proprio comprensorio o su parte di esso, oltre alle funzioni proprie dei consorzi di irrigazione, anche attività di miglioramento fondiario, secondo le rispettive previsioni statutarie.

Art. 68 *Consorzi di irrigazione e bonifica.*

1. I consorzi di irrigazione e bonifica riconosciuti dalla Regione sono soggetti privati con personalità giuridica che possono svolgere in tutto il proprio comprensorio o su parte di esso, oltre alle funzioni proprie dei consorzi di irrigazione, anche attività di bonifica nei territori classificati di bonifica e costituiscono a tale fine una gestione separata di bonifica, secondo le rispettive previsioni statutarie.
 2. La gestione separata di bonifica è sottoposta alla disciplina di cui ai regolamenti previsti agli articoli 63 e 72.
 3. Gli enti pubblici che erogano finanziamenti per la realizzazione di opere di bonifica, nominano loro rappresentanti negli organi statutari finalizzati alla predetta attività, secondo le indicazioni contenute nello statuto consortile.
-

Art. 69 *Coutenze irrigue.*

1. Per la gestione in comune di canali, invasi o altri impianti idrici, consorzi di bonifica, consorzi di irrigazione gestori di comprensorio di irrigazione, consorzi di miglioramento fondiario, consorzi di irrigazione e bonifica, consorzi di secondo grado e consorzi di irrigazione contitolari della stessa utenza di acqua pubblica, si costituiscono in coutenza con atto pubblico.
 2. La costituzione di coutenza è, altresì, ammessa per:
 - a) la realizzazione di nuove iniziative nel settore delle utenze idriche con l'eventuale partecipazione di altri soggetti interessati;
 - b) la partecipazione a società, anche miste pubbliche e private, che operino nel settore delle risorse idriche, del territorio e dell'ambiente.
-

Art. 70 *Consorzi di secondo grado.*

1. Per la coordinata realizzazione e gestione di opere di bonifica e di irrigazione ed altre opere e servizi di interesse comune a più consorzi, possono costituirsi consorzi di secondo grado tra consorzi di bonifica, enti irrigui di cui all'articolo 65, comuni e unioni di comuni.
 2. Alla costituzione dei consorzi di secondo grado di cui al comma 1 possono partecipare anche enti pubblici e privati ed altri soggetti interessati alla realizzazione ed alla gestione di opere di bonifica e di servizi di interesse comune.
-

Art. 71 *Enti irrigui concessionari gestori di canali o di opere appartenenti al demanio o al patrimonio della Regione.*

1. Gli enti irrigui concessionari gestori di canali o di opere appartenenti al demanio o al patrimonio della Regione sono riconosciuti e vigilati dalla Regione con le modalità previste dal regolamento di cui all'articolo 72.
-

Art. 72 *Regolamento enti irrigui riconosciuti dalla Regione.*

1. La Giunta regionale, con proprio regolamento da approvarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, acquisito il parere della commissione consiliare competente, stabilisce:
 - a) le funzioni degli enti irrigui riconosciuti;
 - b) le modalità di riordino e di riconoscimento degli enti irrigui di cui alla lettera a);
 - c) le modalità di costituzione;

- d) le modalità di gestione e concessione dei canali e delle opere irrigue appartenenti al patrimonio regionale;
 - e) le modalità di realizzazione, concessione e gestione delle opere di irrigazione;
 - f) le modalità di vigilanza e controllo ed i poteri sostitutivi;
 - g) gli obblighi in materia di pubblicità, trasparenza ed anticorruzione;
 - h) le modalità di rilascio di concessioni, licenze e permessi di cui al *r.d. n. 368/1904*.
-

Art. 73 *Finanziamenti regionali per l'irrigazione.*

1. A favore dei consorzi di bonifica e degli enti irrigui riconosciuti, individuati come gestori di comprensorio di canali o di opere appartenenti al demanio o al patrimonio della Regione, possono essere concessi contributi in conto capitale:

a) fino al 100 per cento entro il limite della spesa considerata ammissibile, per la ricerca, la raccolta e la distribuzione delle acque a scopo irriguo; per l'acquisto delle relative attrezzature di software finalizzati al miglioramento della gestione dell'irrigazione; per la realizzazione o la sistemazione dei laghetti artificiali, anche se destinati unicamente all'acquacoltura e per le sistemazioni idraulico-agrarie del suolo, nonché per il riordino irriguo;

b) contributi di anticipazione per le spese di progettazione al fine della creazione di un parco progetti da presentare al finanziamento di programmi europei e statali.

2. I contributi erogati ai sensi del comma 1, lettera b), sono oggetto di rimborso alla Regione da parte dei beneficiari, secondo modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale in seguito al finanziamento della realizzazione delle opere nel caso in cui vengano riconosciute le spese di progettazione.

3. Agli enti irrigui di cui all'articolo 65, la Giunta regionale può concedere i contributi previsti dal comma 1, lettera a) per interventi improcrastinabili, necessari a ripristinare la funzionalità del servizio

irriguo, a prevenirne possibili interruzioni o per la messa in sicurezza delle infrastrutture irrigue.

4. Partecipano alla pianificazione degli interventi previsti dal presente articolo, tra le altre, le rappresentanze dei soggetti di cui agli articoli 62 e 65 con le modalità definite dall'articolo 3.

TITOLO VII

Interventi di razionalizzazione fondiaria dei terreni agricoli

Capo I

Interventi di razionalizzazione fondiaria dei terreni agricoli

Art. 74 *Razionalizzazione fondiaria dei terreni agricoli.*

1. Nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettera r) la razionalizzazione fondiaria dei terreni agricoli è attuata attraverso la ricomposizione fondiaria, l'ampliamento ed il riordino delle proprietà polverizzate, l'arrotondamento delle superfici dei fondi, la rettificazione dei confini, la fusione delle particelle e la realizzazione delle eventuali opere infrastrutturali necessarie e di miglioramento fondiario ed è finalizzata:

- a) alla razionale utilizzazione dei terreni agricoli, contrastando la frammentazione e la polverizzazione fondiaria;
- b) al mantenimento ed al consolidamento del tessuto sociale vitale nelle zone rurali, in contrasto con l'abbandono del territorio;
- c) allo sviluppo di attività economiche, al mantenimento ed alla creazione di posti di lavoro, per garantire un migliore sfruttamento del potenziale agroforestale esistente e favorire l'insediamento dei giovani agricoltori;
- d) alla prevenzione del dissesto idrogeologico ed alla tutela ed alla valorizzazione del territorio rurale.

2. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con propria deliberazione, stabilisce le linee guida

per la redazione dei progetti di razionalizzazione fondiaria, gli adempimenti e le procedure per l'attuazione degli interventi.

Art. 75 *Banca regionale della terra.*

1. In attuazione dei principi e dei criteri della *legge 4 agosto 1978, n. 440* (Norme per l'utilizzazione delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate), la Regione attua azioni per la cura ed il recupero produttivo dei terreni agricoli incolti o abbandonati, nonché volte a favorire la salvaguardia del territorio e la valorizzazione del paesaggio.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione istituisce, presso la struttura regionale competente, la Banca regionale della terra con l'obiettivo di:

a) favorire il recupero produttivo dei terreni incolti o abbandonati e dei fabbricati rurali e l'ampliamento delle superfici delle aziende agricole;

b) promuovere l'insediamento di nuove aziende agricole;

c) valorizzare il patrimonio agro-silvo-pastorale presente nel territorio regionale;

d) incentivare la produzione e l'occupazione nelle aree rurali tramite lo sviluppo dell'attività agricola;

e) promuovere il ricambio generazionale del settore agricolo;

f) proteggere l'ambiente e salvaguardare gli equilibri idrogeologici;

g) prevenire gli incendi boschivi e le emergenze fitosanitarie;

h) valorizzare il paesaggio e le biodiversità;

i) agevolare l'accesso ai terreni agricoli ai fini del loro recupero produttivo e contrastare il consumo di suolo;

l) incrementare l'assetto ottimale del territorio attraverso lo svolgimento delle attività agro-silvo-pastorali, coerentemente con la tutela degli interessi sociali, economici ed ambientali delle comunità locali;

m) contrastare il fenomeno dell'abbandono e dell'inutilizzo del patrimonio agro-silvo-pastorale, promuovendo modelli di agricoltura sociale e sostenibile.

3. La Banca regionale della terra consiste in un sistema informativo liberamente consultabile, contenente l'elenco aggiornato dei terreni silenti, incolti o abbandonati, assegnabili ai sensi della *legge 440/1978*.

4. L'elenco di cui al comma 3 comprende, altresì, i terreni ed i fabbricati di proprietà pubblica e privata, idonei per l'attività agricola e disponibili per la vendita, la locazione e la concessione in comodato d'uso gratuito.

5. La Banca regionale della terra è strutturata in:

a) beni di proprietà privata disponibili per le attività agricole:

1) terreni agricoli che risultano silenti, incolti o abbandonati, individuati avvalendosi anche dei dati presenti nel SIAP di cui all'articolo 81;

2) terreni agricoli i cui titolari e aventi diritto presentano domanda di inserimento nella Banca regionale della terra per la loro coltivazione;

b) beni di proprietà pubblica, regionale, comunale e di altri enti pubblici, disponibili per le attività agricole.

6. I beni elencati nella Banca regionale della terra sono destinati esclusivamente alle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile e non possono essere soggetti a cambio di destinazione d'uso sino a quando risultano iscritti nella stessa Banca, salvo che per la realizzazione di opere di pubblica utilità.

Art. 76 *Censimento dei terreni silenti, incolti o abbandonati.*

1. Le unioni dei comuni o i comuni non aderenti ad alcuna unione, entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, effettuano il censimento dei terreni silenti, incolti o abbandonati così come definiti dall'*articolo 3 della legge regionale 2 novembre 2016, n. 21* (Disposizioni per favorire la costituzione delle associazioni fondiarie e la valorizzazione dei terreni agricoli e forestali).

2. Le unioni dei comuni o i comuni non aderenti ad alcuna unione comunicano alla struttura regionale competente l'elenco dei terreni censiti ai sensi del comma 1, al fine del loro inserimento nella Banca regionale della terra.

3. Le unioni dei comuni o i comuni non aderenti ad alcuna unione inseriscono nell'elenco di cui al comma 2 i terreni silenti, incolti o abbandonati localizzati in aree a rischio idrogeologico o di incendio per i quali non risultano adottate le misure obbligatorie di prevenzione e mitigazione del rischio notificate ai proprietari.

4. La struttura regionale competente in materia fitosanitaria segnala alle unioni dei comuni o ai comuni non aderenti ad alcuna unione i terreni silenti, incolti o abbandonati oggetto di fitopatie e di infestazioni parassitarie, per i quali non sono adottate le misure di lotta obbligatoria notificate ai proprietari, al fine del loro inserimento nella Banca regionale della terra.

5. Il censimento di cui al comma 1 è aggiornato con cadenza triennale.

6. La Regione, a salvaguardia dell'interesse generale ed all'effettivo esercizio delle funzioni conferite con il presente articolo, esercita il potere sostitutivo nei confronti delle unioni dei comuni o dei comuni non aderenti ad alcuna unione nei limiti ed ai sensi dell'*articolo 19 della L.R. 23/2015*.

Art. 77 *Assegnazione dei terreni incolti o abbandonati.*

1. Le funzioni relative all'assegnazione dei terreni incolti o abbandonati di cui agli *articoli 4 e 5 della legge 440/1978* sono delegate alle unioni di comuni o ai comuni non aderenti ad alcuna unione per i territori di propria competenza.

2. Le assegnazioni dei terreni di cui al comma 1 sono disposte a favore di imprenditori agricoli e delle associazioni fondiarie legalmente costituite ai sensi della *L.R. 21/2016* che presentano un piano di gestione alle unioni dei comuni e ai comuni non aderenti ad alcuna unione, sulla base di una graduatoria predisposta sulla base delle migliori soluzioni organizzative e gestionali ai fini:

- a) della ricomposizione fondiaria;
- b) del razionale sfruttamento del suolo;

- c) della maggiore estensione delle superfici oggetto di recupero produttivo;
- d) della conservazione dell'ambiente e del paesaggio;
- e) dell'agricoltura sociale e sostenibile.

3. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce con propria deliberazione le modalità ed i criteri per l'assegnazione o la revoca dei terreni incolti o abbandonati, nonché le linee guida per la redazione dei piani di gestione e per la loro utilizzazione.

4. La Regione, a salvaguardia dell'interesse generale e dell'effettivo esercizio delle funzioni delegate con il presente articolo, esercita il potere sostitutivo nei confronti delle unioni dei comuni o dei comuni non aderenti ad alcuna unione, nei limiti ed ai sensi dell'*articolo 19 della L.R. 23/2015*.

Art. 78 *Modifiche alla legge regionale 2 novembre 2016, n. 21.*

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'*articolo 5 della legge regionale 2 novembre 2016, n. 21* (Disposizioni per favorire la costituzione delle associazioni fondiarie e la valorizzazione dei terreni agricoli e forestali) le parole "assegnati ai sensi dell'articolo 9" sono sostituite dalle seguenti: "assegnati ai sensi della *L. 440/1978*".

2. Alla lettera b) del comma 1 dell'*articolo 5 della L.R. 21/2016* le parole "assegnati ai sensi dell'articolo 9" sono sostituite dalle seguenti: "assegnati ai sensi della *L. 440/1978*".

3. Alla lettera a) del comma 1 dell'*articolo 10 della L.R. 21/2016* le parole "assegnati ai sensi dell'articolo 9" sono sostituite dalle seguenti: "assegnati ai sensi della *L. 440/1978*".

Art. 79 *Determinazione del livello minimo di redditività.*

1. La Giunta regionale, ai fini dell'applicazione della disciplina del compendio unico di cui all'*articolo 5-bis del D.Lgs. 228/2001*, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce con propria deliberazione il livello minimo di redditività dei terreni agricoli oggetto di trasferimento.

TITOLO VIII**Agenda digitale per l'agricoltura e sistema informativo agricolo piemontese****Capo I****Agenda digitale per l'agricoltura e sistema informativo agricolo piemontese****Art. 80** *Agenda digitale per l'agricoltura piemontese.*

1. Nell'ambito dell'Agenda digitale della Regione opera l'Agenda digitale per l'agricoltura piemontese.
2. L'Agenda digitale per l'agricoltura piemontese individua gli obiettivi e definisce gli interventi per conseguire:

a) la semplificazione e la razionalizzazione dei processi e dei procedimenti amministrativi del settore agro-alimentare, nonché l'implementazione del SIAP di cui all'articolo 81, favorendo l'interoperabilità delle banche dati disponibili ed il riuso di soluzioni innovative già realizzate in altre realtà italiane;

b) la definizione delle modalità per la fruizione di dati presenti negli archivi del SIAP da parte del pubblico, nonché delle regole di interazione del SIAP con i sistemi informativi o i servizi digitali di settore;

c) il supporto alla promozione ed alla commercializzazione dei prodotti agroalimentari regionali attraverso le nuove tecnologie digitali ed il web;

d) la promozione di azioni per la formazione alla cittadinanza digitale degli operatori del settore agroalimentare, in particolare tramite la realizzazione di forum specifici;

e) la diffusione della banda larga ed ultra larga nelle zone rurali;

f) la promozione di soluzioni tecnologiche innovative per un'agricoltura digitale, ecosostenibile e salubre.

3. L'Agenda digitale per l'agricoltura piemontese è predisposta dalla struttura regionale competente.

4. La Regione può operare con le modalità di cui all'articolo 11.

Art. 81 *Sistema informativo agricolo piemontese.*

1. In attuazione del *decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82* (Codice dell'amministrazione digitale), la Regione promuove la transizione al digitale dei procedimenti in materia di agricoltura e sviluppo rurale.

2. Per la gestione dei procedimenti amministrativi in materia di agricoltura e di sviluppo rurale, è istituito il sistema informativo agricolo piemontese (SIAP) quale strumento di organizzazione e semplificazione dell'azione amministrativa nonché per il monitoraggio e la valutazione delle politiche attuate.

3. Il SIAP è istituito in attuazione delle norme dell'Unione europea in materia di sistemi integrati di gestione e controllo e delle norme statali in materia di anagrafe delle aziende agricole, di codice univoco di identificazione delle aziende agricole (CUAA) e di fascicolo aziendale.

4. Il SIAP opera in connessione con il sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), garantendo l'interoperabilità dei sistemi e l'integrazione dei processi di servizio fra le diverse amministrazioni, secondo quanto stabilito dalle linee guida di sviluppo del SIAN, approvate con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 16 giugno 2016 (Approvazione delle linee guida per lo sviluppo del sistema informativo agricolo nazionale SIAN).

5. Il SIAP è integrato con il sistema informativo regionale (SIRe), quale componente verticale, dedicata alla gestione dei dati del settore primario; esso si avvale dell'infrastruttura tecnologica del SIRe.

6. I dati di fonte amministrativa e di fonte statistica presenti nelle banche dati del SIAP, in forma aggregata o anonima, sono consultabili attraverso specifici servizi telematici e confluiscono nel sistema Open Data della Regione.

7. Nell'ambito del SIAP sono sviluppate componenti specifiche per l'attività svolta dall'Agenzia regionale piemontese per l'erogazioni in agricoltura (ARPEA), secondo quanto disposto dalla *legge regionale 21 giugno 2002, n. 16* (Istituzione in Piemonte dell'organismo per le erogazioni in agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari).

8. È istituita, presso la struttura regionale competente in materia di agricoltura, la Cabina tecnica di regia interna (CTRI) con i seguenti compiti:

- a) garantire la gestione coordinata dei rapporti tra la Regione, ARPEA ed il Consorzio per il sistema informativo (CSI) del Piemonte;
- b) valutare, anche in termini di sviluppo, le esigenze di gestione dei servizi erogati dal SIAP;
- c) monitorare l'andamento delle attività relative al sistema informativo;
- d) individuare azioni correttive per la risoluzione delle criticità.

9. La Giunta regionale disciplina con deliberazione i compiti e la composizione del CTRI a cui compete l'adozione delle relative modalità di organizzazione e di funzionamento.

Art. 82 *Anagrafe agricola del Piemonte.*

1. L'Anagrafe agricola del Piemonte, componente centrale del SIAP, è l'archivio di riferimento per il controllo amministrativo delle dichiarazioni riguardanti i requisiti soggettivi e la consistenza aziendale, presentate dai produttori agricoli e dai soggetti che attivano procedimenti amministrativi in materia di agricoltura e sviluppo rurale;

a tal fine l'Anagrafe è dotata di funzioni di interoperabilità per la consultazione telematica integrata dei registri informatici detenuti da altri enti pubblici.

2. I dati presenti nell'Anagrafe agricola del Piemonte sono trattati nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

3. Ogni soggetto che attiva un procedimento amministrativo in materia di agricoltura o di sviluppo rurale si iscrive all'Anagrafe agricola del Piemonte e costituisce un fascicolo aziendale.

4. Il fascicolo aziendale, costituito ai sensi dell'*articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503* (Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'*articolo 14, comma 3 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173*) è parte integrante dell'Anagrafe agricola del Piemonte.

5. Al fine di semplificare l'istruttoria dei procedimenti amministrativi, il fascicolo aziendale è utilizzato per l'esecuzione dei controlli amministrativi.

6. La gestione del fascicolo aziendale e l'aggiornamento dell'Anagrafe agricola del Piemonte di norma è affidata ai CAA.

7. La struttura regionale competente disciplina la costituzione del fascicolo aziendale e l'iscrizione all'Anagrafe di cui al comma 1.

Art. 83 *Sistema territoriale di riferimento.*

1. Il sistema territoriale di riferimento, utilizzato per il riscontro delle superfici dichiarate nell'ambito dell'Anagrafe di cui all'articolo 82, è costituito dall'archivio di particelle, identificate in modo univoco tramite gli estremi catastali, registrati nel registro censuario dell'Agenzia delle entrate, secondo quanto disposto dalle norme europee che disciplinano il sistema di identificazione delle parcelle agricole (SIPA).

2. I titoli di conduzione dei terreni conservati nel fascicolo aziendale, riportano i dati del registro censuario del catasto dei terreni dell'Agenzia delle entrate.
 3. L'estensione e la qualità dell'uso del suolo della superficie dichiarata nell'Anagrafe è controllata mediante telerilevamento.
 4. Le particelle catastali, qualora siano contigue e destinate alla medesima coltivazione, possono essere aggregate in appezzamenti, secondo quanto stabilito dalla normativa che definisce la parcella di riferimento.
-

Art. 84 *Archivio digitale dei procedimenti amministrativi.*

1. L'archivio digitale dei procedimenti amministrativi è la componente del SIAP che acquisisce, classifica e conserva i documenti informatici in materia di agricoltura e di sviluppo rurale, secondo il piano di conservazione e fascicolazione regionale.
2. Per conseguire la semplificazione amministrativa, i procedimenti in materia di agricoltura e di sviluppo rurale sono gestiti esclusivamente in modalità telematica; a tal fine la struttura regionale competente raccoglie nel fascicolo aziendale gli atti e i documenti relativi ad ogni procedimento amministrativo, da chiunque formati.
3. I soggetti che intendono presentare istanze, dichiarazioni e comunicazioni relativamente ad interventi in materia di agricoltura e di sviluppo rurale, utilizzano esclusivamente le funzionalità del SIAP.
4. I soggetti iscritti all'Anagrafe consultano il proprio fascicolo aziendale, attivano per via telematica i procedimenti amministrativi, individuano l'ufficio ed il responsabile del procedimento, verificano i termini previsti ed effettivi per lo specifico procedimento e il relativo stato di avanzamento.
5. Le istanze e le dichiarazioni presentate tramite il SIAP sono valide se sottoscritte, mediante firma digitale o firma grafometrica qualificata, quando l'autore è identificato dal sistema informatico in modo univoco

e certo o nel caso di accesso alla piattaforma mediante credenziali di cui al sistema pubblico d'identità digitale (SPID).

6. I documenti informatici e le scansioni per immagine di documenti analogici, presentati nell'ambito dei procedimenti amministrativi di cui al comma 1, sono archiviati nel SIAP e conservati nel sistema di gestione documentale della Regione o di ARPEA, secondo la titolarità dei procedimenti amministrativi.

7. Le comunicazioni e gli atti relativi ai procedimenti amministrativi di cui al comma 1, sono consultabili nel fascicolo aziendale e sono trasmesse dalla pubblica amministrazione attraverso:

- a) la posta elettronica certificata (PEC);
 - b) la posta elettronica ordinaria.
-

Art. 85 *Schedario viticolo e registro informatico pubblico delle autorizzazioni degli impianti viticoli.*

1. Lo schedario viticolo ed il registro informatico pubblico delle autorizzazioni degli impianti viticoli sono parte integrante dell'Anagrafe agricola del Piemonte di cui all'articolo 82.

2. Ogni superficie vitata, anche se non in produzione, è iscritta nello schedario viticolo ai fini della gestione e del controllo del potenziale viticolo.

3. Nel registro sono iscritte e registrate le autorizzazioni dell'impianto viticolo.

4. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, con propria deliberazione, disciplina la gestione dello schedario viticolo e del registro di cui al comma 1.

Art. 86 *Sistema informativo della bonifica ed irrigazione.*

1. Al fine di raccogliere, organizzare, elaborare e diffondere dati ed elaborati, anche cartografici, sulla bonifica, l'irrigazione ed il territorio rurale, è costituito il sistema informativo della bonifica ed irrigazione (SIBI).
 2. Il SIBI contiene in forma organizzata ed accessibile le informazioni necessarie per migliorare la gestione e la trasparenza amministrativa, conoscere lo stato, la consistenza, l'ubicazione delle opere idrauliche e irrigue sul territorio, documentare lo stato e le caratteristiche delle risorse fisiche comprensoriali, supportare l'attività di elaborazione ed attuazione dei piani e programmi regionali e comprensoriali.
 3. Per la realizzazione del SIBI, la Regione può stipulare apposite convenzioni e collegamenti con altri enti, strutture e sistemi informativi ed avvalersi di tecnici ed esperti nel campo informativo, socio-economico e territoriale.
 4. Il SIBI opera in raccordo con i sistemi informativi regionali e statali.
-

TITOLO IX**Controlli, vigilanza e sanzioni****Capo I****Controlli****Art. 87** *Disposizioni generali.*

1. Ferme restando le competenze previste dalle leggi per gli organi dello Stato e salvo che sia diversamente stabilito, le strutture regionali competenti esercitano i controlli sull'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge.
2. La Giunta regionale disciplina con deliberazione le modalità di esecuzione dei controlli.

3. I controlli possono essere delegati a soggetti terzi purché ne sia verificata la disponibilità di risorse, la competenza, la perizia, l'indipendenza e la terzietà. La delega disciplina il coordinamento tra la Regione ed i soggetti delegati.

4. La Regione vigila i soggetti di cui al comma 3.

Art. 88 *Elenco informatico dei controlli in materia di agricoltura, agroalimentare e sviluppo rurale.*

1. I controlli svolti dalle strutture regionali competenti in materia di agricoltura, agroalimentare e sviluppo rurale, rispettano i principi di pertinenza e non eccedenza. A tal fine:

a) coloro che effettuano i controlli ne riportano le motivazioni nell'ambito degli atti predisposti;

b) è istituito l'elenco informatico dei controlli in agricoltura che, fatte salve le disposizioni previste dalla procedura penale, contiene le informazioni relative alle attività ed agli esiti dei controlli; l'elenco informatico dei controlli in agricoltura è integrato nel SIAP di cui all'articolo 81.

2. La Regione, l'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA), ARPEA, le ASL, gli enti locali, nonché i soggetti che svolgono attività di controllo in applicazione della presente legge concorrono all'implementazione dell'elenco di cui al comma 1, lettera b).

Capo II

Vigilanza e sanzioni

Art. 89 *Disposizioni generali.*

1. Alla Regione spetta la funzione di vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente legge.
2. Le sanzioni amministrative previste dalla presente legge si applicano ferme restando le norme di carattere penale.
3. Alla Regione, qualora non diversamente stabilito, compete l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla presente legge.
4. Qualora l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie proporzionali previste nella presente legge risulti di importo inferiore a euro 300,00, è comunque applicata la sanzione pari a euro 300,00; su tale somma è calcolata la terza parte ai fini della determinazione della misura ridotta di cui all'*articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689* (Modifiche al sistema penale).
5. All'accertamento e applicazione delle sanzioni amministrative si procede ai sensi delle disposizioni contenute nella *legge 689/1981*.
6. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla presente legge è aggiornata secondo le modalità di cui all'*articolo 64 della legge regionale 11 marzo 2015, n. 3* (Disposizioni regionali in materia di semplificazione).
7. Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni contenute nella *legge regionale 28 novembre 1989, n. 72* (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale); nell'ambito dei procedimenti sanzionatori previsti dalla presente legge, si applica l'istituto della diffida amministrativa di cui all'*articolo 1-bis della L.R. 72/1989*.
8. In accordo con gli altri enti e organismi preposti, la Regione, in quanto autorità competente per l'attività di vigilanza ai sensi del *decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 16 febbraio 2012* (Sistema nazionale di vigilanza sulle strutture autorizzate al controllo delle produzioni agroalimentari regolamentate), esercita le funzioni di vigilanza sulle strutture autorizzate al controllo delle produzioni agroalimentari regolamentate. La vigilanza è esercitata mediante attività ispettive svolte presso le strutture autorizzate e presso gli operatori economici da esse controllati; l'attività di vigilanza regionale, ai fini della valutazione dell'efficacia dei sistemi di controllo, prevede il prelievo e l'analisi di campioni di matrici organiche ed inorganiche.

Capo III

Divieti e sanzioni in materia di interventi pubblici

Art. 90 *Divieti in materia di interventi pubblici.*

1. Salvo sia diversamente stabilito negli atti predisposti in base all'articolo 7, nel bando, nell'atto di concessione o nella convenzione che regola l'erogazione del beneficio, la realizzazione del programma, del progetto, dell'operazione, dell'iniziativa o dell'investimento, chiunque benefici di un aiuto ai sensi della presente legge non deve aver percepito e non può percepire altri benefici pubblici per lo stesso intervento.

2. È fatto divieto di:

a) rilasciare dichiarazioni mendaci riguardo alla sussistenza di uno o più presupposti o requisiti richiesti per fruire dei benefici previsti dalla presente legge;

b) omettere di comunicare, entro trenta giorni dal suo verificarsi, la sopravvenuta perdita di uno o più requisiti richiesti per fruire dei benefici previsti dalla presente legge;

c) rifiutare di esibire la documentazione richiesta nel corso di realizzazione o a conclusione del programma, del progetto, dell'operazione, dell'iniziativa o dell'investimento realizzati con i benefici previsti dalla presente legge;

d) violare il divieto di cumulo di benefici pubblici concessi in base alla presente legge con altri di qualsiasi genere e natura concessi o percepiti per lo stesso programma, progetto, operazione, iniziativa o investimento, in base a norme europee, statali e regionali o a provvedimenti di enti o di istituzioni pubbliche;

e) impedire lo svolgimento dei controlli necessari ai fini della verifica delle condizioni richieste per accedere ai benefici o per la verifica della attuazione degli interventi, anche durante le relative fasi di realizzazione;

f) violare, salvo i casi di espressa autorizzazione, il divieto di alienazione o cessione a qualsiasi titolo, dei beni realizzati o acquistati con il concorso dei benefici previsti dalla presente legge prima dello

scadere del termine stabilito dagli atti predisposti in base all'articolo 7, dal bando, dall'atto di concessione o dalla convenzione che regola l'erogazione del beneficio, la realizzazione del programma, del progetto, dell'operazione, dell'iniziativa o dell'investimento;

g) violare, salvo i casi di espressa autorizzazione, il vincolo di destinazione e d'uso imposto sui beni realizzati o acquistati con il concorso dei benefici previsti dalla presente legge, prima dello scadere del termine prescritto dagli atti predisposti in base all'articolo 7, dal bando, dall'atto di concessione o dalla convenzione che regola l'erogazione del beneficio, la realizzazione del programma, del progetto, dell'operazione, dell'iniziativa o dell'investimento;

h) violare, salvo i casi di espressa autorizzazione, il divieto di trasferimento fuori dal territorio regionale dei beni al cui acquisto o alla cui realizzazione abbiano concorso i benefici previsti dalla presente legge ovvero della struttura, dell'impresa o dell'impianto produttivo cui tali beni accedono;

i) non adempiere agli obblighi o violare i divieti, diversi da quelli di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g) ed h), imposti negli atti predisposti in base all'articolo 7 dal bando, dall'atto di concessione o dalla convenzione che regola l'erogazione del beneficio, la realizzazione del programma, del progetto, dell'operazione, dell'iniziativa o dell'investimento ammesso al beneficio ed inerenti la tempistica e le modalità di realizzazione, di fruizione e di gestione dell'iniziativa, dell'investimento, del programma o progetto.

Art. 91 *Sanzioni in materia di interventi pubblici.*

1. Chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 90, è soggetto all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, in misura compresa fra un trentesimo ed un terzo dell'importo dell'aiuto concesso.

2. A seguito dell'accertamento della violazione di una o più delle disposizioni di cui all'articolo 90, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e g), è disposta la sospensione dell'aiuto.

3. A seguito dell'irrogazione definitiva della sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione di una o più delle disposizioni di cui

all'articolo 90, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e g), è sempre disposta la revoca dell'aiuto ed il recupero delle somme erogate, maggiorate degli interessi legali.

Capo IV

Misure e sanzioni in materia fitosanitaria

Art. 92 *Misure fitosanitarie.*

1. La struttura regionale competente in materia fitosanitaria esercita le funzioni, anche di vigilanza, previste dalla normativa fitosanitaria statale ed attua le misure previste dalla normativa internazionale, europea, statale e regionale concernenti le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nell'Unione europea di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali tramite:

a) l'istituzione di quarantene fitosanitarie tese ad impedire la diffusione delle malattie pericolose e diffusibili, prescrivendo le misure fitosanitarie idonee a prevenire la diffusione di organismi nocivi;

b) l'ingiunzione dell'estirpazione di piante che possono favorire la diffusione di organismi nocivi di rilevante importanza fitosanitaria, definendo le specie e le aree soggette all'estirpazione;

c) il divieto temporaneo, in tutto il territorio della Regione o in parte di esso, di messa a dimora di piante appartenenti a specie che possano favorire la diffusione di organismi nocivi di rilevante importanza fitosanitaria;

d) la prescrizione di misure fitosanitarie necessarie, ivi compresi i trattamenti fitoiatrici obbligatori, la distruzione dei vegetali e dei prodotti vegetali ritenuti contaminati, o sospetti tali, o ospiti degli organismi nocivi o dei loro vettori, nonché dei materiali di imballaggio, dei recipienti e di quant'altro possa essere veicolo di diffusione di organismi nocivi ai vegetali o dei loro vettori.

2. La Regione, previo accordo, può affidare agli enti locali, l'attuazione di specifici compiti relativi alle misure di cui al comma 1.

3. La Giunta regionale, acquisito il parere della commissione consiliare competente, ed ai sensi della *legge regionale 28 luglio 2008, n. 23* (Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale), con proprio regolamento disciplina:

a) l'organizzazione del Servizio fitosanitario regionale quale emanazione del Servizio fitosanitario nazionale, ai sensi dell'*articolo 48 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214* (Attuazione della *direttiva 2002/89/CE* concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali);

b) le modalità di applicazione della normativa fitosanitaria e delle misure richiamate al comma 1.

Art. 93 *Sanzioni in materia fitosanitaria.*

1. La violazione dell'obbligo di estirpazione entro i termini fissati dalla struttura regionale competente in materia fitosanitaria è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di euro 0,3 per metro quadrato di superficie; in ogni caso, in deroga alla disposizione di cui all'articolo 89, comma 4, la sanzione pecuniaria non può essere inferiore a euro 1.500,00 e su tale somma, ai sensi dell'*articolo 16 della legge 689/1981*, è calcolata la misura ridotta pari alla sua terza parte.

2. La violazione dell'obbligo di esecuzione delle misure fitosanitarie prescritte, dei trattamenti fitoiatrici obbligatori, della distruzione dei vegetali e dei prodotti vegetali ritenuti contaminati, o sospetti tali, o ospiti degli organismi nocivi o dei loro vettori, nonché dei materiali di imballaggio, dei recipienti e di quant'altro possa essere veicolo di diffusione di organismi nocivi ai vegetali o dei loro vettori, entro i termini fissati dalla struttura regionale di cui al comma 1, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400,00 ad euro 2.400,00.

3. Gli organi di vigilanza, oltre ad accertare la violazione delle prescrizioni di cui all'articolo 92, comma 1, lettere b), c) e d), possono

disporre l'esecuzione coattiva delle misure fitosanitarie previste all'articolo 92, comma 1, lettere b) e d), ponendo a carico del trasgressore le relative spese.

4. Le spese di cui al comma 3 sono rimosse secondo le norme vigenti in materia di riscossione coattiva delle entrate dell'ente procedente con nota spesa notificata all'obbligato, assegnando un congruo termine per il pagamento.

5. A seguito dell'accertamento della violazione delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 è sempre disposta a carico del trasgressore la sospensione dell'erogazione di ogni forma di contributo economico in ambito agricolo e di sviluppo rurale fino all'adempimento delle prescrizioni.

6. La vigilanza sull'applicazione del presente articolo è affidata alla struttura regionale competente in materia fitosanitaria e agli altri organi cui compete la vigilanza in materia agroambientale.

Capo V

Obblighi e sanzioni in materia vitivinicola

Art. 94 *Obblighi in materia vitivinicola.*

1. Il produttore deve garantire la corrispondenza tra le superfici vitate aziendali e le unità vitate iscritte nello schedario viticolo di cui all'articolo 85; a tal fine il produttore provvede agli aggiornamenti, trasmettendo telematicamente le dichiarazioni e le richieste relative alla gestione del potenziale viticolo.

2. Gli organismi competenti per i controlli e la vigilanza in materia vitivinicola e la struttura regionale competente possono effettuare controlli amministrativi e sopralluoghi per accertare:

a) la corrispondenza tra la superficie vitata aziendale, comprensiva delle caratteristiche specifiche dell'unità vitata e le unità vitate iscritte nello schedario viticolo;

b) la corrispondenza tra la superficie vitata aziendale e quella dichiarata o richiesta ai sensi del comma 1.

3. Qualora, a seguito del controllo, sia accertata la non corrispondenza tra la superficie vitata aziendale e le unità vitate iscritte nello schedario viticolo, l'accertatore intima al produttore ad adempiere alla regolarizzazione dello schedario viticolo, fissando un termine entro il quale provvedere.

4. Qualora, a seguito del controllo, sia accertata la non corrispondenza tra la superficie vitata aziendale e quella contenuta nelle dichiarazioni e nelle richieste di cui al comma 1 che comporti un ulteriore controllo, la struttura regionale competente conclude il procedimento amministrativo con esito negativo.

5. Al produttore sono addebitate le spese effettuate per eseguire il controllo di cui al comma 4.

6. I termini per gli aggiornamenti di cui al comma 1 e le modalità per l'effettuazione dei controlli di cui ai commi 2 e 5 sono stabiliti con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 85, comma 4.

Art. 95 *Sanzioni in materia vitivinicola.*

1. Si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

a) euro 300,00 per ettaro, proporzionale alla superficie, nel caso di violazione dei termini di cui all'articolo 94, comma 6; ⁽⁹⁾

b) euro 150,00 per ettaro, proporzionale alla superficie, nel caso di violazione dei termini di cui all'articolo 94, comma 3, fatta salva l'applicazione dell'*articolo 69, comma 8, della legge 238/2016*. ⁽¹⁰⁾

2. La sanzione di cui al comma 1, lettera a) è ridotta ad un terzo qualora il ritardo non superi i sessanta giorni ed è aumentata di euro 50,00 per ettaro o frazione di ettaro per ogni anno di ritardo.

3. In deroga all'articolo 89, comma 4, le sanzioni di cui al comma 1 non si applicano qualora dalla quantificazione risulti un importo inferiore ad euro 100,00.

(9) Lettera così modificata dall' *art. 5, comma 3, L.R. 26 marzo 2019, n. 10*, a decorrere dal 28 marzo 2019 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 11, comma 1*, della medesima legge).

(10) Lettera così modificata dall' *art. 5, comma 4, L.R. 26 marzo 2019, n. 10*, a decorrere dal 28 marzo 2019 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 11, comma 1*, della medesima legge).

Capo VI

Obblighi, vigilanza e sanzioni in materia di apicoltura

Art. 96 *Obblighi in materia di apicoltura.*

1. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, per apicoltore piemontese si intende l'apicoltore avente residenza o sede legale in Piemonte.

2. Al fine di garantire la pubblica sicurezza, gli apiari devono essere collocati a non meno di dieci metri da strade di pubblico transito e a non meno di cinque dai confini di proprietà pubbliche o private. L'apicoltore non è tenuto a rispettare tali distanze se tra l'apiario ed i luoghi indicati esistono dislivelli di almeno due metri, o se sono interposti, senza soluzioni di continuità, muri, siepi od altri ripari idonei a non consentire il passaggio delle api. Tali ripari devono avere un'altezza di almeno due metri; sono comunque fatti salvi gli accordi intervenuti fra le parti interessate.

3. Il rispetto delle distanze si applica:

- a) agli apiari di nuovo impianto e dal momento del loro insediamento agli apiari nomadi;
- b) agli apiari stanziali.

4. A fini statistici ed igienico sanitari è aggiornato il censimento del patrimonio apistico: gli apicoltori, proprietari e detentori di alveari, che non siano già registrati presso il servizio veterinario competente, sono tenuti a dichiarare, accedendo alla banca dati apistica nazionale informatizzata ed utilizzando i moduli predisposti dal Centro servizi

nazionale (CSN), direttamente o tramite persona delegata, l'inizio dell'attività di apicoltura ed a richiedere l'assegnazione di un codice identificativo, univoco su tutto il territorio statale, assegnato dal servizio veterinario dell'ASL territorialmente competente, in base alla sede legale dell'apicoltore. La dichiarazione è effettuata entro venti giorni dall'inizio dell'attività di apicoltura. Nel periodo compreso tra il 1° novembre ed il 31 dicembre di ogni anno, coloro che sono iscritti alla banca dati apistica, procedono all'aggiornamento dei dati relativi alla consistenza ed alla dislocazione degli apiari posseduti. Gli apicoltori, proprietari e detentori di alveari che non siano già registrati presso il servizio veterinario competente, sono altresì tenuti a presentare la dichiarazione di inizio attività entro il termine previsto e ad aggiornare annualmente la consistenza e la dislocazione degli apiari.

4-bis. Ogni apiario è identificato da un cartello identificativo, le cui modalità di gestione e caratteristiche sono stabilite dal manuale operativo previsto dall'articolo 1 del decreto del Ministero della salute 11 agosto 2014 (Approvazione del manuale operativo per la gestione dell'anagrafe apistica nazionale, in attuazione dell'*articolo 5 del decreto 4 dicembre 2009*, recante: "Disposizioni per l'anagrafe apistica nazionale"). ⁽¹¹⁾

4-ter. Gli apicoltori hanno l'obbligo di apporre il cartello identificativo in un luogo chiaramente visibile in prossimità di ogni apiario. ⁽¹¹⁾

5. Al fine di garantire la disciplina igienico sanitaria degli allevamenti apistici, chiunque possiede o detiene alveari comunica immediatamente al servizio veterinario dell'ASL territorialmente competente ogni caso di malattia diffusiva delle api soggetta a denuncia obbligatoria.

6. Al fine di garantire la disciplina igienico sanitaria degli allevamenti apistici, è fatto divieto:

a) esporre o lasciare a portata delle api il miele, i favi ed il materiale infetto o sospetto di malattia;

b) abbandonare, alienare, rimuovere o comunque occultare alveari, attrezzi, miele e cera di apiari infetti o sospetti di malattia;

c) abbandonare alveari od apiari alla noncuranza. In caso di abbandono di alveari o di materiale apistico infetto, qualora il proprietario non sia individuabile dagli organi di vigilanza, l'obbligo e l'onere della rimozione degli stessi compete al proprietario del fondo.

7. Al fine di garantire la disciplina igienico sanitaria degli allevamenti apistici, ogni apicoltore piemontese, entro trenta giorni dall'inizio

dell'attività, deve dotarsi del libretto sanitario aziendale rilasciato gratuitamente dal servizio veterinario dell'AL territorialmente competente.

8. Al fine di consentire un'efficace sorveglianza delle malattie delle api, l'apicoltore o chiunque detiene a qualsiasi titolo materiale vivo quali alveari, sciami, nuclei, pacchi d'api, api regine, registra ogni compravendita o movimentazione di tale materiale vivo, nel rispetto delle norme stabilite dalle disposizioni per l'anagrafe apistica nazionale e dal manuale operativo per la gestione dell'anagrafe apistica nazionale.

9. Al fine di tutelare gli allevamenti apistici da sostanze tossiche, sono vietati i trattamenti antiparassitari con fitofarmaci ed erbicidi tossici per le api sulle colture arboree, erbacee, ornamentali e spontanee durante il periodo di fioritura, dalla schiusura dei petali alla caduta degli stessi. I trattamenti sono, altresì, vietati se sono presenti secrezioni nettarifere extraflorali su piante con presenza di melata o qualora siano in fioritura le vegetazioni sottostanti, tranne che si sia proceduto allo sfalcio di queste ultime ed all'asportazione totale delle loro masse, o si sia atteso che i fiori di tali essenze si presentino completamente essiccati in modo da non attirare più le api. I trattamenti specifici contro le malattie crittogamiche di colture erbacee, nonché contro le ticchiolature delle pomacee e le moniliosi delle drupacee possono venire effettuati con prodotti selettivi, anche durante le fioriture, solamente nei casi di necessità accertati dalla struttura regionale competente in materia fitosanitaria.

10. Gli apicoltori che esercitano il nomadismo possono posizionare i propri alveari in qualsiasi località del territorio regionale, nel rispetto delle disposizioni per l'anagrafe apistica nazionale e delle procedure previste dal manuale operativo per la gestione dell'anagrafe apistica nazionale.

11. Al fine di salvaguardare l'attività di selezione negli allevamenti di api regine, la Regione può istituire delle zone di rispetto delle postazioni di fecondazione, all'interno delle quali è fatto divieto di installare apiari a chiunque non sia autorizzato dalla struttura competente in materia di agricoltura; all'interno di tali zone sono istituiti controlli di carattere sanitario e genetico al fine di salvaguardare l'attività di selezione negli allevamenti di api regine i cui titolari risultano iscritti all'apposito albo nazionale, sentito l'organismo istituito in materia apistica ai sensi dell'articolo 3, comma 2.

(11) Comma aggiunto dall' *art. 31, comma 1, L.R. 9 luglio 2020, n. 15*, a decorrere dal 9 luglio 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 92, comma 1, della medesima legge*).

Art. 97 *Vigilanza e sanzioni in materia di apicoltura.*

1. Alla Regione, alla Città metropolitana di Torino, ai comuni ed ai servizi veterinari delle ASL spettano le funzioni di vigilanza sull'osservanza delle norme e degli obblighi in materia di apicoltura.

2. È fatto obbligo agli apicoltori di consentire l'accesso nelle proprie aziende agli addetti ai controlli e di permettere l'effettuazione di qualsiasi tipo di prelievo attinente all'attività apistica.

3. Le controversie tra apicoltori in ordine al posizionamento degli alveari possono essere presentate alla struttura regionale competente, la quale decide in merito.

4. Si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

a) da euro 200,00 ad euro 1.200,00 nel caso di violazione al disposto di cui all'articolo 96 commi 2, 7, 9, 10 e 11;

b) da euro 1.000,00 ad euro 4.000,00, nonché l'esclusione dai benefici previsti dalla normativa europea e statale, nel caso di violazione al disposto di cui all'articolo 96, comma 4;

b-bis) da euro 200,00 ad euro 600,00 nel caso di violazione del disposto di cui all'articolo 96, commi 4-bis e 4-ter; ⁽¹²⁾

c) da euro 516,00 ad euro 2.582,00 nel caso di violazione al disposto di cui all'articolo 96, comma 5;

d) da euro 258,00 ad euro 1.291,00 nel caso di violazione al disposto di cui all'articolo 96, comma 6;

e) da euro 150,00 ad euro 900,00 nel caso di violazione al disposto di cui all'articolo 96, comma 8.

(12) Lettera aggiunta dall' *art. 32, comma 1, L.R. 9 luglio 2020, n. 15*, a decorrere dal 9 luglio 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 92, comma 1, della medesima legge*).

Capo VII

Obblighi, divieti, vigilanza, controllo e sanzioni in materia di multifunzionalità ed agriturismo

Art. 98 *Obblighi, divieti e funzioni di vigilanza e controllo in materia di multifunzionalità.*

1. Gli imprenditori agricoli che esercitano le attività di cui agli articoli 18, 19 e 20 hanno il compito di:

a) ottemperare, ai sensi dell'articolo 22, comma 1, alle procedure di segnalazione per l'avvio dell'attività al SUAP territorialmente competente;

b) ottemperare, ai sensi dell'articolo 22, comma 3, alle procedure di segnalazione per le variazioni dell'attività al SUAP territorialmente competente;

c) ottemperare, ai sensi dell'articolo 23, comma 5, alle procedure di comunicazione della sospensione e cessazione volontaria dell'attività al SUAP territorialmente competente;

d) esporre in modo visibile all'esterno e all'interno dell'azienda il logo realizzato in conformità del modello stabilito dalla Giunta regionale;

e) osservare gli obblighi derivanti dalle disposizioni in materia di concessione ed uso del logo;

f) esporre al pubblico l'elenco dei principali prodotti alimentari utilizzati con l'indicazione della provenienza.

2. È fatto divieto agli imprenditori agricoli, singoli o associati, di:

a) utilizzare, nella ragione o denominazione sociale, nell'insegna e in qualsiasi forma di comunicazione al pubblico, anche telematica, logo e denominazione differenti da quelli previsti dai regolamenti di cui agli articoli 18, 19 e 20, o idonei ad indurre confusione sulla legittimazione allo svolgimento dell'attività di cui all'articolo 18, 19 e 20;

b) realizzare nuove costruzioni per le attività di cui agli articoli 18, 19 e 20.

3. Ferme restando le competenze attribuite dalle leggi ad altri enti, le funzioni di vigilanza e di controllo sull'osservanza delle disposizioni relative alle attività disciplinate nel presente articolo e nei relativi

regolamenti di attuazione di cui agli articoli 18, 19 e 20, sono esercitate dal comune, in forma singola o associata.

4. Il comune, in forma singola o associata, esercita i controlli di cui al comma 3 in forma coordinata con gli altri soggetti e aziende sanitarie competenti per territorio.

5. La vigilanza e il controllo sul rispetto del requisito della prevalenza per le attività di cui agli articoli 18, 19 e 20 sono esercitate dai comuni, in forma singola o associata, e dalle strutture regionali competenti in materia di agricoltura, attraverso verifiche periodiche nelle aziende.

6. La vigilanza e il controllo relativi alle attività e ai servizi svolti all'interno e all'esterno delle aziende agricole che svolgono attività di agricoltura sociale, sono esercitati dagli enti preposti con le modalità previste nella normativa di settore, ferma restando la competenza degli altri soggetti indicati nella normativa statale e regionale, in particolare in materia di sicurezza alimentare, igiene e degli ambienti di lavoro.

7. L'accertamento, l'irrogazione, la riscossione e l'introito delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 99, sono di competenza del comune, anche in forma associata.

Art. 99 *Sanzioni in materia di multifunzionalità.*

1. Chiunque contravviene agli obblighi di cui all'articolo 98, comma 1, lettera a) è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000,00 a euro 6.000,00.

2. Chiunque contravviene agli obblighi di cui all'articolo 98, comma 1, lettere b), c), d), ed e) è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 1.500,00.

3. Chiunque contravviene agli obblighi di cui all'articolo 98, comma 1, lettera f), in materia di esposizione al pubblico della provenienza dei prodotti alimentari utilizzati, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 a euro 300,00. ⁽¹³⁾

4. Chiunque contravviene al divieto di cui all'articolo 98, comma 2, lettera a) è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 ad euro 3.000,00.

5. Chiunque contravviene al divieto di cui all'articolo 98, comma 2, lettera b) è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000,00 ad euro 15.000,00. ⁽¹⁴⁾

6. In caso di reiterata violazione delle disposizioni previste nell'articolo 98, il comune procede alla sospensione dell'attività nonché all'eventuale cessazione ai sensi dell'articolo 23.

7. Qualora le strutture regionali competenti in materia di agricoltura accertino e comunichino al comune territorialmente competente il venir meno di uno o più requisiti in base ai quali l'azienda ha intrapreso l'esercizio dell'attività di agricoltura sociale, il comune entro dieci giorni dal ricevimento della relativa comunicazione da parte delle strutture regionali, fissa un termine non superiore a sei mesi entro il quale i requisiti mancanti devono essere ripristinati.

(13) Comma così modificato dall' *art. 5, comma 5, L.R. 26 marzo 2019, n. 10*, a decorrere dal 28 marzo 2019 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 11, comma 1, della medesima legge*).

(14) Comma così modificato dall' *art. 5, comma 6, L.R. 26 marzo 2019, n. 10*, a decorrere dal 28 marzo 2019 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 11, comma 1, della medesima legge*).

Art. 100 *Obblighi e divieti in materia di agriturismo.*

1. Gli imprenditori agricoli che esercitano le attività in materia di agriturismo e di ospitalità rurale familiare hanno il compito di:

a) ottemperare, ai sensi dell'articolo 33, comma 1, alle procedure di segnalazione per l'avvio dell'attività al SUAP territorialmente competente;

b) ottemperare, ai sensi dell'articolo 33, comma 5, alle procedure di segnalazione per le variazioni dell'attività al SUAP territorialmente competente;

c) ottemperare, ai sensi dell'articolo 34, comma 5, alle procedure di comunicazione della sospensione e cessazione volontaria dell'attività al SUAP territorialmente competente;

d) esporre in modo visibile all'esterno e all'interno dell'azienda il segno distintivo della classe assegnata realizzato in conformità del modello stabilito dalla Regione, nonché, all'interno della struttura, copia della SCIA unitamente alla ricevuta di avvenuta trasmissione;

e) osservare gli obblighi derivanti dalle disposizioni in materia di concessione ed uso del marchio grafico;

f) esporre al pubblico l'elenco dei principali prodotti alimentari utilizzati con l'indicazione della provenienza;

g) osservare i limiti massimi previsti in materia di capacità ricettiva e somministrazione degli alimenti e bevande nonché i limiti percentuali di utilizzo dei prodotti propri o di altra provenienza secondo i parametri stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 37;

h) comunicare le caratteristiche e i prezzi che l'operatore intende praticare nell'anno successivo ed esporli al pubblico ai sensi della *legge regionale 23 febbraio 1995, n. 22* (Norme sulla pubblicità dei prezzi e delle caratteristiche degli alberghi e delle altre strutture turistico-ricettive). In difetto di comunicazione si intendono confermati i prezzi massimi e le caratteristiche funzionali dell'anno precedente;

i) comunicare alla provincia o alla Città metropolitana di Torino i dati previsti dall'*articolo 5-bis della legge regionale 5 marzo 1987, n. 12* (Riforma dell'organizzazione turistica - Ordinamento e deleghe delle funzioni amministrative in materia di turismo e industria alberghiera), ai fini della rilevazione del movimento dei clienti negli esercizi agrituristici e di agevolare la raccolta dei dati statistici nel settore del turismo;

l) ottemperare agli adempimenti derivanti dalle norme di legge in materia di pubblica sicurezza.

2. È fatto divieto agli imprenditori agricoli, singoli o associati, di:

a) utilizzare, nella ragione o denominazione sociale, nell'insegna e in qualsiasi forma di comunicazione al pubblico, anche telematica, denominazioni e loghi differenti da quelli previsti all'articolo 35, commi 1 e 2 e dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 37 o idonei ad indurre confusione sulla legittimazione allo svolgimento dell'attività ricettiva;

b) realizzare nuove costruzioni per l'attività ricettiva e per le attrezzature ed i servizi ad essa afferenti, fatta salva la deroga di cui all'articolo 31, comma 4, e la realizzazione di aumenti o trasferimenti

di volumetrie eventualmente ammissibili ai sensi degli strumenti urbanistici comunali o di atti di governo del territorio;

c) utilizzare per l'attività agriturismo e di ospitalità rurale familiare fabbricati non esistenti da almeno tre anni alla data di presentazione della SCIA o della richiesta di variazione dell'attività esistente, nonché fabbricati di cui all'articolo 31, comma 2, lettera a), con caratteristiche diverse da quelle previste nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 37.

Art. 101 *Vigilanza e controllo in materia di agriturismo.*

1. Ferme restando le competenze attribuite dalle leggi ad altri enti, le funzioni di vigilanza e di controllo sull'osservanza delle disposizioni in materia di esercizio delle attività di agriturismo e di ospitalità rurale familiare e del relativo regolamento di attuazione di cui all'articolo 37 sono esercitate dal comune, in forma singola o associata.

2. Il comune, in forma singola o associata, esercita i controlli di cui al comma 1 in forma coordinata con altri soggetti e con le ASL competenti per territorio e trasmette alla struttura regionale competente, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una relazione sull'attività di controllo esercitata nell'anno precedente.

3. In caso di inerzia del comune nella vigilanza sul regolare funzionamento delle strutture ricettive previste nel presente Capo e nell'accertamento di fatti che costituiscano violazioni delle norme sulla ricettività turistica, provvede la Regione esercitando il potere sostitutivo.

4. L'accertamento, l'irrogazione, la riscossione e l'introito delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 102 sono di competenza del comune, anche in forma associata.

Art. 102 *Sanzioni in materia di agriturismo.*

1. Chiunque contravviene agli obblighi di cui all'articolo 100, comma 1, lettera a), è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000,00 ad euro 6.000,00.
2. Chiunque contravviene agli obblighi di cui all'articolo 100, comma 1, lettere b) e c), è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 ad euro 1.500,00.
3. Chiunque gestisce un'azienda agrituristica in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 100, comma 1, lettere d) ed e), ovvero attribuisce al proprio esercizio una classifica diversa da quella assegnata o viola gli obblighi previsti in materia di concessione e utilizzo del marchio grafico nonché di loghi definiti dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 37, per le attività di cui al Capo II del Titolo III, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250,00 ad euro 750,00. ⁽¹⁵⁾
4. Chiunque contravviene agli obblighi di cui all'articolo 100, comma 1, lettera f), in materia di esposizione al pubblico della provenienza dei prodotti alimentari utilizzati, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 ad euro 300,00. ⁽¹⁶⁾
5. Chiunque contravviene agli obblighi di cui all'articolo 100, comma 1, lettera g), in materia di limiti nella ricettività e nella somministrazione, nonché di percentuali nell'utilizzo dei prodotti propri, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 ad euro 3.000,00.
6. Chiunque compie irregolarità nella pubblicazione dei prezzi e delle caratteristiche di cui all'articolo 100, comma 1, lettera h), è soggetto alle disposizioni sanzionatorie di cui all'*articolo 6 della L.R. 22/1995*.
7. Chiunque omette di trasmettere i dati di cui all'articolo 100, comma 1, lettera i), è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'*articolo 5-bis, comma 2, della L.R. 12/1987*.
8. Il titolare dell'azienda agrituristica che viola le disposizioni dell'articolo 100, comma 1, lettera l), in materia di comunicazione degli alloggiati all'autorità di pubblica sicurezza incorre nella sanzione di cui all'*articolo 17 del r.d. 773/1931*.

9. Chiunque contravviene ai divieti di cui all'articolo 100, comma 2, lettera a), è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250,00 ad euro 750,00. ⁽¹⁷⁾

10. Chiunque contravviene ai divieti di cui all'articolo 100, comma 2, lettere b) e c), è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 ad euro 3.000,00.

11. In caso di reiterata violazione delle disposizioni previste nell'articolo 100, il comune o altro soggetto avente titolo può procedere alla sospensione dell'attività, nonché all'eventuale cessazione.

(15) Comma così modificato dall' *art. 5, comma 7, L.R. 26 marzo 2019, n. 10*, a decorrere dal 28 marzo 2019 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 11, comma 1*, della medesima legge).

(16) Comma così modificato dall' *art. 5, comma 8, L.R. 26 marzo 2019, n. 10*, a decorrere dal 28 marzo 2019 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 11, comma 1*, della medesima legge).

(17) Comma così modificato dall' *art. 5, comma 9, L.R. 26 marzo 2019, n. 10*, a decorrere dal 28 marzo 2019 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 11, comma 1*, della medesima legge).

Capo VIII

Sanzioni in materia di lavorazione, trasformazione e confezionamento dei prodotti di esclusiva provenienza aziendale

Art. 103 *Sanzioni in materia di lavorazione, trasformazione e confezionamento dei prodotti di esclusiva provenienza aziendale.*

1. Chiunque non effettui la notifica di cui all'articolo 49, comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193 (Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore).

2. Chiunque non rispetti i requisiti strutturali ed igienico-sanitari dei locali, definiti nel regolamento di cui all'articolo 48, comma 5, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 a euro 3.000,00.

Capo IX

Sanzioni in materia di sistema di qualità delle produzioni agricole ed agroalimentari

Art. 104 *Sanzioni in materia di sistema di qualità delle produzioni agricole ed agroalimentari.*

1. L'accertamento dell'uso del logo identificativo del sistema di qualità delle produzioni agricole ed agroalimentari, di cui all'articolo 40, in modo difforme da quanto stabilito nei regolamenti di cui all'articolo 40, comma 2, e nei piani di controllo di cui all'articolo 40, comma 3, lettera c), comporta:

- a) il richiamo scritto nel quale sono fissati i termini per sanare le non conformità lievi; ⁽²⁰⁾
- b) la sospensione temporanea del diritto all'uso del logo, nei termini stabiliti dall'organismo di controllo; ⁽²¹⁾
- c) la revoca dell'autorizzazione all'uso del logo ⁽²²⁾.

2. L'accertamento di non conformità che determina la sospensione temporanea del diritto all'uso del logo, prevista al comma 1, lettera b) o la revoca dell'autorizzazione all'uso del medesimo, prevista al comma 1, lettera c), comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 a euro 1000,00. ⁽¹⁸⁾

[3. L'accertamento di non conformità gravi, così come definite nell'articolo 13, comma 1, lettera c) del Reg. reg. 3/2016, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 501,00 ad euro 1.000,00. ⁽¹⁹⁾]

(18) Comma così sostituito dall' *art. 5, comma 10, L.R. 26 marzo 2019, n. 10* e dall' *art. 33, comma 4, L.R. 9 luglio 2020, n. 15*, a decorrere dal 9 luglio 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 92, comma 1, della medesima legge*).

(19) Comma abrogato dall' *art. 5, comma 11, L.R. 26 marzo 2019, n. 10*, a decorrere dal 28 marzo 2019 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 11, comma 1, della medesima legge*).

(20) Lettera così modificata dall' *art. 33, comma 1, L.R. 9 luglio 2020, n. 15*, a decorrere dal 9 luglio 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 92, comma 1, della medesima legge*).

(21) Lettera così sostituita dall' *art. 33, comma 2, L.R. 9 luglio 2020, n. 15*, a decorrere dal 9 luglio 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 92, comma 1, della medesima legge*).

(22) Lettera così modificata dall' *art. 33, comma 3, L.R. 9 luglio 2020, n. 15*, a decorrere dal 9 luglio 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 92, comma 1, della medesima legge*).

Capo X

Sanzioni in materia di frodi agroalimentari

Art. 105 *Sanzioni in materia di frodi agroalimentari.*

1. L'omessa restituzione del documento riassuntivo consolidato secondo le modalità di cui all'articolo 52, comma 3, o la sua compilazione con dichiarazioni incomplete o mendaci, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 ad euro 5.000,00; la sanzione minima è ridotta di un quinto se la violazione consiste nel ritardo nella presentazione della dichiarazione non superiore a trenta giorni.

2. L'applicazione della sanzione di cui al comma 1, anche qualora estinta con il pagamento in misura ridotta, comporta l'esclusione dei trasgressori da ogni provvidenza comunque amministrata dalla Regione ed il diniego di autorizzazioni regionali a qualsiasi titolo richieste, fino all'adempimento degli obblighi previsti.

3. La violazione degli obblighi previsti dai provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 52, comma 1, lettere b) e c), comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 ad euro 300,00 per ogni cento chilogrammi di prodotto avviato a usi non consentiti; la stessa sanzione amministrativa pecuniaria si applica a coloro che trasformano il prodotto in difformità da quanto stabilito dalla Regione.

4. All'accertamento delle sanzioni di cui al comma 1, provvedono gli enti individuati nell'articolo 54; l'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 1 è di competenza della Città metropolitana di Torino o della provincia competente per territorio.

Capo XI

Destinazione delle somme riscosse

Art. 106 *Destinazione delle somme riscosse.*

1. Le somme riscosse a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria spettano ai soggetti competenti all'irrogazione della sanzione.

2. In deroga al comma 1, i proventi derivanti dall'applicazione dell'articolo 105 spettano alla Regione.

TITOLO X

Disposizioni valutative, finali, transitorie, abrogative e finanziarie

Capo I

Clausola valutativa

Art. 107 *Clausola valutativa.*

1. La Giunta regionale, ai sensi degli *articoli 48, 71, comma 1 dello Statuto* e del Capo VI della *Delib.C.R. 24 luglio 2009, n. 269-33786* (Regolamento interno del Consiglio regionale del Piemonte), rende conto periodicamente al Consiglio regionale delle modalità di attuazione della presente legge e dei risultati ottenuti per favorire il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1, comma 1, in particolare delle lettere a), d), m) e o).

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale presenta, almeno 90 giorni prima di inoltrare la richiesta di parere previsto dall'articolo 6, comma 1, per l'approvazione del Programma regionale degli interventi, una relazione alla commissione consiliare competente ed al Comitato per la qualità della normazione e la valutazione delle politiche. In ogni caso la relazione è presentata decorso un anno dall'entrata in vigore della legge e con periodicità annuale.

3. La relazione di cui al comma 2, integrata dai contenuti di cui all'articolo 38, fornisce le seguenti informazioni:

a) un quadro dello stato di attuazione della legge e le eventuali criticità;

b) lo stato di attuazione del Programma regionale degli interventi di cui all'articolo 6, che evidenzia le modalità organizzative e procedurali adottate per la gestione degli interventi programmati e in corso nel periodo di riferimento, nonché le dotazioni finanziarie, il tasso di utilizzo, i soggetti coinvolti, le modalità di sovvenzione, gli strumenti finanziari scelti per ciascuno di essi, nonché la distribuzione dei finanziamenti sul territorio;

c) lo stato di attuazione del sistema di qualità delle produzioni agricole ed agroalimentari di cui all'articolo 40, inclusa una descrizione nella quale si evidenzia la consistenza delle Enotecche regionali, delle Botteghe del vino, delle Cantine comunali, delle Strade tematiche dei prodotti agroalimentari e dei Distretti del cibo riconosciuti, l'incremento o il decremento del numero di aziende e la loro localizzazione su base comunale e provinciale;

d) il numero di adesioni alla piattaforma informatica multifunzionale di cui all'articolo 41, la localizzazione e la tipologia dei prodotti inseriti;

e) quali servizi e strumenti innovativi, definiti dall'Agenda digitale per l'agricoltura piemontese di cui all'articolo 80, sono stati introdotti, le modalità operative scelte tra quelle previste dall'articolo 11 e in che misura hanno contribuito alla semplificazione e trasparenza dell'azione

amministrativa, nonché alla l'interoperabilità delle banche dati disponibili;

f) una descrizione riguardante la consistenza e la fruibilità della Banca regionale della terra e degli interventi di razionalizzazione fondiaria dei terreni agricoli;

g) la gestione collettiva della risorsa idrica negli ambiti di irrigazione e bonifica, gli interventi eventualmente attuati ai sensi dell'articolo 12, il riordino del comparto irriguo, gli interventi a favore dei consorzi di bonifica e degli enti irrigui gestori di comprensorio e di canali o di opere appartenenti al patrimonio della Regione;

h) un quadro delle attività e degli esiti dei controlli contenuti nell'elenco informatico dei controlli in materia di agricoltura, agroalimentare e sviluppo rurale;

i) un quadro delle attività svolte per il contrasto delle frodi agroalimentari.

4. Ogni quattro anni, la relazione documenta inoltre, anche sulla base delle informazioni e del supporto fornito dall'attività ordinaria dell'Osservatorio rurale del Piemonte istituito presso l'Istituto di ricerche economico e sociali del Piemonte (IRES), il contributo fornito dagli strumenti e dagli interventi previsti dalla legge per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1.

5. Le relazioni sono rese pubbliche unitamente agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l'esame.

6. I soggetti coinvolti nell'attuazione della presente legge, pubblici e privati, forniscono le informazioni necessarie all'espletamento delle attività previste dai commi 2, 3 e 4 e dall'articolo 38.

Capo II

Disposizioni finali

Art. 108 *Adeguamento normative di settore.*

1. È confermato in capo alla Città metropolitana di Torino ed alle province l'esercizio delle seguenti funzioni amministrative:

- a) autorizzazioni concernenti il controllo e l'immissione di fauna selvatica;
- b) istituzione di zone di protezione lungo le rotte di migrazione dell'avifauna, così come individuate dal piano faunistico regionale;
- c) autorizzazioni per lo svolgimento di corsi in materia di caccia e pesca previsti da norme statali e regionali, compreso il rilascio di attestati;
- d) autorizzazioni per l'istituzione di centri di riproduzione e di recupero per la fauna selvatica;
- e) autorizzazioni per la cattura, l'inanellamento e l'utilizzo della fauna selvatica a scopo scientifico, per l'uso di apparecchi a generatore autonomo di energia elettrica e per l'esercizio della piscicoltura agricola in risaia;
- f) attività ispettiva in materia di caccia e pesca;
- g) attività di promozione faunistica.

2. È confermato in capo ai comuni, in forma singola o associata, l'esercizio delle funzioni amministrative riguardanti il riconoscimento della qualifica professionale di imprenditore agricolo, coltivatore diretto e di ogni altra qualifica richiesta in materia di agricoltura, anche previa verifica delle risultanze del registro delle imprese istituito presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

3. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge con propria deliberazione, individua gli adempimenti in capo ai comuni relativi alle segnalazioni dei danni da calamità ed avversità naturali in agricoltura.

Capo III

Disposizioni transitorie

Art. 109 *Norme transitorie* ⁽²⁵⁾.

1. Gli atti amministrativi adottati in attuazione della *legge regionale 13 maggio 1980, n. 39* (Repressione delle frodi: sistema di rilevazione e controllo della produzione e del commercio dei prodotti vinicoli), nonché le istruzioni per l'applicazione dell'*articolo 3-quater della L.R.*

39/1980 adottate con Delib.G.R. 6 ottobre 1997, n. 7-22589, si applicano fino alla data di approvazione della deliberazione di cui all'articolo 53, comma 2.

2. Fino alla ridelimitazione degli ambiti territoriali di cui all'articolo 58 permangono le delimitazioni dei comprensori di bonifica, irrigui ed interregionali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Gli strumenti di programmazione e di intervento e le relative modalità di gestione, già approvati alla data di entrata in vigore della presente legge, restano efficaci fino alla data di adozione dei nuovi strumenti di programmazione e di attuazione previsti dalla presente legge.

4. I procedimenti amministrativi attivati nella vigenza delle norme abrogate dalla presente legge sono conclusi secondo le rispettive normative di settore.

5. Fino alla data di approvazione del Programma regionale degli interventi di cui all'articolo 6, relativo all'anno 2021, restano in vigore le seguenti disposizioni ⁽²³⁾:

a) *legge regionale 12 ottobre 1978, n. 63* (Interventi regionali in materia di Agricoltura e foreste);

b) *legge regionale 1° dicembre 1978, n. 70* (Correzioni alla *legge regionale 12 ottobre 1978, n. 63* "Interventi regionali in materia di agricoltura e foreste");

c) *legge regionale 2 maggio 1980, n. 33* (Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 12- 10-1978, n. 63 "Interventi regionali in materia di Agricoltura e Foreste");

d) *legge regionale 3 settembre 1981, n. 35* (Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale *legge regionale 12 ottobre 1978, n. 63* "Interventi regionali in materia di Agricoltura e Foreste");

e) *legge regionale 11 maggio 1984, n. 24* (Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale *legge regionale 12 ottobre 1978, n. 63* "Interventi regionali in materia di Agricoltura e Foreste");

f) *legge regionale 29 aprile 1985, n. 51* (Integrazioni dell'art. 3, punto 6, della *L.R. 12 ottobre 1978, n. 63* "Interventi regionali in materia di agricoltura e foreste" e successive modificazioni ed integrazioni);

g) *legge regionale 26 febbraio 1990, n. 7* (Modificazione alla *legge regionale 12 ottobre 1978, n. 63* e successive modificazioni ed integrazioni "Interventi regionali in materia di agricoltura e foreste");

h) *legge regionale 15 giugno 1994, n. 19* (Modificazioni ed integrazioni alla *L.R. 12 ottobre 1978, n. 63* "Interventi regionali in materia di agricoltura e foreste");

i) *legge regionale 22 dicembre 1995, n. 95* (Interventi regionali per lo sviluppo agroindustriale piemontese);

l) *articoli 6 e 7 della legge regionale 3 agosto 1998, n. 20* (Norme per la disciplina, la tutela e lo sviluppo dell'apicoltura in Piemonte);

m) *articolo 5 della legge 29 aprile 2013, n. 6* (Disposizioni regionali in materia agricola);

n) *articolo 19 della legge 29 dicembre 2015, n. 28* (Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2015 e disposizioni finanziarie).

6. Fino all'approvazione dei regolamenti di cui al comma 2 dell'articolo 40, continuano a trovare applicazione le disposizioni del *Reg. reg. 3/2016*.

6-bis. I fondi giacenti presso ARPEA e quelli in corso di trasferimento per le erogazioni ai sensi delle leggi regionali abrogate dall'articolo 110 si intendono trasferiti ai sensi della presente legge ⁽²⁴⁾.

(23) Alinea così modificato dall' *art. 19, comma 1, L.R. 10 dicembre 2019, n. 22*, a decorrere dal 10 dicembre 2019 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 23, comma 1, della medesima legge*).

(24) Comma aggiunto dall' *art. 19, comma 2, L.R. 10 dicembre 2019, n. 22*, a decorrere dal 10 dicembre 2019 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 23, comma 1, della medesima legge*).

(25) Vedi, anche, la *Delib.G.R. 27 marzo 2020, n. 15-1173* e la *Delib.G.R. 30 aprile 2020, n. 16-1295*.

Capo IV

Abrogazione di norme

Art. 110 *Abrogazione di norme* ⁽²⁸⁾.

1. Sono abrogate in particolare le seguenti disposizioni:

a) *legge regionale 3 aprile 1979, n. 16* (Norme provvisorie per l'esercizio, da parte della Regione Piemonte delle funzioni amministrative esercitate dalle Camere di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura del Piemonte in materia di agricoltura e foreste);

b) *legge regionale 22 aprile 1980, n. 27* (Norme regionali per l'attuazione del regolamento del Consiglio delle Comunità Economiche Europee del 19 giugno 1978, n. 1360 e della *legge 20 ottobre 1978, n. 674*, riguardanti le Associazioni dei produttori agricoli e le relative Unioni);

c) *legge regionale 13 maggio 1980, n. 39* (Repressione delle frodi: sistema di rilevazione e controllo della produzione e del commercio dei prodotti vinicoli);

d) *legge regionale 31 agosto 1982, n. 27* (Consorzi dei produttori agricoli costituiti per la difesa delle produzioni agricole. Attuazione della *legge 25 maggio 1970, n. 364* e della *legge di modifica ed integrazione 15 ottobre 1981, n. 590*);

e) *legge regionale 28 ottobre 1986, n. 44* (Applicazione in Piemonte del *Regolamento delle Comunità Economiche Europee n. 797 del 12 marzo 1985* relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie);

f) *legge regionale 9 aprile 1987, n. 23* (Modifiche ed integrazioni alla *legge regionale 13 maggio 1980, n. 39* "Repressione delle frodi: sistema di rilevazione e controllo della produzione e del commercio dei prodotti vinicoli");

g) *legge regionale 14 agosto 1987, n. 40* (Interventi regionali straordinari per il consolidamento e lo sviluppo della cooperazione agricola di valorizzazione dei prodotti agricoli);

h) *legge regionale 4 gennaio 1988, n. 1* (Concessione di contributo per l'immediato ripristino a seguito di gravi calamità atmosferiche di infrastrutture agricole);

i) *legge regionale 27 dicembre 1991, n. 64* (Modifiche ed integrazioni alla *L.R. 13 maggio 1980, n. 39* e successive modificazioni ed integrazioni "Repressione delle frodi: sistema di rilevazione e controllo della produzione e del commercio dei prodotti vinicoli");

l) *legge regionale 3 agosto 1993, n. 38* (Norme relative alla coltivazione ed alla commercializzazione delle piante officinali peculiari della Regione Piemonte);

m) *legge regionale 21 novembre 1996, n. 87* (Semplificazione delle procedure per l'esercizio delle funzioni riguardanti l'assistenza agli utenti di motori agricoli);

n) *legge regionale 8 agosto 1997, n. 49* (Abrogazione della *legge regionale 12 maggio 1975, n. 27* "Istituzione dell'albo professionale degli imprenditori agricoli" e successive modifiche ed integrazioni);

o) *legge regionale 3 agosto 1998, n. 20* (Norme per la disciplina, la tutela e lo sviluppo dell'apicoltura in Piemonte), ad esclusione degli *articoli 3, 6, 7* e dell'*articolo 21* comma 2;

p) *legge regionale 25 giugno 1999, n. 13* (Norme per lo sviluppo dell'agricoltura biologica);

q) *legge regionale 8 luglio 1999, n. 17* (Riordino dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, alimentazione, sviluppo rurale, caccia e pesca);

r) *legge regionale 3 settembre 2001, n. 23* (Interventi straordinari per fronteggiare l'emergenza nel settore zootecnico causata dall'encefalopatia spongiforme bovina (BSE) e modifica dell'*articolo 5 della legge regionale 25 maggio 2001, n. 11* "Costituzione del consorzio obbligatorio per lo smaltimento o il recupero dei rifiuti di origine animale provenienti da allevamenti ed industrie alimentari");

s) *legge regionale 5 agosto 2002, n. 21* (Modifiche ed integrazioni alla *legge regionale 13 maggio 1980, n. 39* "Repressione delle frodi: sistema di rilevazione e controllo della produzione e del commercio dei prodotti vinicoli");

t) *legge regionale 26 giugno 2003, n. 11* (Modifiche della *legge regionale 25 maggio 2001, n. 11* "Costituzione del consorzio obbligatorio per lo smaltimento o il recupero dei rifiuti di origine animale provenienti da allevamenti ed industrie alimentari");

u) *legge regionale 26 giugno 2003, n. 12* (Interventi per ovviare e prevenire i danni arrecati dalle calamità naturali o da altri eventi eccezionali in frutticoltura);

v) *articolo 34 della legge regionale 14 maggio 2004, n. 9* (Legge finanziaria per l'anno 2004);

z) *legge regionale 29 novembre 2004, n. 35* (Provvedimenti in materia di castanicoltura);

aa) *articoli 11 e 12 della legge regionale 28 febbraio 2005, n. 4* (Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l'anno 2005);

bb) *articoli 11 e comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale 5 ottobre 2005, n. 14* (Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2005 e disposizioni finanziarie per l'anno 2006);

cc) *articoli 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 31 della legge regionale 21 aprile 2006, n. 14* (Legge finanziaria per l'anno 2006);

dd) *legge regionale 2 agosto 2006, n. 26* (Abrogazione della *legge regionale n. 35 del 1988* e modifiche delle *leggi regionali n. 11 del 2001* e *17 del 1999*);

ee) *legge regionale 2 agosto 2006, n. 27* (Disposizioni urgenti a salvaguardia delle risorse genetiche e delle produzioni agricole di qualità);

ff) *articolo 24 della legge regionale 13 novembre 2006, n. 35* (Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006 e modifiche della *legge regionale 21 aprile 2006, n. 14* "Legge finanziaria per l'anno 2006");

gg) *articoli 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17 e 18 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9* (Legge finanziaria per l'anno 2007);

hh) *comma 5 dell'articolo 8 della legge regionale 17 dicembre 2007, n. 24* (Tutela dei funghi epigei spontanei);

ii) *commi 1, 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 11 della legge regionale 23 maggio 2008, n. 12* (Legge finanziaria per l'anno 2008);

ll) *articoli 1, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 della legge regionale 25 giugno 2008, n. 17* (Norme per il comparto agricolo);

mm) *articolo 5 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 35* (Legge finanziaria per l'anno 2009);

nn) *articoli 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 25 della legge regionale 6 agosto 2009, n. 22* (Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2009);

oo) *articoli 20, 21 e 22 della legge regionale 3 agosto 2010, n. 18* (Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2010 e disposizioni finanziarie);

pp) *articoli 2, 4, 5 e 6 della legge regionale 11 luglio 2011, n. 10* (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2011);

qq) *articolo 16 e comma 1 dell'articolo 26 della legge regionale 4 maggio 2012, n. 5* (Legge finanziaria per l'anno 2012);

rr) *articoli 1, 2, 3, 6, 8, 9 e 10 della legge regionale 29 aprile 2013, n. 6* (Disposizioni regionali in materia agricola);

ss) *articolo 23 della legge regionale 12 agosto 2013, n. 17* (Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2013);

tt) *articolo 3 della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 24* (Modifiche alle *leggi regionali 6 agosto 2007, n. 19* e *14 luglio 2009, n. 20* ed abrogazione della *legge regionale 25 maggio 2001, n. 11*);

uu) *articolo 28 della legge regionale 27 gennaio 2015, n. 1* (Provvedimenti per la riqualificazione della spesa regionale);

[vv) *legge regionale 23 febbraio 2015, n. 2* (Nuove disposizioni in materia di agriturismo); ⁽²⁶⁾]

zz) *articolo 33 della legge regionale 11 marzo 2015, n. 3* (Disposizioni in materia di semplificazione);

aaa) *articolo 8 della legge regionale 14 maggio 2015, n. 9* (Legge finanziaria per l'anno 2015);

bbb) *articoli 34 e 35 della legge regionale 22 dicembre 2015, n. 26* (Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2015);

ccc) *articolo 22 della legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19* (Disposizioni di riordino e razionalizzazione dell'ordinamento regionale);

ddd) *articoli 154, 155, 156 e 157 della legge regionale 31 ottobre 2017, n. 16* (Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2017).

2. Dalla data di approvazione del Programma regionale degli interventi di cui all'articolo 6, relativo all'anno 2021, sono abrogate le seguenti disposizioni ⁽²⁷⁾:

a) *legge regionale 12 ottobre 1978, n. 63* (Interventi regionali in materia di Agricoltura e foreste);

b) *legge regionale 1° dicembre 1978, n. 70* (Correzioni alla *legge regionale 12 ottobre 1978, n. 63* "Interventi regionali in materia di agricoltura e foreste");

c) *legge regionale 2 maggio 1980, n. 33* (Modificazioni ed integrazioni alla *legge regionale 12 ottobre 1978, n. 63* "Interventi regionali in materia di Agricoltura e Foreste");

d) *legge regionale 3 settembre 1981, n. 35* (Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla *legge regionale 12 ottobre 1978, n. 63* "Interventi regionali in materia di Agricoltura e Foreste");

e) *legge regionale 11 maggio 1984, n. 24* (Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla *legge regionale 12 ottobre 1978, n. 63* "Interventi regionali in materia di Agricoltura e Foreste");

f) *legge regionale 29 aprile 1985, n. 51* (Integrazioni dell'art. 3, punto 6, della *L.R. 12 ottobre 1978, n. 63* "Interventi regionali in materia di agricoltura e foreste" e successive modificazioni ed integrazioni);

g) *legge regionale 26 febbraio 1990, n. 7* (Modificazione alla *legge regionale 12 ottobre 1978, n. 63* e successive modificazioni ed integrazioni "Interventi regionali in materia di agricoltura e foreste");

h) *legge regionale 15 giugno 1994, n. 19* (Modificazione ed integrazioni alla *L.R. 12 ottobre 1978, n. 63*: "Interventi regionali in materia di agricoltura e foreste");

i) *legge regionale 22 dicembre 1995, n. 95* (Interventi regionali per lo sviluppo agroindustriale piemontese);

l) *articoli 6 e 7 della legge regionale 3 agosto 1998, n. 20* (Norme per la disciplina, la tutela e lo sviluppo dell'apicoltura in Piemonte);

m) *articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 e 66 della legge regionale 9 agosto 1999, n. 21* (Norme in materia di bonifica e d'irrigazione);

n) *articolo 22 della legge regionale 13 novembre 2006, n. 35* (Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006 e modifiche della *legge regionale 21 aprile 2006, n. 14* "Legge finanziaria per l'anno 2006");

o) *articolo 24 della legge regionale 6 agosto 2009, n. 22* (Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2009);

p) *articolo 5 della legge regionale 29 aprile 2013, n. 6* (Disposizioni regionali in materia agricola);

q) *articolo 19 della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 28* (Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2015 e disposizioni finanziarie);

3. Dalla data di approvazione della deliberazione di cui all'articolo 3, comma 4 sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) *l'articolo 3 della legge regionale 3 agosto 1998, n. 20* (Norme per la disciplina, la tutela e lo sviluppo per l'apicoltura in Piemonte);

b) *l'articolo 22 della legge regionale 6 agosto 2009, n. 22* (Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2009).

4. Dalla data di approvazione della deliberazione di cui all'articolo 4, comma 2, è abrogato *l'articolo 30 della legge regionale 21 aprile 2006, n. 14* (Legge finanziaria per l'anno 2006).

5. Dalla data di approvazione della deliberazione di cui all'articolo 14, è abrogato *l'articolo 4 della legge 29 aprile 2013, n. 6* (Disposizioni regionali in materia agricola).

6. Dalla data di approvazione del regolamento di cui all'articolo 37, è abrogato il *Reg. reg. 1° marzo 2016, n. 1* (Disposizioni regionali relative all'esercizio e alla funzionalità delle attività agrituristiche e dell'ospitalità rurale familiare in attuazione dell'*articolo 14 della legge regionale 23 febbraio 2015, n. 2* "Nuove disposizioni in materia di agriturismo").

7. Dalla data di approvazione della deliberazione di cui all'articolo 42, comma 5, è abrogata la *legge regionale 12 maggio 1980, n. 37* (Le Enotecche Regionali, le Botteghe del vino o Cantine comunali, i Musei etnografico-enologici, le Strade del vino).

8. Dalla data di approvazione del regolamento di cui all'articolo 24, comma 6, è abrogato *l'articolo 21, comma 2 della legge regionale 3*

agosto 1998, n. 20 (Norme per la disciplina, la tutela e lo sviluppo per l'apicoltura in Piemonte).

9. Dalla data di approvazione del regolamento di cui all'articolo 43, comma 2, è abrogata la *legge regionale 9 ottobre 2008, n. 29* (Individuazione, istituzione e disciplina dei distretti rurali e dei distretti agroalimentari di qualità e modifiche della *legge regionale 12 maggio 1980, n. 37* "Le enoteche regionali, le botteghe del vino o cantine comunali, i musei etnografico-enologici, le strade del vino");

10. Dalla data di approvazione del regolamento di cui all'articolo 63, sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) *articoli 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 43 della legge regionale 9 agosto 1999, n. 21* (Norme in materia di bonifica e d'irrigazione);

b) *comma 1 dell'articolo 22 della legge regionale 12 agosto 2013, n. 17* (Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2013);

c) *articoli 36 e 37 della legge regionale 22 dicembre 2015, n. 26*, (Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2015).

11. Dalla data di approvazione del regolamento di cui all'articolo 72, sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) *articoli 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 e 53 della legge regionale 9 agosto 1999, n. 21* (Norme in materia di bonifica e d'irrigazione);

b) *articolo 7 della legge regionale 29 aprile 2013, n. 6* (Disposizioni regionali in materia agricola).

(26) Lettera abrogata dall'*art. 5, comma 12, L.R. 26 marzo 2019, n. 10*, a decorrere dal 28 marzo 2019 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 11, comma 1, della medesima legge*).

(27) Alinea così modificato dall'*art. 19, comma 3, L.R. 10 dicembre 2019, n. 22*, a decorrere dal 10 dicembre 2019 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 23, comma 1, della medesima legge*).

(28) Vedi, anche, la *Delib.G.R. 30 aprile 2020, n. 16-1295*.

Capo V

Disposizioni finanziarie

Art. 111 *Norma finanziaria.*

1. Per l'anno 2019 per le spese di parte corrente, derivanti dall'attuazione degli articoli 4, 13, 15, 54 comma 5, e 73, nonché delle disposizioni in vigore ai sensi dell'articolo 109, comma 5, quantificate in euro 1.621.959,23, si fa fronte con le risorse già allocate nell'ambito della missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca), programma 16.01 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare), titolo 1 (Spese correnti) del bilancio di previsione finanziario 2019- 2021.

2. Per l'anno 2019 per le spese in conto capitale, derivanti dall'attuazione degli articoli 13 e 73, nonché delle disposizioni in vigore ai sensi dell'articolo 109, comma 5, quantificate in euro 2.340.000,00, si fa fronte con le risorse già allocate nell'ambito della missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca), programma 16.01 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare), titolo 2 (Spese in conto capitale) del bilancio di previsione finanziario 2019-2021.

3. Per le spese di parte corrente relative agli interventi attuativi del Programma regionale degli interventi di cui all'articolo 6 e dell'allegato B di cui alla lettera e) del comma 3 dell'articolo 6, quantificate per l'anno 2020 in euro 6.860.727,61 e per l'anno 2021 in euro 7.035.727,61, si fa fronte con le risorse già allocate nell'ambito della missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca), programma 16.01 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare), titolo 1 (Spese correnti) del bilancio di previsione finanziario 2019-2021.

4. Per gli anni 2020 e 2021 per le spese in conto capitale relative agli investimenti attuativi del Programma regionale degli interventi di cui all'articolo 6 e dell'allegato B di cui alla lettera e) del comma 3 dell'articolo 6, quantificate in euro 1.600.000,00 annui, si fa fronte con le risorse già allocate nell'ambito della missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca), programma 16.01 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare), titolo 2 (Spese in conto capitale) del bilancio di previsione finanziario 2019-2021 ⁽²⁹⁾.

5. Per l'anno 2019 per le spese di parte corrente relative alla gestione dell'Agenda digitale di cui all'articolo 80, del SIAP di cui all'articolo 81 e

del fascicolo aziendale ed all'aggiornamento dell'Anagrafe di cui all'articolo 82, quantificate in euro 1.306.000,00, si fa fronte con le risorse già allocate nell'ambito della missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), programma 01.03 (Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato), titolo 1 (Spese correnti) del bilancio di previsione finanziario 2019-2021.

6. Per l'anno 2019 per le spese in conto capitale relative agli investimenti per l'Agenda digitale di cui all'articolo 80 e per il SIAP di cui all'articolo 81, quantificate in euro 300.000,00, si fa fronte con le risorse già allocate nell'ambito della missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), programma 01.03 (Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato), titolo 2 (Spese in conto capitale) del bilancio di previsione finanziario 2019-2021.

7. Per gli anni 2020 e 2021 per le spese di parte corrente relative alla gestione dell'Agenda digitale di cui all'articolo 80, del SIAP di cui all'articolo 81 e del fascicolo aziendale ed all'aggiornamento dell'Anagrafe di cui all'articolo 82, quantificate in euro 2.906.000,00 in ciascuno degli anni 2020 e 2021, si fa fronte con le risorse già allocate nell'ambito della missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), programma 01.03 (Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato), titolo 1 (Spese correnti) del bilancio di previsione finanziario 2019-2021 ⁽³⁰⁾.

8. Per gli anni 2020 e 2021 per le spese in conto capitale relative agli investimenti per l'Agenda digitale di cui all'articolo 80 e per il SIAP di cui all'articolo 81, quantificate in euro 600.000,00 in ciascuno degli anni 2020 e 2021, si fa fronte con le risorse già allocate nell'ambito della missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), programma 01.03 (Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato), titolo 2 (Spese in conto capitale) del bilancio di previsione finanziario 2019-2021 ⁽³¹⁾.

9. Le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative in materia fitosanitaria di cui all'articolo 93, quantificabili in euro 10.000,00, sono introitate su un nuovo capitolo di entrata nel titolo 3 (Entrate extratributarie), tipologia 200 (Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti) del bilancio di previsione finanziario 2019-2021 e sono destinate, ai sensi dell'articolo 55, comma 8-ter, del *D.Lgs. 214/2005*, al finanziamento delle spese di parte corrente relative al potenziamento delle attività fitosanitarie che sono allocate su un nuovo capitolo di spesa nella missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca), programma 16.01

(Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare), titolo 1 (Spese correnti) del bilancio di previsione finanziario 2019-2021. Tali spese sono autorizzate ad avvenuta riscossione delle entrate.

10. Le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative riscosse ai sensi degli articoli 91, 95, 97, 104 e 105 sono introitate nel titolo 3 (Entrate extratributarie), tipologia 200 (Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti) del bilancio di previsione finanziario 2019-2021 su apposito capitolo di entrata.

(29) Comma così modificato dall' *art. 24, comma 1, L.R. 19 marzo 2019, n. 9*, a decorrere dal 21 marzo 2019 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 26, comma 1, della medesima legge*).

(30) Comma così modificato dall' *art. 24, comma 2, L.R. 19 marzo 2019, n. 9*, a decorrere dal 21 marzo 2019 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 26, comma 1, della medesima legge*).

(31) Comma così modificato dall' *art. 24, comma 3, L.R. 19 marzo 2019, n. 9*, a decorrere dal 21 marzo 2019 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 26, comma 1, della medesima legge*).

Capo VI

Entrata in vigore

Art. 112 *Entrata in vigore.*

1. La presente legge entra in vigore in via condizionata all'approvazione della legge del bilancio di previsione finanziario 2019-2021.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Allegato A (Articolo 2, comma 1)

DEFINIZIONI

1. Ai sensi di quanto previsto all'articolo 2 ed ai fini della presente legge, si intende per:

a) agroecosistemi: sistema o insieme sistemico di organismi viventi e materia non vivente, che interagiscono in un determinato ambiente e sono in equilibrio dinamico tra loro, caratterizzato dall'intervento umano finalizzato alla produzione agricola e zootecnica;

b) aiuto: qualsiasi misura a sostegno di una impresa che soddisfi tutti i criteri di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE;

c) attività agrituristiche: si intendono le attività di ricezione e ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, anche nella forma di società di capitali o di persone, oppure associati fra loro, attraverso l'utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali;

d) avversità atmosferiche assimilabili a una calamità naturale: condizioni atmosferiche avverse quali gelo, tempeste e grandine, ghiaccio, forti piogge o grave siccità che distruggano più del 30 per cento della produzione media annua di un agricoltore calcolata sulla base dei tre anni precedenti ovvero di una media triennale basata sul quinquennio precedente, escludendo il valore più basso e quello più elevato;

e) calamità naturali: i terremoti, le valanghe, le frane e le inondazioni, le trombe d'aria, gli uragani, le eruzioni vulcaniche e gli incendi boschivi di origine naturale;

f) centri autorizzati di assistenza agricola (CAA): i centri definiti dall'*articolo 6 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74* (Riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, in attuazione dell'*articolo 15 della legge 28 luglio*

2016, n. 154) e dal *decreto ministeriale 27 marzo 2008* (Riforma dei centri autorizzati di assistenza agricola);

g) commercializzazione di un prodotto agricolo: la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, mettere in vendita, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, ad eccezione della prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario a consumatori finali è considerata commercializzazione di un prodotto agricolo se avviene in locali separati, adibiti a tale scopo;

h) controllo: attività di verifica ed accertamento sulla liceità e legittimità di comportamenti, modalità, procedure, dichiarazioni, certificazioni ed informazioni, adottate o rilasciate nell'ambito della produzione, trasformazione, conservazione, trasporto, mediazione e commercio dei prodotti agroalimentari;

i) fascicolo aziendale: il fascicolo individuato dall'*articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503* (Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'*articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173*);

l) filiera agroalimentare: insieme articolato che comprende le principali attività ed i loro flussi materiali e informativi, le tecnologie, le risorse e le organizzazioni che concorrono alla creazione, trasformazione, distribuzione, commercializzazione e fornitura di un prodotto agroalimentare finito; in senso stretto, si intende l'insieme delle aziende che concorrono alla catena di fornitura di un prodotto agroalimentare;

m) mezzi tecnici di produzione e di trasformazione: qualsiasi mezzo, strumento, prodotto intervenuto nella produzione, trasformazione e conservazione del prodotto agroalimentare;

n) nomadismo: si intende la conduzione dell'allevamento apistico che prevede uno o più spostamenti dell'apiario nel corso dell'anno;

o) organismo di ricerca e di diffusione della conoscenza: un ente quali le università o gli istituti di ricerca, le agenzie incaricate del trasferimento di tecnologia, gli intermediari dell'innovazione, gli enti collaborativi reali o virtuali orientati alla ricerca, indipendentemente dal

suo status giuridico, costituito secondo il diritto privato o pubblico, o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere in maniera indipendente attività di ricerca di base, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o nel garantire un'ampia diffusione dei risultati di tali attività, mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze;

p) origine: la provenienza di un alimento, di un animale destinato alla produzione alimentare o di una sostanza destinata o atta ad entrare a far parte di un alimento;

q) piante officinali: si assume la definizione di cui all'*articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 75* (Testo unico in materia di coltivazione, raccolta e prima trasformazione delle piante officinali, ai sensi dell'*articolo 5, della legge 28 luglio 2016, n. 154*);

r) potenziale viticolo: le superfici vitate impiantate e le autorizzazioni all'impianto di superfici a vigneto;

s) presidio agricolo di prossimità: gli appositi spazi strutturati dell'azienda agricola che l'imprenditore agricolo utilizza per lo svolgimento di attività e l'erogazione di servizi di varia natura al fine di rispondere alle necessità quotidiane della collettività nei territori ove la carenza di strutture e servizi pubblici e privati lo rendono opportuno;

t) prodotto agricolo: i prodotti del suolo, dell'allevamento e della pesca, come pure i prodotti di prima trasformazione che sono in diretta connessione con tali prodotti ai sensi dell'articolo 38 del TFUE (già articolo 32 par. 18 del TCE);

u) prodotto agroalimentare: qualsiasi alimento o bevanda destinato al consumo umano, definito dai regolamenti europei in materia di legislazione agroalimentare;

v) prodotto agroindustriale: qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezion fatta per le attività svolte nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita;

z) progetto integrato di filiera: progetto collettivo proposto e realizzato da un partenariato socioeconomico, rappresentativo di una pluralità di soggetti appartenenti o interessati alla medesima filiera produttiva, che

si candida a realizzare investimenti ed a stipulare accordi finalizzati al raggiungimento di un obiettivo di filiera comune e condiviso;

aa) regimi di qualità: i regimi così come definiti dall'*articolo 16 del Regolamento (UE) 17 dicembre 2013, n. 1305/2013* del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il *regolamento (CE) n. 1698/2005* del Consiglio;

bb) rintracciabilità dei prodotti agricoli ed agroalimentari: possibilità di ricostruire e seguire il percorso di un alimento, di un mangime, di un animale destinato alla produzione alimentare o di una sostanza destinata o atta ad entrare a far parte di un alimento o di un mangime attraverso tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione;

cc) servizi di sviluppo agricolo: lo strumento di politica agraria per il trasferimento delle conoscenze e dell'innovazione nell'ambito di iniziative volte a produrre un flusso continuo di conoscenza e di formazione a beneficio dell'imprenditore agricolo durante tutto l'arco lavorativo dell'impresa; ciò si realizza attraverso interventi coordinati di ricerca e sperimentazione applicata, informazione e divulgazione, formazione professionale, assistenza tecnica e consulenza aziendale agricola;

dd) settore agricolo: l'insieme delle imprese attive nel settore della produzione primaria, della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli;

ee) sviluppo rurale: crescita sostenibile dell'attività economica e del reddito per le persone che compongono una comunità locale, nel rispetto dell'ambiente, mediante un uso equilibrato delle risorse naturali;

ff) tracciabilità dei prodotti agricoli e agroalimentari: percorso di un prodotto da monte a valle, ossia la possibilità di seguire il processo produttivo partendo dalle materie prime sino ad arrivare al prodotto finito.

Allegato B
(Articolo 6, comma 3, lettera e)

1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6, comma 3, lettera e), la Regione attiva gli interventi riguardanti:

a) gli investimenti (materiali ed immateriali) nelle aziende agricole compresi gli investimenti per la produzione di energie da fonti rinnovabili ed interventi per la diversificazione dei redditi delle aziende agricole;

b) gli investimenti (materiali ed immateriali) nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli, compresi i programmi di sviluppo della filiera corta;

c) la diversificazione e la multifunzionalità delle aziende agricole;

d) l'avviamento per i giovani agricoltori;

e) l'avviamento di associazioni ed organizzazioni di produttori nel settore agricolo;

f) gli aiuti a seguito di impegni agro-climatici-ambientali e per il benessere degli animali;

g) i programmi per la salvaguardia e la valorizzazione della biodiversità agraria;

h) gli aiuti a favore dell'agricoltura biologica;

i) la compensazione degli svantaggi naturali in determinate zone;

l) la partecipazione dei produttori di prodotti agricoli ai regimi di qualità;

m) i servizi di sviluppo indirizzati all'imprenditore agricolo, con particolare riferimento alle azioni di formazione, informazione, divulgazione, assistenza tecnica e consulenza aziendale;

n) la cooperazione nel settore agricolo;

o) gli aiuti per il pagamento di premi assicurativi o quote di fondi mutualistici per i danni alla produzione agricola causati da calamità naturali o da altri eventi eccezionali, da avversità atmosferiche, da

incidente ambientale, da fauna selvatica o per lo smaltimento dei capi morti;

p) il finanziamento di strumenti di stabilizzazione del reddito agli imprenditori agricoli, che offrono la compensazione per perdite rilevanti di reddito;

q) azioni di prevenzione dei danni alla produzione agricola causati da calamità naturali o da altri eventi eccezionali, compresi quelli causati da avversità atmosferiche, da incidente ambientale o da fauna selvatica;

r) l'indennizzo dei danni causati da calamità naturali, avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali e avversità atmosferiche;

s) azioni di prevenzione, controllo e eradicazione di epizoozie e organismi nocivi ai vegetali, comprese le compensazioni per i danni causati da epizoozie e organismi nocivi ai vegetali nonché dagli obblighi di quarantena ed i divieti di coltivazione;

t) gli aiuti finalizzati alla chiusura di attività per motivi connessi alla salute umana, alla salute degli animali o delle piante o per motivi sanitari, etici o ambientali;

u) gli aiuti rivolti ai sistemi agrari e zootecnici, compreso il settore apistico;

v) gli aiuti per la costituzione e tenuta dei libri genealogici e per la determinazione della qualità genetica e della produttività dei capi allevati;

z) le misure di promozione a favore dei prodotti agroalimentari;

aa) la razionalizzazione e la ricomposizione fondiaria dei terreni agricoli;

bb) la ricerca, la sperimentazione, la dimostrazione, l'innovazione, lo sviluppo ed il trasferimento tecnologico nel settore agricolo;

cc) la conservazione di paesaggi e fabbricati tradizionali;

dd) la tutela, il miglioramento e la valorizzazione dei pascoli montani e dell'alpicoltura;

ee) gli interventi per l'applicazione della difesa integrata obbligatoria;

ff) la tutela e la valorizzazione del patrimonio agrario vegetale regionale, comprensivo delle piante officinali e delle piante spontanee, per la loro valenza culturale, paesaggistica, economica e di gestione sostenibile del territorio;

gg) il credito a breve e medio termine in favore di imprenditori agricoli singoli od associati;

hh) la copertura dei costi di garanzia;

ii) gli interventi per il consolidamento del debito a breve termine o di rinegoziazione del debito in favore delle aziende agricole ed agroindustriali;

ll) gli interventi di rafforzamento del sistema di garanzia dedicato al settore della produzione primaria a sostegno delle cooperative e dei consorzi di garanzia collettiva fidi (CONFIDI) composti in misura prevalente da imprenditori di cui all'articolo 2135 del codice civile;

mm) gli interventi nell'ambito di programmi di bonifica e di irrigazione, nonché le misure per favorire il riordino irriguo;

nn) aiuti per la realizzazione e la manutenzione dei manufatti e delle sistemazioni agrarie e idraulico-agrarie;

oo) gli interventi per supportare l'evoluzione digitale delle aziende agricole, in termini di formazione, dotazione tecnologica ed informatica e di interconnessione con i sistemi informativi pubblici e privati di settore.

L.R. 9 giugno 2015, n. 14 [u](#).

Nuova disciplina per l'istituzione dei distretti rurali della Regione Abruzzo e modifica alla [legge regionale 3 marzo 1988, n. 25](#) (norme in materia di usi civici e gestione delle terre civiche - esercizio delle funzioni amministrative)

[\(1\)](#) Pubblicata nel B.U. Abruzzo 24 giugno 2015, n. 22.

ATTO DI PROMULGAZIONE n. 14

VISTO l'[art. 121 della Costituzione](#) come modificato dalla [legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1](#);

VISTI gli [artt. 34 e 44 del vigente Statuto regionale](#);

VISTO il verbale del Consiglio regionale n. 33/6 del 26 maggio 2015

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge regionale:

E ne dispone la pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione Abruzzo.

Art. 1 *Istituzione.*

1. La Regione Abruzzo istituisce i distretti rurali quali strumenti di sviluppo e di corretta gestione del territorio in aree fortemente caratterizzate dall'attività agricola ([decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228](#) "Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'[articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57](#)").

Art. 2 *Definizione.*

1. I distretti rurali sono sistemi locali caratterizzati da identità storiche e territoriali omogenee, derivanti dall'integrazione tra attività agricole ed altre attività locali (agriturismo, turismo rurale, artigianato, valori legati all'ambiente e alla tradizione contadina, attività turistico-culturali), nonché dalla produzione di beni e servizi di particolare specificità, coerenti con storia e vocazioni naturali del territorio.

Art. 3 *Finalità.*

1. La Regione Abruzzo, al fine di promuovere i distretti rurali, interviene con politiche finalizzate a:

- a. favorire i processi di riorganizzazione interna del distretto, rafforzando e consolidando il coordinamento e le relazioni tra le imprese;
- b. rendere coerenti le strutture produttive esistenti e le infrastrutture di servizio alle necessità economiche ambientali e territoriali;
- c. migliorare la qualità di conformità dei processi e delle aziende;
- d. promuovere la sicurezza degli alimenti;
- e. sostenere la presenza sui mercati nazionali ed internazionali delle imprese;
- f. valorizzare la produzione agricola;
- g. migliorare la qualità territoriale, ambientale e paesaggistica dello spazio rurale;
- h. contribuire al mantenimento e alla crescita dell'occupazione;
- i. valorizzare ed incrementare la filiera foresta-legno e la filiera agro-energia con il relativo mercato delle biomasse.

2. La Regione Abruzzo realizza le finalità previste dalla presente legge con il coinvolgimento delle Istituzioni e dei soggetti operanti sul

territorio del distretto, anche con l'utilizzo di strumenti di programmazione negoziata.

Art. 4 *Individuazione dei distretti rurali e costituzione delle società di distretto.*

1. Il Comitato promotore si costituisce mediante protocollo d'intesa tra gli enti locali e i soggetti privati che operano nel sistema integrato in ambito locale così come definito dall'articolo 3.
2. I soggetti aderenti al protocollo d'intesa sono rappresentativi delle caratteristiche del territorio e devono appartenere alle strutture produttive, tradizionali, storiche e sociali del territorio del distretto.
3. I soggetti di cui al comma 2 sono:
 - a. enti locali territoriali ed altri enti pubblici;
 - b. soggetti privati produttivi operanti nell'ambito del distretto;
 - c. associazioni di rappresentanza della cooperazione;
 - d. organizzazioni professionali agricole, sindacali e ambientaliste.
4. Nel protocollo d'intesa viene individuato un ente locale o soggetto privato con funzioni di referente e coordinatore per lo svolgimento delle attività organizzative.
5. La Giunta regionale, previa valutazione tecnica della competente struttura regionale, riconosce con proprio atto i distretti rurali.
6. Dopo l'avvenuto riconoscimento, il nucleo promotore del distretto avvia la costituzione della società di distretto, costituita da imprenditori privati e loro rappresentanze, enti locali, parti sociali, nel rispetto di quanto indicato nel protocollo d'intesa tenuto conto di eventuali osservazioni formulate dalla Regione. Il Comitato promotore cessa le sue funzioni al momento della costituzione della società di distretto.

Art. 5 *Piano di distretto.*

1. Il Comitato promotore del distretto, in sinergia con i soggetti aderenti, elabora il piano di distretto entro novanta giorni dal riconoscimento del distretto stesso.
2. Il Comitato promotore del distretto assicura la partecipazione delle istituzioni locali e delle rappresentanze economiche e sociali del territorio distrettuale attraverso strumenti permanenti di concertazione istituzionale.

Art. 6 *Contenuti e procedure del piano.*

1. Il Piano di distretto è adottato dalla Regione sentite le rappresentanze economiche, sociali e istituzionali maggiormente rappresentative del territorio regionale interessato, e i suoi contenuti, che assumono maggiore o minore rilevanza in funzione della tipologia di distretto, sono così rappresentati:

- a. processi di coesione e correlazione tra i diversi settori produttivi presenti all'interno del distretto rurale;
- b. riorganizzazione delle filiere produttive, comprese quelle foresta-legno e dell'agro-energia, ai fini dell'incremento della competitività e della salvaguardia ambientale;
- c. sostenibilità ambientale anche attraverso la promozione dell'efficienza energetica e lo sviluppo di risorse energetiche da fonti rinnovabili;
- d. mantenimento e crescita occupazionale dei settori produttivi economici anche attraverso azioni di formazione;
- e. creazione e miglioramento di strutture produttive ed infrastrutture di servizio adeguate per le esigenze funzionali del distretto;
- f. sviluppo di relazioni economiche fra i soggetti del distretto in chiave interprofessionale;
- g. conservazione, tutela e valorizzazione delle connotazioni paesaggistiche ed ambientali del territorio, anche attraverso la promozione della multifunzionalità dell'agricoltura.

2. Il Piano di distretto deve prevedere almeno:

a. l'analisi sintetica della situazione esistente e delle prospettive della produzione, lavorazione, trasformazione e commercializzazione, distribuzione e consumo dei prodotti del distretto compresi quelli della filiera foresta-legno e della filiera dell'agro-energia, nonché delle problematiche ambientali e territoriali;

b. la descrizione della situazione esistente ed una valutazione delle prospettive delle diverse forme di interrelazione e interdipendenza tra imprese della produzione, della lavorazione, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli, dei prodotti agroforestali e della produzione di energia da fonti rinnovabili, ed altri soggetti locali;

c. l'indicazione delle politiche agricole e rurali, agro-forestali e agro-energetiche significative per il distretto, la tutela e la valorizzazione delle produzioni agricole, delle produzioni della filiera foresta-legno e della filiera dell'agro-energia, delle risorse ambientali e territoriali, del paesaggio e delle tradizioni rurali;

d. la definizione di progetti di innovazione;

e. l'adesione di un numero minimo di imprese (PMI), comunque non inferiore a dieci, nonché le associazioni di categoria più rappresentative del settore cui fanno riferimento le imprese;

f. le proposte di interventi per l'ammodernamento e la razionalizzazione dei processi produttivi e per la valorizzazione delle produzioni del distretto privilegiando l'utilizzo in forma integrata degli strumenti finanziari disponibili.

3. Il Piano di distretto è approvato dalla Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente, entro sessanta giorni.

4. Il Piano di distretto può essere modificato, su proposta delle società di distretto con le procedure previste dai commi 1 e 2.

Art. 7 *Clausola Valutativa.*

1. La Giunta regionale, con cadenza biennale, presenta alla Commissione consiliare competente una relazione dalla quale emergono le modalità di attuazione e gestione della politica con particolare riferimento a:

a. numero dei distretti rurali di nuova istituzione;

- b. tipologie dei soggetti aderenti (pubblici e privati);
- c. i progetti, le attività e risorse previsti nei Piani di distretto approvati;
- d. gli interventi e i progetti realizzati e le risorse utilizzate;
- e. le criticità riscontrate nella fase di attuazione.

Art. 8 *Distretto agroalimentare della pesca.*

1. È istituito il distretto agroalimentare della pesca con le modalità e le procedure di cui agli articoli 4, 5 e 6.

Art. 9 *Sostituzione dell'art. [16](#) della [L.R. 25/1988](#).*

1. L'art. [16](#) della [L.R. 3 marzo 1988, n. 25](#) (Norme in materia di usi civici e gestione delle terre civiche - Esercizio delle funzioni amministrative) è sostituito con il seguente:
"Art. 16
(Forme organizzative di utilizzazione delle terre civiche di categoria "A")
1. Le terre civiche di categoria "A" o quelle comunque aventi le caratteristiche della categoria stessa, sono gestite:
a. dai comuni e/o dalle amministrazioni separate dei beni civici;
b. attraverso le forme associative, consortili o contrattuali previste dal codice civile promosse dai comuni e/o dalle amministrazioni separate dei beni civici a cui possono partecipare, in qualità di soci, i proprietari pubblici e privati di beni agro-silvo-pastorali, le imprese e cooperative agricole e forestali, gli imprenditori agricoli e coltivatori diretti e, in genere, i soggetti della filiera bosco-legno. Tali forme di gestione necessitano di autorizzazione da parte dell'Amministrazione regionale;
c. attraverso concessioni di utenza di terre civiche, che costituiscano una sufficiente unità colturale in relazione ai fini produttivi nel settore boschivo e pascolivo cui le terre stesse sono destinate, in favore di società cooperative e loro consorzi e/o coltivatori diretti o imprenditori agricoli.

2. Le forme di gestione di cui alla lettera a) del comma 1 del presente articolo non necessitano di autorizzazione da parte dell'Amministrazione regionale.

3. Le concessioni in utenza di cui alla lettera c) del comma 1 del presente articolo sono proposte dal comune o dall'amministrazione separata frazionale ed autorizzate, a seguito di apposita istruttoria, con apposito atto dal Servizio regionale di cui all'art. 4 della presente legge e per la durata massima prevista nei piani adottati dagli enti gestori nel rispetto della [L.R. n. 3/2014](#). Nell'istruttoria e nella concessione si terrà conto della capacità tecnica e della professionalità dei richiedenti in relazione alle particolari esigenze derivanti dalla destinazione delle terre ad attività colturali, boschive e pascolive.".

Art. 10 *Norma finanziaria.*

1. Per la prima applicazione della presente legge per l'anno 2015, non si prevedono oneri a carico del bilancio della Regione.

Art. 11 *Disposizioni transitorie e finali.*

1. La [legge regionale 3 marzo 2005, n. 18](#) (Istituzione dei distretti rurali) è abrogata.

Art. 12 *Entrata in vigore.*

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT)

La presente legge regionale sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione".

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L.R. 5 dicembre 2008, n. 31 ⁽¹⁾.**Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale.**

(1) Pubblicata nel B.U. Lombardia 9 dicembre 2008, n. 50, suppl. ord. 10 dicembre 2008, n. 1.

Art. 7-bis.*Distretti del cibo.* ⁽³⁹⁾

1. La Regione promuove l'individuazione di distretti del cibo, così come definiti dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo), al fine di favorire l'integrazione di attività agricole e agroalimentari caratterizzate da prossimità territoriale, valorizzando, nel più generale contesto dell'economia rurale, il legame con le vocazioni territoriali, le risorse umane e ambientali, la qualità delle produzioni locali e le reti

2. La Giunta regionale definisce modalità operative e criteri per l'individuazione dei distretti di cui al comma 1. ⁽⁴⁰⁾

3. In fase di prima applicazione, i distretti rurali, i distretti agroalimentari di qualità e i distretti di filiera già riconosciuti alla data di entrata in vigore della legge regionale recante «Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico- finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2019» sono individuati come distretti del cibo.

4. La Regione può concedere contributi ai distretti del cibo per la realizzazione di programmi di attività in coerenza con la normativa comunitaria e nazionale. Per i soli distretti del cibo di nuova istituzione può altresì concedere contributi per sostenere la copertura dei costi di costituzione. Con deliberazione della Giunta regionale si provvede, se necessario, in relazione ai contributi di cui al primo periodo, agli adempimenti correlati agli obblighi in materia di aiuti di Stato di cui all'articolo 11 bis della legge regionale 21 novembre 2011, n. 17 (Partecipazione della Regione Lombardia alla formazione e attuazione del diritto dell'Unione europea).

5. Alle spese derivanti dalle disposizioni di cui al comma 4 si fa fronte rispettivamente:

a) per le spese di natura corrente previste in euro 50.000,00 per ciascun anno del triennio 2019-2021 con le risorse allocate alla Missione 16 «Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca» - Programma 1 «Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare» - Titolo 1 «Spese correnti» del bilancio regionale 2019-2021;

b) per le spese in conto capitale previste in euro 100.000,00 per ciascun anno del triennio 2019-2021 con le risorse allocate alla Missione 16 «Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca» - Programma 01 «Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare» - Titolo 2 «Spese in conto capitale» del bilancio regionale 2019-2021.

6. Alle spese di cui al comma 5 incluse nella tabella A allegata alla legge regionale recante «Legge di stabilità 2019-2021» è assicurata la copertura finanziaria nell'ambito delle complessive operazioni di equilibrio del bilancio della manovra finanziaria 2019-2021, calcolato ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42). Dagli esercizi finanziari successivi al 2021 dette spese sono autorizzate con legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari.

(39) Articolo aggiunto dall'art. 5, comma 1, lett. a), L.R. 28 dicembre 2018, n. 23, entrata in vigore il 30 dicembre 2018.

(40) In attuazione del presente comma vedi la Delib.G.R. 2 marzo 2020, n. 11/2892.

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONE
Corte cost., Sent., (ud. 19-02-2019) 05-04-2019, n. 72

CORTE COSTITUZIONALE

Giudizio di legittimità costituzionale

REGIONE Veneto

Fatto Diritto P.Q.M.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Giorgio LATTANZI;

Giudici: Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ,

ha pronunciato la seguente

Svolgimento del processo

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'*art. 1, comma 499, della L. 27 dicembre 2017, n. 205* (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), promosso dalla Regione Veneto con ricorso notificato il 27 febbraio 2018, depositato in cancelleria il 6 marzo 2018, iscritto al n. 21 del registro ricorsi 2018 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16, prima serie speciale, dell'anno 2018.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 19 febbraio 2019 il Giudice relatore Nicolò Zanon;

uditi gli avvocati Ezio Zanon e Andrea Manzi per la Regione Veneto e l'avvocato dello Stato Gianni De Bellis per il Presidente del Consiglio dei ministri.

1.- Con ricorso notificato il 27 febbraio 2018 e depositato il 6 marzo 2018 (reg. ric. n. 21 del 2018), la Regione Veneto ha promosso, tra le altre, questioni di legittimità costituzionale dell'*art. 1, comma 499, della L. 27 dicembre 2017, n. 205* (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), che sostituisce integralmente, a decorrere dal 1 gennaio 2018, l'*art. 13 del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228* (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'*articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57*), in riferimento agli artt. 5, 117, terzo e quarto comma,

118 e 120 della Costituzione, sotto il profilo della violazione del principio di leale collaborazione, e in riferimento [all'art. 119 Cost.](#), per lesione dell'autonomia finanziaria delle Regioni.

2.- La Regione ricorrente premette che la novella legislativa si pone l'obiettivo di tutelare, attraverso l'istituzione dei cosiddetti "distretti del cibo", un interesse pubblico di cui le Regioni devono tenere conto nel programmare, "nella prossimità territoriale", le loro politiche di sviluppo. In particolare, la norma - secondo la Regione Veneto - sarebbe diretta "a rafforzare il sostegno alle forme organizzative locali".

Il novellato [art. 13 del D.Lgs. n. 228 del 2001](#) riconduce alla categoria dei distretti del cibo i "distretti rurali" e i "distretti agroalimentari di qualità" già introdotti nella versione originaria dello stesso articolo. La nuova disciplina include nell'ambito dei distretti del cibo anche una serie di altri "sistemi produttivi locali", tutti accomunati dallo svolgimento di attività agricole e agroalimentari. Il comma 3 della disposizione in esame attribuisce alle Regioni il compito di individuare i distretti del cibo, con l'ulteriore previsione della necessità di provvedere alla comunicazione dell'individuazione di tali distretti al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (d'ora in avanti: MIPAAF), specificando inoltre che presso il MIPAAF è costituito il "Registro nazionale dei distretti del cibo".

Secondo la Regione ricorrente, il comma 4 del medesimo art. 13 disporrebbe - "al fine di sostenere gli interventi per la creazione e il consolidamento dei distretti" - l'applicazione delle disposizioni già previste nel decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 8 gennaio 2016 (Criteri, modalità e procedure per l'attuazione dei Contratti di filiera e dei Contratti di distretto e relative misure agevolative per la realizzazione dei Programmi). Come riporta la Regione, tale decreto - che viene richiamato testualmente nella parte in cui definisce i contratti di distretto - è stato adottato in attuazione dell'[art. 66, comma 1, della L. 27 dicembre 2002, n. 289](#), recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)", al quale l'[art. 13, comma 4, del D.Lgs. n. 228 del 2001](#) rinvia. Nella ricostruzione effettuata dalla Regione, si sostiene in particolare che gli interventi per la creazione e il consolidamento dei distretti sarebbero "finalizzati alla realizzazione di programmi di investimenti, che vengono agevolati con un ammontare delle spese ammissibili compreso tra 4 milioni e 50 milioni di Euro (limite finanziario complessivo fissato con deliberazione del CIPE come disciplinato dalla richiamata norma dell'[art. 66, comma 1, della L. n. 289 del 2002](#))".

Tutto ciò premesso, la Regione Veneto lamenta l'illegittimità costituzionale dell'[art. 1, comma 499, della L. n. 205 del 2017](#), nella parte in cui - nel devolvere ad un successivo decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanarsi di concerto con il Ministro dello sviluppo economico entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge, la definizione dei criteri, delle modalità e delle procedure per l'attuazione degli interventi indicati nel comma 4 dell'[art. 13 del D.Lgs. n. 228 del 2001](#) - prevede, al nuovo comma 5 del citato [art. 13 del D.Lgs. n. 228 del 2001](#), che, a questo scopo, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano venga soltanto "sentita", e non sia invece necessario il raggiungimento di un'apposita intesa.

Così facendo, il legislatore statale non avrebbe garantito l'"adeguato coinvolgimento" delle Regioni, ledendo il riparto di competenze di cui agli artt. 117, terzo e quarto comma, e 118 Cost., nonché il principio di leale collaborazione di cui agli [artt. 5 e 120 Cost.](#)

Secondo la ricorrente, la norma impugnata sarebbe riconducibile alla materia "agricoltura" di competenza regionale residuale (sono richiamate le sentenze n. 261 del 2017, n. 60, n. 38 e n. 16 del 2015, n. 62 del 2013, n. 116 del 2006, n. 282 e n. 12 del 2004) e alla materia di competenza concorrente "alimentazione".

La Regione evidenzia poi che, in quella che viene definita "un'analogia fattispecie", la Corte costituzionale, con la sentenza n. 165 del 2007, avrebbe dichiarato costituzionalmente illegittime alcune previsioni relative ai "distretti produttivi" disciplinati dall'[art. 1, commi 366 e 368, della L. 23 dicembre 2005, n. 266](#), recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)", a causa della mancata previsione della previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

Secondo la Regione Veneto, dunque, nel caso di specie saremmo in presenza di disposizioni statali a loro volta costituzionalmente illegittime poiché, "pur riguardando competenze di tipo residuale e concorrente, non prevedono alcuna Intesa per l'emanazione del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari

e forestali, bensì un semplice parere", in violazione del principio di leale collaborazione (vengono a tal proposito richiamate le sentenze n. 251 e n. 7 del 2016, n. 232 del 2011 e n. 278 del 2010).

3.- La Regione ricorrente censura ulteriormente la disposizione impugnata in riferimento [all'art. 119 Cost.](#) In particolare, sostiene che, in assenza della previsione di un'intesa, un decreto ministeriale che preveda la ripartizione di risorse finanziarie non potrebbe intervenire in ambiti materiali rimessi alla competenza delle Regioni, perché ciò realizzerebbe una forma di intervento finanziario non riconducibile ad alcuna delle modalità costituzionalmente consentite dallo stesso [art. 119 Cost.](#) (viene a tal proposito citata la sentenza n. 49 del 2004).

4.- Il Presidente del Consiglio dei ministri, nell'atto di costituzione, non ha effettuato alcuna osservazione rispetto alle censure rivolte nei confronti dell'[art. 1, comma 499, della L. n. 205 del 2017](#).

5.- Con memoria depositata il 29 gennaio 2019, la Regione Veneto, insistendo per la declaratoria di illegittimità costituzionale della disposizione impugnata, ha precisato che la mancata previsione dell'intesa determina "un evidente deficit partecipativo a scapito delle Regioni, che, in un ambito materiale afferente a competenza affidata alle loro cure (agricoltura), risultano coinvolte unicamente mediante un intervento di natura consultiva". Nella memoria si sottolinea inoltre come anche il comma 2 della disposizione impugnata riconosca in capo alle Regioni - chiamate ad individuare i distretti del cibo - un ruolo centrale nell'ambito in oggetto. Ruolo centrale che non sarebbe coerente con la previsione, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, del solo parere, che determinerebbe "un coordinamento troppo esile, inidoneo a garantire il necessario apporto collaborativo regionale e un proficuo coordinamento interistituzionale".

Motivi della decisione

1.- Con il ricorso indicato in epigrafe, la Regione Veneto impugna varie disposizioni della [L. 27 dicembre 2017, n. 205](#) (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020).

Restando riservata a separate pronunce la decisione delle ulteriori questioni di legittimità costituzionale promosse con il medesimo ricorso, lo scrutinio di questa Corte è qui limitato alle questioni relative all'[art. 1, comma 499, della suddetta legge](#), promosse in riferimento agli artt. 5, 117, terzo e quarto comma, 118 e 120 della Costituzione, sotto il profilo della violazione del principio di leale collaborazione, nonché in riferimento [all'art. 119 Cost.](#), in relazione all'autonomia finanziaria della Regione.

1.1.- Le questioni qui esaminate riguardano il citato [art. 1, comma 499, della L. n. 205 del 2017](#), nella parte in cui prevede che i criteri, le modalità e le procedure per attuare gli interventi di creazione e consolidamento dei cosiddetti "distretti del cibo" siano definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, "sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano".

Ad avviso della ricorrente, la disposizione impugnata, intervenendo in ambiti materiali rimessi alla competenza delle Regioni - sono evocate le materie "agricoltura" e "alimentazione" - violerebbe innanzitutto gli artt. 5, 117, terzo e quarto comma, 118 e 120 Cost., sotto il profilo della lesione del principio di leale collaborazione. In particolare, nel caso di specie, le disposizioni costituzionali e il principio evocati richiederebbero che la disposizione di legge, attribuendo a un decreto ministeriale gli interventi di creazione e consolidamento dei cosiddetti "distretti del cibo", preveda che tale decreto, anziché da un mero parere, sia preceduto da un'intesa stipulata in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

La Regione Veneto ritiene che la disposizione impugnata si ponga anche in contrasto con [l'art. 119 Cost.](#), perché, in assenza della necessaria intesa, un decreto ministeriale non potrebbe prevedere il "riparto di risorse finanziarie" in ambiti materiali asseritamente rimessi alla competenza delle Regioni.

2.- La disposizione impugnata si inserisce in un contesto normativo che già conosce una disciplina statale in tema di sistemi produttivi locali caratterizzati dalla presenza di imprese che svolgono attività agricole e agroalimentari.

Nella sua versione originaria, [l'art. 13 del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228](#) (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'[articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57](#)) aveva infatti individuato, quali tipologie di sistemi produttivi locali, i cosiddetti "distretti rurali" e i "distretti agroalimentari di qualità", accanto ai già istituiti "distretti industriali", previsti dalla [L. 5 ottobre 1991, n. 317](#) (Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese). I distretti rurali, secondo il testo originario del [D.Lgs. n. 228 del 2001](#), sono "i sistemi produttivi locali di cui all'[articolo 36, comma 1, della L. 5 ottobre 1991, n. 317](#), e successive modificazioni, caratterizzati da un'identità storica e territoriale omogenea derivante dall'integrazione fra attività agricole e altre attività locali, nonché dalla produzione di beni o servizi di particolare specificità, coerenti con le tradizioni e le vocazioni naturali e territoriali". I distretti agroalimentari di qualità vengono definiti quali "sistemi produttivi locali, anche a carattere interregionale, caratterizzati da significativa presenza economica e da interrelazione e interdipendenza produttiva delle imprese agricole e agroalimentari, nonché da una o più produzioni certificate e tutelate ai sensi della vigente normativa comunitaria o nazionale, oppure da produzioni tradizionali o tipiche".

Conformemente a quanto previsto dalla [L. n. 317 del 1991](#) per la generalità dei sistemi produttivi locali, anche il [D.Lgs. n. 228 del 2001](#) attribuisce alle Regioni il compito di provvedere all'individuazione dei distretti rurali e dei distretti agroalimentari.

La [L. n. 205 del 2017](#), novellando la disposizione censurata, riconduce gli appena ricordati distretti rurali e agroalimentari di qualità ad una nuova categoria, i cosiddetti "distretti del cibo", che a loro volta ricomprendono ulteriori sistemi produttivi locali, tutti caratterizzati, come detto, dalla presenza di imprese che variamente esercitano attività agricole e agroalimentari ([art. 13, comma 2, del D.Lgs. n. 228 del 2001](#), come modificato dall'[art. 1, comma 499, della L. n. 205 del 2017](#)).

Ai sensi della disciplina attualmente vigente, la legge statale provvede alla istituzione dei distretti del cibo, mentre le Regioni sono chiamate alla loro "individuazione", dovendo altresì provvedere a darne comunicazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (d'ora in avanti: MIPAAF), presso il quale è costituito il relativo registro nazionale.

Il comma 4 del novellato art. 13 prevede, inoltre, che "al fine di sostenere gli interventi per la creazione e il consolidamento dei distretti del cibo si applicano le disposizioni relative ai contratti di distretto di cui all'[articolo 66, comma 1, della L. 27 dicembre 2002, n. 289](#)".

I contratti di distretto sono contratti tra il MIPAAF e le imprese facenti parte dei distretti, volti ad agevolare le attività agricole e agroalimentari. Sono così estese ai distretti del cibo le misure di favore già previste per i distretti agroalimentari appunto ai sensi dell'[art. 66, comma 1, della L. 27 dicembre 2002, n. 289](#), recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)" e del relativo decreto ministeriale di attuazione (decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 8 gennaio 2016, recante "Criteri, modalità e procedure per l'attuazione dei Contratti di filiera e dei Contratti di distretto e relative misure agevolative per la realizzazione dei Programmi").

Va precisato che, contrariamente a quanto assume la ricorrente (peraltro fuorviata da una imprecisa formulazione legislativa), [l'art. 13, comma 4, del D.Lgs. n. 228 del 2001](#) (come novellato dalla disposizione censurata) non rinvia al citato [D.M. 8 gennaio 2016](#), ma a un nuovo provvedimento ministeriale di attuazione, che dovrà contenere i criteri, le modalità e le procedure per l'attuazione degli interventi volti alla creazione e al consolidamento dei distretti del cibo.

Tale nuovo provvedimento del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, deve essere adottato, come stabilisce il comma 5 del novellato art. 13, solo "sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano". Oggetto della censura della ricorrente è proprio l'asserita inadeguatezza del previsto parere sul provvedimento da adottare, che costituirebbe strumento di insufficiente

coinvolgimento dell'autonomia regionale, in materie, quali l'"agricoltura" e l'"alimentazione", che alle Regioni spettano ai sensi, rispettivamente, del quarto e del terzo comma [dell'art. 117 Cost.](#)

3.- Va preliminarmente dichiarata inammissibile la censura che la ricorrente muove alla disposizione impugnata per asserita violazione [dell'art. 119 Cost.](#) in relazione all'autonomia finanziaria delle Regioni.

La ricorrente si limita infatti a segnalare che, nonostante l'assenza della previsione di un'intesa, il decreto ministeriale previsto dall'[art. 13, comma 5, del D.Lgs. n. 228 del 2001](#) atterrebbe "anche al riparto di risorse finanziarie" e interverrebbe "in ambiti materiali rimessi alla competenza delle Regioni", realizzando così "una forma di intervento finanziario non riconducibile ad alcuna delle modalità costituzionalmente consentite dal suddetto [art. 119 Cost.](#)".

La Regione, tuttavia, formula una censura del tutto apodittica e non spiega per quale motivo ricavi dalla disposizione censurata, che non ne fa menzione, la previsione di un "riparto di risorse" di natura finanziaria (non è neppure chiarito se fra lo Stato e le Regioni o fra le Regioni).

In relazione a tale specifica censura, il ricorso non raggiunge perciò quella soglia minima di chiarezza e completezza cui la giurisprudenza di questa Corte subordina l'ammissibilità delle impugnative proposte nei giudizi di legittimità costituzionale in via principale (ex multis, sentenze n. 245 del 2017, n. 3 del 2016 e n. 252 del 2015).

4.- È fondata la questione proposta per violazione del principio di leale collaborazione.

L'elenco delle finalità che il legislatore statale intende perseguire attraverso l'istituzione dei distretti del cibo ([art. 13, comma 1, del D.Lgs. n. 228 del 2001](#), come modificato dalla disposizione impugnata) mostra che la disciplina statale interviene in un vasto ambito di materie, interessando competenze non soltanto statali, ma anche concorrenti e regionali.

Le finalità in parola incrociano varie attribuzioni materiali di competenza elencate [dall'art. 117 Cost.](#)

Così, la disposizione richiama l'obiettivo di promuovere lo sviluppo territoriale, la coesione e l'inclusione sociale, quello di favorire l'integrazione delle attività caratterizzate da prossimità territoriale, la finalità di garantire la sicurezza alimentare, di diminuire l'impatto ambientale delle produzioni, di ridurre lo spreco alimentare e di salvaguardare il territorio e il paesaggio rurale attraverso il sostegno alle attività agricole e agroalimentari. Inoltre, l'[art. 1, comma 499, della L. n. 205 del 2017](#) contiene un insistito riferimento ai sistemi produttivi locali caratterizzati da una elevata concentrazione di piccole e medie imprese agricole e agroalimentari, rivelando l'obiettivo di favorire lo sviluppo economico e industriale territoriale, espressione di sintesi suscettibile di per sé di rinviare a una pluralità di materie (così già la sentenza n. 165 del 2007).

Ciascuno di questi obiettivi deve essere ricondotto o all'esercizio di una competenza esclusiva dello Stato (ad esempio alla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema di cui all'[art. 117, secondo comma, lettera s, Cost.](#)), oppure a competenze di natura concorrente in materia di "alimentazione" (sentenze n. 168 del 2008, n. 213 del 2006 e n. 467 del 2005) e di "sostegno all'innovazione per i settori produttivi" (sentenze n. 74 del 2018 e n. 165 del 2007). Vi è altresì incidenza sulla materia "agricoltura", di competenza regionale residuale (sentenze n. 261 del 2017, n. 60 e n. 38 del 2015).

L'intreccio fra ambiti materiali diversi che caratterizza la disciplina in esame non può essere composto facendo ricorso al criterio della prevalenza, applicabile soltanto quando risulti evidente l'appartenenza del nucleo essenziale della disciplina stessa ad una materia piuttosto che a un'altra (ex plurimis, sentenze n. 198 e n. 137 del 2018; n. 261, n. 170 e n. 114 del 2017; n. 287 e n. 251 del 2016), mentre nel caso di specie nessuno degli ambiti materiali, né dal punto di vista qualitativo, né da quello quantitativo (sentenze n. 21 e n. 1 del 2016, n. 140 del 2015), manifesta un rilievo prevalente sugli altri.

Versandosi perciò in un caso in cui la legge statale interviene in un ambito caratterizzato da inscindibile sovrapposizione o intreccio di competenze ("nodo inestricabile", secondo l'espressione utilizzata dalla sentenza n. 21 del 2016), è ineludibile, in applicazione del principio di leale collaborazione, la predisposizione, da parte della legge statale - pur pienamente legittimata a intervenire - di un'adeguata

modalità di coinvolgimento delle Regioni, con l'obiettivo di contemperare le ragioni dell'esercizio unitario delle competenze in questione con la garanzia delle funzioni costituzionalmente attribuite alle autonomie.

Nel caso di specie, strumento adeguato non è il parere in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, poiché una tale previsione si esaurisce nell'attribuzione alla Conferenza di un mero ruolo consultivo in relazione al contenuto di un atto predeterminato da un altro soggetto (sentenza n. 171 del 2018). È invece necessario che il decreto ministeriale volto a dare attuazione alla legge statale sia preceduto dall'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, poiché solo quest'ultima garantisce il reale coinvolgimento delle autonomie regionali nella definizione del contenuto dell'atto (analogamente, sentenza n. 261 del 2017).

È perciò costituzionalmente illegittimo l'*art. 1, comma 499, della L. n. 205 del 2017*, nella parte in cui, sostituendo l'*art. 13, comma 5, del D.Lgs. n. 228 del 2001*, stabilisce che il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali dallo stesso previsto sia adottato "sentita la" Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, anziché "previa intesa in sede di" detta Conferenza.

P.Q.M.

LA CORTE COSTITUZIONALE

riservata a separate pronunce la decisione delle ulteriori questioni di legittimità costituzionale promosse con il ricorso indicato in epigrafe;

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'*art. 1, comma 499, della L. 27 dicembre 2017, n. 205* (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), nella parte in cui, sostituendo l'*art. 13, comma 5, del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228* (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'*articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57*), stabilisce che il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali dallo stesso previsto sia adottato "sentita la" Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, anziché "previa intesa in sede di" detta Conferenza;

2) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'*art. 1, comma 499, della L. n. 205 del 2017*, nella parte in cui sostituisce l'*art. 13, comma 5, del D.Lgs. n. 228 del 2001*, promossa, in riferimento *all'art. 119 della Costituzione*, dalla Regione Veneto con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 febbraio 2019.

Depositata in Cancelleria il 5 aprile 2019.



Assemblea Generale

Distr.: Generale
21 ottobre 2015

Settantesima sessione
punti dell'agenda 15 e 116

Risoluzione adottata dall'Assemblea Generale il 25 settembre 2015

[senza riferimento a una Commissione Principale (A/70/L.I)]

70/1. Trasformare il nostro mondo: l'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile

L'Assemblea Generale

Adotta il seguente documento risultante dal vertice delle Nazioni Unite per l'adozione dell'agenda dello sviluppo post 2015:

Trasformare il nostro mondo: l'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile

Preambolo

Quest'Agenda è un programma d'azione per le persone, il pianeta e la prosperità. Essa persegue inoltre il rafforzamento della pace universale in una maggiore libertà. Riconosciamo che sradicare la povertà in tutte le sue forme e dimensioni, inclusa la povertà estrema, è la più grande sfida globale ed un requisito indispensabile per lo sviluppo sostenibile.

Tutti i paesi e tutte le parti in causa, agendo in associazione collaborativa, implementeranno questo programma. Siamo decisi a liberare la razza umana dalla tirannia della povertà e vogliamo curare e salvaguardare il nostro pianeta. Siamo determinati a fare i passi audaci e trasformativi che sono urgentemente necessari per portare il mondo sulla strada della sostenibilità e della resilienza. Nell'intraprendere questo viaggio collettivo, promettiamo che nessuno verrà trascurato.

I 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile e i 169 traguardi che annunceremo oggi dimostrano la dimensione e l'ambizione di questa nuova Agenda universale. Essi si basano sugli Obiettivi di Sviluppo del Millennio e mirano a completare ciò che questi non sono riusciti a realizzare. Essi mirano a realizzare pienamente i diritti umani di tutti e a raggiungere l'uguaglianza di genere e l'emancipazione di tutte le donne e le ragazze. Essi sono interconnessi e indivisibili e bilanciano le tre dimensioni dello sviluppo sostenibile: la dimensione economica, sociale ed ambientale.

Gli Obiettivi e i traguardi stimoleranno nei prossimi 15 anni interventi in aree di importanza cruciale per l'umanità e il pianeta.

Persone

Siamo determinati a porre fine alla povertà e alla fame, in tutte le loro forme e dimensioni, e ad assicurare che tutti gli esseri umani possano realizzare il proprio potenziale con dignità ed uguaglianza in un ambiente sano.

Pianeta

Siamo determinati a proteggere il pianeta dal degrado, attraverso un consumo ed una produzione consapevoli, gestendo le sue risorse naturali in maniera sostenibile e adottando misure urgenti riguardo il cambiamento climatico, in modo che esso possa soddisfare i bisogni delle generazioni presenti e di quelle future.

Prosperità

Siamo determinati ad assicurare che tutti gli esseri umani possano godere di vite prosperose e soddisfacenti e che il progresso economico, sociale e tecnologico avvenga in armonia con la natura.

Pace

Siamo determinati a promuovere società pacifiche, giuste ed inclusive che siano libere dalla paura e dalla violenza. Non ci può essere sviluppo sostenibile senza pace, né la pace senza sviluppo sostenibile.

Collaborazione

Siamo determinati a mobilitare i mezzi necessari per implementare questa Agenda attraverso una Collaborazione Globale per lo sviluppo Sostenibile, basata su uno spirito di rafforzata solidarietà globale, concentrato in particolare sui bisogni dei più poveri e dei più vulnerabili e con la partecipazione di tutti i paesi, di tutte le parti in causa e di tutte le persone.

Le interconnessioni degli Obiettivi dello Sviluppo Sostenibile sono di importanza cruciale nell'assicurare che lo scopo della nuova Agenda venga realizzato. Se noi realizzeremo le nostre ambizioni abbracciando l'intera Agenda, le vite di tutti verranno profondamente migliorate e il nostro mondo sarà trasformato al meglio.

Dichiarazione

Introduzione

1. Noi, Capi dello Stato e del Governo e Alti Rappresentanti, riuniti al Quartier Generale delle Nazioni Unite di New York dal 25 al 27 settembre 2015 per la celebrazione del settantesimo anniversario dell'ONU, oggi abbiamo stabilito i nuovi Obiettivi globali per lo Sviluppo Sostenibile.
2. Nell'interesse dei popoli che serviamo, abbiamo preso una decisione storica su una serie completa e lungimirante di Obiettivi e traguardi universali, trasformativi e incentrati sulle persone. Noi ci impegniamo a lavorare instancabilmente per la piena implementazione di quest'Agenda entro il 2030. Riconosciamo che sradicare la povertà in tutte le sue forme e dimensioni, inclusa la povertà estrema, è la sfida globale più grande ed un requisito indispensabile per lo sviluppo sostenibile. Ci impegniamo nel raggiungere lo sviluppo sostenibile nelle sue tre dimensioni – economica, sociale e ambientale – in maniera equilibrata e interconnessa. Partiremo inoltre dalle conquiste degli Obiettivi di Sviluppo del Millennio e mireremo a portare a termine le loro questioni irrisolte.
3. Deliberiamo, da ora al 2030, di porre fine alla povertà e alla fame in ogni luogo; di combattere le disuguaglianze all'interno e fra le nazioni; di costruire società pacifiche, giuste ed inclusive; di proteggere i diritti umani e promuovere l'uguaglianza di genere e l'emancipazione delle donne e delle ragazze; di assicurare la salvaguardia duratura del pianeta e delle sue risorse naturali. Deliberiamo anche di creare le condizioni per una crescita economica sostenibile, inclusiva e duratura, per una prosperità condivisa e un lavoro dignitoso per tutti, tenendo in considerazione i diversi livelli di sviluppo e le capacità delle nazioni.
4. Nell'intraprendere questo grande viaggio collettivo, promettiamo che nessuno verrà lasciato indietro. Riconoscendo che la dignità della persona umana è fondamentale, desideriamo che gli Obiettivi e i traguardi siano raggiunti per tutte le nazioni, per tutte le persone e per tutti i segmenti della società. Inoltre ci adopereremo per aiutare per primi coloro che sono più indietro.
5. Questa è un'Agenda di portata e rilevanza senza precedenti. Viene accettata da tutti i paesi ed si applica a tutti, tenendo in considerazione realtà nazionali, capacità e livello di sviluppo diversi e rispettando politiche e priorità nazionali. Questi sono obiettivi e traguardi universali che riguardano il mondo intero, paesi sviluppati e in via di sviluppo in ugual misura. Essi sono interconnessi e indivisibili e bilanciano le tre dimensioni dello sviluppo sostenibile.
6. Gli Obiettivi e i traguardi sono il risultato di oltre due anni di consultazione pubblica e di contatti con la società civile e altre parti in causa nel mondo che hanno dato particolare attenzione alla voce dei più poveri e dei più vulnerabili. Questa consultazione ha compreso un lavoro notevole fatto dal Gruppo di Lavoro Aperto sugli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell'Assemblea Generale e dalle Nazioni Unite, il cui Segretario Generale ha fornito un rapporto di sintesi nel dicembre 2014.

La nostra visione

7. In questi Obiettivi e traguardi, stiamo esponendo una visione sommamente ambiziosa e trasformativa. Noi immaginiamo un mondo libero dalla povertà, dalla fame, dalla malattia e dalla mancanza, dove ogni vita possa prosperare. Immaginiamo un mondo libero dalla paura e dalla violenza. Un mondo universalmente alfabetizzato. Un mondo con accesso equo e universale a un'educazione di qualità a tutti i livelli, a un'assistenza sanitaria e alla protezione sociale, dove il benessere fisico, mentale e sociale venga assicurato. Un mondo

dove riaffermiamo il nostro impegno per il diritto all'acqua potabile e a servizi igienici sicuri e dove ci sia un'igiene migliore; e dove il cibo sia sufficiente, sicuro, accessibile e nutriente. Un mondo dove gli insediamenti umani siano sicuri, resistenti e sostenibili e dove ci sia un accesso universale ad un'energia economicamente accessibile, affidabile e sostenibile.

8. Il mondo che immaginiamo è un mondo dove vige il rispetto universale per i diritti dell'uomo e della sua dignità, per lo stato di diritto, per la giustizia, l'uguaglianza e la non-discriminazione; dove si rispettano la razza, l'etnia e la diversità culturale e dove vi sono pari opportunità per la totale realizzazione delle capacità umane e per la prosperità comune. Un mondo che investe nelle nuove generazioni e in cui ogni bambino può crescere lontano da violenza e sfruttamento. Un mondo in cui ogni donna e ogni ragazza può godere di una totale uguaglianza di genere e in cui tutte le barriere all'emancipazione (legali, sociali ed economiche) vengano abbattute. Un mondo giusto, equo, tollerante, aperto e socialmente inclusivo che soddisfi anche i bisogni dei più vulnerabili.

9. Il mondo che immaginiamo è un mondo in cui ogni paese gode di una crescita economica duratura, aperta a tutti e sostenibile, e in cui vi è un lavoro dignitoso per ciascuno. Un mondo in cui i consumi, i processi di produzione e l'uso delle risorse naturali (dall'aria alla terra, dai fiumi, i laghi e le falde acquifere ai mari e agli oceani), sono sostenibili. Un mondo dove democrazia, buon governo e stato di diritto, così come un ambiente favorevole a livello internazionale e nazionale, sono essenziali per lo sviluppo sostenibile: per una crescita economica sostenibile e inclusiva, per lo sviluppo sociale, per la tutela dell'ambiente e per sconfiggere la fame e la povertà. Un mondo in cui lo sviluppo e l'impiego della tecnologia sono sensibili al clima, rispettano la biodiversità e sono resilienti. Un mondo in cui l'umanità vive in armonia con la natura e in cui la fauna selvatica e le altre specie viventi sono protette.

I nostri principi ed impegni condivisi

10. La nuova Agenda è stata creata seguendo obiettivi e principi della Carta delle Nazioni Unite, compreso il totale rispetto del diritto internazionale. È fondata sulla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani¹, sui trattati internazionali sui diritti umani, la Dichiarazione del Millennio² e i risultati del Vertice Mondiale del 2005³. È aggiornata secondo altri strumenti come la Dichiarazione del Diritto allo Sviluppo⁴.

11. Ribadiamo i risultati delle principali conferenze delle Nazioni Unite e i risultati che hanno portato alla creazione di solide fondamenta per lo sviluppo sostenibile e hanno contribuito a dare forma alla nuova Agenda. Fra queste ricordiamo la Dichiarazione di Rio sull'Ambiente e lo Sviluppo⁵, il Vertice Mondiale sullo Sviluppo Sostenibile, il Vertice Mondiale per lo Sviluppo Sociale, il Programma d'Azione della Conferenza Internazionale sulla Popolazione e lo Sviluppo⁶, la Piattaforma di Azione di Pechino⁷ e la Conferenza delle Nazioni Unite sullo Sviluppo Sostenibile. Ribadiamo il seguito di queste conferenze, compresi i risultati della Quarta Conferenza delle Nazioni Unite sui Paesi Meno Sviluppati,

¹ Risoluzione 217 A (III).

² Risoluzione 55/2

³ Risoluzione 60/1

⁴ Risoluzione 41/128, allegato.

⁵ *Resoconto della Conferenza delle Nazioni Unite sull'Ambiente e lo Sviluppo, Rio de Janeiro, 3-14 giugno 1992*, vol. I, *Risoluzioni Adottate alla Conferenza* (Pubblicazione delle Nazioni Unite, Sales No. E.93.1.8 e rettifica), risoluzione 1, allegato I.

⁶ *Resoconto della Conferenza Internazionale sulla Popolazione e lo Sviluppo, Il Cairo, 5-13 settembre 1994* (Pubblicazione delle Nazioni Unite, Sales No. E.95.XIII.18), cap. I, risoluzione 1, allegato.

⁷ *Resoconto della Quarta Conferenza Mondiale sulle Donne, Pechino, 4-15 settembre 1995* (Pubblicazione delle Nazioni Unite, Sales No. E.96.IV.13), cap. I, risoluzione 1, allegato II.

la terza Conferenza Internazionale sui Piccoli Stati Insulari in via di Sviluppo, la seconda Conferenza delle Nazioni Unite sui Paesi in via di Sviluppo senza sbocco sul mare e la Terza Conferenza Mondiale delle Nazioni Unite sulla Riduzione dei Rischi di Catastrofi.

12. Ribadiamo tutti i principi della Dichiarazione di Rio sull'Ambiente e lo Sviluppo includendo, in particolare, il principio delle responsabilità comuni ma differenziate come specificato nel principio 7 della stessa.

13. Le sfide e gli impegni identificati durante questi importanti vertici e conferenze sono correlati ed esigono soluzioni integrate. Per affrontarli in maniera efficace è necessario un nuovo approccio. Lo sviluppo sostenibile riconosce che la sconfitta della povertà in tutte le sue forme e dimensioni, la lotta contro le disuguaglianze fra paesi e all'interno degli stessi, la salvaguardia del pianeta, la creazione di una crescita economica duratura, aperta a tutti e sostenibile e la promozione dell'inclusione sociale sono elementi legati fra loro e interdipendenti.

Il nostro mondo oggi

14. Ci riuniamo in un periodo di enormi sfide per gli sviluppi sostenibili. Miliardi dei nostri concittadini continuano a vivere nella povertà e sono privati di una vita dignitosa. La disuguaglianza è in crescita sia fra i diversi paesi, sia all'interno degli stessi. Ci sono enormi differenze per ciò che concerne opportunità, ricchezza e potere. La disparità di genere continua a rappresentare una sfida chiave. La disoccupazione, specialmente quella giovanile, rappresenta una priorità. Le minacce globali che incombono sulla salute, i sempre più frequenti e violenti disastri naturali, la crescita vertiginosa dei conflitti, le minacce violente, il terrorismo, le crisi umanitarie e lo sfollamento forzato delle popolazioni che ne consegue, minacciano tutti i progressi allo sviluppo degli ultimi decenni. L'esaurimento delle risorse naturali e gli impatti negativi del degrado ambientale, compresi desertificazione, siccità, degrado del territorio, scarsità di acqua e perdita della biodiversità si aggiungono e incrementano la lista delle sfide che l'umanità deve fronteggiare. Il cambiamento climatico è una delle sfide più grandi della nostra epoca e il suo impatto negativo compromette le capacità degli stati di attuare uno sviluppo sostenibile. L'aumento della temperatura globale, l'innalzamento del livello del mare, l'acidificazione degli oceani e altre conseguenze del cambiamento climatico stanno mettendo seriamente a repentaglio le zone costiere e i paesi al di sotto del livello del mare, compresi molti paesi meno sviluppati e piccoli stati insulari in via di sviluppo. La sopravvivenza di molte società e dei sistemi di supporto biologico del pianeta è a rischio.

15. Allo stesso tempo, la nostra è un'epoca di grandi opportunità. Sono stati compiuti progressi significativi nel far fronte alle sfide per lo sviluppo. Nelle generazioni passate, decine di migliaia di persone sono uscite da una povertà estrema. L'accesso all'istruzione è notevolmente aumentato sia per i ragazzi che per le ragazze. La diffusione dei mezzi di comunicazione e d'informazione di massa e l'interconnessione globale permettono di accelerare il progresso dell'uomo, di colmare il divario digitale e di sviluppare società basate sulla conoscenza, così come lo consentono le scoperte scientifiche e tecnologiche anche in settori tanto diversi fra loro quali medicina ed energia.

16. Quasi 15 anni fa, vennero concordati gli Obiettivi di Sviluppo del Millennio. Questi hanno fornito un'importante base per lo sviluppo e hanno consentito di compiere progressi significativi in numerose aree. Ma il progresso non è stato uguale ovunque. Specialmente nei paesi meno sviluppati in Africa, in quelli senza sbocco sul mare e nei piccoli stati insulari in via di sviluppo, alcuni degli Obiettivi di Sviluppo del Millennio non vengono raggiunti—soprattutto quelli relativi alla salute della madre, del neonato e del bambino, e alla salute riproduttiva. Ci impegniamo nuovamente per la totale realizzazione degli Obiettivi di Sviluppo del Millennio, compresi quelli non raggiunti, in particolare fornendo

una mirata e maggiore assistenza ai paesi meno sviluppati e altri paesi con situazioni particolari, in linea con i programmi di sostegno esistenti. La nuova Agenda incrementa gli Obiettivi di Sviluppo del Millennio e cerca di perseguire gli obiettivi che non erano stati raggiunti, soprattutto per quanto riguarda i più vulnerabili.

17. I propositi dell'Agenda, tuttavia, vanno ben oltre gli Obiettivi di Sviluppo del Millennio. Oltre a perseguire l'evoluzione di priorità come la sconfitta della povertà, la salute, l'educazione, la sicurezza alimentare e la nutrizione, stabilisce anche una serie di obiettivi economici, sociali e ambientali. Garantisce anche società più aperte e pacifiche. Fissa, in modo decisivo, le modalità di attuazione. Riflettendo sull'approccio integrato che abbiamo deciso di applicare, vi sono delle profonde interconnessioni e componenti trasversali fra i nuovi Obiettivi ed i rispettivi traguardi.

La nuova Agenda

18. Annunciamo oggi 17 nuovi Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile con 169 traguardi ad essi associati, che sono interconnessi e indivisibili. È la prima volta che i leader mondiali si impegnano in uno sforzo e in un'azione comune attraverso un'agenda politica così vasta e universale. Ci stiamo incamminando verso lo sviluppo sostenibile, dedicandoci al perseguimento della crescita globale e a una cooperazione vantaggiosa che si tradurrebbe in maggiori profitti per tutti i paesi e per tutto il mondo. Ribadiamo che tutti gli stati possono, e devono, esercitare liberamente la totale e permanente sovranità sulle proprie ricchezze, risorse naturali e attività economiche. Applicheremo l'Agenda affinché tutti possano trarne i benefici, per le generazioni di oggi e per quelle del futuro. Così facendo, ribadiamo il nostro impegno rispetto al diritto internazionale e sottolineiamo che l'Agenda deve essere applicata in modo tale che sia in linea con i diritti e i doveri degli stati sanciti dal diritto internazionale.

19. Ribadiamo l'importanza della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e di tutti gli altri strumenti internazionali relativi ai diritti dell'uomo e al diritto internazionale. Sottolineiamo le responsabilità di tutti gli stati, in conformità con la Carta delle Nazioni Unite, di rispettare, proteggere e promuovere i diritti umani e le libertà fondamentali di tutti, senza nessuna distinzione di razza, colore, sesso, lingua, religione, opinioni politiche o di altra natura, nazionalità, classe sociale, proprietà, nascita, disabilità o alcuno status di altro tipo.

20. Concretizzare la parità dei sessi e l'emancipazione delle donne e delle ragazze darebbe un contributo fondamentale al progresso di tutti gli Obiettivi e dei traguardi. Il raggiungimento del pieno sviluppo del potenziale umano e dello sviluppo sostenibile non potrà realizzarsi se ancora metà della popolazione mondiale è privata di diritti e opportunità. Donne e ragazze devono poter godere della parità di accesso ad un'educazione di qualità, alle risorse economiche e alla partecipazione politica nonché delle pari opportunità con uomini e ragazzi per quanto riguarda il lavoro e le responsabilità dirigenziali e decisionali. Lavoreremo per un rilevante incremento degli investimenti per colmare il divario tra uomini e donne e potenzieremo il supporto alle istituzioni per quanto riguarda la parità di genere e l'emancipazione femminile a livello mondiale, regionale e nazionale. Ogni forma di discriminazione nei confronti delle donne e delle ragazze sarà eliminata, anche attraverso il coinvolgimento di uomini e ragazzi. L'attuazione di una prospettiva sistematica sulla parità dei sessi all'interno dell'Agenda è fondamentale.

21. I nuovi Obiettivi e i rispettivi traguardi entreranno in vigore il 1° gennaio 2016 e orienteranno le nostre decisioni per i prossimi 15 anni. Ognuno di noi lavorerà affinché l'Agenda sia applicata all'interno del proprio paese e a livello regionale e globale, tenendo in considerazione le diverse realtà nazionali, le capacità e i livelli di sviluppo e rispettando le politiche e le priorità nazionali. Rispetteremo gli spazi politici nazionali utilizzati per

sostenere una crescita economica inclusiva e duratura specialmente per gli stati in via di sviluppo, garantendo al contempo la conformità alle norme e agli impegni internazionali vigenti. Riconosciamo anche l'importanza della dimensione regionale e subregionale, dell'integrazione economica regionale e dell'interconnessione per lo sviluppo sostenibile. Le strutture regionali e subregionali possono facilitare il passaggio dalla formulazione politiche per lo sviluppo sostenibile al compimento di azioni concrete a livello nazionale.

22. Ogni paese affronta sfide specifiche nella lotta per ottenere uno sviluppo sostenibile. I paesi più vulnerabili e, in particolare, i paesi dell'Africa, i paesi meno sviluppati, i paesi in via di sviluppo senza sbocco sul mare e i piccoli stati insulari in via di sviluppo meritano un'attenzione particolare, così come i paesi in situazioni belliche o postbelliche. Vi sono sfide serie da affrontare anche all'interno di molti paesi a medio reddito.

23. Le persone più deboli devono essere supportate. Tutti coloro che si trovano in una situazione di maggior bisogno vengono inclusi nell'Agenda: si tratta di bambini, giovani, persone diversamente abili (dei quali più dell'80 per cento vive in povertà), persone affette da HIV/AIDS, anziani, popolazioni indigene, rifugiati, sfollati e migranti. Decidiamo di adottare misure e azioni adeguate, in conformità con il diritto internazionale, per eliminare gli ostacoli e i limiti, potenziare il sostegno e soddisfare le esigenze di coloro che vivono in aree affette da emergenze umanitarie complicate e in aree che subiscono il terrorismo.

24. Ci assumiamo l'impegno di porre fine alla povertà in ogni sua forma o dimensione e di eliminare la povertà estrema entro il 2030. Tutti devono godere di un tenore di vita dignitoso e di sistemi di protezione sociale. Siamo determinati anche a porre fine alla fame e a raggiungere la sicurezza alimentare come obiettivi prioritari, e a eliminare tutte le forme di malnutrizione. A questo proposito, ribadiamo l'importante ruolo e il carattere inclusivo del Comitato sulla Sicurezza Alimentare Mondiale e accogliamo con favore la Dichiarazione di Roma sulla nutrizione e il suo quadro d'azione⁸. Impiegheremo le nostre risorse per sviluppare le aree rurali, l'agricoltura e la pesca sostenibili, supporteremo i piccoli agricoltori, specialmente le donne agricoltrici, gli allevatori ed i pescatori nei paesi in via di sviluppo e, in particolar modo, nei paesi meno sviluppati.

25. Ci impegniamo affinché vi sia un'educazione di qualità a tutti i livelli (scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado, università e formazione tecnica e professionale). Tutte le persone a prescindere dal sesso, dall'età, dalla razza o dall'etnia, persone con disabilità, migranti, popolazioni indigene, bambini e giovani, specialmente coloro che si trovano in situazioni delicate, devono avere accesso a opportunità di apprendimento permanenti che permettano loro di acquisire gli strumenti e le conoscenze necessarie per partecipare pienamente alla vita sociale. Ci impegneremo ad assicurare ai bambini e ai giovani un ambiente stimolante per la piena realizzazione dei loro diritti e la messa in pratica delle loro capacità, aiutando i nostri paesi a beneficiare del dividendo demografico attraverso scuole sicure, comunità coese e le famiglie.

26. Per promuovere la salute fisica e psichica nonché un alto grado di benessere, e per estendere l'aspettativa di vita per tutti, dobbiamo garantire una copertura sanitaria universale e l'accesso ad un'assistenza sanitaria di qualità, senza escludere nessuno. Ci impegniamo a velocizzare il progresso finora compiuto nella riduzione della mortalità di neonati, bambini e madri mettendo fine a tutte le morti che si possono prevenire, entro il 2030. Ci stiamo impegnando per assicurare l'accesso universale ad un'assistenza sanitaria che comprenda servizi sanitari che si occupano di salute riproduttiva e sessuale, il controllo delle nascite, l'informazione e l'educazione. Velocizzeremo anche l'andamento dei progressi fatti nella lotta contro la malaria, l'HIV/AIDS, la tubercolosi, l'epatite, l'ebola e

⁸ Organizzazione Mondiale della Sanità, documento EB 136/8, allegati I e II.

altre malattie trasmissibili ed epidemiche; ci impegneremo per la crescita della resistenza anti-microbiotica e per combattere tutte quelle malattie normalmente trascurate che affliggono i paesi in via di sviluppo. Ci stiamo impegnando per la prevenzione e la cura di malattie non trasmissibili inclusi disturbi comportamentali, di sviluppo e neurologici che costituiscono la sfida più grande per lo sviluppo sostenibile.

27. Cercheremo di costruire importanti fondamenta economiche per tutti i nostri paesi. Una crescita economica sostenibile, duratura ed inclusiva è essenziale per la prosperità. Questo sarà possibile solo condividendo la ricchezza e affrontando la disparità di reddito. Lavoreremo per costruire economie dinamiche, sostenibili, innovative e incentrate sulle persone, promuovendo in particolare l'assunzione di giovani impiegati e la legittimazione economica delle donne, e un lavoro decoroso per tutti. Elimineremo il lavoro forzato, il traffico degli esseri umani e lo sfruttamento minorile in tutte le sue forme. Tutti i paesi potranno beneficiare di un personale sano ed istruito, in possesso di conoscenze e capacità adeguate per svolgere un lavoro produttivo e soddisfacente, con una completa partecipazione nella società. Rinforzeremo le capacità produttive dei paesi meno sviluppati in tutti i settori, anche tramite una trasformazione strutturale. Adotteremo politiche che aumentino le capacità produttive, la produttività e l'occupazione produttiva, l'inclusione finanziaria, l'agricoltura sostenibile, lo sviluppo della pastorizia e della pesca, lo sviluppo industriale sostenibile, l'accesso universale a dei servizi energetici economici, moderni, sostenibili e affidabili, i sistemi di trasporto sostenibili, infrastrutture resistenti e di qualità.

28. Ci impegneremo ad attuare cambiamenti fondamentali riguardanti il modo in cui le nostre società producono e consumano beni e servizi. I governi, le organizzazioni internazionali, il settore commerciale, altri attori ed individui non statali devono contribuire a cambiare modelli di consumo e produzione non sostenibili, anche attraverso la mobilitazione di un'assistenza finanziaria e tecnica da tutte le fonti possibili per rinforzare le capacità innovative, tecnologiche e scientifiche dei paesi in via di sviluppo, verso modelli di consumo e di produzione più sostenibili. Incoraggiamo la realizzazione del Quadro Decennale di Programmi per la Produzione e il Consumo Sostenibili. Tutti i paesi devono agire, con i paesi sviluppati alla guida, tenendo conto dello sviluppo e delle capacità dei paesi in via di sviluppo.

29. Riconosciamo il contributo positivo dei migranti ad una crescita inclusiva e ad uno sviluppo sostenibile. Inoltre, riconosciamo che la migrazione internazionale è una realtà multidimensionale di grandissima rilevanza per lo sviluppo dei paesi d'origine, di transito e di destinazione, che richiede risposte coerenti e comprensive. Lavoreremo insieme a livello internazionale per garantire flussi migratori sicuri, regolari e ordinati, secondo il pieno rispetto dei diritti umani e il trattamento umano dei migranti, a prescindere dallo status di migrante, rifugiato o sfollato. Inoltre, tale cooperazione dovrebbe rafforzare le comunità che ospitano i rifugiati, in particolare nei paesi in via di sviluppo. Sottolineiamo il diritto dei migranti a fare ritorno al paese di cittadinanza e ricordiamo che gli stati devono assicurarsi che i cittadini rimpatriati vengano regolarmente accolti.

30. Gli Stati sono fortemente incoraggiati ad astenersi dal promulgare o applicare qualsiasi misura unilaterale di natura economica, finanziaria o commerciale che non sia in conformità con il diritto internazionale e la Carta delle Nazioni Unite, e dunque che sia di ostacolo al pieno raggiungimento dello sviluppo economico e sociale, in particolare nei paesi in via di sviluppo.

31. Riconosciamo il ruolo della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici⁹ come principale forum internazionale e intergovernativo al fine di negoziare la

⁹ Organizzazione delle Nazioni Unite, *Trattati*, vol. 1771, No. 30822.

risposta globale al cambiamento climatico. Siamo determinati ad affrontare in maniera decisiva la minaccia rappresentata dal cambiamento climatico e dal degrado ambientale. La natura globale del cambiamento climatico richiede la più ampia cooperazione internazionale possibile, volta ad accelerare la riduzione delle emissioni di gas effetto serra a livello mondiale e ad affrontare le pratiche di adattamento agli effetti negativi del cambiamento climatico. Notiamo con profonda preoccupazione un divario significativo tra l'effetto complessivo degli impegni di mitigazione presi dagli stati in termini di emissioni globali di gas serra entro il 2020, e i modelli aggregati di emissioni, che incrementano la probabilità di limitare l'aumento della temperatura media globale al di sotto dei 2°C o al di sopra dei 1,5°C rispetto ai livelli preindustriali.

32. Aspettando la ventunesima sessione della Conferenza delle Parti a Parigi, sottolineiamo l'impegno di tutti gli stati a lavorare per raggiungere un accordo climatico ambizioso e universale. Riconfermiamo che il protocollo, un ulteriore strumento legale o un risultato concordato avente valore legale nell'ambito della Convenzione e applicabile a tutte le parti deve affrontare, in modo equilibrato, inter alia, la mitigazione, l'adattamento, il finanziamento, lo sviluppo e il trasferimento tecnologico e il capacity-building, insieme alla trasparenza nell'azione e nel supporto.

33. Riconosciamo che lo sviluppo economico e sociale dipende dalla gestione sostenibile delle risorse naturali del nostro pianeta. Di conseguenza, siamo determinati a preservare e utilizzare in modo sostenibile mari e oceani, le risorse di acqua dolce così come le foreste, le montagne e la terraferma; e di proteggere la biodiversità, gli ecosistemi e la fauna selvatica. Inoltre, siamo determinati a promuovere il turismo sostenibile, a contrastare la scarsità d'acqua e l'inquinamento acquatico, a potenziare la cooperazione contro la desertificazione, le tempeste di sabbia, il degrado ambientale, la siccità e a promuovere la resistenza alla e la riduzione del rischio di disastri ambientali. A questo scopo, guardiamo con ottimismo al tredicesimo incontro della Conferenza delle Parti alla Convenzione sulla diversità biologia, che si terrà in Messico.

34. Riconosciamo che lo sviluppo e la gestione urbani sostenibili sono cruciali per la qualità della vita dei nostri concittadini. Lavoreremo con le autorità e le comunità locali per rinnovare e pianificare i nostri insediamenti umani e urbani, in modo da promuovere la coesione tra le comunità, la sicurezza personale e per stimolare l'innovazione e l'occupazione. Ridurremo gli impatti negativi delle attività urbane e delle sostanze chimiche che sono nocive per la salute umana e l'ambiente, includendo una corretta gestione a livello ambientale, l'utilizzo sicuro di sostanze chimiche, la riduzione e il riciclo dei rifiuti e l'uso più efficiente di acqua ed energia. Lavoreremo per minimizzare l'impatto delle città sul sistema climatico globale. Prederemo in considerazione gli andamenti e le proiezioni della popolazione per le nostre strategie e politiche di sviluppo urbano e rurale a livello nazionale. Guardiamo con entusiasmo all'imminente Conferenza delle Nazioni Unite su abitazioni e sviluppo urbano sostenibili, che si terrà a Quito.

35. Lo sviluppo sostenibile non può essere realizzato senza la pace e la sicurezza, e queste a loro volta saranno a rischio senza uno sviluppo sostenibile. La nuova Agenda riconosce il bisogno di costruire società pacifiche, giuste ed inclusive, che forniscano un accesso equo alla giustizia e che si basino sul rispetto dei diritti umani (incluso il diritto allo sviluppo), sullo stato di diritto, sul buon governo a tutti i livelli e su istituzioni responsabili, effettive e trasparenti. I fattori che danno luogo alla violenza, all'insicurezza e all'ingiustizia, come la disuguaglianza, la corruzione, i governi inefficienti e flussi illeciti di armi e denaro sono tutti affrontati nell'Agenda. Dobbiamo raddoppiare i nostri sforzi per risolvere o prevenire i conflitti ed aiutare i paesi che escono da un conflitto, per esempio garantendo che le donne abbiano un ruolo nel consolidamento della pace e nella creazione delle strutture statali. Desideriamo che vengano prese ulteriori misure e azioni effettive, in conformità con il diritto internazionale, per rimuovere gli ostacoli alla piena realizzazione del diritto di

autodeterminazione dei popoli che vivono sotto occupazione straniera e coloniale, il che continua ad influenzare in modo negativo il loro sviluppo economico e sociale, così come la loro condizione ambientale.

36. Ci impegniamo a promuovere la comprensione interculturale, la tolleranza, il rispetto reciproco, insieme a un'etica di cittadinanza globale e di responsabilità condivisa. Prendiamo atto della diversità naturale e culturale del mondo, e riconosciamo che tutte le culture e le civiltà possono contribuire a, e sono attori fondamentali per, lo sviluppo sostenibile.

37. Anche lo sport è un attore importante per lo sviluppo sostenibile. Riconosciamo il crescente contributo dello sport per la realizzazione dello sviluppo e della pace attraverso la promozione di tolleranza e rispetto e attraverso i contributi per l'emancipazione delle donne e dei giovani, degli individui e delle comunità, così come per gli obiettivi in materia di inclusione sociale, educazione e sanità.

38. Affermiamo nuovamente, in accordo con la Carta delle Nazioni Unite, il bisogno di rispettare l'integrità territoriale e l'indipendenza politica degli stati.

Mezzi di attuazione

39. La portata ambiziosa della nuova Agenda richiede una Partnership Globale rivitalizzata per garantirne la realizzazione. Siamo totalmente impegnati a tal fine. Questa Partnership opererà in uno spirito di solidarietà globale, mostrando particolare solidarietà verso le persone più povere e più vulnerabili. Promuoverà un impegno globale intensivo per supportare la realizzazione di tutti gli obiettivi e i traguardi, unendo i governi, il settore privato, la società civile, il sistema delle Nazioni Unite e altri attori, e mobilitando tutte le risorse disponibili.

40. I mezzi di attuazione dei traguardi elencati nell'Obiettivo 17 ed in ogni altro Obiettivo per lo Sviluppo Sostenibile sono essenziali per realizzare la nostra Agenda e sono di pari importanza con gli altri Obiettivi e traguardi. L'Agenda, insieme agli Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile, si può realizzare all'interno di una struttura di Partnership Globale rinnovata per lo Sviluppo Sostenibile, supportata da politiche e azioni concrete, come delineato nel documento finale della terza Conferenza Internazionale sui Finanziamenti allo Sviluppo tenutasi ad Addis Abeba dal 13 al 16 luglio 2015. Accogliamo l'appoggio dell'Assemblea Generale al Piano d'azione di Addis Abeba,¹⁰ che è parte integrale dell'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile. Riconosciamo che una piena realizzazione del Piano d'azione di Addis Abeba è cruciale per la messa in atto degli Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile e rispettivi traguardi.

41. Riconosciamo che ogni paese ha una responsabilità primaria per il proprio sviluppo economico e sociale. La nuova Agenda si occupa degli strumenti richiesti per la realizzazione degli Obiettivi e dei traguardi. Riconosciamo che tali strumenti includeranno la mobilitazione delle risorse finanziarie così come il rafforzamento delle capacità e il trasferimento di tecnologie sicure per l'ambiente ai paesi in via di sviluppo attraverso modalità ad essi favorevoli, inclusi termini preferenziali e agevolati, come concordato dalle due parti. La finanza pubblica, sia domestica sia internazionale, avrà un ruolo fondamentale nel fornire servizi essenziali e beni pubblici e nel catalizzare altre fonti di finanziamento. Riconosciamo il ruolo del variegato settore privato per l'attuazione dell'Agenda, dalle micro-imprese alle cooperative alle multinazionali, e il ruolo delle organizzazioni della società civile e delle organizzazioni filantropiche.

¹⁰ Il Piano d'azione di Addis Abeba della terza Conferenza Internazionale sui Finanziamenti allo Sviluppo, adottato dall'Assemblea Generale il 27 luglio 2015 (Risoluzione 69/313, allegata).

42. Sosteniamo la realizzazione di strategie importanti e programmi d'azione, inclusa la Dichiarazione e il Programma d'Azione di Istanbul,¹¹ il Programma con Modalità d'azione accelerate (SAMOA) per i Piccoli Stati Insulari in via di sviluppo (SIDS),¹² e il Programma d'azione di Vienna per i paesi in via di sviluppo senza sbocco sul mare per il decennio 2014–2024,¹³ e riaffermiamo l'importanza dell'Agenda 2063 dell'Unione Africana e il programma della Nuova Partnership per lo Sviluppo dell'Africa,¹⁴ tutti parte integrante di questa Agenda. Riconosciamo le grandi sfide dei paesi in situazioni di conflitto o post-conflitto per il raggiungimento di una pace duratura e di uno sviluppo sostenibile.

43. Sottolineiamo che la finanza pubblica internazionale gioca un ruolo importante nel completare gli sforzi dei paesi al fine di mobilitare le risorse pubbliche a livello domestico, specialmente nei paesi poveri e quelli più vulnerabili con risorse domestiche limitate. Un uso importante della finanza pubblica internazionale, incluso l'aiuto pubblico allo sviluppo (APS), è quello di attivare la mobilitazione di risorse supplementari da altre fonti sia pubbliche che private. I donatori di APS riaffermano i loro rispettivi impegni, incluso l'impegno di molti paesi sviluppati al raggiungimento del target dello 0,7% del reddito nazionale lordo per l'aiuto pubblico allo sviluppo (APS/RNL) ai paesi in via di sviluppo e del target dallo 0,15% allo 0,2% di APS/RNL ai paesi meno sviluppati.

44. Riconosciamo la necessità che le istituzioni finanziarie internazionali supportino, in linea con i loro mandati, l'autonomia politica di ogni paese, in particolare dei paesi in via di sviluppo. Ci impegniamo nuovamente ad espandere e rafforzare la voce e la partecipazione dei paesi in via di sviluppo – inclusi i paesi africani, i paesi meno sviluppati, i paesi in via di sviluppo senza sbocco sul mare, i piccoli stati insulari in via di sviluppo e per i paesi a medio reddito – nel processo decisionale economico internazionale, nella definizione delle norme e nell'amministrazione economica globale.

45. Riconosciamo, inoltre, il ruolo fondamentale dei parlamenti nazionali attraverso la loro attuazione delle leggi, l'adozione dei budget e il loro ruolo nell'assumersi la responsabilità per una realizzazione efficace dei nostri programmi. I governi e le istituzioni pubbliche lavoreranno da vicino sull'implementazione con le autorità regionali e locali, le istituzioni subregionali, le istituzioni internazionali, il mondo accademico, le organizzazioni filantropiche, i gruppi di volontariato, e altri ancora.

46. Sottolineiamo il ruolo importante e il vantaggio comparativo di un sistema delle Nazioni Unite che sia rivelante, coerente, efficiente, efficace e dotato di risorse adeguate nel supportare il raggiungimento degli Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile e lo sviluppo sostenibile stesso. Mentre diamo importanza al rafforzamento della titolarità nazionale e della leadership a livello nazionale, esprimiamo il nostro supporto per un dialogo continuo all'interno del Consiglio Economico e Sociale nel posizionamento a lungo termine del sistema di sviluppo delle Nazioni Unite all'interno di questa Agenda.

Controllo e revisione

47. I nostri governi hanno la responsabilità primaria di monitoraggio e di revisione, a livello globale, regionale e nazionale, in relazione al progresso fatto nel raggiungere gli Obiettivi e i traguardi nei prossimi 15 anni. Al fine di supportare la responsabilità verso i nostri cittadini, forniremo strumenti di monitoraggio e revisione sistematici ai vari livelli, come specificato in questa Agenda e nel Piano d'azione di Addis Abeba. Il forum politico

¹¹ Rapporto della quarta Conferenza delle Nazioni Unite sui Paesi Meno Sviluppati, Istanbul, Turchia, 9-13 maggio 2011 (A/CONF.219/7), capitoli I e II.

¹² Risoluzione 69/15, allegata.

¹³ Risoluzione 69/137, allegato II.

¹⁴ A/57/304, allegato.

di alto livello sotto l'egida dell'Assemblea Generale e del Consiglio Economico e Sociale avrà un ruolo cruciale nella supervisione dei processi di monitoraggio e revisione a livello globale.

48. Adeguati indicatori per facilitare questa attività sono attualmente in fase di elaborazione. Dati disaggregati di qualità, accessibili, puntuali e attendibili saranno necessari per consentire la misurazione dei progressi e per garantire che nessuno venga lasciato indietro. Questi dati sono la chiave fondamentale per il processo decisionale. Dove possibile, i dati e le informazioni dei meccanismi di comunicazione esistenti devono essere utilizzati. Concordiamo nell'intensificare i nostri sforzi per rafforzare le capacità statistiche nei paesi in via di sviluppo, in particolare i paesi africani, i paesi meno sviluppati, i paesi in via di sviluppo senza sbocco sul mare, i piccoli stati insulari in via di sviluppo e nei paesi a reddito medio. Siamo impegnati a sviluppare misure per il progresso più ampie e comprensive che complementino il prodotto interno lordo.

Un invito ad agire per cambiare il nostro mondo

49. Settant'anni fa, una precedente generazione di leader mondiali si riunì per creare le Nazioni Unite. Dalle ceneri della guerra e delle divisioni tra paesi, hanno plasmato questa Organizzazione e i valori della pace, del dialogo e della cooperazione internazionale che la ispirano. La Carta delle Nazioni Unite rappresenta l'incarnazione suprema di questi valori.

50. Anche oggi stiamo prendendo una decisione di grande importanza storica. Decidiamo di costruire un futuro migliore per tutte le persone, compresi i milioni a cui è stata negata la possibilità di condurre una vita decente, dignitosa e gratificante e raggiungere il loro pieno potenziale umano. Possiamo essere la prima generazione che riesce a porre fine alla povertà; così come potremmo essere l'ultima ad avere la possibilità di salvare il pianeta. Il mondo sarà un posto migliore nel 2030 se riusciremo a raggiungere i nostri obiettivi.

51. Quello che annunciamo oggi – un'Agenda per l'azione globale dei prossimi 15 anni – è uno statuto per le persone e il pianeta del XXI secolo. Bambini e giovani uomini e donne sono agenti critici del cambiamento e troveranno nei nuovi obiettivi una piattaforma per incanalare le loro infinite potenzialità per l'attivismo verso la creazione di un mondo migliore.

52. "Noi popoli" è il celebre incipit della Carta delle Nazioni Unite. Siamo "noi popoli" ad imbarcarci oggi sulla strada per il 2030. Il nostro viaggio coinvolgerà governi e parlamenti, il sistema delle Nazioni Unite e di altre istituzioni internazionali, autorità locali, le popolazioni indigene, la società civile, le imprese e il settore privato, la comunità scientifica e accademica – e tutte le persone. A milioni si sono già impegnati con questa Agenda e la faranno propria. È un'Agenda delle persone, dal popolo e per il popolo – e questo, crediamo, assicurerà il suo successo.

53. Il futuro dell'umanità e del nostro pianeta è nelle nostre mani. Si trova anche nelle mani delle nuove generazioni, che passeranno il testimone alle generazioni future. Abbiamo tracciato la strada verso lo sviluppo sostenibile; servirà ad assicurarci che il viaggio avrà successo e i suoi risultati saranno irreversibili.

Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile e traguardi

54. A seguito di un processo inclusivo di negoziati tra i governi, e sulla base della proposta del Gruppo di Lavoro Aperto sugli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile,¹⁵ comprendente un'introduzione che contestualizza quest'ultimo, di seguito sono riportati gli obiettivi e i traguardi che abbiamo concordato.

55. Gli Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile e i traguardi sono interconnessi e indivisibili; sono di natura globale e universalmente applicabili, tenendo conto delle diverse realtà nazionali, delle capacità e dei livelli di sviluppo e nel rispetto delle politiche e delle priorità di ogni stato. Gli obiettivi sono definiti come ambiziosi e globali, ed ogni governo è libero di impostare i propri traguardi nazionali guidati dal livello globale di ambizione, ma tenendo conto delle circostanze nazionali. Ogni governo potrà inoltre decidere come questi obiettivi ambiziosi e globali debbano essere incorporati nei processi, nelle politiche, e nelle strategie di pianificazione nazionale. È importante riconoscere il legame tra sviluppo sostenibile e altri processi in corso, rilevanti in campo economico, sociale e ambientale.

56. Nel decidere su questi obiettivi e traguardi, ci rendiamo conto che ogni paese deve affrontare sfide specifiche per raggiungere lo sviluppo sostenibile, e sottolineiamo le particolari sfide che affrontano i paesi più vulnerabili e, in particolare, i paesi africani, i paesi meno sviluppati, i paesi in via di sviluppo senza sbocco sul mare, i piccoli stati insulari in via di sviluppo così come le sfide specifiche dei paesi a reddito medio. Anche paesi in situazioni di conflitto necessitano di una particolare attenzione.

57. Riconosciamo che mancano dati di riferimento per diversi traguardi, e richiediamo un maggiore sostegno per rafforzare la raccolta dei dati e lo sviluppo delle capacità negli stati membri, al fine di sviluppare standard nazionali e globali laddove ancora non esistono. Ci impegniamo a risolvere questa lacuna nella raccolta dei dati in modo da poter meglio misurare i progressi compiuti, in particolare per quegli obiettivi sotto elencati dei quali non si hanno chiari traguardi in termini numerici.

58. Incoraggiamo gli sforzi in corso degli stati in altri ambiti per affrontare questioni chiave che rappresentano potenziali sfide alla realizzazione della nostra Agenda, e rispettiamo i mandati indipendenti di questi processi. Ci proponiamo che l'Agenda e la sua messa in pratica serva a sostenere, e non pregiudicare, i processi e le decisioni in essi contenuti.

59. Riconosciamo che esistono diversi approcci, visioni, modelli e strumenti disponibili per ogni paese, in conformità alle circostanze e priorità nazionali, per conseguire uno sviluppo sostenibile; ribadiamo che il pianeta Terra e i suoi ecosistemi sono la nostra casa e che l'espressione "Madre Terra" è comune a molti paesi e regioni.

¹⁵ Contenuto nel rapporto del Gruppo di Lavoro Aperto dell'Assemblea Generale sugli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (A/68/970 e Corr.1; vedi anche A/68/970/Add.1-3).

Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile

- Obiettivo 1. Porre fine ad ogni forma di povertà nel mondo
- Obiettivo 2. Porre fine alla fame, raggiungere la sicurezza alimentare, migliorare la nutrizione e promuovere un'agricoltura sostenibile
- Obiettivo 3. Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età
- Obiettivo 4. Fornire un'educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti
- Obiettivo 5. Raggiungere l'uguaglianza di genere ed emancipare tutte le donne e le ragazze
- Obiettivo 6. Garantire a tutti la disponibilità e la gestione sostenibile dell'acqua e delle strutture igienico-sanitarie
- Obiettivo 7. Assicurare a tutti l'accesso a sistemi di energia economici, affidabili, sostenibili e moderni
- Obiettivo 8. Incentivare una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, un'occupazione piena e produttiva ed un lavoro dignitoso per tutti
- Obiettivo 9. Costruire un'infrastruttura resiliente e promuovere l'innovazione ed una industrializzazione equa, responsabile e sostenibile
- Obiettivo 10. Ridurre l'ineguaglianza all'interno di e fra le nazioni
- Obiettivo 11. Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili
- Obiettivo 12. Garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo
- Obiettivo 13. Promuovere azioni, a tutti i livelli, per combattere il cambiamento climatico*
- Obiettivo 14. Conservare e utilizzare in modo durevole gli oceani, i mari e le risorse marine per uno sviluppo sostenibile
- Obiettivo 15. Proteggere, ripristinare e favorire un uso sostenibile dell'ecosistema terrestre
- Obiettivo 16. Promuovere società pacifiche e inclusive per uno sviluppo sostenibile
- Obiettivo 17. Rafforzare i mezzi di attuazione e rinnovare il partenariato mondiale per lo sviluppo sostenibile

* Riconoscendo che la Convenzione delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici è il principale forum internazionale e intergovernativo per la negoziazione della risposta globale al cambiamento climatico

Obiettivo 1. Porre fine ad ogni forma di povertà nel mondo

1.1 Entro il 2030, sradicare la povertà estrema per tutte le persone in tutto il mondo, attualmente misurata sulla base di coloro che vivono con meno di \$ 1,25 al giorno

1.2 Entro il 2030, ridurre almeno della metà la quota di uomini, donne e bambini di tutte le età che vivono in povertà in tutte le sue forme, secondo le definizioni nazionali

1.3 Implementare a livello nazionale adeguati sistemi di protezione sociale e misure di sicurezza per tutti, compresi i livelli più bassi, ed entro il 2030 raggiungere una notevole copertura delle persone povere e vulnerabile

1.4 Entro il 2030, assicurare che tutti gli uomini e le donne, in particolare i più poveri e vulnerabili, abbiano uguali diritti alle risorse economiche, insieme all'accesso ai servizi di base, proprietà privata, controllo su terreni e altre forme di proprietà, eredità, risorse naturali, nuove tecnologie appropriate e servizi finanziari, tra cui la microfinanza

1.5 Entro il 2030, rinforzare la resilienza dei poveri e di coloro che si trovano in situazioni di vulnerabilità e ridurre la loro esposizione e vulnerabilità ad eventi climatici estremi, catastrofi e shock economici, sociali e ambientali

1.a Garantire una adeguata mobilitazione di risorse da diverse fonti, anche attraverso la cooperazione allo sviluppo, al fine di fornire mezzi adeguati e affidabili per i paesi in via di sviluppo, in particolare i paesi meno sviluppati, attuando programmi e politiche per porre fine alla povertà in tutte le sue forme

1.b Creare solidi sistemi di politiche a livello nazionale, regionale e internazionale, basati su strategie di sviluppo a favore dei poveri e sensibili alle differenze di genere, per sostenere investimenti accelerati nelle azioni di lotta alla povertà

Obiettivo 2. Porre fine alla fame, raggiungere la sicurezza alimentare, migliorare la nutrizione e promuovere un'agricoltura sostenibile

2.1 Entro il 2030, porre fine alla fame e garantire a tutte le persone, in particolare ai poveri e le persone più vulnerabili, tra cui neonati, un accesso sicuro a cibo nutriente e sufficiente per tutto l'anno

2.2 Entro il 2030, porre fine a tutte le forme di malnutrizione; raggiungere, entro il 2025, i traguardi concordati a livello internazionale contro l'arresto della crescita e il deperimento nei bambini sotto i 5 anni di età; soddisfare le esigenze nutrizionali di ragazze adolescenti, donne in gravidanza e allattamento e le persone anziane

2.3 Entro il 2030, raddoppiare la produttività agricola e il reddito dei produttori di cibo su piccola scala, in particolare le donne, i popoli indigeni, le famiglie di agricoltori, i pastori e i pescatori, anche attraverso un accesso sicuro ed equo a terreni, altre risorse e input produttivi, conoscenze, servizi finanziari, mercati e opportunità per valore aggiunto e occupazioni non agricole

2.4 Entro il 2030, garantire sistemi di produzione alimentare sostenibili e implementare pratiche agricole resilienti che aumentino la produttività e la produzione, che aiutino a proteggere gli ecosistemi, che rafforzino la capacità di adattamento ai cambiamenti climatici, a condizioni meteorologiche estreme, siccità, inondazioni e altri disastri e che migliorino progressivamente la qualità del suolo

2.5 Entro il 2020, mantenere la diversità genetica delle sementi, delle piante coltivate, degli animali da allevamento e domestici e delle specie selvatiche affini, anche attraverso banche di semi e piante diversificate e opportunamente gestite a livello nazionale, regionale e internazionale; promuovere l'accesso e la giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti

dall'utilizzo delle risorse genetiche e della conoscenza tradizionale associata, come concordato a livello internazionale

2.a Aumentare gli investimenti, anche attraverso il miglioramento della cooperazione internazionale, in infrastrutture rurali, ricerca agricola e formazione, sviluppo tecnologico e le banche di geni vegetali e animali, al fine di migliorare la capacità produttiva agricola nei paesi in via di sviluppo, in particolare i paesi meno sviluppati

2.b Correggere e prevenire restrizioni commerciali e distorsioni nei mercati agricoli mondiali, anche attraverso l'eliminazione parallela di tutte le forme di sovvenzioni alle esportazioni agricole e di tutte le misure di esportazione con effetto equivalente, conformemente al mandato del Doha Development Round

2.c Adottare misure per garantire il corretto funzionamento dei mercati delle materie prime alimentari e loro derivati e facilitare l'accesso rapido alle informazioni di mercato, incluse le riserve di cibo, al fine di contribuire a limitare l'instabilità estrema dei prezzi dei beni alimentari

Obiettivo 3. Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età

3.1 Entro il 2030, ridurre il tasso di mortalità materna globale a meno di 70 per ogni 100.000 bambini nati vivi

3.2 Entro il 2030, porre fine alle morti prevenibili di neonati e bambini sotto i 5 anni di età. Tutti i paesi dovranno cercare di ridurre la mortalità neonatale ad almeno 12 per ogni 1.000 bambini nati vivi e la mortalità dei bambini sotto i 5 anni di età ad almeno 25 per 1.000 bambini nati vivi

3.3 Entro il 2030, porre fine alle epidemie di AIDS, tubercolosi, malaria e malattie tropicali trascurate; combattere l'epatite, le malattie di origine idrica e le altre malattie trasmissibili

3.4 Entro il 2030, ridurre di un terzo la mortalità prematura da malattie non trasmissibili attraverso la prevenzione e il trattamento e promuovere benessere e salute mentale

3.5 Rafforzare la prevenzione e il trattamento di abuso di sostanze, tra cui l'abuso di stupefacenti e il consumo nocivo di alcol

3.6 Entro il 2020, dimezzare il numero globale di morti e feriti a seguito di incidenti stradali

3.7 Entro il 2030, garantire l'accesso universale ai servizi di assistenza sanitaria sessuale e riproduttiva, inclusa la pianificazione familiare, l'informazione, l'educazione e l'integrazione della salute riproduttiva nelle strategie e nei programmi nazionali

3.8 Conseguire una copertura sanitaria universale, compresa la protezione da rischi finanziari, l'accesso ai servizi essenziali di assistenza sanitaria di qualità e l'accesso sicuro, efficace, di qualità e a prezzi accessibili a medicinali di base e vaccini per tutti

3.9 Entro il 2030, ridurre sostanzialmente il numero di decessi e malattie da sostanze chimiche pericolose e da contaminazione e inquinamento dell'aria, delle acque e del suolo

3.a Rafforzare l'attuazione del Quadro Normativo della Convenzione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità sul Controllo del Tabacco in modo appropriato in tutti i paesi

3.b Sostenere la ricerca e lo sviluppo di vaccini e farmaci per le malattie trasmissibili e non trasmissibili che colpiscono soprattutto i paesi in via di sviluppo; fornire l'accesso a farmaci e vaccini essenziali ed economici, in conformità alla Dichiarazione di Doha sull'Accordo TRIPS e la Sanità Pubblica, che afferma il diritto dei paesi in via di sviluppo

ad utilizzare appieno le disposizioni dell'Accordo sugli Aspetti Commerciali dei Diritti di Proprietà Intellettuale contenenti le cosiddette “flessibilità” per proteggere la sanità pubblica e, in particolare, fornire l'accesso a farmaci per tutti

3.c Aumentare considerevolmente i fondi destinati alla sanità e alla selezione, formazione, sviluppo e mantenimento del personale sanitario nei paesi in via di sviluppo, specialmente nei meno sviluppati e nei piccoli Stati insulari in via di sviluppo.

3.d Rafforzare la capacità di tutti i paesi, soprattutto dei paesi in via di sviluppo, di segnalare in anticipo, ridurre e gestire i rischi legati alla salute, sia a livello nazionale che globale

Obiettivo 4. Fornire un'educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti

4.1 Garantire entro il 2030 ad ogni ragazza e ragazzo libertà, equità e qualità nel completamento dell'educazione primaria e secondaria che porti a risultati di apprendimento adeguati e concreti

4.2 Garantire entro il 2030 che ogni ragazza e ragazzo abbiano uno sviluppo infantile di qualità, ed un accesso a cure ed istruzione pre-scolastiche così da essere pronti alla scuola primaria

4.3 Garantire entro il 2030 ad ogni donna e uomo un accesso equo ad un'istruzione tecnica, professionale e terziaria -anche universitaria- che sia economicamente vantaggiosa e di qualità

4.4 Aumentare considerevolmente entro il 2030 il numero di giovani e adulti con competenze specifiche -anche tecniche e professionali- per l'occupazione, posti di lavoro dignitosi e per l'imprenditoria

4.5 Eliminare entro il 2030 le disparità di genere nell'istruzione e garantire un accesso equo a tutti i livelli di istruzione e formazione professionale delle categorie protette, tra cui le persone con disabilità, le popolazioni indigene ed i bambini in situazioni di vulnerabilità

4.6 Garantire entro il 2030 che tutti i giovani e gran parte degli adulti, sia uomini che donne, abbiano un livello di alfabetizzazione ed una capacità di calcolo

4.7 Garantire entro il 2030 che tutti i discenti acquisiscano la conoscenza e le competenze necessarie a promuovere lo sviluppo sostenibile, anche tramite un'educazione volta ad uno sviluppo e uno stile di vita sostenibile, ai diritti umani, alla parità di genere, alla promozione di una cultura pacifica e non violenta, alla cittadinanza globale e alla valorizzazione delle diversità culturali e del contributo della cultura allo sviluppo sostenibile

4.a Costruire e potenziare le strutture dell'istruzione che siano sensibili ai bisogni dell'infanzia, alle disabilità e alla parità di genere e predisporre ambienti dedicati all'apprendimento che siano sicuri, non violenti e inclusivi per tutti

4.b Espandere considerevolmente entro il 2020 a livello globale il numero di borse di studio disponibili per i paesi in via di sviluppo, specialmente nei paesi meno sviluppati, nei piccoli stati insulari e negli stati africani, per garantire l'accesso all'istruzione superiore - compresa la formazione professionale, le tecnologie dell'informazione e della comunicazione e i programmi tecnici, ingegneristici e scientifici - sia nei paesi sviluppati che in quelli in via di sviluppo

4.c Aumentare considerevolmente entro il 2030 la presenza di insegnanti qualificati, anche grazie alla cooperazione internazionale, per la loro attività di formazione negli stati

in via di sviluppo, specialmente nei paesi meno sviluppati e i piccoli stati insulari in via di sviluppo

Obiettivo 5. Raggiungere l'uguaglianza di genere ed emancipare tutte le donne e le ragazze

5.1 Porre fine, ovunque, a ogni forma di discriminazione nei confronti di donne e ragazze

5.2 Eliminare ogni forma di violenza nei confronti di donne e bambine, sia nella sfera privata che in quella pubblica, compreso il traffico di donne e lo sfruttamento sessuale e di ogni altro tipo

5.3 Eliminare ogni pratica abusiva come il matrimonio combinato, il fenomeno delle spose bambine e le mutilazioni genitali femminili

5.4 Riconoscere e valorizzare la cura e il lavoro domestico non retribuito, fornendo un servizio pubblico, infrastrutture e politiche di protezione sociale e la promozione di responsabilità condivise all'interno delle famiglie, conformemente agli standard nazionali

5.5 Garantire piena ed effettiva partecipazione femminile e pari opportunità di leadership ad ogni livello decisionale in ambito politico, economico e della vita pubblica

5.6 Garantire accesso universale alla salute sessuale e riproduttiva e ai diritti in ambito riproduttivo, come concordato nel Programma d'Azione della Conferenza internazionale su popolazione e sviluppo e dalla Piattaforma d'Azione di Pechino e dai documenti prodotti nelle successive conferenze

5.a Avviare riforme per dare alle donne uguali diritti di accesso alle risorse economiche così come alla titolarità e al controllo della terra e altre forme di proprietà, ai servizi finanziari, eredità e risorse naturali, in conformità con le leggi nazionali

5.b Rafforzare l'utilizzo di tecnologie abilitanti, in particolare le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, per promuovere l'emancipazione della donna

5.c Adottare e intensificare una politica sana ed una legislazione applicabile per la promozione della parità di genere e l'emancipazione di tutte le donne e bambine, a tutti i livelli

Obiettivo 6. Garantire a tutti la disponibilità e la gestione sostenibile dell'acqua e delle strutture igienico-sanitarie

6.1 Ottenere entro il 2030 l'accesso universale ed equo all'acqua potabile che sia sicura ed economica per tutti

6.2 Ottenere entro il 2030 l'accesso ad impianti sanitari e igienici adeguati ed equi per tutti e porre fine alla defecazione all'aperto, prestando particolare attenzione ai bisogni di donne e bambine e a chi si trova in situazioni di vulnerabilità

6.3 Migliorare entro il 2030 la qualità dell'acqua eliminando le scariche, riducendo l'inquinamento e il rilascio di prodotti chimici e scorie pericolose, dimezzando la quantità di acque reflue non trattate e aumentando considerevolmente il riciclaggio e il reimpiego sicuro a livello globale

6.4 Aumentare considerevolmente entro il 2030 l'efficienza nell'utilizzo dell'acqua in ogni settore e garantire approvvigionamenti e forniture sostenibili di acqua potabile, per affrontare la carenza idrica e ridurre in modo sostanzioso il numero di persone che ne subisce le conseguenze

6.5 Implementare entro il 2030 una gestione delle risorse idriche integrata a tutti i livelli, anche tramite la cooperazione transfrontaliera, in modo appropriato

6.6 Proteggere e risanare entro il 2030 gli ecosistemi legati all'acqua, comprese le montagne, le foreste, le paludi, i fiumi, le falde acquifere e i laghi

6.a Espandere entro il 2030 la cooperazione internazionale e il supporto per creare attività e programmi legati all'acqua e agli impianti igienici nei paesi in via di sviluppo, compresa la raccolta d'acqua, la desalinizzazione, l'efficienza idrica, il trattamento delle acque reflue e le tecnologie di riciclaggio e reimpiego

6.b Supportare e rafforzare la partecipazione delle comunità locali nel miglioramento della gestione dell'acqua e degli impianti igienici

Obiettivo 7. Assicurare a tutti l'accesso a sistemi di energia economici, affidabili, sostenibili e moderni

7.1 Garantire entro il 2030 accesso a servizi energetici che siano convenienti, affidabili e moderni

7.2 Aumentare considerevolmente entro il 2030 la quota di energie rinnovabili nel consumo totale di energia

7.3 Raddoppiare entro il 2030 il tasso globale di miglioramento dell'efficienza energetica

7.a Accrescere entro il 2030 la cooperazione internazionale per facilitare l'accesso alla ricerca e alle tecnologie legate all'energia pulita - comprese le risorse rinnovabili, l'efficienza energetica e le tecnologie di combustibili fossili più avanzate e pulite - e promuovere gli investimenti nelle infrastrutture energetiche e nelle tecnologie dell'energia pulita

7.b Implementare entro il 2030 le infrastrutture e migliorare le tecnologie per fornire servizi energetici moderni e sostenibili, specialmente nei paesi meno sviluppati, nei piccoli stati insulari e negli stati in via di sviluppo senza sbocco sul mare, conformemente ai loro rispettivi programmi di sostegno

Obiettivo 8. Incentivare una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, un'occupazione piena e produttiva ed un lavoro dignitoso per tutti

8.1 Sostenere la crescita economica pro capite in conformità alle condizioni nazionali, e in particolare una crescita annua almeno del 7% del prodotto interno lordo nei paesi in via di sviluppo

8.2 Raggiungere standard più alti di produttività economica attraverso la diversificazione, il progresso tecnologico e l'innovazione, anche con particolare attenzione all'alto valore aggiunto e ai settori ad elevata intensità di lavoro

8.3 Promuovere politiche orientate allo sviluppo, che supportino le attività produttive, la creazione di posti di lavoro dignitosi, l'imprenditoria, la creatività e l'innovazione, e che incoraggino la formalizzazione e la crescita delle piccole-medie imprese, anche attraverso l'accesso a servizi finanziari

8.4 Migliorare progressivamente, entro il 2030, l'efficienza globale nel consumo e nella produzione di risorse e tentare di scollegare la crescita economica dalla degradazione ambientale, conformemente al Quadro decennale di programmi relativi alla produzione e al consumo sostenibile, con i paesi più sviluppati in prima linea

8.5 Garantire entro il 2030 un'occupazione piena e produttiva e un lavoro dignitoso per donne e uomini, compresi i giovani e le persone con disabilità, e un'equa remunerazione per lavori di equo valore

8.6 Ridurre entro il 2030 la quota di giovani disoccupati e al di fuori di ogni ciclo di studio o formazione

8.7 Prendere provvedimenti immediati ed effettivi per sradicare il lavoro forzato, porre fine alla schiavitù moderna e alla tratta di esseri umani e garantire la proibizione ed eliminazione delle peggiori forme di lavoro minorile, compreso il reclutamento e l'impiego dei bambini soldato, nonché porre fine entro il 2025 al lavoro minorile in ogni sua forma

8.8 Proteggere il diritto al lavoro e promuovere un ambiente lavorativo sano e sicuro per tutti i lavoratori, inclusi gli immigrati, in particolare le donne, e i precari

8.9 Concepire e implementare entro il 2030 politiche per favorire un turismo sostenibile che crei lavoro e promuova la cultura e i prodotti locali

8.10 Rafforzare la capacità degli istituti finanziari interni per incoraggiare e aumentare l'utilizzo di servizi bancari, assicurativi e finanziari per tutti

8.a Aumentare il supporto dell'aiuto per il commercio per i paesi in via di sviluppo, in particolare i meno sviluppati, anche tramite il Quadro Integrato Rafforzato per l'assistenza tecnica legata agli scambi dei paesi meno sviluppati

8.b Sviluppare e rendere operativa entro il 2020 una strategia globale per l'occupazione giovanile e implementare il Patto Globale per l'Occupazione dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro

Obiettivo 9. Costruire infrastrutture resilienti e promuovere l'innovazione ed una industrializzazione equa, responsabile e sostenibile

9.1 Sviluppare infrastrutture di qualità, affidabili, sostenibili e resilienti – comprese quelle regionali e transfrontaliere – per supportare lo sviluppo economico e il benessere degli individui, con particolare attenzione ad un accesso equo e conveniente per tutti

9.2 Promuovere un'industrializzazione inclusiva e sostenibile e aumentare significativamente, entro il 2030, le quote di occupazione nell'industria e il prodotto interno lordo, in linea con il contesto nazionale, e raddoppiare questa quota nei paesi meno sviluppati

9.3 Incrementare l'accesso delle piccole imprese industriali e non, in particolare nei paesi in via di sviluppo, ai servizi finanziari, compresi i prestiti a prezzi convenienti, e la loro integrazione nell'indotto e nei mercati

9.4 Migliorare entro il 2030 le infrastrutture e riconfigurare in modo sostenibile le industrie, aumentando l'efficienza nell'utilizzo delle risorse e adottando tecnologie e processi industriali più puliti e sani per l'ambiente, facendo sì che tutti gli stati si mettano in azione nel rispetto delle loro rispettive capacità

9.5 Aumentare la ricerca scientifica, migliorare le capacità tecnologiche del settore industriale in tutti gli stati – in particolare in quelli in via di sviluppo – nonché incoraggiare le innovazioni e incrementare considerevolmente, entro il 2030, il numero di impiegati per ogni milione di persone, nel settore della ricerca e dello sviluppo e la spesa per la ricerca – sia pubblica che privata – e per lo sviluppo

9.a Facilitare la formazione di infrastrutture sostenibili e resilienti negli stati in via di sviluppo tramite un supporto finanziario, tecnico e tecnologico rinforzato per i paesi africani, i paesi meno sviluppati, quelli senza sbocchi sul mare e i piccoli Stati insulari in via di sviluppo

9.b Supportare lo sviluppo tecnologico interno, la ricerca e l'innovazione nei paesi in via di sviluppo, anche garantendo una politica ambientale favorevole, inter alia, per una diversificazione industriale e un valore aggiunto ai prodotti

9.c Aumentare in modo significativo l'accesso alle tecnologie di informazione e comunicazione e impegnarsi per fornire ai paesi meno sviluppati un accesso a Internet universale ed economico entro il 2020

Obiettivo 10. Ridurre l'ineguaglianza all'interno di e fra le nazioni

10.1 Entro il 2030, raggiungere progressivamente e sostenere la crescita del reddito del 40% della popolazione nello strato sociale più basso ad un tasso superiore rispetto alla media nazionale

10.2 Entro il 2030, potenziare e promuovere l'inclusione sociale, economica e politica di tutti, a prescindere da età, sesso, disabilità, razza, etnia, origine, religione, stato economico o altro

10.3 Assicurare pari opportunità e ridurre le disuguaglianze nei risultati, anche eliminando leggi, politiche e pratiche discriminatorie e promuovendo legislazioni, politiche e azioni appropriate a tale proposito

10.4 Adottare politiche, in particolare fiscali, salariali e di protezione sociale, per raggiungere progressivamente una maggior uguaglianza

10.5 Migliorare la regolamentazione e il monitoraggio di istituzioni e mercati finanziari globali e rafforzare l'attuazione di tali norme

10.6 Assicurare una migliore rappresentanza che dia voce ai paesi in via di sviluppo nelle istituzioni responsabili delle decisioni in materia di economia e finanza globale e internazionale, per creare istituzioni più efficaci, credibili, responsabili e legittimate

10.7 Rendere più disciplinate, sicure, regolari e responsabili la migrazione e la mobilità delle persone, anche con l'attuazione di politiche migratorie pianificate e ben gestite

10.a Attuare il principio del trattamento speciale e differente riservato ai paesi in via di sviluppo, in particolare ai meno sviluppati, in conformità agli accordi dell'Organizzazione Mondiale del Commercio

10.b Incoraggiare l'aiuto pubblico allo sviluppo e i flussi finanziari, compresi gli investimenti diretti esteri, per gli stati più bisognosi, in particolar modo i paesi meno sviluppati, i paesi africani, i piccoli stati insulari in via di sviluppo e i paesi in via di sviluppo senza sbocco al mare, in conformità ai loro piani e programmi nazionali

10.c Entro il 2030, ridurre a meno del 3% i costi di transazione delle rimesse dei migranti ed eliminare i corridoi di rimesse con costi oltre il 5%

Obiettivo 11. Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili

11.1 Entro il 2030, garantire a tutti l'accesso ad alloggi adeguati, sicuri e convenienti e ai servizi di base e riqualificare i quartieri poveri

11.2 Entro il 2030, garantire a tutti l'accesso a un sistema di trasporti sicuro, conveniente, accessibile e sostenibile, migliorando la sicurezza delle strade, in particolar modo potenziando i trasporti pubblici, con particolare attenzione ai bisogni di coloro che sono più vulnerabili, donne, bambini, persone con invalidità e anziani

11.3 Entro il 2030, potenziare un'urbanizzazione inclusiva e sostenibile e la capacità di pianificare e gestire in tutti i paesi un insediamento umano che sia partecipativo, integrato e sostenibile

11.4 Potenziare gli sforzi per proteggere e salvaguardare il patrimonio culturale e naturale del mondo

11.5 Entro il 2030, ridurre in modo significativo il numero di decessi e il numero di persone colpite e diminuire in modo sostanziale le perdite economiche dirette rispetto al prodotto interno lordo globale causate da calamità, comprese quelle legate all'acqua, con particolare riguardo alla protezione dei poveri e delle persone più vulnerabili

11.6 Entro il 2030, ridurre l'impatto ambientale negativo pro-capite delle città, prestando particolare attenzione alla qualità dell'aria e alla gestione dei rifiuti urbani e di altri rifiuti

11.7 Entro il 2030, fornire accesso universale a spazi verdi e pubblici sicuri, inclusivi e accessibili, in particolare per donne, bambini, anziani e disabili

11.a Supportare i positivi legami economici, sociali e ambientali tra aree urbane, periurbane e rurali rafforzando la pianificazione dello sviluppo nazionale e regionale

11.b Entro il 2020, aumentare considerevolmente il numero di città e insediamenti umani che adottano e attuano politiche integrate e piani tesi all'inclusione, all'efficienza delle risorse, alla mitigazione e all'adattamento ai cambiamenti climatici, alla resistenza ai disastri, e che promuovono e attuano una gestione olistica del rischio di disastri su tutti i livelli, in linea con il Quadro di Sendai per la Riduzione del Rischio di Disastri 2015-2030

11.c Supportare i paesi meno sviluppati, anche con assistenza tecnica e finanziaria, nel costruire edifici sostenibili e resilienti utilizzando materiali locali

Obiettivo 12. Garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo

12.1 Attuare il Quadro Decennale di Programmi per il Consumo e la Produzione Sostenibili, rendendo partecipi tutti i paesi, con i paesi sviluppati alla guida, ma tenendo presenti anche lo sviluppo e le capacità dei paesi in via di sviluppo

12.2 Entro il 2030, raggiungere la gestione sostenibile e l'utilizzo efficiente delle risorse naturali

12.3 Entro il 2030, dimezzare lo spreco alimentare globale pro-capite a livello di vendita al dettaglio e dei consumatori e ridurre le perdite di cibo durante le catene di produzione e di fornitura, comprese le perdite del post-raccolto

12.4 Entro il 2020, raggiungere la gestione eco-compatibile di sostanze chimiche e di tutti i rifiuti durante il loro intero ciclo di vita, in conformità ai quadri internazionali concordati, e ridurre sensibilmente il loro rilascio in aria, acqua e suolo per minimizzare il loro impatto negativo sulla salute umana e sull'ambiente

12.5 Entro il 2030, ridurre in modo sostanziale la produzione di rifiuti attraverso la prevenzione, la riduzione, il riciclo e il riutilizzo

12.6 Incoraggiare le imprese, in particolare le grandi aziende multinazionali, ad adottare pratiche sostenibili e ad integrare le informazioni sulla sostenibilità nei loro resoconti annuali

12.7 Promuovere pratiche sostenibili in materia di appalti pubblici, in conformità alle politiche e priorità nazionali

12.8 Entro il 2030, accertarsi che tutte le persone, in ogni parte del mondo, abbiano le informazioni rilevanti e la giusta consapevolezza dello sviluppo sostenibile e di uno stile di vita in armonia con la natura

12.a Supportare i paesi in via di sviluppo nel potenziamento delle loro capacità scientifiche e tecnologiche, per raggiungere modelli di consumo e produzione più sostenibili

12.b Sviluppare e implementare strumenti per monitorare gli impatti dello sviluppo sostenibile per il turismo sostenibile, che crea posti di lavoro e promuove la cultura e i prodotti locali

12.c Razionalizzare i sussidi inefficienti per i combustibili fossili che incoraggiano lo spreco eliminando le distorsioni del mercato in conformità alle circostanze nazionali, anche ristrutturando i sistemi di tassazione ed eliminando progressivamente quei sussidi dannosi, ove esistenti, in modo da riflettere il loro impatto ambientale, tenendo bene in considerazione i bisogni specifici e le condizioni dei paesi in via di sviluppo e riducendo al minimo i possibili effetti negativi sul loro sviluppo, in modo da proteggere i poveri e le comunità più colpite

Obiettivo 13. Promuovere azioni, a tutti i livelli, per combattere il cambiamento climatico*

13.1 Rafforzare in tutti i paesi la capacità di ripresa e di adattamento ai rischi legati al clima e ai disastri naturali

13.2 Integrare le misure di cambiamento climatico nelle politiche, strategie e pianificazione nazionali

13.3 Migliorare l'istruzione, la sensibilizzazione e la capacità umana e istituzionale per quanto riguarda la mitigazione del cambiamento climatico, l'adattamento, la riduzione dell'impatto e l'allerta tempestiva

13.a Rendere effettivo l'impegno assunto dai partiti dei paesi sviluppati verso la Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sul Cambiamento Climatico, che prevede la mobilitazione – entro il 2020 – di 100 miliardi di dollari all'anno, provenienti da tutti i paesi aderenti all'impegno preso, da indirizzare ai bisogni dei paesi in via di sviluppo, in un contesto di azioni di mitigazione significative e di trasparenza nell'implementazione, e rendere pienamente operativo il prima possibile il Fondo Verde per il Clima attraverso la sua capitalizzazione

13.b Promuovere meccanismi per aumentare la capacità effettiva di pianificazione e gestione di interventi inerenti al cambiamento climatico nei paesi meno sviluppati, nei piccoli stati insulari in via di sviluppo, con particolare attenzione a donne e giovani e alle comunità locali e marginali

Obiettivo 14. Conservare e utilizzare in modo sostenibile gli oceani, i mari e le risorse marine per uno sviluppo sostenibile

14.1 Entro il 2025, prevenire e ridurre in modo significativo ogni forma di inquinamento marino, in particolar modo quello derivante da attività esercitate sulla terraferma, compreso l'inquinamento dei detriti marini e delle sostanze nutritive

* Riconoscendo che la Convenzione delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici è il principale forum internazionale e intergovernativo per la negoziazione della risposta globale al cambiamento climatico

14.2 Entro il 2020, gestire in modo sostenibile e proteggere l'ecosistema marino e costiero per evitare impatti particolarmente negativi, anche rafforzando la loro resilienza, e agire per il loro ripristino in modo da ottenere oceani salubri e produttivi

14.3 Ridurre al minimo e affrontare gli effetti dell'acidificazione degli oceani, anche attraverso una maggiore collaborazione scientifica su tutti i livelli

14.4 Entro il 2020, regolare in modo efficace la pesca e porre termine alla pesca eccessiva, illegale, non dichiarata e non regolamentata e ai metodi di pesca distruttivi. Implementare piani di gestione su base scientifica, così da ripristinare nel minor tempo possibile le riserve ittiche, riportandole almeno a livelli che producano il massimo rendimento sostenibile, come determinato dalle loro caratteristiche biologiche

14.5 Entro il 2020, preservare almeno il 10% delle aree costiere e marine, in conformità al diritto nazionale e internazionale e basandosi sulle informazioni scientifiche disponibili più accurate

14.6 Entro il 2020, vietare quelle forme di sussidi alla pesca che contribuiscono a un eccesso di capacità e alla pesca eccessiva, eliminare i sussidi che contribuiscono alla pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata e astenersi dal reintrodurre tali sussidi, riconoscendo che il trattamento speciale e differenziato per i paesi in via di sviluppo e per quelli meno sviluppati che sia appropriato ed efficace, dovrebbe essere parte integrante dei negoziati per i sussidi alla pesca dell'Organizzazione Mondiale del Commercio¹⁶

14.7 Entro il 2030, aumentare i benefici economici dei piccoli stati insulari in via di sviluppo e dei paesi meno sviluppati, facendo ricorso a un utilizzo più sostenibile delle risorse marine, compresa la gestione sostenibile della pesca, dell'acquacoltura e del turismo

14.a Aumentare la conoscenza scientifica, sviluppare la capacità di ricerca e di trasmissione della tecnologia marina, tenendo in considerazione i criteri e le linee guida della Commissione Oceanografica Intergovernativa sul Trasferimento di Tecnologia Marina, con lo scopo di migliorare la salute dell'oceano e di aumentare il contributo della biodiversità marina allo sviluppo dei paesi emergenti, in particolar modo dei piccoli stati insulari in via di sviluppo e dei paesi meno sviluppati

14.b Fornire l'accesso ai piccoli pescatori artigianali alle risorse e ai mercati marini

14.c Potenziare la conservazione e l'utilizzo sostenibile degli oceani e delle loro risorse applicando il diritto internazionale, come riportato nella Convenzione delle Nazioni Unite sul Diritto del Mare, che fornisce il quadro legale per la conservazione e per l'utilizzo sostenibile degli oceani e delle loro risorse, come riferito nel paragrafo 158 de "Il futuro che vogliamo"

Obiettivo 15. Proteggere, ripristinare e favorire un uso sostenibile dell'ecosistema terrestre, gestire sostenibilmente le foreste, contrastare la desertificazione, arrestare e far retrocedere il degrado del terreno e fermare la perdita di diversità biologica

15.1 Entro il 2020, garantire la conservazione, il ripristino e l'utilizzo sostenibile degli ecosistemi di acqua dolce terrestri e dell'entroterra nonché dei loro servizi, in modo particolare delle foreste, delle paludi, delle montagne e delle zone aride, in linea con gli obblighi derivanti dagli accordi internazionali

¹⁶ Tenendo in considerazione i negoziati in corso dell'Organizzazione Mondiale del Commercio, l'Agenda di Doha per lo Sviluppo e il mandato ministeriale di Hong Kong.

15.2 Entro il 2020, promuovere una gestione sostenibile di tutti i tipi di foreste, arrestare la deforestazione, ripristinare le foreste degradate e aumentare ovunque, in modo significativo, la riforestazione e il rimboschimento

15.3 Entro il 2030, combattere la desertificazione, ripristinare le terre degradate, comprese quelle colpite da desertificazione, siccità e inondazioni, e battersi per ottenere un mondo privo di degrado del suolo

15.4 Entro il 2030, garantire la conservazione degli ecosistemi montuosi, incluse le loro biodiversità, al fine di migliorarne la capacità di produrre benefici essenziali per uno sviluppo sostenibile

15.5 Intraprendere azioni efficaci ed immediate per ridurre il degrado degli ambienti naturali, arrestare la distruzione della biodiversità e, entro il 2020, proteggere le specie a rischio di estinzione

15.6 Promuovere una distribuzione equa e giusta dei benefici derivanti dall'utilizzo delle risorse genetiche e promuovere un equo accesso a tali risorse, come concordato a livello internazionale

15.7 Agire per porre fine al bracconaggio e al traffico delle specie protette di flora e fauna e combattere il commercio illegale di specie selvatiche

15.8 Entro il 2020, introdurre misure per prevenire l'introduzione di specie diverse ed invasive nonché ridurre in maniera sostanziale il loro impatto sugli ecosistemi terrestri e acquatici e controllare o debellare le specie prioritarie

15.9 Entro il 2020, integrare i principi di ecosistema e biodiversità nei progetti nazionali e locali, nei processi di sviluppo e nelle strategie e nei resoconti per la riduzione della povertà

15.a Mobilitare e incrementare in maniera significativa le risorse economiche da ogni fonte per preservare e usare in maniera sostenibile la biodiversità e gli ecosistemi

15.b Mobilitare risorse significative da ogni fonte e a tutti i livelli per finanziare la gestione sostenibile delle foreste e fornire incentivi adeguati ai paesi in via di sviluppo perché possano migliorare tale gestione e per la conservazione e la riforestazione

15.c Rafforzare il sostegno globale per combattere il bracconaggio e il traffico illegale delle specie protette, anche incrementando la capacità delle comunità locali ad utilizzare mezzi di sussistenza sostenibili

Obiettivo 16. Promuovere società pacifiche e inclusive per uno sviluppo sostenibile, garantire a tutti l'accesso alla giustizia, e creare istituzioni efficaci, responsabili ed inclusive a tutti i livelli

16.1 Ridurre ovunque e in maniera significativa tutte le forme di violenza e il tasso di mortalità ad esse correlato

16.2 Porre fine all'abuso, allo sfruttamento, al traffico di bambini e a tutte le forme di violenza e tortura nei loro confronti

16.3 Promuovere lo stato di diritto a livello nazionale e internazionale e garantire un pari accesso alla giustizia per tutti

16.4 Entro il 2030, ridurre in maniera significativa il finanziamento illecito e il traffico di armi, potenziare il recupero e la restituzione dei beni rubati e combattere tutte le forme di crimine organizzato

16.5 Ridurre sensibilmente la corruzione e gli abusi di potere in tutte le loro forme

- 16.6 Sviluppare a tutti i livelli istituzioni efficaci, responsabili e trasparenti
- 16.7 Garantire un processo decisionale responsabile, aperto a tutti, partecipativo e rappresentativo a tutti i livelli
- 16.8 Allargare e rafforzare la partecipazione dei paesi in via di sviluppo nelle istituzioni di governance globale
- 16.9 Entro il 2030, fornire identità giuridica per tutti, inclusa la registrazione delle nascite
- 16.10 Garantire un pubblico accesso all'informazione e proteggere le libertà fondamentali, in conformità con la legislazione nazionale e con gli accordi internazionali
- 16.a Consolidare le istituzioni nazionali più importanti, anche attraverso la cooperazione internazionale, per sviluppare ad ogni livello, in particolare nei paesi in via di sviluppo, capacità per prevenire la violenza e per combattere il terrorismo e il crimine
- 16.b Promuovere e applicare leggi non discriminatorie e politiche di sviluppo sostenibile

Obiettivo 17. Rafforzare gli strumenti di attuazione e rinnovare il partenariato mondiale per lo sviluppo sostenibile

Finanza

- 17.1 Consolidare la mobilitazione delle risorse interne anche attraverso l'aiuto internazionale ai paesi in via di sviluppo per aumentarne la capacità fiscale interna e la riscossione delle entrate
- 17.2 I paesi industrializzati devono rispettare i loro impegni ufficiali di aiuto allo sviluppo, incluso l'obiettivo di destinare lo 0.7 per cento del reddito nazionale lordo per l'aiuto pubblico allo sviluppo (APS/RNL) ai paesi in via di sviluppo e destinare dallo 0.15 al 0.20 per cento del APS/RNL ai paesi meno sviluppati; i fornitori mondiali di aiuto pubblico allo sviluppo sono invitati a fornire almeno il 0.20 per cento del APS/RNL ai paesi meno sviluppati
- 17.3 Mobilitare ulteriori risorse economiche per i paesi in via di sviluppo da più fonti
- 17.4 Aiutare i paesi in via di sviluppo a sostenere il debito a lungo termine attraverso politiche coordinate volte a stimolare il finanziamento, la riduzione e la ristrutturazione del debito, e affrontare il debito estero dei paesi più poveri e più fortemente indebitati al fine di ridurre il peso
- 17.5 Adottare e applicare regimi di promozione degli investimenti per i paesi meno sviluppati

Tecnologia

- 17.6 Rafforzare la cooperazione Nord-Sud, Sud-Sud, la cooperazione triangolare regionale e internazionale e l'accesso alle scoperte scientifiche, alla tecnologia e alle innovazioni, e migliorare la condivisione della conoscenza sulla base di modalità concordate attraverso un maggior coordinamento tra i meccanismi già esistenti in particolar modo a livello delle Nazioni Unite e attraverso un meccanismo globale di accesso alla tecnologia
- 17.7 Promuovere nei paesi in via di sviluppo la crescita, lo scambio e la diffusione di tecnologie rispettose dell'ambiente a condizioni favorevoli, attraverso patti agevolati e preferenziali stabiliti di comune accordo
- 17.8 Entro il 2017 rendere operativo il meccanismo per il rafforzamento della tecnologia della banca e della scienza, della tecnologia e dell'innovazione per i paesi meno

industrializzati e rafforzare l'uso della tecnologia avanzata in particolar modo nell'informazione e nelle comunicazioni

Capacità di sviluppo

17.9 Accrescere il supporto internazionale per implementare nei paesi non industrializzati uno sviluppo delle capacità efficace e mirato al fine di sostenere i piani nazionali per la realizzazione di tutti gli obiettivi dello Sviluppo Sostenibile, attraverso la cooperazione Nord-Sud, Sud-Sud e quella triangolare

Commercio

17.10 Promuovere un sistema di scambio universale, regolamentato, aperto, senza discriminazioni e multilaterale sotto il controllo dell'Organizzazione Mondiale del Commercio, attraverso negoziazioni nell'ambito dell'Agenda di Doha per lo Sviluppo

17.11 Incrementare considerevolmente le esportazioni dei paesi emergenti e, entro il 2020, raddoppiare la quota delle loro esportazioni globali

17.12 Realizzare tempestivamente per i paesi meno sviluppati un accesso al mercato libero da dazi e quote su basi durevoli, coerente con quanto deciso dall'Organizzazione Mondiale del Commercio, assicurando che le regole preferenziali applicabili alle importazioni dai paesi meno sviluppati siano semplici e trasparenti e contribuiscano a facilitare l'accesso ai mercati

Questioni sistemiche

Coerenza politica e istituzionale

17.13 Promuovere la stabilità macroeconomica globale attraverso il coordinamento e la coerenza politica

17.14 Accrescere la coerenza politica per lo sviluppo sostenibile

17.15 Rispettare lo spazio politico e la leadership di ogni paese per istituire ed implementare politiche per la lotta alla povertà e per lo sviluppo sostenibile

Programmi di collaborazione plurilaterale

17.16 Intensificare la partnership globale per lo Sviluppo Sostenibile, coadiuvata da collaborazioni plurilaterali che sviluppino e condividono la conoscenza, le competenze, le risorse tecnologiche e finanziarie, per raggiungere gli obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile in tutti i paesi, specialmente in quelli emergenti.

17.17 Incoraggiare e promuovere partnership efficaci nel settore pubblico, tra pubblico e privato e nella società civile basandosi sull'esperienza delle partnership e sulla loro capacità di trovare risorse.

Dati, monitoraggio e responsabilità

17.18 Entro il 2020, rafforzare il sostegno allo sviluppo dei paesi emergenti, dei paesi meno avanzati e dei piccoli stati insulari in via di Sviluppo (SIDS). Incrementare la disponibilità di dati di alta qualità, immediati e affidabili andando oltre il profitto, il genere, l'età, la razza, l'etnia, lo stato migratorio, la disabilità, la posizione geografica e altre caratteristiche rilevanti nel contesto nazionale

17.19 Entro il 2030, partire dalle iniziative esistenti per sviluppare misure di progresso nell'ambito dello sviluppo sostenibile che completino il prodotto interno lordo, e supportare la capacità di sviluppo dei paesi emergenti

Strumenti di attuazione e Partenariato Globale

60. Riaffermiamo il nostro forte impegno per la piena implementazione di questa nuova Agenda. Sappiamo che non saremo in grado di realizzare i nostri ambiziosi obiettivi e traguardi senza un partenariato globale rivitalizzato e rinforzato e senza ambiziosi mezzi di realizzazione. Il rinnovo del Partenariato Globale faciliterà un impegno complessivo intenso per la realizzazione di tutti gli obiettivi e traguardi, unendo i Governi, la società civile, il settore privato, il sistema delle Nazioni Unite e altri attori e mobilitando tutte le risorse disponibili.

61. Gli Obiettivi e gli scopi dell'Agenda vertono sugli strumenti necessari per la realizzazione delle nostre ambizioni collettive. Gli strumenti di implementazione di ogni punto presente negli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile e nell'obiettivo 17, sopra descritti, sono la chiave per realizzare la nostra Agenda e sono importanti tanto quanto gli stessi Obiettivi e scopi. Dobbiamo attribuire loro uguale priorità nei nostri sforzi di implementazione e nell'indicatore quadro globale per monitorare il nostro progresso.

62. Questa Agenda, compresi gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile, potrà essere implementata nell'ambito di una Partnership Globale per lo Sviluppo Sostenibile rinnovata e coadiuvata dalle azioni e dalla politica sottolineate nell'Agenda di Azione di Addis Abeba, che è parte integrante dell'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile. L'Agenda di Azione di Addis Abeba sostiene, completa e aiuta a contestualizzare gli strumenti di attuazione degli obiettivi dell'Agenda 2030. Si riferisce alle risorse pubbliche interne, agli affari privati e alla finanza nazionale e internazionale, alla cooperazione internazionale per lo sviluppo, al commercio internazionale come motore di sviluppo, al debito e al sostegno dello stesso. Essa affronta le questioni sistemiche, la scienza, la tecnologia, l'innovazione e la capacità di sviluppo, le informazioni, il monitoraggio e il controllo.

63. Le strategie nazionali di sviluppo sostenibile, supportate da strutture di finanziamento integrate, saranno al centro dei nostri sforzi. Ribadiamo che ogni Stato ha la primaria responsabilità della propria economia e del proprio sviluppo sociale e che il ruolo delle politiche interne e delle strategie per lo sviluppo non può essere messo in discussione. Rispetteremo lo spazio politico di ogni Nazione e la loro leadership per implementare politiche per la lotta alla povertà e per lo sviluppo sostenibile, pur rimanendo coerenti con l'importanza delle leggi e dell'impegno internazionali. Allo stesso tempo, gli sforzi per lo sviluppo nazionale necessitano del supporto di un contesto economico internazionale favorevole, attraverso un commercio mondiale coerente e di sostegno reciproco, sistemi monetari e finanziari, e una governance economica globale rafforzata e potenziata. Sono inoltre punti cruciali i processi per lo sviluppo e la disponibilità della conoscenza e delle tecnologie mondiali, così come lo sviluppo delle capacità. Ci impegniamo a perseguire una politica coerente e a rendere possibile un ambiente favorevole allo sviluppo sostenibile a tutti i livelli e coinvolgendo tutti gli attori, e a rafforzare il Partenariato Globale per lo Sviluppo Sostenibile.

64. Sosteniamo l'implementazione di strategie e programmi d'azione rilevanti, inclusi la Dichiarazione e il Programma di Azione di Istanbul, il Programma Modalità Accelerata di Azione SIDS (SAMOA) e il Programma di Azione di Vienna per lo sviluppo degli Stati senza sbocco sul mare per la decade 2014-2024; e riaffermiamo l'importanza di dare supporto all'Agenda 2063 dell'Unione Africana e al programma di una Nuova Partnership per lo Sviluppo dell'Africa. Tutto questo è parte della nuova Agenda. Riconosciamo le grandi sfide da affrontare per arrivare ad una pace duratura e ad uno sviluppo sostenibile nei paesi in situazione di conflitto o post-conflitto.

65. Riconosciamo che i paesi a reddito medio devono far fronte a sfide significative per raggiungere lo sviluppo sostenibile. Per far sì che i risultati ottenuti fino ad oggi vengano

sostenuti, gli sforzi per fronteggiare le sfide in atto dovrebbero essere rafforzati attraverso lo scambio dell'esperienza, un miglior coordinamento e un migliore supporto mirato da parte del sistema di sviluppo delle Nazioni Unite, attraverso le istituzioni finanziarie internazionali, le organizzazioni locali e altri attori.

66. Evidenziamo che, in tutti i paesi, le politiche pubbliche, la mobilitazione e l'uso efficiente delle risorse domestiche, messe in rilievo dal principio di proprietà nazionale, sono essenziali per il perseguimento comune dello sviluppo sostenibile e per il raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile. Riconosciamo che le risorse domestiche sono generate innanzitutto dalla crescita economica, supportata da un contesto favorevole, a tutti i livelli.

67. L'attività imprenditoriale privata, gli investimenti e l'innovazione rappresentano i motori principali della produttività, di una crescita economica inclusiva e della creazione di posti di lavoro. Riconosciamo la varietà del settore privato, che varia dalle micro imprese alle cooperative, e alle multinazionali. Invitiamo tutte le imprese ad impiegare la loro creatività e la loro innovazione, al fine di trovare una soluzione alle sfide dello sviluppo sostenibile. Promuoveremo un settore imprenditoriale dinamico e ben funzionante, salvaguardando contestualmente i diritti dei lavoratori e le norme ambientali e sanitarie, in conformità con le norme e gli accordi internazionali e le altre iniziative in corso applicabili in materia, come i Principi Guida per le Imprese e i Diritti Umani,¹⁷ le norme in materia di diritto del lavoro dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, la Convenzione sui Diritti dell'Infanzia¹⁸ e gli accordi chiave multilaterali sull'ambiente, per le parti dei suddetti accordi.

68. Il commercio internazionale è il motore per una crescita economica inclusiva e per la riduzione della povertà, ed esso contribuisce alla promozione dello sviluppo sostenibile. Continueremo a promuovere un sistema multilaterale di commercio che sia universale, basato sulle regole, aperto, trasparente, prevedibile, inclusivo, non discriminatorio ed equo nell'ambito dell'Organizzazione Mondiale del Commercio, così come una liberalizzazione significativa del commercio. Invitiamo tutti i membri dell'Organizzazione Mondiale del Commercio a duplicare i propri sforzi al fine di concludere prontamente le negoziazioni sull'Agenda di Doha per lo Sviluppo.¹⁹ Riteniamo sia estremamente importante provvedere al potenziamento delle capacità commerciali dei paesi in via di sviluppo, inclusi i paesi Africani, i paesi meno sviluppati, i paesi in via di sviluppo senza sbocchi sul mare, i Piccoli Stati Insulari in via di Sviluppo e i paesi a medio reddito, anche al fine di promuovere l'integrazione economica locale e l'interconnessione.

69. Riconosciamo il bisogno di fornire assistenza ai paesi in via di sviluppo affinché raggiungano la sostenibilità a lungo termine del debito, attraverso politiche coordinate, finalizzate a promuovere, a seconda dei casi, il finanziamento, la remissione, la ristrutturazione e la solida gestione del debito. Molti paesi restano vulnerabili alle crisi del debito e alcuni paesi, ivi inclusi alcuni dei paesi meno sviluppati, alcuni piccoli Stati insulari in via di Sviluppo e alcuni dei paesi sviluppati, sono nel mezzo di una crisi. Ribadiamo che i debitori e i creditori devono lavorare congiuntamente al fine di evitare e allo stesso tempo risolvere le situazioni di debito insostenibile. Mantenere livelli di debito sostenibile è responsabilità dei paesi mutuatari; ciononostante, riconosciamo che, in capo ai paesi prestatori, sussiste la responsabilità di prestare in modo da non indebolire la

¹⁷ A/HRC/17/31, allegato.

¹⁸ Nazioni Unite, *Trattati* vol. 1577, No. 27531.

¹⁹ A/C.2/56/7, allegato.

sostenibilità del debito di un paese. Forniremo il nostro sostegno affinché quei paesi, ai quali è stata concessa la remissione del debito e che hanno raggiunto livelli di debito sostenibile, possano mantenere la sostenibilità del debito raggiunta.

70. A tale proposito, presentiamo un Meccanismo di Facilitazione Tecnologica che è stato stabilito dal Programma d'Azione di Addis Abeba al fine di supportare il raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile. Il Meccanismo di Facilitazione Tecnologica si baserà sulla collaborazione multilaterale tra gli Stati Membri, la società civile, il settore privato, la comunità scientifica, gli enti delle Nazioni Unite ed altri attori interessati e sarà composto da un gruppo di lavoro tra le agenzie delle Nazioni Unite sulla scienza, la tecnologia e l'innovazione per il raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile, da un forum congiunto e multilaterale sulla scienza, la tecnologia e l'innovazione per il raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile e da una piattaforma online.

- Il gruppo di lavoro tra le agenzie delle Nazioni Unite sulla scienza, la tecnologia e l'innovazione per il raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile promuoverà, all'interno del sistema delle Nazioni Unite, il coordinamento, la coesione e la cooperazione sulle questioni scientifiche, tecnologiche e su quelle relative all'innovazione, accrescendone la sinergia e l'efficienza, in particolare al fine di rafforzare le iniziative di potenziamento di capacità. Il gruppo di lavoro attingerà dalle risorse esistenti e lavorerà con 10 rappresentanti della società civile, del settore privato e della comunità scientifica, al fine di preparare le riunioni del forum multilaterale sulla scienza, la tecnologia e l'innovazione per il raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile, così come lavorerà per lo sviluppo e l'operatività della piattaforma online, anche preparando proposte per le modalità di realizzazione del forum e della piattaforma online. I 10 rappresentanti saranno nominati dal Segretario Generale per un periodo di due anni. Il gruppo di lavoro sarà aperto alla partecipazione di tutte le agenzie delle Nazioni Unite, dei fondi, dei programmi e delle commissioni funzionali del Consiglio Economico e Sociale e sarà inizialmente composto dagli enti che attualmente compongono il gruppo di lavoro informale sulla facilitazione tecnologica, vale a dire, il Dipartimento per gli Affari Economici e Sociali del Segretariato, il Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente, l'Organizzazione delle Nazioni Unite per lo Sviluppo Industriale, l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura, la Conferenza delle Nazioni Unite sul Commercio e lo Sviluppo, l'Unione Internazionale per le Telecomunicazioni, l'Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale e la Banca Mondiale.
- La piattaforma online sarà utilizzata al fine di stabilire una mappatura completa ed un accesso alle informazioni sulle iniziative, i meccanismi e i programmi al momento esistenti sulla scienza, la tecnologia e l'innovazione, all'interno e al di fuori delle Nazioni Unite. La piattaforma online faciliterà l'accesso all'informazione, alla conoscenza e all'esperienza, così come alle migliori pratiche ed esperienze acquisite sulle iniziative e le politiche di facilitazione scientifica, tecnologica e in materia di innovazione. La piattaforma online faciliterà, altresì, la divulgazione di pubblicazioni scientifiche ad un loro accesso aperto in tutto il mondo. La piattaforma online verrà sviluppata sulla base di una valutazione tecnica indipendente, che terrà conto delle migliori pratiche ed esperienze acquisite all'esito di altre iniziative, dentro e fuori le Nazioni Unite, al fine di accertarsi che sia complementare, che faciliti l'accesso e che fornisca informazioni adeguate sulle piattaforme scientifiche, tecnologiche e in materia di innovazione attualmente esistenti, evitando duplicazioni e favorendo sinergie.
- Il forum multilaterale sulla scienza, la tecnologia e l'innovazione per il

raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile sarà convocato una volta all'anno, per due giorni. Durante tale forum, si discuterà della cooperazione scientifica, tecnologica e in materia di innovazione, in merito ad aree tematiche relative all'implementazione degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile, radunando tutti gli attori coinvolti, affinché contribuiscano attivamente nella propria area di competenza. Il forum rappresenterà un luogo d'incontro per facilitare l'interazione, consentirà l'incontro e la creazione di *network* tra gli attori, nonché collaborazioni multilaterali, al fine di identificare ed esaminare le necessità e i vuoti tecnologici esistenti, anche in materia di cooperazione scientifica, innovazione e potenziamento di capacità ed anche al fine di facilitare lo sviluppo, il trasferimento e la divulgazione delle tecnologie più rilevanti per il raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile. Le riunioni del forum saranno convocate dal Presidente del Consiglio Economico e Sociale prima della riunione del forum di alto livello politico sotto l'egida del Consiglio o, in alternativa, contemporaneamente ad altri forum o conferenze, a seconda dei casi, prendendo in considerazione il tema da esaminare e sulla base della collaborazione con gli organizzatori di altri forum o conferenze. Le riunioni del forum saranno co-presiedute da due Stati Membri e daranno origine ad un documento di Sintesi delle discussioni, elaborato dai due copresidenti, da considerarsi come un input per le riunioni del forum di alto livello politico, al fine di approfondire e revisionare l'implementazione dell'agenda di sviluppo post-2015.

- Le riunioni del forum di alto livello politico saranno messe (i) al corrente del forum multilaterale attraverso il documento di sintesi. Gli argomenti da trattare durante il successivo forum multilaterale sulla scienza, la tecnologia e l'innovazione per il raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile saranno esaminati dal forum di alto livello politico sullo sviluppo sostenibile, tenendo conto degli input esperti provenienti dal gruppo di lavoro.

71. Ribadiamo che la presente Agenda, gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile e i target, ivi inclusi i mezzi di implementazione, sono universali, indivisibili ed interconnessi.

Monitoraggio e verifica

72. Ci assumiamo l'impegno di un monitoraggio e una verifica sistematici per la riuscita di questa agenda nei prossimi 15 anni. Un meccanismo di monitoraggio e verifica ben definito, volontario, efficace, partecipativo, trasparente e completo sarà un contributo fondamentale per la riuscita e aiuterà i paesi a massimizzare e tener traccia dei progressi nell'attuazione di quest'agenda, affinché si abbia la certezza che nessuno rimanga indietro.

73. Operare a livello globale, regionale e nazionale incentiverà la responsabilità dei nostri cittadini, supporterà una cooperazione internazionale efficace per il compimento di questa agenda e favorirà gli scambi di buone pratiche e l'apprendimento reciproco. Mobilerà il sostegno per superare le sfide comuni e per identificare problematiche nuove ed emergenti. Dato che si tratta di un'agenda universale, saranno importanti fiducia reciproca e comprensione tra tutte le nazioni.

74. I processi di monitoraggio e verifica sono orientati dai seguenti principi che si articolano su tutti i livelli:

(a) Saranno volontari e guidati dal paese, prenderanno in considerazione diverse realtà nazionali, capacità e livelli di sviluppo e rispetteranno l'autonomia politica e le priorità del paese. Poiché la responsabilità nazionale è la chiave per ottenere lo sviluppo sostenibile, il risultato dei processi a livello nazionale sarà ciò su cui si basano le verifiche a livello globale e regionale, dato che la verifica globale si baserà soprattutto sulle fonti dei

dati ufficiali nazionali.

(b) Terranno traccia dei progressi nella realizzazione degli obiettivi universali, inclusi gli strumenti per l'attuazione in tutti i paesi, in un modo che rispettino la loro natura correlata, interconnessa, universale e le tre dimensioni dello sviluppo sostenibile.

(c) Manterranno un orientamento a lungo termine, individueranno i risultati, le sfide, le lacune e i fattori di successo cruciali e sosterranno i paesi nel fare scelte politiche consapevoli. Aiuteranno a mobilitare gli strumenti necessari per l'attuazione e per le collaborazioni, sosterranno l'individuazione di soluzioni e buone pratiche e promuoveranno la coordinazione e l'efficacia del sistema di sviluppo internazionale.

(d) Saranno aperti, inclusivi, trasparenti, e partecipativi per tutti e incoraggeranno segnalazioni da tutte le parti interessate.

(e) Saranno incentrate sugli individui, rifletteranno le questioni di genere, rispetteranno i diritti umani e si concentreranno in particolare sui più poveri, sui più vulnerabili e sulle persone emarginate.

(f) Si costituiranno su processi e piattaforme esistenti, eviteranno duplicati e risponderanno alle condizioni, alle capacità, ai bisogni e alle priorità nazionali. Si svilupperanno con il passare del tempo, prendendo in considerazione le questioni emergenti e lo sviluppo di nuove metodologie e minimizzeranno l'onere delle segnalazioni sulle amministrazioni nazionali.

(g) Saranno rigorosi e basati su delle prove, aggiornati da valutazioni condotte dai paesi e da dati di alta qualità, accessibili, tempestivi, attendibili e disaggregati dal reddito, sesso, età, razza, etnia, stato della migrazione, invalidità e collocazione geografica e altre caratteristiche rilevanti in contesti nazionali.

(h) Richiederanno maggiore sostegno per il potenziamento della capacità dei paesi in via di sviluppo, incluso il rafforzamento dei sistemi di dati nazionali e programmi di valutazione, in particolare nei paesi africani, nei paesi meno sviluppati, nei piccoli stati insulari in via di sviluppo, nei paesi senza sbocco sul mare in via di sviluppo e nei paesi a medio reddito.

(i) Beneficeranno del sostegno del sistema delle Nazioni Unite e altre istituzioni multilaterali.

75. Gli Obiettivi saranno monitorati e verificati tramite una serie d'indicatori globali. Questi saranno completati da indicatori a livello regionale e nazionale, i quali saranno sviluppati dagli Stati membri, oltre agli esiti del lavoro intrapreso per lo sviluppo di linee guida per quegli obiettivi dove i dati di base globali e nazionali non esistono ancora. L'indicatore quadro a livello globale, che deve essere sviluppato dalle agenzie e il gruppo di esperti sugli indicatori dello sviluppo sostenibile, sarà approvato dalla Commissione statistica a marzo 2016 e adottato successivamente dal Comitato Economico e Sociale e dall'Assemblea generale, come previsto dai mandati esistenti. Questo meccanismo sarà semplice ma ben definito, si rivolgerà a tutti gli obiettivi dello sviluppo sostenibile e ai loro target, e questo vale anche per i metodi di attuazione, e conserverà l'equilibrio politico, l'integrazione e l'ambizione in essi contenuti.

76. Supporteremo i paesi in via di sviluppo, in particolare i paesi africani, i paesi meno sviluppati, i piccoli stati insulari in via di sviluppo e i paesi senza sbocco sul mare in via di sviluppo, nel consolidare la capacità degli uffici statistici nazionali e dei sistemi di dati per garantire l'accesso a dati di qualità elevata, tempestivi, affidabili e disaggregati. Promuoveremo un aumento responsabile e trasparente di una cooperazione pubblico-privato appropriata per sfruttare il contributo necessario di una vasta gamma di dati, incluse

l'osservazione della terra e l'informazione geo spaziale, garantendo la responsabilità nazionale nel supporto e nel controllo di questo percorso.

77. Ci impegniamo a dedicarci pienamente alla conduzione di verifiche regolari e complete del progresso a livello globale, regionale, nazionale e subnazionale. Attingeremo per quanto possibile dalla rete esistente di gruppi di monitoraggio e dalle istituzioni e meccanismi di verifica. Le relazioni nazionali permetteranno le valutazioni del progresso e identificheranno le sfide a livello globale e regionale. Insieme ai dialoghi regionali e alle verifiche globali, forniranno consigli per il monitoraggio su diversi livelli.

Livello nazionale

78. Incoraggiamo gli Stati membri a sviluppare il prima possibile risposte nazionali ambiziose per l'attuazione complessiva di questa agenda. Queste possono sostenere la transizione verso gli obiettivi per lo sviluppo sostenibile e fondarsi su strumenti di programmazione esistenti, come le strategie per lo sviluppo nazionale e lo sviluppo sostenibile a seconda dei casi.

79. Incoraggiamo anche gli Stati membri a condurre verifiche complete e regolari dei progressi a livello nazionale e subnazionale, le quali sono guidate ed esercitate dai paesi. Tali verifiche dovrebbero ricorrere ai contributi delle popolazioni indigene, della società civile, del settore privato e di altre parti interessate, in linea con le condizioni, le politiche e le priorità nazionali. I parlamenti nazionali come le altre istituzioni possono sostenere questi processi.

Livello regionale

80. Monitorare e verificare a livello regionale e sub - regionale può, a seconda dei casi, fornire delle opportunità utili per l'apprendimento tra pari, anche tramite valutazioni volontarie, la condivisione delle buone pratiche e la discussione su obiettivi condivisi. Accogliamo a tale proposito la collaborazione di commissioni e organizzazioni regionali e sub - regionali. Processi regionali completi ricorreranno a verifiche a livello nazionale e contribuiranno a monitorare e verificare a livello globale, incluso il forum politico di alto livello sullo sviluppo sostenibile.

81. Riconoscendo l'importanza di fondarsi su meccanismi di verifica e monitoraggio esistenti a livello regionale e permettendo un margine di manovra politica adeguato, incoraggiamo tutti gli Stati membri a individuare l'organismo regionale più adeguato nel quale impegnarsi. Le commissioni regionali delle Nazioni Unite sono incentivate a sostenere gli Stati membri a questo proposito.

Livello globale

82. Il forum politico ad alto livello ricoprirà un ruolo centrale nella supervisione di una rete di processi di monitoraggio e revisione a livello globale, lavorando in modo coerente con l'Assemblea Generale, il Consiglio Economico e Sociale e altri organi e forum competenti, in conformità ai mandati esistenti. Ciò faciliterà la condivisione delle esperienze, inclusi i successi, le sfide e le lezioni apprese e fornirà leadership politica, linee guida e raccomandazioni per il follow-up; promuoverà coerenza e coordinamento delle politiche di sviluppo sostenibile in tutto il sistema. Con ciò si dovrebbe inoltre garantire che l'Agenda resti rilevante e ambiziosa e dovrebbe portare l'attenzione sulla valutazione dei progressi dei risultati e delle sfide affrontate da paesi sviluppati e in via di sviluppo, nonché su nuove questioni emergenti. Verranno realizzate connessioni efficaci con le modalità di follow-up e di valutazione di tutti i rilevanti processi e conferenze delle Nazioni Unite, anche per quanto riguarda i paesi meno sviluppati, piccoli Stati insulari in via di sviluppo e gli Stati in via di sviluppo senza sbocco sul mare.

83. Il monitoraggio e le revisioni al forum politico ad alto livello saranno informati dall'annuale valutazione dei progressi degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile redatta dal Segretario Generale in collaborazione con il sistema delle Nazioni Unite basato sul quadro di riferimento degli indicatori globali e sui dati rilasciati dai sistemi statistici nazionali e dalle informazioni raccolte a livello regionale. Il forum politico ad alto livello attingerà anche dalla *Relazione sullo sviluppo sostenibile globale*, che rafforzerà l'interfaccia scienza-politica e potrebbe fornire un valido strumento fondato su dati di fatto a sostegno dei politici nel promuovere lo sviluppo sostenibile e l'eliminazione della povertà. Invitiamo il presidente del Consiglio Economico e Sociale a condurre un processo di consultazioni sulla portata, la metodologia e la frequenza della Relazione globale così come sulla sua connessione con la Relazione sul progresso, il cui esito dovrebbe riflettersi nella dichiarazione ministeriale della sessione del forum politico ad alto livello del 2016.

84. Il forum politico ad alto livello, sotto l'egida del Consiglio Economico e Sociale, realizzerà valutazioni periodiche in linea con la risoluzione dell'Assemblea Generale 67/290 del 9 luglio 2013. Le valutazioni saranno volontarie, per quanto verrà incoraggiata la stesura di relazioni, ed esse includeranno paesi sviluppati e paesi in via di sviluppo, nonché alti organismi delle Nazioni Unite e altre parti interessate, compresa la società civile e il settore privato. Esse dovranno essere condotte dagli Stati, coinvolgendo attori ministeriali e altri interlocutori di alto livello e forniranno una piattaforma per partenariati, attraverso la partecipazione di importanti gruppi e altre parti interessate.

85. Valutazioni tematiche sul progresso degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile, comprendendo questioni trasversali, si terranno anche presso il forum politico ad alto livello. Queste saranno supportate da valutazioni realizzate dalle commissioni funzionali del Consiglio Economico e Sociale e da altri organismi e forum intergovernativi, i quali dovrebbero riflettere la natura coesa degli Obiettivi e le loro interconnessioni. Esse coinvolgeranno tutte le parti interessate e, ove possibile, forniranno nuova materia e saranno in linea con il ciclo di forum politici ad alto livello.

86. Accogliamo favorevolmente, come delineato nel Programma di Azione di Addis Abeba, il monitoraggio e la valutazione riguardanti il finanziamento per i risultati dello sviluppo, così come tutti gli strumenti di attuazione degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile, integrati con il quadro di riferimento di monitoraggio e di revisione di questa Agenda. Le conclusioni e raccomandazioni intergovernative approvate, derivanti dal forum annuale del Comitato Economico e Sociale sul finanziamento dello sviluppo, saranno inserite nella monitoraggio generale e nella complessiva valutazione dell'attuazione di questa Agenda nel forum politico di alto livello.

87. Il forum politico che si riunirà ogni quattro anni sotto l'egida dell'Assemblea Generale, fornirà linee guida politiche di alto livello riguardanti l'Agenda e la sua attuazione, identificandone i progressi, le sfide emergenti e invitando ad ulteriori azioni per accelerarne l'attuazione. Il prossimo forum politico sotto l'egida dell'Assemblea Generale si terrà nel 2019, con un ciclo di incontri così riorganizzati, in modo da massimizzare la coerenza con il processo globale di revisione politica quadriennale.

88. Ribadiamo inoltre l'importanza di una pianificazione strategica, di un'attuazione e ed una verbalizzazione a livello di sistema al fine di assicurare un sostegno coerente e integrato all'attuazione della nuova Agenda da parte del sistema per lo sviluppo delle Nazioni Unite. Gli organi di governo competenti dovrebbero intervenire per rivedere il loro sostegno all'implementazione e per riferire riguardo ai progressi e gli ostacoli. Accogliamo con favore il dialogo in corso al Consiglio Economico e Sociale sul posizionamento a lungo termine del sistema di sviluppo delle Nazioni Unite e attendiamo con impazienza di agire riguardo a tali questioni, nella modalità più indicata.

89. Il forum politico ad alto livello sosterrà la partecipazione al follow-up e ai processi di valutazione dei maggiori gruppi e delle altre parti interessate, in linea con la Risoluzione 67/290. Facciamo appello a tali attori affinché riferiscano riguardo al loro contributo per l'attuazione dell'Agenda.

90. Chiediamo al Segretario Generale, in consultazione con gli Stati Membri, di stendere una relazione da esaminare in occasione della settantesima sessione dell'Assemblea Generale in preparazione al meeting 2016 del forum politico ad alto livello, che delinea le tappe fondamentali per un monitoraggio ed una valutazione coerenti, efficienti e inclusivi a livello globale. La relazione dovrebbe contenere una proposta sulle modalità organizzative delle valutazioni condotte dagli Stati al forum politico ad alto livello sotto l'egida del Consiglio Economico e Sociale, comprese le raccomandazioni sulle linee guida comuni di verbalizzazione volontaria. Essa dovrebbe chiarire le responsabilità istituzionali e fornire indicazioni sui temi annuali, su una sequenza di valutazioni tematiche e opzioni di valutazioni periodiche per il forum politico ad alto livello.

91. Ribadiamo il nostro saldo impegno nella realizzazione di questa Agenda, utilizzandola appieno per trasformare per il meglio il nostro mondo di qui al 2030.

4 ° riunione
plenaria
25 settembre 2015

**Strumenti menzionati nella sezione intitolata
"Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile e traguardi"**

Quadro Normativo della Convenzione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità sul Controllo del Tabacco (Organizzazione delle Nazioni Unite, *Trattati*, vol. 2302, No. 41032)

Quadro di Sendai per la Riduzione del Rischio di Disastri 2015-2030 (Risoluzione 69/283, allegato II)

Convenzione delle Nazioni Unite sul Diritto del Mare (Organizzazione delle Nazioni Unite, *Trattati*, vol. 1833, No. 31363)

“Il futuro che vogliamo” (Risoluzione 66/288, allegata)